



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE

CURRICULUM STORIA DEL DIRITTO

CICLO XXVIII

«*NELL'INTERESSE DELLA LEGGE*».

LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI PALERMO (1819-1861)

TUTORS

Chiar.mo Prof. Giacomo Pace Gravina

Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

DOTTORANDO

Dott. Roger Tuzza

Anno Accademico 2016-2017



Indice

«NELL'INTERESSE DELLA LEGGE».

LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI PALERMO (1819-1861).

Introduzione.....pag. 5

CAPITOLO PRIMO

Il funzionamento della Corte suprema di giustizia di Palermo.....pag. 10

1. La Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro del 7 giugno 1819.....pag. 10
2. La natura della corte tra leggi codici e regolamenti.....pag. 22
 - a) Il giudizio di rinvio.....pag. 32
 - b) La "giurisdizione domestica".....pag. 43
3. Rapporti e conflitti tra le due Corti supreme del regno.....pag. 45

CAPITOLO SECONDO

Il procedimento innanzi alla magistratura superiore.....pag. 53

1. Il *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro* del 2 dicembre 1829.pag. 53
2. «Essendo la forma il palladio dei litiganti». Il rispetto della procedura come limite alla domanda di giustizia: le modalità di ricorso nel processo civilepag. 60
3. Modalità di ricorso nel processo penale.....pag. 66

4. Un regime transitorio.....	pag. 73
5. Persistenze del diritto “siculo”.....	pag. 82

CAPITOLO TERZO

La composizione della Suprema corte di giustizia di Palermo.....	pag. 89
1. <i>L’habitus</i> dei magistrati siciliani.....	pag. 89
2. I giudici.....	pag. 97
3. Le presidenze.....	pag. 110
4. La legge sulla promiscuità degli impieghi.....	pag. 118
Note biografiche.....	pag. 122
a) Il primo presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo: Giuseppe Artale.....	pag. 122
b) Francesco Sollima. « <i>L’esimio principe della magistratura siciliana</i> ».....	pag. 125
c) Antonino Franco. Il «giudice politico».....	pag. 128
d) Pasquale Calvi. Il presidente «errante».....	pag. 132
5. La sede: Palazzo Steri.....	pag. 138

CAPITOLO QUARTO

La giurisprudenza della Corte nello specchio di un istituto: l’enfiteusi.....	pag. 141
1. Raccolte giurisprudenziali e riviste giuridiche.....	pag. 141
2. L’istituto dell’enfiteusi nella realtà siciliana: uno sguardo alle opere dei giuristi meridionali.....	pag. 146
3. La giurisprudenza della Suprema.....	pag. 158
a) La riduzione del canone “ad justitiam”.....	pag. 162
b) Le vicende del feudo Verbumcaudo.....	pag. 167
c) La devoluzione.....	pag. 171
4. Un messaggio nella bottiglia: il <i>Discorso</i> del 1923.....	pag. 183
a) Gli «spiriti eletti della magistratura e del foro».....	pag. 185

APPENDICI

I.	La composizione della Suprema.....	pag. 190
II.	I magistrati.....	pag. 200
	Fonti normative.....	pag. 214
	Fonti archivistiche.....	pag. 215
	Fonti.....	pag. 219
	Bibliografia.....	pag. 223

INTRODUZIONE

La presente ricerca anela a colmare un “vuoto” storiografico relativo all'apice dell'amministrazione giudiziaria in Sicilia in età borbonica: la Corte Suprema di Giustizia di Palermo, speculare ma autonoma rispetto alla "gemella" con sede a Napoli e giurisdizione sulle province *al di qua del Faro*¹. Ed è proprio per questa sua posizione di vertice che l'istituzione in questione ha rivestito, durante tutta la sua parabola, una notevole importanza nelle dinamiche della giustizia isolana, tanto dal punto di vista giuridico che sociale.

Perché quindi la storiografia, fino ad oggi, non ne aveva ancora fatto oggetto di studio? A mio avviso, una risposta plausibile è che soltanto negli ultimi anni la disciplina è tornata a guardare con rinnovato interesse e consapevolezza al mondo della prassi giudiziaria², troppo spesso abbandonata all'interno dei voluminosi faldoni in cui gli Archivi di Stato italiani custodiscono i documenti delle magistrature otto-novecentesche. A ciò si aggiunga, poi, che le pregevoli e robuste indagini comunque condotte

¹ Cfr., almeno, A. DE MARTINO, *Per la storia della Cassazione a Napoli*, in A. MAZZACANE-C. VANO (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, 1994, pp. 483-535; O. ABBAMONTE, *Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell'equilibrio istituzionale delle Sicilie*, Napoli, ESI, 1997; C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Bologna, Il Mulino, 2004; F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli, Jovene, 2001; ID., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, Cacucci, 2005; F. MASTROBERTI (a cura di), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. I. Le Gran Corti civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Napoli, Satura, 2010; G. SPECIALE, *Appunti sulla giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secoli XVI-XVIII)*, in M. CAVINA (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012, pp. 354-378.

² P. COSTA, *Di che cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, a cura di Luigi Lacchè e Massimo Meccarelli, Eum, Macerata, 2012 pp17-43.

sull'esperienza giudiziaria borbonica durante la Restaurazione si sono limitate all'organo Supremo istituito a Napoli³.

La strada indicata da De Martino, Costa e Miletta con riferimento alla storia delle istituzioni giudiziarie e ai loro protagonisti – ministri, giudici, avvocati, procuratori, cancellieri –, e seguita più di recente da Mastroberti e Pace Gravina, ha tuttavia permesso una conoscenza sempre più consapevole delle diverse 'anime' che hanno informato i fenomeni giuridici della codificazione nel loro fisiologico divenire. Un 'modello', quello proposto da questi Autori, che, peraltro, si è mostrato particolarmente prolifico e convincente anche per quanto concerne gli studi sull'avvocatura italiana, che grazie alla Collana sulla Storia dell'Avvocatura fortemente voluta dal Consiglio Nazionale Forense, sotto la guida scientifica di Padoa Schioppa e Pene Vidari, hanno permesso di far luce su altri aspetti non secondari della vita giudiziaria, locale e nazionale, del XIX secolo.

In definitiva, l'intento che mi sono prefissato con questa tesi di dottorato è stato quello di analizzare struttura e funzioni di una delle magistrature più importanti del regno delle Due Sicilie, dando così un volto ai giudici, alla loro

³ Hanno indagato le magistrature siciliane di Antico regime in Sicilia V. SCIUTIRUSSO, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983; ID., *La contrastata modernizzazione del sistema penale in Sicilia*, in L. BERLINGUER-F. COLAO (a cura di), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 143-174; M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano, Giuffrè, 2003. Per la parte continentale del regno, invece, cfr. N.M. MILETTI, *Stylus Iudicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998; A. DE MARTINO, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Torino, Giappichelli, 2003; ed è proprio questo Autore ad incoraggiare la ricerca: «Uno studio organico e aggiornato sulla Corte Suprema di Giustizia del Regno e la sua storia sarebbe auspicabile [...] non esiste a tutt'oggi un'indagine circostanziata intorno ad un'esperienza giudiziaria che pure suscitò dubbi, perplessità, opposizioni accanite».

personalità, alla loro formazione giuridica, alloro impegno politico; ma anche comprendere le ragioni della loro nomina ed il loro susseguirsi nella composizione della Corte: ricostruire, insomma, “l'antropologia” della magistratura in Sicilia tra Ottocento e Novecento.

Fino ad oggi, erano infatti davvero poche e disorganiche le informazioni complessive sulla Corte palermitana, quasi nulla si conosceva sul suo funzionamento e sulla sua composizione effettiva. La ricerca condotta offre finalmente risposte certe a questi interrogativi 'aperti' e consente così di approfondire la conoscenza di un collegio che ha rappresentato a lungo il vertice della magistratura isolana, ‘trasformandosi’ poi nella Corte di Cassazione di Palermo dopo l'Unità.

La ricerca è suddivisa in quattro capitoli. I primi due, dal taglio descrittivo, si concentrano sullo studio delle leggi organiche giudiziarie e delle varie disposizioni che hanno regolato la vita della Corte nei suoi quarant'anni di attività. Natura e ruolo della Suprema, quale vertice della gerarchia giudiziaria del regno delle Due Sicilie, vengono affrontati anche avendo riguardo all'impianto del sistema giudiziario ereditato dal Decennio francese e al rapporto tra l'organo di vertice della “piramide giudiziaria” siciliana con quello “gemello” napoletano. È proprio nella fase “patologica” di questo rapporto, infatti, che emergono le peculiarità di tale sistema ‘bicefalo’ che vengono quindi analizzate attraverso i conflitti di giurisdizione tra le due corti. Parte della trattazione è dedicata ai regolamenti sull'organizzazione delle autorità giudiziarie che hanno dettagliatamente disegnato le procedure interne disciplinanti l'andamento dei giudizi in Corte suprema, dalla trattazione delle udienze alle modalità di redazione delle sentenze. Un'altra

problematica individuata è quella dell'utilizzo del 'diritto romano' e del 'diritto siculo' tra continuità e cesure all'indomani della promulgazione del Codice del 1819. Ulteriore spazio è riservato alle varie Commissioni istituite al fine di gestire la transizione dal "vecchio" al "nuovo" diritto codificato.

Il terzo ed il quarto capitolo, frutto di ricerche effettuate presso gli Archivi di Stato di Palermo e Napoli, e pur nel rispetto di una rigorosa ricerca archivistica, rappresentano la parte più originale del lavoro, che resta sempre ancorato a basi metodologiche ormai largamente condivise.

L'indagine, dal taglio prosopografico, è stata svolta attraverso la ricostruzione delle vicende biografiche dei magistrati: viene quindi descritto l'*habitus* del giudice borbonico, la provenienza, la cultura giuridica, e viene, altresì, stilato l'organigramma della Corte. Nell'esame delle presidenze della Corte, una particolare attenzione viene riservata a quattro magistrati che si sono susseguiti in tale carica, scelti in base alle loro differenti personalità, estrazione sociale e professione, in maniera tale da essere rappresentative della complessità esistente all'interno del collegio giudicante. Una parte è dedicata alla legge sulla promiscuità degli impieghi del 1837; si analizzano le ragioni che hanno portato alla sua promulgazione – e le ricadute in termini politico-istituzionali – ed alla sua abrogazione e vengono, altresì, individuati i giudici provenienti dalla parte continentale del regno.

L'istituto dell'enfiteusi nella giurisprudenza della Suprema, punto di approdo del presente lavoro, è affrontato nel quarto capitolo. L'analisi inizia con una descrizione delle edizioni delle sentenze del collegio palermitano. Le vicende legate alla circolazione delle raccolte di decisioni dei tribunali e delle corti del regno si legano indissolubilmente con un'ulteriore tematica non

secondaria in questo ambito di ricerca: la circolazione dei modelli giuridici e del diritto giurisprudenziale. Lo spoglio analitico di alcune delle decisioni della Corte riguardanti l'istituto dell'enfiteusi, nevralgico per il nuovo assetto terriero fortemente promosso nella Sicilia che in quegli anni stava vivendo gli effetti delle disposizioni abolitive della feudalità, permettono di svelare i concreti interessi in gioco e l'atteggiamento dei magistrati nei confronti di un tema cruciale per l'economia e la società isolate.

Il percorso della ricerca è arricchito nella parte conclusiva dell'elaborato con l'analisi di un discorso pronunciato all'ultima udienza della Corte di Cassazione di Palermo nel 1923 che consente di avere un quadro completo delle molteplici implicazioni giuridiche e politiche che hanno accompagnato l'istituto della Corte suprema siciliana durante tutto l'arco della sua attività.

CAPITOLO PRIMO

IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI PALERMO

1. La *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro* del 7 giugno 1819. 2. La natura della Corte tra codici e regolamenti. a) Il giudizio di rinvio. b) La "giurisdizione domestica". 3. Rapporti e conflitti tra le due Corti supreme del regno.

1. La *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro* del 7 giugno 1819.

L'anno 1819 rappresenta per il Regno delle Due Sicilie un punto di svolta fondamentale. Sebbene già nel 1817 avesse preso avvio quel progetto di riforma che modificò sensibilmente l'assetto amministrativo della Sicilia⁴, è

⁴ Ci si riferisce alla recezione normativa dei criteri generali di cui alla *Legge organica dell'amministrazione civile* del 12 dicembre 1816 che, con il *Decreto sull'amministrazione civile de' dominj oltre il Faro* dell'11 ottobre 1817, n.932, estese alla Sicilia la struttura amministrativa e territoriale fissata per la parte continentale del Regno. Venne quindi superata la divisione tradizionale della Sicilia nei tre Valli di Mazara, Demone e Noto, articolando l'isola in sette Intendenze, dette Valli minori: in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1817 semestre II (da luglio a tutto dicembre)*, Napoli, 1817, pp. 249-315.

il 1819 che vede l'emanazione della *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro*⁵.

Questa, che come già segnalato unanimemente dalla storiografia, risente dell'impostazione di matrice francese⁶, si occupava di ridisegnare in ambito giurisdizionale l'assetto delle magistrature isolate e veniva emanata a soli due anni di distanza dalla legge sull'organizzazione delle magistrature nei reali domini di qua del Faro del 29 maggio 1817⁷.

Il susseguirsi di tali disposizioni è dovuto al preciso intento della monarchia di unificare a più livelli il regno e riorganizzarne le istituzioni.

Il disegno riformistico, messo in moto già nel 1817, segnò, dunque, la fine dell'autonomia dell'antico regno di Sicilia, che aveva mantenuto fino ai primi anni dell'Ottocento la sua struttura e il suo ordinamento pubblicistico.

Tuttavia questo processo di rinnovamento venne scandito in diverse fasi e l'avvicendamento della regolamentazione in materia giurisdizionale fu portato a compimento in maniera graduale.

⁵ *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro – 7 giugno 1819 n. 1612*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1819 semestre I (da Gennaio a tutto Giugno)*, Stamperia reale, Napoli, 1819, pp. 397-450, d'ora in poi *Legge Organica*.

⁶ Cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, tomo II, Giuffrè, Milano, 1977, p. 842; E. DEZZA, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Led, Milano 1992, p. 178; C. CASTELLANO, *Tra Francia e Italia. L'ordinamento giudiziario della Restaurazione in Piemonte e nelle Due Sicilie*, in *Magistratura e potere nella storia d'Europa*, a cura di R. Romanelli, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 111-146; EAD., *Il mestiere di giudice: magistrati tra i francesi e i Borboni, 1799-1848*, Il Mulino, Bologna, 2004; A. DE MARTINO, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 215.

⁷ R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Due Sicilie*, Jovene, Napoli, 1977, pp. 274 ss.

Il 22 dicembre 1818, infatti, veniva emanata la *Legge per l'abolizione de' poteri giudiziari ne' dominj oltre il Faro*⁸ con la quale, soppressa la preesistente organizzazione giudiziaria siciliana, furono istituite alcune Commissioni “straordinarie” con lo scopo di «rendere più facile il passaggio dal vecchio al nuovo sistema» in previsione dell'imminente promulgazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, avvenuta nel settembre del medesimo anno.

La normativa del 1819 provvide, quindi, a smantellare il vecchio apparato esistente nella parte insulare del regno per procedere ad una riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario «per quanto [permettevano] le diverse circostanze locali»⁹.

Tale ultima precisazione risulta di notevole importanza, se non altro perché proveniente dallo stesso sovrano/legislatore; è tenendo a mente questo inciso, infatti, che è agevole comprendere le differenze, non soltanto letterali, esistenti tra le due leggi organiche nella istituzione e regolamentazione degli organi deputati ad amministrare la giustizia.

La legislazione che conobbe la Sicilia, in effetti, presenta delle peculiarità dettate non solo da una più compiuta maturazione degli istituti trattati, alla luce della promulgazione del Codice – anch'esso esemplato sul modello francese¹⁰ –, ma anche dall'adattamento della sua normativa alla realtà isolana.

⁸ *Legge per l'abolizione de' poteri giudiziari ne' dominj oltre il Faro* – 22 dicembre 1818 n. 1422, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Stamperia Reale, Napoli, 1819, pp. 427-432.

⁹ Preambolo della *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro* – 7 giugno 1819 n. 1612.

¹⁰ La caduta di Napoleone ed il conseguente ritorno dei sovrani nel possesso dei loro regni ha comportato una rimodulazione degli assetti geografici e politici europei; le monarchie restaurate avviarono così un processo di riforma dei propri apparati normativi; gli Stati

È singolare, infatti, che il legislatore borbonico abbia preferito promulgare una disciplina apposita piuttosto che estendere quella esistente ai domini *al di là del Faro*, sebbene talune disposizioni risultino pressoché identiche a quelle predisposte per la parte continentale del regno. Più che di estensione, infatti, è come se il governo borbonico avesse proceduto ad una vera e propria recezione del suo stesso modello, una “meta-recezione”, per così dire, che tenne conto delle peculiarità isolate¹¹.

Il testo del 1819 si occupava di regolamentare dettagliatamente gli organi giudiziari, prescrivendo strumenti che consentissero al re il dominio diretto e capillare sulla magistratura.

preunitari, in particolare il Regno delle Due Sicilie, quindi, si dotarono presto di un loro codice civile che, mascherato da un’aurea di novità e indipendenza, svelava, in effetti, un forte debito di derivazione dall’esperienza francese appena trascorsa; sulla legislazione italiana preunitaria Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 1031-1043; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1979, pp. 223 ss.; G. ASTUTI, *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successivi*, ora in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Esi, Napoli, 1984, vol. II, pp. 711-800; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 84 ss.; A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, 1 (2001), pp. 85-129; ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Jovene, Napoli, 2007, pp. 1079-1129; ID., *Influenze francesi e continuità di aperture nella cultura giuridica dell’Italia dell’Ottocento*, in AA.VV., *Studi di storia del diritto*, III, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 719-753; S. SOLIMANO, *L’edificazione del diritto privato italiano: dalla restaurazione all’unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico. Atti dei convegni Lincei*, Roma 20 dicembre 2004, Bardi, Roma, 2006, pp. 55-88; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 478 ss.; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino, 2011, *passim*.

¹¹ Sulle differenze tra le due leggi organiche Cfr. G. RISERVATO, *Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817, col confronto di quella del 7 giugno 1819 pe' domini al di là del faro, corredata di tutte le disposizioni contenute ne' decreti, rescritti, ministeriali e circolari che hanno modificato, ampliato o rischiarato gli articoli della medesima*, Francesco Rossi Editore, Napoli, 1847.

Il Titolo I, Disposizioni preliminari, all'art. 1 precisava infatti che: «la giustizia civile e la giustizia punitiva [erano] amministrate nel nostro real nome dalle autorità giudiziarie».

Il controllo del monarca veniva esercitato attraverso i regi procuratori ed i regi procuratori generali dislocati nelle varie sedi di giustizia¹²; ve ne era uno presso i giudici, i tribunali e le Gran Corti, nonché presso la Corte suprema di giustizia.

I regi procuratori generali, definiti «nostri agenti»¹³, erano investiti del ministero pubblico, il loro compito era, tra gli altri, quello di vigilare sul regolare andamento della giustizia, sulla condotta dei giudici, sull'esatta osservanza delle leggi e sulla esecuzione dei giudicati. L'ufficio da essi esercitato, quindi, li poneva in una posizione diversa rispetto a quella degli altri magistrati in quanto le loro funzioni erano assimilabili più a quelle di un organo esecutivo che non a quelle di un organo giudiziario¹⁴. Tuttavia, come

¹²G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., tomo II, pag. 878.

¹³ *Legge Organica giudiziaria pe' i reali dominj oltre il Faro - 7 giugno 1819, n. 1612*, art. 154, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1819 semestre I (da Gennajo a tutto Giugno)*, Stamperia reale, Napoli, 1819, pp. 397-450, d'ora in poi *CLD*.

¹⁴ Un sovrano rescritto dell'8 dicembre 1819, «sull'esattezza de' vocaboli per riguardo a questi funzionari», si preoccupava di precisare che: «nella corrispondenza ufficiale si serbi esattezza dei vocaboli particolarmente in cotesta parte de' reali domini, ove il nuovo sistema giudiziario ancora nascente; mentre nel fatto ha avuto occasione di osservare, che non vi si porta tutta la precisione specialmente nella designazione de' Magistrati incaricati del pubblico ministero. La legge organica giudiziaria tra gli altri funzionari ha stabiliti Procuratori generali regi, cui ha affidato esercizio del ministero pubblico, il quale non una carica ma una attribuzione inerente alla carica di Procuratore generale o regio quindi è inesatta ed impropria la espressione Ministero pubblico eletto, o esercente che si è talvolta adoperata per indicare il Magistrato cui sono affidate le funzioni di ministero pubblico nelle attuali circostanze dei Collegi giudiziari in cotesti domini, siccome le dette funzioni sono affidate ai Procuratori generali, o regi Eletti, e si esercitano poi temporaneamente da altri Magistrati così per enunciare con esattezza questi diversi funzionari, conviene designare i primi col nome di Procuratore generale o regio ed i secondi col nome di esercente le funzioni di Procuratore generale o regio, e non mai con quello di ministero

si vedrà, risultavano non sempre adempiuti gli importanti compiti ad essi assegnati.

L'art. 121 della *Legge organica*, nell'esplicitare le attribuzioni della Suprema, sottolineava quello di vigilanza sui tribunali minori al fine di mantenere il puntuale rispetto della legge per mezzo dei procuratori generali delle Valli.

Era anche previsto, infatti, che le decisioni emanate dalla Corte, una volta trasmesse al Ministero e Real Segreteria di Stato, venissero poi inviate ai procuratori delle Valli i quali avrebbero dovuto curarne la lettura presso i collegi al fine di impedire che i giudici inferiori, ignorando le massime della Suprema, ricadessero nei medesimi "errori" che avevano determinato l'annullamento delle loro sentenze.

Una ministeriale del 16 luglio del 1827 firmata dal Luogotenente generale marchese Ugo delle Favare e indirizzata ai procuratori generali presso le gran Corti criminali, lamentava l'inosservanza di questa disposizione richiamando all'ordine detti funzionari. «La Corte suprema di giustizia – scrive il marchese Delle Favare – giusta lo art. 121 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 7 giugno 1819 è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le gran Corti, i Tribunali, ed i Giudici che se ne fossero discostati»¹⁵.

pubblico»: in R. VENTIMIGLIA, *Collezione delle Leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838*, Volume Primo, Stamperia all'insegna del Leone, Catania, 1839, p. 233.

¹⁵ «In questa circostanza io non ho potuto, che con grave rincrescimento scorgere la trascuraggine di questo interessante dovere, e volendolo ricondurre nella più stretta osservanza, mi sono determinato a prescrivere, che tantosto che perverranno per mezzo di questa real segreteria di Stato le decisioni della Corte suprema, curi ella subito che se ne desse lettura al Collegio, con farsene espressa menzione nel foglio di udienza di quel

Da queste considerazioni è possibile affermare quanto le leggi organiche giudiziarie, nella specie quella dedicata ai domini *al di là del Faro*, fossero dirette a mantenere sotto l'attenta sorveglianza del governo la magistratura nel suo complesso per impedire l'arbitrio dei giudici quando non i loro abusi¹⁶; tale impostazione è assolutamente coerente con la visione dello stato della monarchia borbonica e col ruolo che la stessa intendeva affidare alla giurisprudenza.

Il potere assegnato al giudice, infatti, subiva delle restrizioni dovute non soltanto al suo essere assoggettato all'applicazione della legge ma al limite "creativo" che veniva posto all'esercizio della funzione giudicante; il precetto dell'art. 1 delle *Disposizioni preliminari* anzi citato, difatti, non fa che delineare

giorno, in cui la detta lettura avrà luogo»; non è questo l'unico caso in cui il governo borbonico riscontrando un'irregolarità si premurava di riprendere i propri uomini: è dell'agosto 1826 un sovrano rescritto, trasmesso con ministeriale ai procuratori generali del re presso le gran Corti criminali, con il quale si evidenziava la violazione dell'art. 150 della Legge organica, la quale prescriveva che la comunicazione tra la Corte suprema e gli altri magistrati inferiori, in materia civile e penale, dovesse «necessariamente» avvenire per mezzo della real Segreteria; la questione riguardava una comunicazione effettuata con lettera d'ufficio del procuratore generale della Corte suprema direttamente al procuratore generale presso la gran Corte civile di Messina in un caso di ricusa, «quindi la M.S. nell'ordinario Consiglio di Stato de' 24 del mese corrente ha ordinato di avvertirsi il Procuratore generale presso la suprema Corte di giustizia in Palermo delle seguite irregolarità; e che per lo avvenire si uniformi perfettamente alla disposizione del citato articolo 150 della legge organica giudiziaria», in R. VENTIMIGLIA, *Collezione delle Leggi dei reali decreti*, cit., p. 231.

¹⁶ I procuratori generali e regi sono la *longa manus* del governo, tuttavia, questo ruolo fondamentale di vigilanza non sembra essere sempre stato adempiuto; il 16 aprile 1827, infatti, viene emanata una ministeriale «che inculca a' procuratori generali e regi la puntuale osservanza dell'art. 162 della legge organica: La legge ha affidato agli esercenti il pubblico ministero l'interessante cura di vegliare alla osservanza delle leggi: agenti del governo son dessi l'organo intermedio per mezzo del quale il governo conosce il vero stato interno di ciascun collegio, la condotta de' magistrati che li compongono, o generalmente l'intero andamento dell'ordine giudiziario», in G. CAPOZZO, *La legge organica dell'ordine giudiziario pei reali dominj oltre il Faro... con apposite note*, Pedone, Palermo, 1845, pp. 125 e ss.

una forma di «giustizia delegata» in quanto il magistrato è titolare della funzione giurisdizionale in maniera tendenzialmente perpetua ed irrevocabile, tanto da escludere qualsiasi altro potere, tuttavia, questa facoltà poteva essere compresa nell'ipotesi in cui si desse luogo ad *interpretazione di legge* ai sensi dell'art. 131 della *Legge organica*¹⁷; in tal caso, infatti, il potere giurisdizionale tornava in capo al sovrano il quale nel caso di dubbio di legge esercitava essenzialmente il suo potere legislativo rendendo l'interpretazione autentica della disposizione controversa.

Le disposizioni relative all'indipendenza del giudice – più “di maniera” che sostanziali – si scontravano con la volontà del sovrano che, dal canto suo, non concedeva loro troppi margini di manovra mantenendo salda tra le sue

¹⁷ Landi erroneamente riferisce di un ritorno al sovrano della giurisdizione delegata nelle ipotesi contemplate agli artt. 125 e 126 della *Legge organica* del 1817 (che corrispondono agli artt. 137 e 140 della *Legge organica* del 1819), disciplinanti il primo il ricorso nell'interesse della legge e, il secondo il caso in cui il sovrano intervenisse a seguito delle osservazioni presentate dalla Corte suprema per il miglioramento della legislazione ai sensi dell'art. 141. Gli articoli “incriminati” infatti stabiliscono: art. 125 (*LO* 1819 137): «Se il regio procuratore generale presso la Corte suprema avrà notizia, che sia stata profferita una sentenza, o decisione, la quale importi infrazione delle leggi, o de' decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l' esame, e trovando sussistente la contravvenzione, o la violazione, o l' eccesso di potere, ne pronunzierà l'annullamento». Art. 126 (*LO* 1819 140): «La Corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il regio procuratore generale potrà chiedere di officio per interesse della legge in seguito di rimessione, che gliene sarà fatta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia (Luogotenente generale nel caso siciliano)»; in effetti lo stesso Landi sostiene «È difficile però intendere perché si ravvisasse il ritorno della delega nell'annullamento di sentenza “nell'interesse della legge”, che non aveva nessun effetto tra le parti (art. 127 *LO* 29 maggio 1817), e che, pronunciato dalla Corte suprema nell'esercizio della sua ordinaria potestà, aveva formalmente efficacia di mero precedente giurisprudenziale», tale considerazione, tuttavia, non lo distoglie dall'erronea interpretazione delle disposizioni della *Legge Organica*; G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, cit. pp. 137 e ss.

prerogative quella relativa al potere legislativo e limitando l'attività interpretativa dei magistrati.

La promulgazione del Codice, e ancor di più l'istituzione della Corte suprema di giustizia col ruolo di corte regolatrice e conservatrice della potestà delle leggi e delle forme giudiziarie, risponde appieno a questa vocazione anti-giurisprudenziale¹⁸. Tale impronta emerge chiaramente se si considera il meccanismo di subordinazione cui era sottoposto l'ordinamento giudiziario delle Due Sicilie nei confronti del potere regio¹⁹; difatti, la questione va inquadrata nella più ampia ottica del principio di separazione dei poteri in cui, quello giurisdizionale rivestiva un carattere strumentale rispetto agli altri poteri dello stato, nello specifico con riferimento alla funzione legislativa.

La fisionomia della Cassazione, intesa come vertice del sistema giudiziario è comunemente da ricondurre quale eredità della Rivoluzione francese, come esperienza del tutto nuova quindi, che tuttavia, ridisegnò gli originali compiti assegnati ad un istituto, vigente sotto l'*Ancien Regime*, che affidava al sovrano il potere di *casser* le sentenze emesse dai Parlamenti nello svolgimento delle loro funzioni giurisdizionali²⁰.

¹⁸ L'esperienza giuridica francese ha avuto ricadute notevoli su tutto il continente europeo; nell'Italia post-unitaria, osserva Meccarelli, il processo di strutturazione dei diritti nazionali ha addirittura rappresentato «un vero e proprio processo di osmosi», M. MECCARELLI, *Impieghi dell'idea francese di cassation nell'Italia post-unitaria*, in *Forum Historiae Iuris*, pp. 1 – 12. Già prima dell'Unità, tuttavia, questa ascendenza francese ha spiegato i suoi effetti sul territorio italiano e, difatti, il sistema giuridico e ordinamentale borbonico tradisce questa vocazione antigurisprudenziale insita nel modello originario di riferimento.

¹⁹ Tale controllo, come detto, veniva effettuato per il tramite della fitta rete di procuratori disseminati nei vari uffici giudiziari del regno, sul punto vedi *supra*, p. 8.

²⁰ CALAMANDREI - FURNO, *voce Cassazione civile* in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1958, p. 1060; A. PIZZORUSSO, *voce Corte di Cassazione*, in *Enc. Giur. Treccani*, IX, 1988, pp. 3 e ss.

Il *Conseil des parties*, antesignano dell'idea moderna di Cassazione, aveva il compito di pronunciarsi allorché una sentenza di uno dei Parlamenti contravenisse ad ordinanze, editti o dichiarazioni regie²¹.

Fu così che l'istituto, durante la rivoluzione, prese il nome di *Tribunal de Cassation*²² e, mutando i propri connotati, assunse la funzione di cassare le sentenze che contravvenissero alla legge²³.

Il *Tribunal de Cassation*, nello svolgersi degli anni, si trasformò, quindi, da organo posto a presidio dell'attività giurisdizionale a supporto del potere legislativo e in posizione *extravagante* rispetto all'ordinamento giudiziario, in un

²¹ Tale accostamento – ritiene Calamandrei – sarebbe giustificato dalla circostanza che il *Conseil des parties* cessò le proprie funzioni nello stesso giorno in cui venne istituito il *Tribunal de Cassation*, cfr. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, cit., p. 432. Tuttavia, questa impostazione è smentita da Satta il quale ritiene che la Cassazione fin dalle sue origini si presentò come un istituto del tutto nuovo, “rivoluzionario”, privo di legami con le precedenti esperienze – sia con riferimento ai sistemi di “terza istanza” dell'epoca, sia ai sistemi che richiamavano il procedimento della *querela nullitatis* – con la pretesa, quindi, di porsi come cesura e con lo scopo di cambiare ruolo e funzioni della giurisprudenza di antico regime, cfr. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1966, II, 2, p. 175.

²² Il *Tribunal de Cassation* viene istituito con decreto del 27 novembre 1790: l'art. 2 chiarisce quelle che sono le sue funzioni, tra le quali: «Les fonctions du tribunal de Cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en Cassation contre les Jugements rendu en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de jurisdiction et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier»; in E. CABERLOTTO, *Cassazione e Corte di cassazione*, voce del *Digesto*, Torino, 1887-1896, VII, I, 36; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile, vol. I, Storia e Legislazioni*, Milano – Torino – Roma, 1920, p. 409 e ss.

²³ Sulla Cassazione in Francia, oltre al già citato Calamandrei Cfr. J. GODECHOT, *Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, 1951; M.A. CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, Milano, 1966, pp. 111-114; J.L. HALPERIN, *Le tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*, Paris, 1987; M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita: profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, Giuffrè, 2005; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino, Giappichelli, 2005; A. SCIUMÈ, *Fra revisione e cassazione: modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'Unificazione nella Lombardia postunitaria*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, p. 1004 e ss.; M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo: saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991.

vero e proprio organo giurisdizionale, ponendosi addirittura al vertice della gerarchia giudiziaria e mutuando il suo nome in *Cour de Cassation* nel 1803.

Le conquiste napoleoniche, com'è noto, modificarono sensibilmente il modo di pensare l'organizzazione della macchina amministrativa e, nello specifico, quella giudiziaria degli stati e diffusero questo modello in alcuni territori italiani.

Il 20 maggio 1808 la *Legge organica per l'ordine giudiziario* già contemplava, tra le sue disposizioni, quelle relative alla Corte di Cassazione, ma è nel 1809 che, per ordine di Gioacchino Murat, venne introdotto nel Regno di Napoli il *code de procédure civile* del 1806.

Le innovazioni introdotte dal Decennio non interessarono l'Isola; fino al 1815, infatti, i regni di Napoli e di Sicilia rappresentavano due corone a se stanti, Ferdinando di Borbone regnava col nome di Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di Sicilia fino a quando, a seguito della Restaurazione, con legge del 1816, tornato sul trono di Napoli, non unificò i due regni sotto la denominazione di Regno delle Due Sicilie divenendone re col nome di Ferdinando I.

Con la legge dell'11 dicembre 1816, il re, quindi, istituiva anche in Sicilia un «Supremo Tribunale di Giustizia superiore a tutti i tribunali di quell'isola, ed indipendente dal Supremo Tribunale di Giustizia dei nostri domini al di qua del faro», con lo scopo di annullare le sentenze in ultima istanza²⁴.

²⁴ «Le cause de' Siciliani continueranno ad essere giudicate fino all'ultimo appello ne' tribunali di Sicilia. Vi sarà perciò in Sicilia un supremo tribunale di giustizia, superiore a tutti i tribunali di quell'isola, ed indipendente dal supremo tribunale di giustizia de' nostri dominj di qua del Faro; siccome questo sarà indipendente da quello di Sicilia, quando Noi faremo la nostra residenza in quell'isola. Una legge particolare determinerà l'organizzazione di questi due tribunali supremi», art. 8, Legge 11 dicembre 1816, in *CLD*, p. 416.

Il fondo della Corte suprema di giustizia conservato presso la sede Gancia dell'Archivio di Stato di Palermo, denominato poi Corte di Cassazione, conserva al suo interno una serie, purtroppo limitata al *Libro di voti segreti e scrupoli del Supremo Tribunale di Giustizia* attraverso la quale, sebbene non sia possibile ricostruire le vicende che hanno riguardato tale organo durante gli anni della sua attività, permettono di ricostruire a grandi linee la sua composizione. Il Tribunale Supremo, da quanto è stato possibile constatare, annoverava tra i suoi “*Gran Giudici*” i magistrati: Francesco Cupane, Antonio Maria Del Bono, Gaspare Denti, Francesco Scrofani, Bonaventura Rossi e Antonio Mastropaolo. Questi, come vedremo, prenderanno parte al disegno di riforma proposto dalla monarchia, e siederanno spesso ai vertici delle istituzioni del regno, alcuni in Corte suprema, organo che sostituisce il Tribunale Supremo, altri invece, come Antonio Maria Del Bono, nella Gran Corte dei Conti e, altri ancora nelle varie commissioni provvisorie istituite dal sovrano finché non fosse stabilito il nuovo sistema giudiziario.

Il periodo appena descritto rappresenta un momento cruciale della storia, anche istituzionale, del regno. Napoli, come detto, aveva conosciuto il decennio francese, ne aveva assimilato i modelli, la Sicilia, invece, rifugio del re in fuga, aveva conservato inalterato il proprio assetto istituzionale ed il suo impianto normativo.

Tale situazione permase anche successivamente all'annessione della Sicilia al neonato regno; questo comportò una progressione dell'organizzazione amministrativa e giudiziaria a due diverse velocità che non fu mai del tutto ripianata.

2. La natura della Corte tra leggi, codici e regolamenti.

È così che, nel più generale piano di creazione di un sistema uniforme, il Regno delle Due Sicilie si dota, «contro ogni logica»²⁵, di due Corti di cassazione stabilite una a Napoli, l'altra a Palermo.

Landi, nella sua voluminosa opera di ricostruzione delle istituzioni del Regno delle Due Sicilie, sembra ricondurre questa apparente assenza di coerenza sistematica al «perpetuo, inguaribile dualismo del regno»²⁶, tuttavia è preferibile aderire a quanto affermato da Cipriani, il quale giustifica l'esistenza di due organi di vertice, «in uno stato che era e voleva essere unitario», con valutazioni di carattere politico in quanto Ferdinando I «non osò spogliare i siciliani... abituati da secoli alla loro Gran Corte della Vicaria, anche della loro corte suprema»²⁷.

La singolare struttura verticistica dell'ordinamento giudiziario del regno, quindi, veniva a configurarsi come due piramidi, i cui apici erano appunto rappresentati dalle Corti supreme di giustizia *di qua* e *di là del Faro*²⁸.

Le Corti, per espressa disposizione normativa, erano l'una indipendente dall'altra, tuttavia, nelle loro funzioni è possibile a mio avviso riscontrare una “ambizione” nomofilattica, consistente nel garantire l'esatta

²⁵ G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., tomo II, p.843.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Cfr. F. CIPRIANI, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie, introduzione al Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, in *Testi e documenti per la storia del processo* a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, Milano, 2004, p. XVII; A. PANZAROLA, *La cassazione civile giudice del merito, volume primo, Cassazione e terza istanza*, Aracne, Roma, 2005.

²⁸ G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., tomo II, p. 844.

osservanza della legge, l'uniforme interpretazione della stessa e l'unità del diritto²⁹.

Il Titolo X “*Della Corte suprema di giustizia*” della *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro* dedica 32 articoli alla disciplina della Corte.

Questa aveva sede a Palermo³⁰ ed era indipendente dalla “gemella” con sede a Napoli, la cui competenza si limitava ai domini *al di qua del Faro*³¹.

I successivi articoli del suddetto titolo si occupano di disciplinare le funzioni della Corte sancendo che la stessa «[giudica] non nell'interesse de' litiganti, ma di quello delle leggi»³² ed il suo sindacato atteneva non al merito delle questioni bensì «al solo oggetto se siano o no conformi alle leggi»³³; si occupava di monitorare l'applicazione che di queste ultime facevano i giudici, al fine di intervenire nei casi in cui se ne fossero discostati.

Emerge già chiaramente la natura della Corte; con la sua istituzione, infatti, veniva introdotto anche in Sicilia il sistema del doppio grado di giurisdizione senza che vi fosse una “seconda appellazione”³⁴.

²⁹ Sulla funzione nomofilattica della Corte suprema palermitana Cfr. A. CAPPUCIO, *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. MIGLIORINO – G. PACE GRAVINA, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 436.

³⁰ «Risederà in Palermo una Corte suprema di giustizia, nella cui giurisdizione saran compresi tutti i tribunali e tutte le gran Corti, e generalmente l'intero ordine giudiziario de' nostri dominj oltre il Faro», art. 118 *Legge Organica*.

³¹ L'art. 119 della citata legge dispone infatti: «Sarà essa indipendente dalla Corte suprema di giustizia de' nostri dominj al di qua del Faro, come questa lo sarà da quella, a' termini dell'articolo 8 della nostra legge degli 11 di dicembre 1816».

³² *Legge Organica*, art.122.

³³ *Ibidem*.

³⁴ A. DE MARTINO, *Per la storia della Cassazione a Napoli*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. MAZZACANE-C. VANO, Jovene, Napoli, 1994, pp. 483-535; A. PANZAROLA, *La cassazione civile giudice del merito, Volume primo, Cassazione e terza istanza*, Aracne, 2003, pag. 44; F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari, 2005.

La cognizione della Suprema, non estendendosi al merito, non poteva essere attivata con una impugnazione ordinaria, bensì straordinaria; esaurita con l'appello la possibilità di opporsi ad un provvedimento giudiziario, quindi, sulla questione scendeva il giudicato e altro rimedio non era esperibile se non il ricorso per annullamento in Corte suprema.

In virtù delle sue “origini francesi”³⁵ la Corte suprema di giustizia di Palermo, così come quella di Napoli, conservava il *référé*³⁶, chiamato però *interpretazione di legge*; era infatti previsto che, nel caso in cui la Corte fosse chiamata a pronunciarsi per l'annullamento di una sentenza conforme ad una precedentemente annullata, tra le stesse parti e per i medesimi motivi, la stessa dovesse farne rapporto al Luogotenente generale ed «attendere che da Noi venga spiegato il dubbio sulla legge»³⁷.

La funzione nomofilattica, sebbene non espressamente “codificata”³⁸, non sembrava essere il tratto caratterizzante dell'organo quanto, semmai, un

³⁵ Cfr. F. CIPRIANI, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie, in Codici per lo Regno delle Due Sicilie, III, Leggi di procedura ne' giudizi civili, 1819*, Milano, 2004 p. XXXVI; e M. TARUFFO, *Cassazione e Revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in ID., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, p. 32.

³⁶ R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione*, cit., pp. 284 segg.; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., pp. 409 e ss.; M.A. CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, Milano, 1966, pp. 111-114.

³⁷ *Legge Organica*, art. 131. Per Landi, invece, l'intervento del sovrano scaturirebbe a seguito dell'annullamento di due decisioni o sentenze pronunciate in ultima istanza; tale previsione, in realtà, è prevista al medesimo articolo della legge organica del 1817 relativa alla parte continentale del regno; vedi *infra*.

³⁸ È pressoché unanime in dottrina la considerazione che la funzione nomofilattica non facesse parte dei principali connotati della Cassazione italiana; tuttavia, sul punto, appaiono timide aperture che sembrerebbero riconoscere all'istituto, quanto meno potenzialmente, finalità nomofilattiche. «Non v'è, in quel periodo, se non in modo del tutto indiretto e assai marginale» – sostiene G. Scarselli parlando soprattutto delle Corti preunitarie – «l'idea che la Corte suprema possa assolvere anche la funzione di evitare contrasti giurisprudenziali fornendo l'orientamento da seguire nel futuro per i casi dubbi, tanto che un giurista quale Pisanelli afferma che l'istituzione della cassazione non è volta

effetto «auspicabile»³⁹; non si spiegherebbe diversamente, infatti, la previsione dell'art. 143 della *Legge Organica*, dalla quale si può agevolmente far discendere

ad “impedire la difformità nell’applicazione del diritto” visto che “la cassazione italiana fu organizzata fin dall’origine in modo tale da escludere che potesse avere come scopo essenziale l’uniformità della giurisprudenza”», in G. SCARSELLI, *Ordinamento giudiziario e forense*, Terza Edizione, A. Giuffrè, Milano, 2010, p. 236. Sulla mancata previsione codicistica della funzione nomofilattica è specifico M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 62, n. 7, il quale evidenzia la lacunosità delle legislazioni preunitarie (e lo si è visto con riferimento alle disposizioni sanzionate dal governo borbonico) che si limitano ad attribuire alle Corti di cassazione il ruolo di provvedere «in vario modo sull’annullamento per violazione di legge, ma senza prevedere in positivo la funzione generale dell’organo». Sempre Taruffo – come riportato in G. SCARSELLI, *Ordinamento giudiziario*, cit., p. 236, n. 31 – rileva come della nomofilachia non vi sia traccia né nella disciplina della Cassazione francese, né in quella delle legislazioni italiane preunitarie e unitaria. In conclusione sembrerebbe si possa affermare che, la funzione nomofilattica, assai dibattuta, specie nel periodo postunitario, e di volta in volta definita obiettivo “auspicabile”, scopo “indiretto e assai marginale”, raggiungibile “con grandi difficoltà” non viene, tuttavia, categoricamente esclusa. Tuttavia, la Cassazione, come scrive L. Capuano all’alba dell’Unità d’Italia, «col mantenere l’unità della legislazione conserva anche l’unità nazionale» per questo l’Autore già suggerisce la creazione di un’istituzione unica giacché «a questo scopo furono assegnate due funzioni alla Cassazione: vigilare all’esatta applicazione delle leggi: impedire la varietà della loro interpretazione: due vie per riuscire al medesimo intendimento, le quali sembrano simili, ma che sono essenzialmente diverse; imperocché non basta interpretare il testo della legge, ma bisogna intenderla nella medesima maniera»; il passo, tratto da L. CAPUANO, *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di giustizia di Napoli*, Napoli, 1861, p. XII, è riportato da F. DE ROSA, *La Consulta Generale del Regno delle due Sicilie e la riforma della Cassazione (1835-1843)*, in *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, L’età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. MAFFEI – G. M. VARANINI, Firenze University press, 2014, p. 320, n. 12 e ss.

³⁹ Sul punto, con riferimento agli approcci utilizzati nella recezione del modello francese di *cassation* anche nel periodo che precede l’unificazione e ai dibattiti sviluppatasi soprattutto all’indomani dell’Unità, è specifico M. MECCARELLI, *Impieghi dell’idea francese di cassation*, cit.; l’Autore descrive i diversi atteggiamenti tenuti dalla dottrina nei confronti dell’istituto della Cassazione e, nello specifico, evidenzia come la funzione nomofilattica (specie nella sua “sotto-funzione” di garanzia dell’uniformità del diritto) rimanesse un obiettivo auspicabile ma di difficile realizzazione. Tali considerazioni, svolte nella fase immediatamente successiva all’Unità, possono certamente essere trasposte al periodo borbonico; sebbene, infatti, la presenza di due corti supreme e la circostanza che le loro decisioni non fossero vincolanti per il giudice di rinvio, compromettano l’idea che a queste possa essere stata attribuita la funzione nomofilattica (vedi nota *supra*), ciò non di meno,

questa possibile funzione; tale articolo disponeva la trascrizione delle decisioni sui registri degli uffici dei giudici di circondario, dei tribunali e delle gran corti, le cui sentenze fossero state annullate e stabiliva, altresì, la trasmissione dei suoi *arresti* anche a tutte le magistrature della parte insulare del regno⁴⁰, ovviamente al fine di far uniformare le magistrature inferiori (non solo quelle le cui sentenze erano state annullate) alle massime della Corte regolatrice.

Era anche prevista in capo al regio procuratore (o su proposta del Luogotenente generale) la possibilità di proporre ricorso *nell'interesse della legge* quando, proferita una sentenza o decisione per infrazione di legge, o violazioni di forme essenziali del rito o eccesso di potere, nessuna delle parti ne avesse proposto ricorso⁴¹. Questa forma di impugnazione, essendo proposta dal procuratore del re, parrebbe far propendere in favore dell'ipotesi

alcune delle disposizioni analizzate (quali, per esempio, la trasmissione degli arresti ai Tribunali ed alle Corti inferiori e la possibilità di proporre ricorso *nell'interesse della legge* su impulso del regio procuratore o proposta del Luogotenente generale) sembrerebbero convergere quanto meno sulla possibilità che l'intenzione del legislatore fosse stata non solo quella di impedire l'arbitrio dei giudici ma anche quella di ricondurre ad unità il diritto impedendo la difformità nella sua applicazione.

⁴⁰ Titolo X, *Della Corte suprema di giustizia*, art. 143: «Le decisioni della Corte suprema saranno trascritte su' i registri degli uffici de' Giudici di Circondario, o de' Tribunali, o delle gran Corti, le cui sentenze o decisioni saranno state annullate. Saranno ancora trasmesse in istampa a tutti i Giudici di Circondario, a tutti i Tribunali ed a tutte le gran Corti de' nostri domini oltre il Faro», in R. VENTIMIGLIA, *Collezione delle Leggi dei reali decreti*, cit., p. 232.

⁴¹ Art. 137: «Quando sia stata profferita una sentenza o decisione la quali importi infrazione di legge, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, e nessuna delle parti ne abbia reclamato nel tempo stabilito; il regio Procurator generale presso la Corte suprema, avendone notizia, dovrà per interesse della legge portarne di officio la cognizione alla Corte suprema».

Art. 138: «Il regio Procurator generale presso la Corte suprema dovrà parimente, a' termini del precedente articolo, portare alla di lei cognizione quella sentenza o decisione di condanna per un fatto non qualificato dalla legge né per misfatto, né per delitto, né per contravvenzione, o per un reato per cui l'azione penale fosse prescritta o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della sentenza o decisione».

che, quanto meno in forma embrionale, si ambisse a riconoscere alla Corte una funzione in qualche modo tendente alla nomofilassi. Difatti, la pronuncia resa in seguito al ricorso *nell'interesse della legge* avrebbe avuto l'esclusivo obiettivo non già di fare giustizia tra le parti – le quali per l'appunto erano rimaste indifferenti e inerti rispetto alla decisione e per le quali il giudicato “supremo” non avrebbe prodotto effetti – ma quello di produrre un precedente giurisprudenziale.

In questi casi, ovvero quelli disciplinanti il ricorso *nell'interesse della legge* proposto dal procuratore generale del re (di sua iniziativa o su incarico del Luogotenente generale), la sentenza o decisione resa in materia civile, benché annullata, si considerava come una tacita transazione non più impugnabile; a conferma dell'estraneità dei litiganti rispetto al superiore interesse della legge⁴².

Le successive disposizioni, come si vedrà, mantengono questa ambiguità di fondo: la mancanza di un elenco tassativo di motivi di ricorso⁴³, limitando

⁴² Art. 141: «Per ciò che riguarda l'interesse delle parti ne' casi preveduti negli articoli 137, 138, 140 si adotteranno le seguenti disposizioni. 1. Se trattasi di cause civili, la sentenza o decisione, benché annullata, si considererà come una tacita transazione che non potrà impugnarsi. 2. Se trattasi di cause penali, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della Corte suprema di giustizia si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i Giudici all'osservanza della legge. 3. Se trattandosi di cause penali, l'annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e l'esecuzione del primo benché annullato».

⁴³ In realtà, una sentenza, o una decisione, poteva essere portata alla cognizione della Corte Suprema essenzialmente per i seguenti motivi: contravvenzione espressa della legge, la quale ricorre nel caso in cui il dispositivo della sentenza, o decisione, si ritrovi formalmente in opposizione con una testuale disposizione della legge; per eccesso, o abuso di potere allorquando, cioè, il giudice ha esorbitato dalla sfera delle sue attribuzioni, ed ha fatto ciò

l'accesso alla domanda di giustizia dei litiganti, l'impossibilità per la Corte di estendere la propria cognizione al merito delle dispute e la sua posizione di vertice del sistema giudiziario testimoniano questo difficile equilibrio⁴⁴.

Tali caratteristiche in Italia sembrano essere state da sempre i tratti distintivi di siffatto complesso istituto; le funzioni assegnate all'organo supremo di giustizia, così come la sua origine, hanno scatenato un dibattito mai del tutto sopito circa la natura stessa della Corte, specie all'indomani dell'unificazione⁴⁵.

che la legge non gli permetteva di fare. Pertanto, questo mezzo contiene l'incompetenza, e l'eccesso, o abuso di potere propriamente detto, e, infine, per contrarietà di giudicati pronunciati nella stessa causa, fra le medesime parti in differenti Tribunali, e qualche volta dallo stesso Tribunale.

⁴⁴ Uno dei maggiori sostenitori della tesi secondo la quale la funzione principale della Cassazione fosse quella nomofilattica fu Pietro Calamandrei (con riferimento all'istituzione della Cassazione italiana), in G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in www.judicium.it, 2010; Cfr. E. FINZI, *Recensione a P. Calamandrei, La Cassazione Civile, I, Storia e legislazione; II, Disegno generale dell'Istituto*, Torino, 1920, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini" LXXXVII*, 1922, pp. 107 e ss.: «Quanto alla sua conclusione, dirò francamente che la dottrina del Calamandrei mi ha lasciato assai perplesso: io temo forte che il bell'edificio, costruito con mirabile arte dialettica, sia piuttosto debole nella sua fundamenta» Continua FINZI: «...che lo scopo di nomofilachia non possa più essere nell'essenza stessa dell'Istituto, anche il C. tende a riconoscere [...] storicamente si dimostra che ogni istituto di nomofilachia deve essere estraneo all'ordinamento giudiziario [...] Ad escludere poi la nomofilachia dalle finalità tipiche della cassazione moderna, alle ragioni logiche e storiche ricordate, se ne aggiunge un'altra di indole sociologica». Successivamente in S. SATTA, *Corte di cassazione*, voce dell'*Enciclopedia del Diritto*, Milano, X, 1962, 797, per il quale vi sono «ricerche pressoché impossibili, perché bisognerebbe aver vissuto in quel tempo». Ed ancora prosegue SATTA: «Tale diversità sarebbe data dallo scopo che sarebbe stato attribuito alla Corte (ignoto al Tribunal) di unificare la giurisprudenza. Noi siamo scettici». M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., p.49; vedi *supra*, nn. 31 e 31.

⁴⁵ Un'analisi del dibattito tra cassazione e terza istanza in Italia in M. MECCARELLI, *Le corti di cassazione nell'Italia unita*, cit.; ID, *Identità e funzioni delle corti supreme in Europa al tempo delle codificazioni. (A proposito di L. Montazet, Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, Frankfurt am Main, 1998)*, A. Giuffrè, Milano, p. 1153 e ss.

La Cassazione veniva vista come un sistema «ibrido»⁴⁶ rispetto a quello della terza istanza, conosciuto e apprezzato soprattutto nel Lombardo Veneto e nello Stato Pontificio⁴⁷. Nello specifico, ai sostenitori del sistema della terza istanza, risultavano artificiose la distinzione tra giudizio di diritto e giudizio di fatto – quest’ultimo precluso alla Cassazione – ed il limite posto alla cognizione della Corte al controllo dei soli errori di diritto⁴⁸.

L’impianto ereditato da Napoleone, infatti, in origine era stato pensato più come strumento di controllo politico sulla magistratura e di uniformazione della giurisprudenza; tuttavia tali risultati non furono mai pienamente raggiunti: la resistenza delle magistrature inferiori, agevolata dalla mancanza dell’obbligo in capo ai giudici di rinvio di applicare quanto sancito dalla corte regolatrice, e l’oscillazione della sua giurisprudenza, impedirono la formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati⁴⁹.

⁴⁶ «Il ricorso per cassazione era considerato un istituto ibrido, che Napoleone aveva sostenuto in quanto strumento politico di dominio sulla magistratura e di unificazione dello Stato attraverso l’uniformità della giurisprudenza» in Cfr. C. DANUSSO, *Giustizia civile nel lombardo – veneto*, in *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, a cura di C. DANUSSO e C. STORTI STORCHI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 63.

⁴⁷ Com’è noto, dopo la Restaurazione, il Regno di Napoli nel 1817, il Granducato di Toscana nel 1838 e successivamente, nel 1847 il Piemonte, adottarono il sistema della Cassazione, sul punto cfr. F. BENEVOLO, voce ‘*Cassazione e Corte di Cassazione*’, in *Digesto Italiano*, vol. VII, pt. I, Torino, 1927, p. 37. Il sistema della terza istanza o della corte di revisione vigeva, invece, oltre che nel Lombardo-Veneto, anche nei Ducati e nello Stato Pontificio, Cfr. M. TARUFFO, *Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XII, n. 1, giugno 1982, pp. 42-44.

⁴⁸ Cfr. C. DANUSSO, *Giustizia civile nel lombardo – veneto*, cit., p. 64. Una ricostruzione del dibattito sul “modello” Cassazione cfr. G.P. TRIFONE, *Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto*, in O ABBAMONTE (a cura di), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 229-241.

⁴⁹ Ibidem; M. R. DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 253 e ss.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per la scelta adottata dal governo borbonico circa l'istituzione del proprio organo di vertice della magistratura – anche perché le stesse erano le ragioni sottese alla creazione di un sistema di cassazione: il controllo sulla magistratura per esempio – così come sugli effetti che questa scelta ha prodotto.

Altro nodo centrale della questione, come si dirà a breve, era l'impossibilità per la Suprema di estendere la propria cognizione al merito delle controversie sottoposte al suo vaglio; tuttavia, anche questo aspetto risultò essere problematico, infatti, non mancarono incursioni nelle questioni di fatto difficilmente separabili dalle questioni di diritto⁵⁰.

La questione si ricollega alla problematica dei motivi di ricorso cui si è accennato⁵¹: la Suprema Corte non è stata istituita come terzo grado di giurisdizione per render giustizia alle parti, ma la sua istituzione ha avuto quale scopo primario l'osservanza e l'esatta esecuzione delle leggi, differendo così dall'appellazione. Pertanto, rimanevano fuori dalla sfera delle sue attribuzioni, per esempio, gli errori involontari, commessi dai giudici nella valutazione dei fatti e nella interpretazione degli atti oggetto di controversia. I giudizi basati sui fatti o sugli atti, quindi, venivano interamente rimessi «alla perspicacia, alla dottrina, ed alla coscienza dei giudici del merito».

Questo faceva sì che la Suprema non avrebbe potuto pronunciarsi in tutti quei casi in cui la legge, o per meglio dire la sua “interpretazione”, fosse stata rimessa al prudente apprezzamento del giudice; tuttavia, la Corte avrebbe

⁵⁰ Anche in questo caso le considerazioni svolte con riferimento al sistema di cassazione possono essere estese alla Corte suprema di Palermo; un'analisi su alcune delle posizioni tra cassazione e terza istanza in *Figure del foro lombardo*, cit., p. 65, e bibliografia ivi citata tra le quali si segnala A. SCIUMÈ, *Fra revisione e cassazione*, cit., p. 1004 e ss.

⁵¹ Cfr. *supra* n. 38.

potuto annullare quei giudicati nei quali i giudici del merito, dopo aver riconosciuto in fatto che talune clausole erano quelle cui la legge riconduceva determinate conseguenze, avessero invece snaturato l'atto offrendone una diversa classificazione. Quindi non si poteva ricorrere alla Corte Suprema sotto pretesto che un affare fosse stato malgiudicato nel merito, cioè che la decisione impugnata fosse ingiusta, né la Suprema Corte poteva accogliere quei mezzi diretti ad impugnare il fatto riconosciuto come pacifico o comunque assodato nella decisione impugnata.

Pertanto, non una qualsiasi falsa applicazione della legge valeva come mezzo di annullamento se non allorquando contenesse una contravvenzione, cioè se in luogo di applicarsi una legge, se ne fosse applicata un'altra, ovvero se si fosse commesso un eccesso, o abuso di potere. Ma se la legge avesse determinata la natura, ed i requisiti essenziali, che costituiscono un determinato atto tra vivi, o *mortis causa*, ed il giudice non avesse osservato, ovvero avesse violato il precetto della legge, allora, essendovi violazione di legge, si sarebbe potuto promuovere ricorso per annullamento⁵².

Si è detto che non di rado la Corte scendesse nel merito delle vicende sottoposte alla sua cognizione, pur essendole preclusa questa prerogativa; un Rescritto dell'aprile 1818, a firma del marchese Tommasi⁵³, testimonia di come, in questo caso la Corte Suprema di Napoli, seguisse questa "prassi": «È stata informata S.M. che la Camera Civile di cotesta Suprema Corte allontanandosi dall'oggetto della sua istituzione, abbia talvolta pronunziato

⁵² A. F. SERRAO, *Del modo di procedere nella suprema corte di giustizia. Saggio di Andrea Filelfo Serraa Avvocato presso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli*, Dalla Stamperia di R. Manzi, 1827, p. 21.

⁵³ Su Donato Tommasi cfr. R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione*, cit.

l'annullamento delle decisioni delle G.C. e delle Sentenze de' Tribunali per errori, che ha creduto d'incontrare nella valutazione de' fatti - S. M. vuole, che cotesta Camera si penetri meglio dello spirito delle Leggi, e mi ha ordinato di rescriverle, ch'è inammessibile ogni proposizione di errore di fatto, e che dev'essere osservato l'Art. 113 della Legge organica de' 29 Maggio 1817». Il Tommasi riprende la Corte e prosegue informando che è la volontà espressa del sovrano a prescrivere che, nei casi in cui la legge si affidi al prudente arbitrio del giudice, non possa essere pronunciato annullamento da parte della Corte medesima⁵⁴. A Napoli, quindi, la Corte esercitava le sue funzioni esorbitando, talvolta, dalla sfera delle proprie attribuzioni.

a) Il giudizio di rinvio.

Proseguendo nella disamina della normativa organica relativa alla Suprema apprendiamo che le sentenze inappellabili pronunciate dai giudici di circondario, che rappresentavano dopo i conciliatori il gradino più basso della scala gerarchica dell'ordinamento giudiziario, potevano essere impugnate innanzi alla Corte suprema di giustizia solo per motivo di incompetenza o eccesso di potere⁵⁵. Nelle materie civili, inoltre, il ricorso non sospendeva l'esecuzione della sentenza o della decisione impugnata, salvo che nei casi stabiliti dalla legge. Allorquando veniva annullata una sentenza o decisione di un tribunale, o di una gran Corte, sia in materia civile che in materia penale, la Corte suprema rinvia la cognizione delle cause ad un altro tribunale o ad

⁵⁴ A. F. SERRAO, *Del modo di procedere nella suprema corte di giustizia*. cit., p. 66.

⁵⁵ *Legge Organica*, art.124.

un'altra gran Corte di ugual grado. Si entra quindi in un altro tema centrale relativo al giudice del rinvio, ovvero il giudice del merito investito dalla Corte per la pronuncia della nuova decisione a seguito di annullamento della sentenza impugnata.

Il giudice di rinvio, tuttavia, non aveva l'obbligo di uniformarsi alla statuizione della Corte. Questo aspetto rappresenta un ulteriore tassello significativo; da un lato infatti emerge il rapporto della Corte con il giudice di rinvio, dall'altro, invece, si fanno evidenti i delicati equilibri su cui poggiava l'intero sistema. Quando una decisione della prima camera della gran Corte civile di Palermo veniva annullata la Corte suprema rinviava il giudizio alla seconda camera, mentre se ad essere annullata era una sentenza della seconda camera il giudizio di rinvio sarebbe spettato alla prima⁵⁶; tale disposizione era chiaramente tesa ad evitare che a dover decidere sulla questione fosse lo stesso giudice che si era precedentemente pronunciato.

Le cause portate alla cognizione delle gran Corti civili di Messina e di Catania, invece, venivano rinviate alla gran Corte civile di Palermo; le sentenze annullate delle gran Corti criminali e quelle delle gran Corti civili di Messina e Catania giudicanti le questioni penali erano deferite alla gran Corte criminale più vicina⁵⁷.

I procedimenti dei tribunali civili delle altre valli, e quelle dei tribunali di commercio, a seguito della cassazione delle loro pronunce, venivano rimessi al Tribunale civile di Palermo. Facevano eccezione, tuttavia, le cause che erano di competenza del «Consolato di mare e di terra della città di Messina e di quel giudice privativo di scala, e portofranco» per come stabilito da un decreto

⁵⁶ G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., tomo II, p.847.

⁵⁷ *Legge Organica*, art. 129.

reale, datato 17 giugno 1819 emanato al fine di favorire e promuovere il commercio della città peloritana. Questo, disponeva che dette procedure relative alla *mercatura* fossero rimesse alla cognizione del Tribunale di commercio di Messina; il successivo art. 2 stabiliva inoltre che, le sentenze pronunciate in prima istanza da questo Tribunale, per le cause anzidette e senza limite di valore, dovessero essere impugnate, in grado di appello, innanzi alla gran Corte civile di Messina. È però all'art. 3 che viene in evidenza il dato di differenziazione rispetto anche alla Corte suprema di Napoli; detto articolo, difatti, prevedeva che le decisioni pronunciate dalla gran Corte messinese avessero efficacia di *cosa giudicata* e, pertanto, non fossero suscettibili di ricorso innanzi alla Corte suprema di giustizia. Tale circostanza, continua l'art. 4, non si verificava, invece, per le cause di natura commerciale della Valle di Messina per le quali era previsto il normale corso del giudizio con la cognizione in prima istanza del Tribunale di commercio di Messina e con i rimedi dell'appello presso la gran Corte ed il ricorso in Corte suprema.

Se ad essere annullata era una sentenza del Tribunale civile di Palermo, invece, la causa passava da una camera all'altra dello stesso tribunale civile.

Dalle disposizioni della *Legge organica* emerge il ruolo fondamentale riservato al foro palermitano il quale attraeva su di se gran parte dei giudizi di rinvio; una posizione simile a quella riscontrabile per il foro di Napoli al punto che la storiografia ha efficacemente definito la Gran corte civile partenopea «anti-corte di giustizia»⁵⁸. Sostiene Mastroberti che, con molta probabilità, la scelta di *avocare* a Napoli le cause di rinvio della Suprema discendesse dalla volontà politica di non spogliare la Capitale «dell'antico centralismo

⁵⁸ F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari, 2005, pp. 81 e ss.

giudiziario» di cui godeva alla fine del Settecento⁵⁹. Non solo; la Corte di giustizia napoletana, diversamente da quanto previsto per la “gemella” palermitana, in caso di due decisioni annullate, tra le medesime parti e per gli stessi motivi, aveva la facoltà di non chiedere *l'interpretazione di legge* al sovrano e, quindi, di pronunciare il secondo arresto a camere riunite – eventualmente alla presenza del Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia –; nel caso in cui la Corte, invece, si fosse pronunciata in seduta semplice e fosse intervenuto un terzo arresto, conforme ai precedenti annullati, la Corte a camere riunite dichiarava esservi luogo a interpretazione di legge e inviava un rapporto ragionato al Ministro⁶⁰. Questo, ad avviso di Mastroberti, porrebbe la gran Corte civile di Napoli non solo in una posizione di privilegio rispetto alle altre corti (e tribunali) meridionali, ma la innalzerebbe in una posizione quasi paritaria rispetto alla Suprema, avvicinando il sistema appena delineato al meccanismo previsto dall'antica «doppia conforme⁶¹». Palermo non era Napoli, e lì le cose andavano diversamente. L'omologo art. 131, infatti, non prevedeva né poteva prevedere una decisione a camere riunite, stante la più volte rammentata presenza di una sola camera a competenza promiscua e, nel

⁵⁹ Non possono non tornare alla mente le considerazioni svolte da Cipriani sul mantenimento di un Tribunale Supremo in Sicilia cui si è fatto cenno *supra*, p. 16.

⁶⁰ Art. 131, *CLD, Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj al di qua del Faro de' 29 maggio 1817*, I, 1817; art. 2 Legge 24 marzo 1817.

⁶¹ «Tuttavia era sempre la Gran Corte Civile di Napoli ad intervenire sulle cause annullate dalla Suprema Corte di Giustizia di modo che in queste ipotesi la *res indicata* veniva a definirsi con un meccanismo non molto distante dall'antica “doppia conforme”. Il giudicato, infatti, si formava tutte le volte in cui il giudice di rinvio si attestava sull'orientamento fornito dalla Suprema «doveva cioè verificarsi una convergenza interpretativa tra i due massimi tribunali della Capitale e del Regno, altrimenti la questione passava al governo per una interpretazione autentica. Con ogni probabilità – prosegue Mastroberti – ciò rappresentò una concessione al partito tradizionalista fautore della doppia conforme»; in F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 84.

caso di “ribellione” del giudice il procedimento di *interpretazione di legge* avveniva in maniera pressoché “automatica”⁶². Parimenti a quanto accadeva a Napoli, quindi, la Corte predisponeva un «distinto rapporto» che andava però inoltrato al Luogotenente generale anziché al Ministro.

Tuttavia, e lo riscontra lo stesso Mastroberti con riferimento alla realtà partenopea, furono pochi i casi in cui si ricorse all'*interpretazione di legge* segno evidente che le corti inferiori si siano attestate sull'orientamento della Suprema. Anche per Palermo possono valere le medesime considerazioni; l'esiguo numero di casi dubbi sottoposti al vaglio del sovrano può significare che la gran Corte civile di Palermo abbia recepito l'indirizzo offerto dalla Corte di giustizia, in virtù di un rapporto “collaborativo”⁶³ tra le corti, teso ad evitare un intervento sovrano o che, più semplicisticamente, le parti abbiano desistito dal proporre ulteriore ricorso sui medesimi motivi.

È opportuno, a questo punto, soffermarsi sulle considerazioni appena svolte le quali si ricollegano, seppure indirettamente, alla questione nomofilattica: l'art. 131 della Legge organica del 1817, che, giova ricordarlo, consentiva alla Suprema partenopea di non “scomodare” il potere sovrano che avrebbe dovuto rendere l'interpretazione autentica della disposizione controversa – secondo Mastroberti – ebbe l'effetto di attribuire alla Gran Corte civile di Napoli un potere superiore alle altre Gran corti del regno e quasi paritario rispetto alla Suprema stessa e troverebbe la sua ragion d'essere nel timore che tale organo rivoluzionario potesse, di fatto, esercitare quella funzione nomofilattica che, in effetti, non le fu mai apertamente

⁶² Per il procedimento ed i suoi requisiti vedi *supra*.

⁶³ Sempre con riferimento alla situazione napoletana Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 85.

riconosciuta⁶⁴. Questo “correttivo” teso a scongiurare la funzione nomofilattica, fa sorgere un interrogativo di difficile soluzione circa la ragione sottesa alla mancata previsione del medesimo meccanismo per la Corte suprema di Palermo evidenziando una divergenza tra i due organi poco comprensibile⁶⁵.

La Corte suprema aveva anche il potere di dirimere i conflitti di giurisdizione che potevano insorgere tra più gran Corti civili o criminali e fra più tribunali civili o di commercio non soggetti alla giurisdizione della stessa gran Corte civile, o fra più giudici di circondario non dipendenti dallo stesso tribunale o dalla stessa gran Corte civile. In questi casi la Corte rimetteva le cause alle autorità che riteneva essere competenti per la decisione del merito; la sua cognizione si estendeva anche alle domande di rimessione di cause tra i collegi, per motivi di sicurezza pubblica o di legittimo sospetto.

Non vi era alcun rinvio, invece, nei casi in cui la pronuncia di annullamento fosse dipesa da contrarietà di sentenza o decisione passata in

⁶⁴ Ibidem, p. 94.

⁶⁵ Viene da chiedersi, in effetti, se tale assenza sia da ascrivere ad una “svista” del legislatore (circostanza poco plausibile) o se, invece, le ragioni siano da rintracciare altrove. È possibile ventilare alcune ipotesi in proposito: la mancata previsione in Sicilia di un sistema simile alla “doppia conforme” potrebbe essere dovuta ad una scelta precisa del legislatore che, a due anni dalla promulgazione della Legge organica per i domini *al di qua del Faro*, non ritenne di dover affidare alla Gran Corte civile di Palermo un potere così forte come quello riconosciuto alla Gran Corte civile di Napoli; erano forse venuti meno i timori relativi al riconoscimento in capo alla Suprema di un potere tendente alla nomofilachia; oppure è possibile ritenere che la classe forense siciliana, non godendo dello stesso peso politico dei colleghi napoletani, non riuscì a far sentire la propria voce nelle varie sedi del governo o, viceversa, i siciliani non sentivano l’esigenza di accrescere le attribuzioni della loro Gran Corte civile. Quali che siano le ragioni resta il fatto che in Sicilia la Legge del 1819, discostandosi dalle disposizioni del 1817 relative alla parte continentale del regno, nell’istituire la Corte suprema di giustizia di Palermo le riconobbe, di fatto, attribuzioni diverse dalla gemella partenopea.

giudicato fra le stesse parti e sui medesimi motivi. In questo caso la Corte suprema di giustizia annullava la seconda sentenza o decisione, ordinando l'esecuzione della prima.

Quando la sentenza o la decisione travolta dalla pronuncia di legittimità avesse revocato in grado di appello una sentenza inappellabile, la Suprema disponeva l'esecuzione di quella contro la quale era stato proposto illegittimamente l'appello.

Non era previsto il rimedio dell'annullamento, invece, per quelle sentenze o decisioni mal motivate quando la parte dispositiva non contravvenisse espressamente alla lettera della legge. Uno dei tanti casi, per esempio, lo ritroviamo nella procedura incardinata nel 1821 da Ignazio Colomba contro la baronessa di Santa Venera Giuseppa Colnago e il barone di Cristofaro Quaranta e avente ad oggetto un contratto di enfiteusi, relatore il consigliere Niccolò Gatto: la Corte rigettava l'impugnazione ma non aderiva alle motivazioni espresse dalla Gran corte civile. La Corte suprema, difatti, si limitava a rigettare il ricorso proposto disapprovando i motivi posti a sostegno della decisione impugnata⁶⁶.

Il giudizio di rinvio assume una rilevanza cruciale al fine di circoscrivere il potere della Corte Suprema. Questa, posta a presidio dell'integrità della legge non poteva, pertanto, convertirsi in potere legislativo; il giudice del rinvio è quindi il limite o se si vuole il contrappeso posto al potere della Corte il cui giudizio può essere disatteso dal giudice del merito.

Tale questione riveste un'importanza decisiva circa l'individuazione dell'esatta collocazione da dare alla giurisdizione suprema nel contesto

⁶⁶ ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 1, 1821.

ordinamentale di riferimento; nella *cassation* francese, il giudizio di rinvio ed il *référé législatif* rappresentavano due momenti diversi di un medesimo disegno programmatico, essi erano, infatti, quel limite cui si è fatto cenno, posto dal legislativo al giudiziario: la natura rescindente del giudizio supremo e la libertà di decisione, in fase rescissoria, in capo al giudice del rinvio privavano la Corte di quel potere a suo tempo attribuito ai *Parlements* di *Ancien Regime* e facevano sì che, in caso di perdurante contrasto interpretativo, a pronunciarsi fosse il potere legislativo. In Francia l'*impasse* rappresentata da questa sorta di “inceppamento” delle funzioni della Corte venne, infine, superata nel 1837, allorquando, le fu riconosciuto il carattere vincolante della propria decisione – a seguito però di seconda impugnazione per i medesimi motivi –; al giudice del rinvio, quindi, residuava la libertà di fondare la propria decisione su altre valutazioni, in fatto ed in diritto, purché la stessa non fosse manifestamente in contrasto con quella emessa dalle *chambres réunies*.⁶⁷

Nel Regno delle Due Sicilie il dibattito sull'istituto della Cassazione, consumatosi soprattutto sulle sponde continentali del Regno e che vedeva coinvolti sostenitori del vecchio sistema della “doppia conforme”, guidati da Gaspare Capone⁶⁸, contrapposti a chi, invece, caldeggiava un sistema di impronta napoleonica, non vide mai un effettivo vincitore: le scelte del legislatore, semmai, si attestarono su risultati di compromesso che da un lato, accentuarono la relativa distanza dal modello francese e, dall'altro, impressero alla Corte caratteri di assoluta originalità. Secondo Mastroberti, i tratti

⁶⁷ Sulla Legge del 1 aprile 1837 cfr. J.L. HALPERIN, *Le tribunal de Cassation*, cit.

⁶⁸ Su Gaspare Capone cfr. *Voce* di F. MASTROBERTI in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. MILETTI, *Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo*, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 431-432

connotativi della Suprema sarebbero la risultante di queste concessioni fatte, di volta in volta, alle diverse “fazioni” contrapposte⁶⁹: la previsione di cui all'art. 119 della Legge organica del 1817, per esempio, che avocava alla Gran Corte Civile di Napoli tutti i giudizi di rinvio sembrerebbe essere stata una elargizione ai fautori della *doppia conforme*, o comunque a quelle fasce più o meno estese della classe forense che non vedevano di buon occhio il sistema della cassazione, questo organo a metà strada tra il politico ed il giudiziario che, competente a giudicare sulla legittimità delle sentenze, li privava di quell'autonomia interpretativa di cui avevano goduto fino ad allora e non fu un caso, quindi, che la disciplina francese del 1837 non venne mai recepita dal governo borbonico⁷⁰.

⁶⁹ Sulla questione Cassazione/Terza istanza cfr. F. DE ROSA, *La Consulta Generale del Regno delle due Sicilie*, cit., p. 319 e ss.

⁷⁰ Nella sua opera di ricostruzione della storia della giurisprudenza e della Corte suprema napoletane Mastroberti individua tre momenti specifici della vita della Corte che corrispondono sostanzialmente a tre fasi storiche fondamentali per il regno, risalenti addirittura agli anni precedenti alla restaurazione borbonica. La prima fase, che viene definita della *Cassazione politica*, relativa agli anni 1809-1820, la seconda, del *Laissez faire*, dal 1821 al 1848 e, infine, la terza detta della *Cassazione nazionale* dal 1849 al 1861. Allo svolgersi di queste tre fasi si intersecano quattro dibattiti che hanno acceso gli animi dei sostenitori dei due sistemi contrapposti (Cassazione e *doppia conforme* o *terza istanza*): il primo nel biennio 1807-1809 tenutosi nel Consiglio di Stato prima della riforma giudiziaria del maggio 1808; il secondo, svoltosi in seno al Supremo Consiglio di Cancelleria, nel biennio 1815-1817, prima della Legge organica giudiziaria del 1817; il terzo dibattito tra il 1824 ed il 1825 alla Consulta Generale del Regno, incaricata di rivedere il sistema giudiziario e, infine, il quarto, sempre alla Consulta, scaturito all'indomani della riforma del 1837 della *Cour de Cassation* francese. Quel che emerge da questi studi è la metamorfosi che ha colpito l'istituto nel corso di queste tre fasi; difatti, la prima, evidenziò forse più delle altre l'essenza della Corte e nella quale si fa più vivida «la sua dimensione squisitamente politica e costituzionale come organo rivoluzionario che si erge a difesa della legittimità della giurisprudenza, come un baluardo contro ogni arbitrio dei forensi»; in questa fase, attraversata indenne la caduta di Napoleone, l'istituto mutò nome e da Cassazione divenne Corte suprema di giustizia, mantenne le proprie prerogative concedendo terreno ai fautori della *doppia conforme* tramite il potenziamento della Gran corte civile di Napoli. Con la seconda fase, invece, si entra nel vivo della Restaurazione promossa tramite la profonda

L'analisi fin qui svolta circa le attribuzioni della Corte suprema di giustizia o, per meglio dire, delle Corti supreme di giustizia di Napoli e Palermo svela le singolarità e le contraddizioni che contraddistinguono i due organi mettendone anche in luce le differenze.

Il potere conservatore attribuito dalle Leggi organiche alle Corti supreme, per il mantenimento dell'integrità delle leggi, soggiace a dei principi volti a limitare i possibili sconfinamenti della Magistratura suprema in ambiti di competenza prettamente governativa; i principi in parola possono essere ricondotti a due: il primo, riconosceva alla Corte la facoltà di giudicare sulle violazioni di legge commesse dai giudici inferiori ma non sulle questioni sulle quali questi ultimi si erano pronunciati; il secondo, invece, privava di vincolatività le decisioni della Suprema e di conseguenza autorizzava il giudice di rinvio a discostarsi dalla pronuncia resa dalla Corte regolatrice. Gli equilibri su cui si fondava il sistema, come detto, erano il frutto di compromessi,

riforma strutturale operata da Ferdinando I ed effettuata anche per mezzo dello scrutinio dei pubblici dipendenti: in questo periodo la magistratura attraversò una delle fasi più buie della sua storia con l'avvento di giudici non propriamente all'altezza, questo comportò una crisi delle istituzioni del regno che colpì anche la Corte suprema. Nel 1824 in seno alla Consulta Generale iniziarono discussioni sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e dei Codici, dibattiti dai quali la Suprema uscì fortemente indebolita. È così che, nel corso degli anni Venti ed in buona parte degli anni Trenta nelle aule dei tribunali imperava l'arbitrio dei giudici nell'indifferenza e forse anche nella compiacenza della Corte suprema; con l'ascesa di Ferdinando II, le cose cambiarono, il sovrano provvide all'epurazione di quella classe di magistrati vecchi o corrotti e promosse il rilevamento statistico dell'andamento della giustizia. È, però, tra il 1837 ed il 1843 che la Corte subisce l'ultimo disperato attacco da parte dei fautori del sistema della doppia conforme ad opera di Gaspare Capone, questi riuscì persino ad ottenere l'approvazione di un progetto che trasformava la Corte suprema in un Tribunale di terza istanza. Tuttavia, le cose non andarono come sperato da Capone e il naufragio del progetto ebbe come paradossale conseguenza quello di rafforzare la Corte suprema di giustizia; cfr. F. MASTROBERTI, *Le supreme corti di giustizia*, cit., pp. 41e ss; ID., *Tra scienza e arbitrio*, cit., ID., *Codificazione e giustizia penale*, cit.; A. DE MARTINO, *Aspetti di storia della Cassazione nell'esperienza giuridica del Mezzogiorno preunitario*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007; ID., *Per la storia della Cassazione a Napoli*, cit.

tatticismi politici, fughe in avanti e concessioni. A dimostrazione di quanto detto va osservato che lo stesso Mastroberti, pur non riconnettendo la funzione nomofilattica alla Corte suprema di giustizia evidenzia come fosse cura del governo occuparsi della pubblicazione delle sue pronunce; lo prevedeva, infatti la stessa Legge organica del 1817 e lo ribadiva un reale decreto del medesimo anno, parimenti a quanto avveniva in Sicilia, con il quale, al fine di «propagare il più che possibile la conoscenza delle decisioni della Corte Suprema di giustizia, onde sia stabilita presso tutte le autorità giudiziarie l'uniformità della giurisprudenza» veniva sancito che le decisioni della Corte fossero stampate in due serie, una per le materie civili, l'altra per le materie penali⁷¹. Esiste quindi una certa ambiguità all'interno delle varie disposizioni codicistiche che, se da un lato non formalizzano l'intento nomofilattico della Corte, dall'altro, ne favoriscono timidamente l'ingresso agevolando la circolazione della giurisprudenza Suprema. Tuttavia, e questo accadrà anche nei domini *al di là del Faro*⁷², tanto le raccolte delle decisioni promosse dal governo, quanto quelle intraprese su iniziativa "privata", non ebbero mai il successo sperato e tali opere, quando non furono tardive, non andarono mai oltre la pubblicazione di poche edizioni⁷³.

⁷¹ Il decreto 25 agosto 1817, contenuto in *Supplimento alla collezione delle leggi, o sia, Raccolta dei reali rescritti e atti ministeriali, e delle decisioni della Corte suprema di giustizia . . . : serie delle decisioni criminali*, Napoli, Stamperia della Segreteria di Stato, 1818, pp. XIV-XVI è citato da F. MASTROBERTI, *Le supreme corti di giustizia*, cit., p. 44.

⁷² Per una analisi sulla "situazione editoriale" siciliana cfr. P. DE SALVO, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, A. Giuffrè, Milano, 2002.

⁷³ Sulla circolazione delle decisioni della Suprema partenopea e sull'importanza dell'accesso alla sua giurisprudenza è specifico F. MASTROBERTI, *Le supreme corti di giustizia*, cit., p.46.

In entrambi i casi, quindi, la veicolazione della giurisprudenza suprema conobbe alterne vicende e strategici ritardi tanto che, fino al 1849, a Napoli non si ebbero raccolte delle decisioni della Corte regolatrice, a tutto vantaggio della giurisprudenza di merito che ebbe, invece, notevole circolazione e maggior radicamento; mentre, per quanto riguarda la Sicilia si dovette attendere addirittura il 1865, come riportato dall'avvocato Giuseppe Maria Puglia nella sua *Introduzione al Giornale di discussioni e giurisprudenza siciliana*, affinché venisse pubblicata una completa raccolta degli arresti della Suprema, sebbene nel corso degli anni furono numerosi i tentativi (falliti) approntati da parte anche di autorevoli giuristi, avvocati e magistrati siciliani⁷⁴.

b) La «giurisdizione domestica».

La Corte vigilava sull'esatta applicazione della legge ma anche sull'operato dei tribunali, svolgendo, quindi, una funzione disciplinare: essa, infatti, aveva il compito di raccogliere informazioni sulla condotta dei giudici, aveva il potere di censurarla, giudicava, altresì, in veste di magistrato delegato dei delitti di ufficio commessi dai giudici dei tribunali e delle gran Corti, e degli esercenti il pubblico ministero, presso i medesimi tribunali e gran Corti dietro l'incarico del sovrano per mezzo del Luogotenente generale.

La comunicazione tra la Corte suprema e gli altri magistrati inferiori per gli affari che riguardavano la giustizia civile e penale, e la vigilanza dei magistrati, aveva luogo per mezzo della Real Segreteria residente nell'Isola.

⁷⁴ Sulla circolazione della giurisprudenza suprema di Palermo, oltre alla già citata DE SALVO, vedi Cap. 4.

Di particolare interesse anche le prerogative della Corte sulla nomina dei patrocinatori in seno alla medesima, che potremmo definire “giurisdizione domestica”, con riferimento, appunto, alle funzioni ordinarie inerenti al quotidiano funzionamento della Corte stessa.

In una delibera resa in Camera di Consiglio e datata 9 marzo 1839⁷⁵, infatti, il consigliere Santi Migliore dava lettura di una requisitoria del procuratore generale del re Francesco Cupane con la quale, premesso che il numero dei patrocinatori addetti alla Suprema, secondo quanto stabilito con il Real Decreto 29 dicembre 1828⁷⁶ che aumentava a settanta il numero dei patrocinatori dai sessanta previsti con decreto dell'11 gennaio 1820⁷⁷, faceva osservare alla Corte che da quel numero si era scesi a cinquanta e che era necessario procedere a nuove nomine.

Il procuratore, quindi, dopo aver elencato i nominativi dei patrocinatori deceduti o che avevano cessato di esercitare, precisava che gli erano pervenute dal Governo varie suppliche di aspiranti patrocinatori e di avere preso visione delle stesse per valutare la sussistenza dei requisiti di «intelligenza e probità di ciascuno di essi aspiranti».

Venivano pertanto selezionati venti nomi di aspiranti patrocinatori e trasmesse tutte le suppliche all'attenzione della Corte suprema la quale, una volta deliberato sull'ammissione dei segnalati venti soggetti, si sarebbe rimessa al Luogotenente Generale per «provocarsi da S.M. le Sovrane risoluzioni»⁷⁸.

⁷⁵ ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 19, 1839.

⁷⁶ *Decreto che aumenta il numero de' patrocinatori presso i collegj giudiziarij in Palermo*, N. 2200, in *CLD*, Anno 1828, semestre II p. 210.

⁷⁷ *Decreto che fissa il numero de' patrocinatori presso i collegj giudiziarij de' dominj oltre il Faro*, N. 1868, in *CLD*, Anno 1820, semestre I, p. 60.

⁷⁸ ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili* 20, 1839.

3. Rapporti e conflitti tra le due Corti Supreme del regno.

L'esistenza di due leggi organiche e di due sistemi verticistici all'interno del medesimo regno non di rado potevano fare insorgere conflitti tra le diverse autorità giudiziarie dotate della medesima autonomia.

La questione della giurisdizione era un problema reale e di non facile soluzione. Niccola Nicolini, avvocato generale presso la Corte suprema di giustizia di Napoli, nelle sue «*Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*»⁷⁹, dato alle stampe nel 1844, riporta le considerazioni espresse nella causa tra i due coeredi del principe di Cassaro, palermitano di origine che, essendo divenuto consigliere del re, si trasferì a Napoli dove morì. I figli di quest'ultimo, infatti, instaurarono due giudizi, uno incardinato presso il Tribunale civile di Palermo, ritenuto competente in quanto il principe non avrebbe mai cambiato il domicilio d'origine, e l'altro instaurato dal secondogenito presso il Tribunale civile di Napoli, ritenuto competente in considerazione dell'ultimo domicilio paterno.

La vicenda in esame toccava un nervo scoperto del sistema giudiziario borbonico. Due cause vertenti tra i medesimi soggetti, aventi lo stesso oggetto e pendenti innanzi a due tribunali facenti parte di un unico regno ma regolati da due leggi organiche che ne riconoscevano l'autonomia.

L'unità e l'indipendenza dei due ordinamenti vengono evidentemente messi in discussione nel momento in cui uno dei figli, quello che aveva adito il Tribunale di Napoli, presentava un ricorso alla Corte suprema della stessa città al fine di decidere sul conflitto tra i due tribunali.

⁷⁹N. NICOLINI, *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, Mansi, Livorno, 1844, p. 52 e ss.

L'interrogativo che sorgeva circa l'individuazione del tribunale competente, Palermo o Napoli, induceva ad un'ulteriore riflessione sul potere che sarebbe stato così attribuito alla Corte suprema di giustizia di Napoli di decidere sul regolamento di competenza che, di fatto, l'avrebbe innalzata di un gradino sopra la Corte suprema di Palermo. D'altro canto, era la legge stessa che nell'istituire le due Corti le poneva su un piano di assoluta autonomia e indipendenza senza possibilità di reciproche ingerenze.

Nicolini, nelle sue conclusioni, ripercorreva la storia delle istituzioni del regno mettendo in luce le differenze⁸⁰ esistenti tra i due ordinamenti ed evidenziando quella che per lui rappresentava la più rilevante.

Il riferimento è all'art. 8 della legge 11 dicembre 1816 con il quale veniva sancito che «le cause de' siciliani continueranno ad essere giudicate fino

⁸⁰ Nicolini compie un'ampia descrizione delle diverse legislazioni avute in Sicilia, introdotte dal susseguirsi delle varie dominazioni, ed evidenzia come il «privilegio» di cui godette sempre l'Isola «derogò al principio»; in effetti, con l'unificazione legislativa del regno – iniziata con il recepimento della normativa “continentale” ai domini oltre il Faro – vennero mantenute le specificità siciliane e si assistette ad un riconoscimento dell'autonomia giurisdizionale della Sicilia. Difatti, differenze, seppure marginali, tra le due leggi organiche erano ben presenti e fu il legislatore stesso a curarsi di precisarlo: nel caso della normativa del 1816, per esempio, con la quale venivano confermati «i privilegj de' Siciliani combinandone l'osservanza coll'unità delle istituzioni politiche», o in quello della Legge Organica del 1819, la quale procedeva alla riorganizzazione degli organi giudiziari «per quanto permettono le diverse circostanze locali». Anche a seguito delle vicende sviluppatasi a seguito dei fatti del 1820-'21 tali peculiarità permasero: con il decreto n. 40 del 26 maggio del 1821, infatti, il sovrano stabilì, o meglio ristabilì che le cause “ordinarie” dei siciliani in forza della legge dell'11 dicembre 1816 e «per confermare la reciproca indipendenza giudiziaria dei nostri amatissimi sudditi», dovessero continuare ad essere giudicate in Sicilia e, all'art. 2 ribadiva che sarebbe rimasta a Palermo la suprema Corte di Giustizia «eguale e colle medesime facultà da Noi concesse alla suprema Corte di Giustizia residente in Napoli». È proprio il privilegio, quindi, l'autonomia dell'Isola rispetto alla parte continentale del regno a rappresentare la principale differenza tra i due ordinamenti.

all'ultimo appello»⁸¹ nei tribunali siciliani. L'avvocato generale proseguiva nella sua descrizione dei privilegi riconosciuti alla Sicilia soffermandosi sulla Corte suprema di Palermo, eguale di dignità, di attribuzioni e creata per lo stesso fine per il quale fu creata la Corte residente in Napoli e si interrogava su cosa dovesse intendersi, quindi, con il concetto di «indipendenza scambievolmente delle due corti»⁸².

A tale scopo distingueva il concetto di indipendenza con riferimento ai collegi ed ai singoli magistrati dal rapporto gerarchico tra di essi; nel primo caso i giudici, nei limiti delle loro attribuzioni, erano indipendenti gli uni dagli altri, nel secondo caso, invece, ciascuno di essi era subordinato alla autorità della propria gerarchia, fino ad arrivare alle due corti supreme. L'esempio era teso a dimostrare due livelli di gerarchia: uno orizzontale ed uno verticale; ogni tribunale civile, difatti, è indipendente rispetto ad un altro ma dipendente rispetto al proprio tribunale d'appello allo stesso modo lo sono le due Corti Supreme.

Nicolini, nella sua densa conclusione, precisava però che la questione sull'indipendenza riguardava pur sempre tribunali dello stesso regno, le cui sentenze, in qualsiasi luogo fossero state rese, Sicilia o parte continentale, non necessitavano, contrariamente a quanto avveniva per le sentenze proferite da organi di stati stranieri, di alcuna formula esecutiva, visto od ordine anche nel caso in cui l'esecuzione della stessa si estendesse oltre la giurisdizione del tribunale che l'aveva pronunciata. In tal modo, infatti, ogni corte – continuava

⁸¹ Art. 8 della *Legge che conferma i privilegi de' Siciliani, combinandone l'osservanza coll'unità delle istituzioni politiche stabilite per base del Regno delle Due Sicilie*, n. 565, in *CLD*, Anno 1816, semestre II, pp. 407 e ss.

⁸² N. NICOLINI, *Quistioni di dritto*, cit. p. 54.

Nicolini – entra ed influisce direttamente nell'altrui giurisdizione locale, e non s'intende perciò che ne turbi l'indipendenza»⁸³.

Per il giurista, insomma, era necessario che nel caso in cui le due autorità, ancorché corti supreme, fossero investite della medesima causa l'una dovesse arrestarsi in favore dell'altra. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile risalire a quale delle due competesse la cognizione della controversia, era da considerare, quale risolutivo della questione, il principio del *privilegium temporis*.

Il Codice, infatti, conosceva il principio di *prevenzione* e, poiché nel caso di specie la Corte suprema di giustizia di Napoli era stata investita per prima del problema, secondo Nicolini, sarebbe spettato alla stessa decidere.

Un ulteriore quesito, occasionato dalla vicenda successoria del principe del Cassaro, era quello relativo a quale organo avesse il potere di risolvere possibili conflitti tra le due Supreme corti di giustizia.

Non esisteva un organo, che fosse il Consiglio di Stato o l'abolito Consiglio di cancelleria, in grado di dirimere simile controversia, giacché nessuno dei due era dotato di potere giurisdizionale (non essendo organi giudiziari), quindi, sarebbe spettato solo alle stesse Corti supreme pronunciarsi.

La Corte suprema di Napoli, tuttavia, non aderì alla regola della prevenzione e si limitò, il 10 aprile 1821, a pronunciare una sentenza di non luogo a deliberare sul conflitto di giurisdizione.

Solo con il decreto 20 agosto 1825 n. 238⁸⁴ ed il successivo decreto recante le «istruzioni circa i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie di ambo i dominj», si risolse il dibattito circa le questioni giurisdizionali con

⁸³ Ivi, p. 55.

⁸⁴ In *CLD*, Anno 1825, semestre I, p. 78.

l'attribuzione alla Consulta di Stato del potere di decidere sui «conflitti di giurisdizione che posson aver luogo tra le autorità giudiziarie dei reali dominj di qua e di là del Faro».

Il testo sanzionato da Francesco I regolamentava le forme da osservare nei casi di elevazione e risoluzione dei conflitti tra le autorità del regno attraverso un parziale rinvio alla Legge del 4 luglio 1817 n. 769 stabilita per i giudizi penali.

Un ruolo fondamentale in questa procedura era assegnato ai procuratori presso i collegi giudiziari i quali dovevano trasmettere alla Real Segreteria ed al Ministero di Stato di grazia e giustizia tutti i documenti e le dichiarazioni sulla competenza formulati dai collegi in occasione del contrasto, utili alla sua definizione⁸⁵.

Con l'art. 3, quindi, veniva nominata una Commissione, in seno alla Consulta generale composta da sei consultori, metà provenienti dalla parte continentale e l'altra metà dalla parte insulare del regno, per ciascuno di questi nuclei dovevano esservi due giuristi.

La Commissione così formata aveva il compito di esprimersi sulle questioni di competenza tra le autorità giudiziarie delle due parti del regno «ed il parere sarà a Noi rassegnato per la nostra sovrana risoluzione»⁸⁶.

Il 16 novembre 1825, con decreto n. 383⁸⁷, venivano approvate le *istruzioni* con le quali si dava esecuzione al decreto di agosto.

⁸⁵ Ivi, art. 2.

⁸⁶ Ivi, art. 4.

⁸⁷ In *CLD*, Anno 1825, semestre I, p. 282.

Dette istruzioni fornivano a coloro i quali venivano citati in giudizio innanzi alle autorità “continentali” la possibilità di declinare la giurisdizione presso il foro *oltre il Faro* e viceversa.

Il procedimento veniva attivato mediante istanza, con la designazione dell'autorità giudiziaria presso la quale si intendeva far avocare la causa, da presentare presso l'organo già investito della questione.

La declinatoria di foro doveva precedere tutte le eccezioni e difese e andava spedita «in preferenza di qualunque altra causa, e come d'urgenza»⁸⁸.

Il successivo art. 4 prevedeva la facoltà, in capo alla parte che si riteneva lesa dalla pronuncia resa su tale istanza, di citare l'altra parte, nel termine di un mese⁸⁹, a comparire presso l'autorità chiamata a giudicare al fine di discutere sull'opposta declinatoria di foro.

La possibilità di discutere sulla competenza, a norma dell'art. 8, era esclusa nel caso in cui detta autorità si conformava alla decisione dell'altro organo, riconoscendo o negando la propria competenza.

L'art. 9 rappresenta il cuore delle *istruzioni*: infatti, qualora non vi fosse stata uniformità delle decisioni, la parte più diligente aveva il compito di intimare all'altra detta pronuncia e, da quel momento, si apriva il conflitto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria di «questi reali dominj e quella de' dominj oltre il Faro, e viceversa»⁹⁰.

⁸⁸ Ivi, art. 3.

⁸⁹ L'art. 6 sanzionava con la decadenza la parte che non rispettava il termine di un mese, tale decadenza operava d'ufficio.

⁹⁰ Ivi, art. 9, p. 284.

L'elevazione del conflitto di giurisdizione cristallizzava il processo nello stato in cui si trovava con la conseguenza che qualsiasi atto successivo veniva travolto da nullità insanabile⁹¹.

Decisa la giurisdizione, se questa veniva attribuita all'organo adito per primo, il processo proseguiva dall'ultimo atto formatosi prima dell'elevazione del conflitto, nel caso opposto, invece, tutti gli atti riguardanti la competenza posti in essere dall'altra autorità giudiziaria venivano considerati nulli *ipso jure*⁹².

Questo meccanismo veniva attivato anche in tutti gli altri casi in cui veniva regolata la competenza giurisdizionale tra i giudici ai sensi delle leggi di procedura civile; la parte istante aveva, quindi, l'onere di depositare la propria «petizione», corredata dai documenti necessari utili alla risoluzione del conflitto, presso la Real Segreteria e Ministro di Stato di grazia e giustizia a cui spettava l'invio degli atti alla Commissione dei consultori a norma dell'art. 2 del decreto del 1825.

Gli atti così pervenuti venivano quindi esaminati; la Commissione aveva il potere discrezionale di avvertire le parti per procedere all'esame sulla competenza e quello di sospendere, eventualmente ed ove ritenuto conveniente, gli atti presso le autorità giudiziarie. Tali comunicazioni avvenivano per mezzo del Ministero di grazia e giustizia ai procuratori del re presso i rispettivi organi giudiziari.

Gli ordini della Commissione venivano portati alla conoscenza della parte istante tramite un estratto sul quale veniva apposta la data della comunicazione.⁹³

⁹¹ Ivi, art. 10.

⁹² Ivi, art. 12.

⁹³ Ivi, art. 14.

L'impulso della parte assumeva una importanza fondamentale per l'avvio e la prosecuzione del procedimento; difatti, una volta ricevuto l'estratto con gli ordini dei consultori, la parte aveva l'onere di intimarlo alla controparte, nel termine di quindici giorni, con l'invito a produrre le sue ragioni in seno alla Commissione⁹⁴.

Il termine dei quindici giorni era prescritto a pena di decadenza; la parte che non lo rispettava, quindi, decadeva d'ufficio dalla possibilità di ottenere la pronuncia sulla competenza e la causa principale che aveva dato origine al conflitto di giurisdizione avrebbe proseguito il suo regolare corso presso l'autorità giudiziaria «che si vorrebbe declinare»⁹⁵.

Allo stato, tuttavia, non vi sono altri “casi noti” relativi a conflitti di competenza affrontati dalla Corte.

⁹⁴ Ivi, art. 16.

⁹⁵ Ivi, art. 17.

CAPITOLO SECONDO

IL PROCEDIMENTO INNANZI ALLA MAGISTRATURA SUPERIORE

1. Il *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro* del 2 dicembre 1829. 2. «*Essendo la forma il palladio dei litiganti*». Il rispetto della procedura come limite alla domanda di giustizia: le modalità di ricorso nel processo civile. 3. Modalità di ricorso nel processo penale. 4. Un regime transitorio. 5. Persistenze del diritto “siculo”.

1. Il *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro* del 2 dicembre 1829.

A distanza di dieci anni⁹⁶ dalla emanazione della Legge organica giudiziaria e dalla promulgazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie veniva pubblicato, nel 1829, un regolamento concernente la disciplina delle autorità giudiziarie dell'Isola.

Il Titolo X, denominato *Della Corte suprema di giustizia*, al capitolo I regolava in maniera analitica il funzionamento dell'organo.

⁹⁶ Prima di tale data il procedimento innanzi alla Corte suprema di Palermo veniva scandito dal *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie* del 13 marzo 1820. Le disposizioni ivi contenute non si discostano di molto dal *Regolamento* del 1829, tuttavia, il primo era dedicato a tutte le magistrature del regno senza distinzione tra parte continentale e insulare e, con riferimento alla Suprema, lo stesso disciplinava solo in via residuale il funzionamento della Corte palermitana essendo principalmente dedicato alla Corte Suprema di Napoli.

Nello specifico trattava dell'ordine di servizio, delle vacanze, della gerarchia esistente in capo ai consiglieri, dei presidenti, vicepresidenti, del sistema delle supplenze e del modo di tenere le udienze.

Gli artt. 556 e 558 richiamavano gli articoli del regolamento medesimo riguardanti le magistrature inferiori, applicabili anche alla Corte suprema; questi prevedevano, tra l'altro, la sospensione feriale dalle udienze, sulla base di calendari appositamente predisposti⁹⁷, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario⁹⁸ ed il relativo discorso pronunziato dal procuratore del re sullo stato della giustizia nell'anno precedente⁹⁹, così come era dettagliatamente prescritto l'ordine da seguire nelle manifestazioni pubbliche e nelle sedute interne¹⁰⁰.

Veniva, altresì, previsto il numero massimo di udienze che si sarebbero dovute tenere nel corso di un anno, stabilite in centoquaranta e distribuite in modo che ne venissero istruite almeno tre a settimana. Tuttavia nei casi di aumento del carico giudiziario il presidente ed il procuratore del re avevano la facoltà di fissarne per un tempo determinato un numero maggiore; tale provvedimento andava, quindi, comunicato al Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale, il quale poteva addirittura prolungare per il tempo ritenuto necessario il numero delle udienze¹⁰¹.

L'udienza, che a mente dell'art. 158 iniziava alle ore nove antimeridiane, doveva avere una durata non minore di cinque ore, prorogabile

⁹⁷ Art. 117 del *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro*, l'art. 562 del regolamento medesimo prevedeva che la Corte suprema, nel corso delle vacanze indicate all'art. 117, nn. 1 e 2, tenesse una udienza a settimana, o due nel bisogno.

⁹⁸ *Ibidem*, art. 119.

⁹⁹ *Ivi*, art. 120.

¹⁰⁰ *Ivi*, art. 125.

¹⁰¹ *Ibidem*, artt. 152 e 154 prima parte.

solo dal presidente per fini di giustizia e per il bene del pubblico servizio, e si chiudeva solo dopo sciolta la sessione e pubblicati i dispositivi delle sentenze; egli dirigeva i lavori mantenendo «la disciplina per la decenza, l'ordine, e la regolarità del servizio».

Nella sua funzione di «polizia dell'udienza», il presidente o il vice presidente, poteva rigettare le questioni ritenute dilatorie limitando, ove lo ritenesse necessario, il tempo delle osservazioni spettante ai difensori¹⁰², poteva inoltre ammonire le parti o i procuratori nel caso in cui questi mancassero di rispetto alla legge o alle autorità, concedeva o toglieva la parola e aveva la direzione della forza pubblica.

Il capitolo II disciplinava il modo in cui veniva svolta l'istruzione della causa e pronunciata la decisione.

I primi articoli rimandavano alle disposizioni relative alla forma degli atti giudiziari e delle produzioni ed alla estrazione degli stessi da parte di difensori e patrocinatori, previste per le altre magistrature e applicabili anche in Corte suprema.

Di particolare rilievo l'art. 568 del *Regolamento* il quale stabiliva che per ogni causa in materia civile venisse formato un *processetto*, che sarebbe rimasto presso la cancelleria della Corte suprema e al cui interno venivano depositati, in ordine cronologico, il ricorso per annullamento con la relativa sentenza o decisione impugnata, la quietanza del ricevitore attestante il pagamento della

¹⁰²Ibidem, art. 559.

multa, o documento di esenzione ex art. 586 della *Legge di procedura ne' giudizi civili*, e le eventuali memorie delle parti¹⁰³.

Le cause così introdotte venivano trattate seguendo un ordine di priorità; l'art. 580, difatti, enucleava quei procedimenti urgenti che si sarebbero dovuti affrontare per primi: «1. Le quistioni relative ai conflitti giurisdizionali; 2. Le dimande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo; 3. Le quistioni relative alle competenze delle gran Corti criminali, e speciali; 4. Le cause di ricusa; 5. Le cause commerciali; 6. Le cause d'impedimento ai matrimonj; 7. Ed in generale tutti quegli affari, la spedizione dei quali è espressamente con preferenza stabilita dalla legge».

Per ogni procedimento il presidente avrebbe, quindi, designato un relatore tra i consiglieri della Suprema¹⁰⁴, destinando per se le questioni di maggior importanza.

Il cancelliere, a questo punto, rimetteva gli atti di causa al relatore designato, il quale redigeva, ai sensi dell'art. 590 un rapporto contenente il dispositivo della sentenza, o decisione impugnata con una breve delucidazione del fatto e l'esposizione dei motivi di annullamento proposti con la descrizione dei fatti posti a loro fondamento; allorquando, però, in aperta violazione con la *Legge organica*, il mezzo si poggiava sulle questioni di fatto decise nella causa, il relatore ne avrebbe dato conto senza ulteriori approfondimenti; ed infine l'indicazione dei documenti allegati e la loro soluzione.

¹⁰³ Il cancelliere aveva l'onere di registrare «secondo l'epoca della loro presentazione» ogni singolo atto che gli veniva presentato e formava due registri, per le materie civili e per le materie penali, Ivi, artt. 569 e ss.

¹⁰⁴ L'art. 584 prevedeva che la designazione venisse annotata sul ricorso per annullamento, o sulla requisitoria del pubblico ministero.

Una volta ritrasmessi alla cancelleria gli atti di causa con i rapporti, previo visto del pubblico ministero e rilascio copia ai componenti della Corte che si sarebbero dovuti pronunciare, la causa andava in decisione.

Data la natura della Corte suprema di giustizia, la cui cognizione era limitata al giudizio di legittimità essendole precluso quello nel merito, non sorprende il divieto posto dall'art. 615 del *Regolamento* in capo ai relatori ed agli avvocati i quali non potevano esprimersi circa le questioni di fatto; i trasgressori sarebbero stati richiamati all'ordine dal presidente o dal procuratore generale.

Le cause non potevano essere decise oltre la terza udienza successiva alla prima¹⁰⁵.

Le modalità di voto, di pubblicazione dei dispositivi delle decisioni e della redazione dei motivi, venivano regolamentati al capitolo III del *Regolamento*.

Come di consueto nelle disposizioni iniziali dei capitoli i primi articoli rinviavano alle norme applicabili anche in Corte suprema.

In particolare, il rinvio effettuato alla sezione VIII del Titolo III del predetto regolamento, disciplinava i criteri attraverso i quali si svolgevano le operazioni di voto; l'art. 309, per esempio, disponeva che fosse il relatore della causa a dover votare per primo¹⁰⁶, a seguire venivano poi gli altri giudici seguendo un sistema di turnazione¹⁰⁷ secondo l'ordine di rango a partire dall'ultimo.

¹⁰⁵ Art. 617, *Regolamento*, cit.

¹⁰⁶ Ibidem, l'art. 310 però sancisce che se il relatore è lo stesso presidente, questi voterà per ultimo.

¹⁰⁷ Ivi, l'art. 311 nel caso di voto espresso in udienza prevedeva che ciascuno dei giudici manifestasse il proprio voto all'orecchio del presidente.

L'art. 313, in ossequio alla segretezza del voto, prescriveva in capo ai giudici e al presidente il divieto di manifestare o far trapelare le proprie intenzioni di voto prima che si fossero concluse le votazioni. In virtù delle attribuzioni riconosciute allo stesso presidente, egli era anche incaricato di far osservare le procedure contenute in questa sezione.

A seguito della votazione quest'ultimo predisponiva il dispositivo della sentenza sulla base della «pluralità assoluta dei voti»¹⁰⁸.

Le successive sezioni si occupavano di chiarire le modalità di redazione dei motivi delle decisioni nelle ipotesi in cui tale adempimento non fosse stato espletato in udienza; in questi casi veniva designato un giudice della Corte, ad esclusione però di quelli che avessero manifestato un voto contrario a quello seguito dal collegio.

Successivamente, il progetto di redazione veniva letto agli altri giudici e, una volta approvato, rimesso alla cancelleria¹⁰⁹.

La Corte esprimeva il proprio voto per ciascun mezzo di annullamento e affinché potesse legittimamente deliberare era necessario il numero di nove votanti¹¹⁰.

L'art. 626, conformemente ed in aggiunta alla previsione dell'art. 599 della *Legge organica*, prevedeva che tutte le decisioni di annullamento dovessero contenere gli articoli di legge o del rito violati «in corrispondenza del fatto inalterabilmente stabilito nella sentenza, o nella decisione impugnata».

¹⁰⁸ Ivi, art. 315.

¹⁰⁹ Ibidem, artt. 325 e ss.

¹¹⁰ Ibidem, artt. 619 e 620.

Nelle cause civili le decisioni di rigetto provvedevano anche sulle spese¹¹¹.

Era possibile che la Corte si riunisse in sessione generale, ai sensi dell'art. 630, il quale rinviava alle norme previste per le magistrature inferiori, solo su convocazione del suo presidente¹¹², tutte le volte che lo avesse ritenuto necessario: per deliberare in materie di disciplina, di ordine e di servizio interno o di un interesse comune all'interno della Corte; o per trattare di affari appartenenti alle sue attribuzioni o rimessi al suo esame dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale¹¹³. Tali sessioni non potevano, comunque, aver luogo nei giorni di ordinaria udienza, salvo casi particolari¹¹⁴.

Infine, il capitolo V del Titolo X del *Regolamento* recava disposizioni tese al miglioramento della legislazione, in esecuzione dell'art. 141 della *Legge organica giudiziaria* del 1819¹¹⁵.

Infatti la Corte suprema di giustizia qualora nell'esercizio delle sue funzioni si fosse imbattuta nel silenzio, nell'oscurità o nell'insufficienza di legge, o mancanza in essa di "bontà relativa", avrebbe dovuto formulare le proprie osservazioni che, annotate in appositi registri e siglate dal presidente,

¹¹¹ Ibidem, art. 628.

¹¹² Ibidem, art. 373.

¹¹³ Ivi, art. 374.

¹¹⁴ Ibidem, art. 380.

¹¹⁵ Il *Regolamento* anzidetto parrebbe contenere un errore; questo, come è noto era dedicato alle sole autorità giudiziarie isolane, tuttavia, la disciplina contenuta agli articoli che vanno dal 631 al 635 appena citata fa riferimento all'art.141 della Legge Organica, relativo al miglioramento della legislazione, che per la Sicilia, però, è contenuta all'art. 149 il quale recita: «Nel mese di gennaio di ciascun anno la Corte suprema rimetterà al nostro Segretario di Stato Ministro residente ne' nostri dominj oltre il Faro tutte le osservazioni che essa avrà fatte nel decorso dell'anno pel miglioramento della legislazione. Tali osservazioni saranno inviate al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e da esso ci saranno presentati nel nostro Consiglio di Stato»

sarebbero state inviate, nel mese di gennaio di ciascun anno, al Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale. In tali casi il giudizio non subiva “intoppi” posto che la decisione sul merito spettava comunque al giudice del rinvio¹¹⁶ il quale, nel caso in cui non avesse aderito alla ricostruzione operata dalla Suprema, avrebbe potuto decidere diversamente. Il perdurante contrasto tra le Corti, semmai, avrebbe potuto richiedere l'intervento del sovrano.

2. «Essendo la forma il palladio dei litiganti»¹¹⁷. Il rispetto della procedura come limite alla domanda di giustizia: le modalità di ricorso nel processo civile.

Il Titolo IV del Libro Quinto della parte Terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, rubricato “*Del ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia*”, agli artt.581 e ss. disciplinava le modalità di accesso alla giustizia suprema. La cognizione della Corte suprema di giustizia, quindi, poteva essere attivata per violazione di legge, la quale comprendeva la contravvenzione espressa della legge, nel caso in cui il dispositivo della sentenza, o decisione, fosse formalmente in aperta opposizione con una testuale disposizione normativa, o per eccesso o abuso di potere (in tutte le sue varie declinazioni: dall'incompetenza all'eccesso o abuso di potere, alla contrarietà di giudicati)

¹¹⁶ Sul giudizio di rinvio cfr. *supra* Cap. I § 2, b).

¹¹⁷ ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 19, 1839; la citazione è tratta dalla sentenza con la quale la Corte Suprema nel decidere una controversia sottoposta alla sua attenzione evidenziava quali fossero gli “errori” più frequenti elevati con il ricorso per annullamento (quelli in cui incorrevano sia i magistrati che gli avvocati) specificando che risiedeva proprio nel rispetto della rigidità delle forme nella procedura la maggior fonte di tutela accordata ai litiganti.

allorquando, cioè, il giudice esorbitando dalla sfera delle sue attribuzioni andasse oltre rispetto a quanto la legge gli consentiva di fare.

Tali articoli, infatti, si limitavano a prevedere che il ricorso, diretto al presidente ed ai consiglieri della Corte e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso la magistratura superiore, dovesse contenere le indicazioni degli articoli delle leggi civili e delle leggi di procedura nei giudizi civili, che si asseriva fossero stati violati dalla decisione impugnata¹¹⁸.

Il ricorso così redatto, quindi, andava intimato, nel termine di tre mesi¹¹⁹ dalla notifica della sentenza o decisione che si intendeva impugnare – contestualmente alla quietanza attestante il pagamento dei quaranta ducati previsti per la cauzione (definita “multa”) – personalmente alla parte o al suo domicilio¹²⁰.

A detta intimazione, inoltrata con atto di citazione a comparire presso la suprema Corte entro il termine di un mese, andava poi allegato il ricorso.

Motivo di *irrecettibilità* era quello previsto all’art. 584, a mente del quale l’istanza intimata doveva essere depositata dall’attore, nel rispetto dei termini previsti, nella cancelleria della Corte insieme alla spedizione o alla copia della decisione a lui notificata.

Ulteriore motivo era rappresentato dalla mancata osservanza del termine di tre mesi o nel caso di mancanza della quietanza del ricevitore, in dette

¹¹⁸ Art. 581, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte Terza, Leggi della procedura ne’ giudizi civili*, Napoli, Stamperia reale, 1836.

¹¹⁹ Erano previste dilazioni al termine dei tre mesi agli artt. 549, 550, 551, con riferimento a soggetti residenti al di fuori del Regno, *ibidem*.

¹²⁰ Ivi, art. 582, il successivo art. 583, prevedeva, inoltre, che l’intimazione potesse farsi anche al domicilio eletto col contratto che aveva dato causa alla decisione impugnata o al domicilio eletto nella iscrizione delle ipoteche e che «Non sarà valida quella fatta al domicilio eletto nel giudizio in prima istanza o in appello».

ipotesi, infatti, il ricorso «sarà dichiarato irrecettibile, senza potersi giammai attendere la giustizia del merito»¹²¹.

Le violazioni più spesso invocate dalle parti, infatti, riguardavano l'applicazione degli articoli relativi alle modalità di ricorso «essendo la forma il palladio dei litiganti»¹²².

Dallo studio delle fonti è possibile segnalare anche un elevato numero di rikusazioni pervenute al vaglio della Corte, specie nei primi anni di attività della stessa. Tale circostanza è dovuta al fatto che i giudici del nuovo ordine giudiziario provenivano in massima parte dalle antiche magistrature o dall'avvocatura e l'art. 470 delle Leggi di procedura ne' giudizi civili, al comma 8, prevedeva espressamente che «se il giudice ha consultato, aringato, o scritto sulla causa; se precedentemente ne ha preso cognizione come giudice o come arbitro» poteva essere rikusato¹²³.

¹²¹ Ivi, art. 585.

¹²² ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 19, 1839.

¹²³ ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 1, 1820; nella causa di rikusazione del consigliere Denti proposta in data 4.3.1820 da Luigi Moncada principe di Paternò contro Salvatore Gravina e Grifeo principe di Montevago, relatore il presidente Giuseppe Artale, veniva invocata la violazione degli artt. 470, n. 8, 477 e 478 del Codice, parte terza, la Corte «dichiara ammissibile la rikusazione proposta da Luigi Moncada principe di Paternò contra il consigliere Gaspare Denti, in conseguenza ordina: che la spedizione dell'atto di rikusazione mentovata di sopra si comunichi al consigliere rikusato Denti, affinché su' fatti allegati produca una spiegazione precisa fra'l termine di giorni quattro. Che il detto atto insieme colla spiegazione precisa, che sarà fatta dal consigliere Denti, siano comunicati allo esercente le funzioni di regio procuratore generale. Destina il giorno undici del corrente mese di marzo per farne la relazione all'Udienza dal vice presidente Bonaventura Rossi delegato a tale effetto». Cfr. anche b. 183, nella causa tra Concetta Grano in Cannizzaro contro Antonino Cacopardi del 2.6.1821, relatore il consigliere Gioacchino Barbera, nella quale venivano rikusati i giudici della gran Corte Civile di Messina per «*suspizione*» ex artt. 135 e 196 della Legge organica; similmente b. 199, nella causa del 28.7.1821, promossa da Gaetano Grano contro il principe di Montecateno, relatore il consigliere Gioacchino Barbera, nella quale veniva sollevato il legittimo sospetto dei votanti della gran Corte civile di Catania, la Corte quindi ordinava che gli stessi inviassero

Successivamente nelle sentenze relative alla metà dell'Ottocento è singolare, invece, il numero delle rinunce alle ricusazioni.

Il fenomeno delle «ricuse temerarie» dirette a differire il regolare corso dei giudizi sembrerebbe essere stato un problema tanto concreto quanto sentito; è la Corte stessa ad esprimersi, chiamata a pronunciarsi nel corso di un giudizio su di una rinuncia, definendo il fenomeno anzidetto «abuso che disgraziatamente è divenuto frequente».

Infatti, una volta azionato il procedimento per la ricusa del giudice il processo subiva un arresto di diversi mesi per dare modo al giudice ricusato di fare le proprie osservazioni innanzi alla Corte.

Le rinunce alle ricuse quindi pervenivano quando ormai l'intento dilatorio aveva spiegato i suoi effetti.

Nei casi anzidetti la Corte convocava ad udienza fissa il patrocinatore al fine di discolparsi e, nei casi di ricuse temerarie, infliggeva sanzioni che variavano dalla sospensione dell'esercizio del ministero di patrocinatore, al rimprovero in pubblica udienza fino anche alla destituzione del patrocinatore ritenuto colpevole di aver ostacolato il regolare corso della giustizia¹²⁴.

La Corte, quindi, da un lato non mancava di censurare i comportamenti delle parti comminando sanzioni e dall'altro lato non si esimeva dall'esprimere

spiegazioni circa i motivi di “*sospensione*”, e ancora, in ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 2, 1823, b. 71, nella causa del 18.1.1823 tra Michele Gullotta e Luigi Impellizzeri, relatore, anche qui, il consigliere Gioacchino Barbera, nella quale venivano ricusati i componenti della gran Corte civile di Messina.

¹²⁴ A titolo di esempio basti qui citare la delibera della Corte resa all'udienza del 13 giugno 1835 con la quale si provocava il governo per la destituzione di Vito Chiarenza dal ministero di patrocinatore, in ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 15, 1835, e ancora il 23 aprile 1842, nella causa Gatto contro Greco, in cui viene irrogata una sospensione disciplinare per tre mesi dall'esercizio delle funzioni «per avere ostacolato il regolare corso della giustizia», in ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 21, 1842.

proprie valutazioni in ordine allo stato della giustizia, lodando talvolta le novità introdotte dal legislatore.

Scorrendo le varie disposizioni codicistiche, tra le ipotesi in cui non era dovuto il deposito della cauzione per determinate categorie di soggetti troviamo, oltre al caso degli agenti per le cause che coinvolgevano direttamente l'amministrazione, quello degli indigenti che permetteva, quindi, alle classi meno abbienti l'accesso alla giustizia.

L'art. 589 prevedeva la possibilità di impugnare con il medesimo atto e con un unico deposito più decisioni pronunciate all'interno dello stesso giudizio, sempre che l'una fosse dipendente dall'altra e, in egual modo, era possibile che più parti, avendone un comune interesse, potessero ricorrere congiuntamente con un unico atto e con un solo deposito¹²⁵.

I successivi articoli mettono in luce, con maggiore chiarezza, quelle che erano le attribuzioni della Corte; infatti, gli artt. 590 e ss., impedivano alla stessa di elevare d'ufficio mezzi di nullità, allorquando non fossero state rispettate le disposizioni relative al contenuto del ricorso (indicazione degli articoli che si ritenevano violati) «ancorché la suprema Corte conosca che la decisione impugnata sia annullabile».

Ulteriore limite alla cognizione della Suprema era rappresentato dall'impossibilità di accogliere o promuovere d'ufficio quei mezzi che la parte non aveva dedotto o eccepito davanti ai giudici di merito, per evitare che venissero portati alla cognizione della Corte fatti nuovi su cui non si erano pronunciati i giudici dei gradi inferiori, salvo che nei casi in cui la nullità fosse di ordine pubblico o incompetenza per materia.

¹²⁵ Ivi, art. 589; viceversa, nel caso di ricorsi separati, vi dovevano essere tanti depositi quanti ricorsi.

Il giudizio avveniva per iscritto; il consigliere designato relatore istruiva la causa redigendo il rapporto che veniva poi letto in udienza, successivamente, intervenivano le parti per mezzo dei propri procuratori e, infine, il pubblico ministero il quale esponeva le sue requisitorie¹²⁶.

La decisione della Corte suprema, sia che si trattasse di rigetto, che di annullamento, soggiaceva all'obbligo di motivazione.

L'annullamento di una sentenza investiva anche le decisioni posteriori da quella dipendenti; la Corte, a quel punto, stabiliva il ripristino della situazione *quo ante*¹²⁷.

L'art. 597 precisava che la cassazione di una decisione spiegava il suo effetto soltanto tra le parti le quali avessero prodotto il ricorso e non nei confronti di coloro i quali avessero prestato acquiescenza alla decisione impugnata, o nei confronti delle parti il cui ricorso fosse stato dichiarato *irrecettibile*, tali effetti sussistevano anche nel caso in cui la condanna fosse solidale.

Nel caso in cui le decisioni venivano annullate per violazione di rito nella procedura, il Codice prevedeva che questa dovesse riprendere dall'ultimo atto valido, anche in assenza di esplicita statuizione della Corte¹²⁸.

¹²⁶ Ivi, art. 594.

¹²⁷ L'art. 596 disponeva che la Corte dovesse espressamente ordinare di rimettersi le cose nello stato in cui erano prima della decisione che ha formato oggetto dell'annullamento; a titolo di esempio è possibile citare una pronuncia del 27 gennaio 1827, occasionata da un ricorso proposto per violazione, da parte della Corte medesima, delle disposizioni ex art. 596: «Attesochè per disposizione di questo articolo nella decisione di annullamento deve essere espressamente ordinato di restituirsi le cose nello stato in cui erano prima della decisione annullata... considerato che stato ciò omesso nella precedente decisione di annullamento è consentito dalla Legge che sia con nuova decisione ordinato... ordina che le cose si rimettano nello stesso stato in cui erano prima di essere stata pronunciata la riferita decisione annullata»; in ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 7, 1827.

¹²⁸ Ivi, art. 598.

Le decisioni proferite dalla Suprema, infine, dovevano contenere una succinta descrizione del fatto, l'esposizione dei motivi ed il dispositivo¹²⁹.

3. Modalità di ricorso nel processo penale.

Il Titolo III del libro II della parte IV del Codice agli artt. 305 e ss. prevedeva, conformemente a quanto stabilito dall'art. 98 della *Legge organica giudiziaria de' 7 giugno 1819 pe' dominj oltre il Faro*, come unico rimedio contro le decisioni delle gran Corti criminali il ricorso presso la Corte suprema di giustizia.

Se da un lato i ricorsi avverso le decisioni, interlocutorie e preparatorie, non sospendevano né il procedimento, né il giudizio (salvo le eccezioni prescritte agli artt. 503 e 505 relative ai giudizi di rikusazione), dall'altro i ricorsi avverso le decisioni definitive e contro quelle di accusa e di competenza, avevano l'effetto di sospendere il corso del giudizio e del procedimento.

La distribuzione delle cause e la loro trattazione in Corte suprema osservava leggi e regolamenti propri della Corte medesima¹³⁰.

¹²⁹ Ivi, art. 599.

¹³⁰ Ivi, art. 322.

Erano legittimati a proporre ricorso¹³¹: il condannato¹³² o il suo difensore, il pubblico ministero e la parte civile¹³³ i quali, nei casi di impugnazione contro le decisioni definitive, dovevano sottoscriverlo e, nel termine di tre giorni dalla notifica della sentenza¹³⁴, depositarlo nella cancelleria della gran Corte a pena di decadenza.

Il Codice poi, all'art. 308, imponeva al difensore, nel caso di condanna a morte, di produrre impugnazione, nei termini di legge, anche contro la volontà del condannato.

Il ricorso, parimenti a quanto previsto nei giudizi civili, doveva essere motivato: i mezzi proposti, distinti in capi separati, dovevano, quindi, indicare con precisione le violazioni di legge penale e delle forme previste a pena di nullità e gli articoli del codice che si asseriva fossero stati trasgrediti¹³⁵.

Entro il termine di un mese il pubblico ministero aveva l'onere di trasmettere alla Corte suprema, per mezzo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, i ricorsi anzidetti, le eventuali osservazioni e tutti gli atti della causa¹³⁶.

Nel solo caso del ricorso prodotto dal pubblico ministero, qualora egli non avesse provveduto alla trasmissione degli atti, l'incolpato aveva il diritto

¹³¹ Ibidem, art. 306.

¹³² Ai sensi dell'art. 312, il ricorso prodotto dal condannato andava trasmesso, entro ventiquattrore, dal cancelliere al procuratore generale, il quale poteva proporre le proprie osservazioni.

¹³³ L'art. 313, invece, prevedeva che il ricorso del pubblico ministero e della parte civile andasse notificato al reo mediante consegna a mani, nel termine di ventiquattrore previsto a pena di decadenza. Il reo aveva il diritto di esporre le proprie osservazioni.

¹³⁴ Ivi, art. 310, era altresì previsto che, in pendenza del termine la decisione non potesse essere eseguita.

¹³⁵ Ivi, art. 311.

¹³⁶ Ivi, art. 314.

di chiedere che venisse eseguita la decisione impugnata, con la conseguenza che il ricorso poteva essere trattato nell'interesse della legge, senza che spiegasse i suoi effetti nei confronti dello stesso¹³⁷.

Gli artt. 318 e 319 regolamentavano, rispettivamente, il primo, il caso in cui era esclusa la possibilità di proporre ricorso per il pubblico ministero e la parte civile nei casi di decisioni di libertà (provvisoria o assoluta), scaturite dalla risoluzione della sola questione di fatto; il secondo, invece, faceva riferimento al ricorso del pubblico ministero, contro le decisioni di libertà nascenti da questioni di diritto, che impediva l'esecuzione della sentenza, per essere esaminato nell'interesse della parte.

In tutti i casi in cui il ricorso fosse stato proposto dal reo, senza l'indicazione specifica dei motivi di annullamento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 311, il Presidente della Corte suprema o il vice – presidente della Camera criminale (la Corte di Palermo, a differenza di quella residente in Napoli, constava di una sola camera con funzioni promiscue, civili e criminali) assegnava al ricorrente un difensore d'ufficio, qualora questi non ne avesse designato uno con mandato speciale. Diversamente, nei casi in cui vi fossero indicati i motivi ma la parte non era assistita da un difensore, il Presidente ed il vice-presidente della Camera criminale avevano la facoltà di nominare un avvocato qualora lo ritenessero necessario per la causa.

Nel caso summenzionato, il difensore aveva la possibilità di proporre nuovi motivi di annullamento e il pubblico ministero e la Corte potevano, a loro volta, elevare d'ufficio mezzi di nullità¹³⁸.

¹³⁷ Ivi, art. 315.

¹³⁸ Così disponeva l'art. 144 della *Legge organica giudiziaria* del 7 giugno 1819 con riferimento alla parte insulare del regno: «La Corte suprema tanto nel caso in cui pronuncerà

Le successive disposizioni si soffermano sulle ipotesi di *irrecettibilità* del ricorso nei casi di violazione del termine, di mancanza di legittimazione in capo al ricorrente e di pronuncia inappellabile.

Venivano, altresì, dichiarati non ricevibili quei ricorsi nei quali non vi erano indicati i testi della legge che si riteneva fossero stati violati e, pubblico ministero e Corte, non provvedevano d'ufficio a colmare tale carenza.

Il ricorso, quando non dichiarato irricevibile ma comunque non meritevole di accoglimento, veniva rigettato¹³⁹.

Il Codice sanciva il regime delle nullità.

Difatti era previsto che le nullità nell'applicazione di legge e nella violazione delle forme dovessero essere espressamente prescritte; tuttavia qualora queste riguardassero solo questioni di diritto o una o più parti della decisione impugnata, la Corte poteva cassare le sole parti ritenute nulle¹⁴⁰ facendo salve le altre.

Sussisteva in capo alla Suprema la facoltà di proporre di ufficio quei mezzi non dedotti dalla parte istante, ai sensi dell'art. 327, nei casi in cui la definizione del reato operata dalla gran Corte criminale fosse in contraddizione con i fatti espressi nella decisione impugnata: in queste ipotesi veniva, quindi, annullata la sola definizione e «ritenuti i fatti espressi nella decisione, [la Corte] rinvierà la causa per nuova definizione di reato e per nuova applicazione di legge». In un caso pervenuto alla cognizione della Corte suprema di Palermo nel 1822, relatore il consigliere Raffaele Di Benedetto,

L'annullamento sul ricorso della parte interessata, quanto se lo pronuncierà sulla requisitoria del regio Procuratore generale, potrà di ufficio elevare i mezzi di nullità non dedotti».

¹³⁹ Ivi, artt. 323, 324, 325.

¹⁴⁰ Ibidem, artt. 328, 329, 330.

avvocato generale Gaspare Manzone, veniva proposto ricorso per annullamento da Sebastiana Greco, condannata a 13 anni di ferri e al pagamento delle spese del giudizio, per complicità in omicidio volontario, avverso la decisione della gran Corte criminale di Siracusa per esser stati erroneamente applicati gli artt. 74 n. 4 e 75, e il 355 delle *Leggi penali* riguardanti la complicità nei reati: «la Corte escluse per la Greco la sussistenza della premeditazione, mancando questa manca la scienza elemento necessario per la complicità ex art. 74, n. 4». Nel secondo mezzo prodotto veniva evidenziata la circostanza che «le azioni della Greco non tendeano al reo disegno dell'Alfio Puliafito e la Corte stessa la considerò insciente». La Corte suprema, a questo punto, elevava d'ufficio un terzo mezzo: «la definizione del reato emessa dalla gran Corte criminale non è ben derivata dai fatti nella decisione consegnati in contraddizione coi medesimi» e così si pronunciava: «Sul primo e secondo mezzo essi restano assorbiti al primo e dipendono dal terzo elevato d'ufficio per essere la definizione del reato riguardo alla complicità, mal derivata ed in contraddizione de' fatti espressi, annulla la decisione per quelle parti che concernono la dichiarazione di essere la Greco complice nell'omicidio volontario e l'applicazione della pena, rinvia la causa alla gran Corte civile di Catania funzionante da criminale per decidere come di diritto»¹⁴¹.

Non mancarono i casi in cui la Corte, sebbene non potesse esimersi dal rigettare un ricorso, facesse pieno utilizzo delle proprie attribuzioni.

È il caso della facoltà concessa dall'art. 148 della *Legge organica giudiziaria* del 1819 che prevedeva la possibilità, nelle cause delle gran Corti criminali ed

¹⁴¹ ASPa, Corte di Cassazione, *Atti penali*, 1822, b. 265.

in quelle delle gran Corti speciali, di raccomandare i condannati alla sovrana clemenza, per mezzo del Luogotenente generale.

Nel 1824, nel ricorso proposto da Fabrizio Nicosia – truffato dei suoi ultimi risparmi da due conterranei – accusato di duplice omicidio premeditato e per questo condannato a morte, la Corte, sulle conclusioni del regio procuratore generale, deliberava venisse raccomandato alla clemenza del sovrano «per essersi costituito e per aver condotto una vita regolare fino alla vecchia età»¹⁴².

Ancora, nel 1832 la Corte dichiarava *irricettibile* il ricorso per annullamento presentato da Rosaria La Russa, condannata dalla gran Corte speciale di Messina con tre voti su cinque, ma raccomandava la ricorrente, ai sensi dell'art. 148 della Legge organica, alla clemenza del sovrano.

A questo punto veniva sentito il parere della Commissione consultiva di Grazia, sul quale vale la pena soffermarsi¹⁴³ anche in ragione dell'eccellenza dei suoi redattori. Di detta Commissione facevano parte, infatti, il noto penalista partenopeo Francesco Canofari, già consigliere della Corte suprema di giustizia napoletana e autore dei commentari al Codice per lo Regno delle Due Sicilie¹⁴⁴; Giuseppe Parisi, consultore nel 1823 in seno alla Commissione

¹⁴² ASPa, Corte di Cassazione, *Atti penali*, 1824 b.269.

¹⁴³ ASNa, *Ministero Grazia e Giustizia, Affari di Sicilia, Affari penali*, 1832, b. 6191.

¹⁴⁴ Su Francesco Canofari, uno dei principali penalisti napoletani, presidente, nel 1812, della Gran corte criminale di Napoli e l'anno seguente consigliere della Corte di Cassazione; Consultore del Regno e membro della commissione legislativa fu redattore dei progetti di riforma del Codice di procedura penale negli anni 1824-1833 e autore dei commentari al Codice per lo Regno delle Due Sicilie, cfr. G. CANOFARI, *Vita del Can. Francesco Canofari*, Londra, 1846.

“siciliana” che si occupò del progetto di riforma al codice di procedura penale¹⁴⁵ e Giovanbattista D’Avena¹⁴⁶.

La Commissione, che si uniforma al ragionamento dei magistrati e del pubblico ministero, esamina, quindi, il motivo che ha indotto la Suprema a raccomandare la ricorrente e sostiene che la Corte, se fosse stato nelle sue facoltà, avrebbe riformato la decisione della Gran Corte speciale di Messina e, prosegue «Questa felice prerogativa Reale, opina la Commissione di non potersi in caso più a proposito esercitarsi. Si aggiunga a ciò che la Suprema Corte, forte della ispezione degli atti mostrasi quasi inceppata dalla natura delle sue funzioni a dover rispettare l’inattaccabilità del criterio della maggioranza della gran Corte speciale» la Corte suprema – continua la Commissione – «insiste e par che propenda a dubitare se la scienza e conseguentemente il dolo accompagnasse realmente l’espensione della falsa moneta. E di fatti sulla colpeabilità delle intenzioni e delle azioni interne dubbio sempre ed incerto è il criterio della probabilità; mentre se con atti esteriori indubitabili si fosse manifestata, la minoranza non vi avrebbe negato forse il suo convincimento». La commissione, il 21 novembre 1832, concluse il

¹⁴⁵ Giuseppe Parisi fu consultore con l’incarico di esaminare il progetto di codice sulla procedura penale redatto dai magistrati isolani; Cfr. F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana* cit., passim e F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 181 e ss.

¹⁴⁶ Giovanbattista D’Avena, già procuratore del re, fu uno di quei personaggi interessati dall’intervento di riforma effettuato durante la “bonifica” del governo per la riqualificazione dei collegi giudiziari *al di qua del Faro*; difatti, il 26 ottobre 1831 il sovrano, su indicazione del Ministro, emanò sette decreti con i quali vennero disposte una serie di *gibilazioni*, trasferimenti e promozioni di quei magistrati che, con i loro comportamenti o per la loro scarsa preparazione, gettavano nel discredito la magistratura nel suo complesso. In questa occasione, quindi, il governo nella sua opera di riorganizzazione delle piante organiche, provvide alla promozione di quegli individui ritenuti affidabili e meritevoli, specialmente procuratori e avvocati di buona preparazione, tra questi, il procuratore D’Avena, promosso a Consigliere di Corte Suprema; cfr. F. MASTROBERTI, *Tribunali e giurisprudenza*, cit., p. 59 e ss.

proprio parere e, in adesione a quanto prospettato dal duca D'Avena nel suo rapporto, stabilì «che sia della clemenza di Sua Maestà far discendere per la condannata Rosaria La Russa, la pena de' ferri, che, condanna è di semplice reclusione, a quella di tre anni di prigionia, avendo anche riguardo al tempo lungamente trascorso che trovasi incarcerata».

4. Un regime transitorio.

Il 22 dicembre 1818 rappresenta una data significativa per il processo di trasformazione avviatosi nel 1816 nel Regno delle Due Sicilie e, più in particolare, nella Sicilia *al di là del Faro*.

Il R.D. n. 1422, infatti, disponeva l'abolizione in Sicilia delle autorità giudiziarie esistenti sul territorio e, stabilendo due commissioni provvisorie a Palermo, una a Messina e l'altra a Catania¹⁴⁷, destinate a sostituire gli antichi tribunali, sanciva in maniera irreversibile la fine delle strutture giudiziarie che avevano caratterizzato la Sicilia.

Il decreto che istituiva le Commissioni straordinarie, con il compito di agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, individuava, poi, i soggetti che avrebbero composto questo organo: per la prima Commissione di Palermo, che sostituiva la gran Corte civile e criminale, venivano designati infatti Raffaele Di Benedetto, Niccola [o Niccolò] Gatto, il conte Gaspare

¹⁴⁷ Con un successivo decreto del 26 marzo 1819 n. 1543 veniva nominata una terza commissione, detta straordinaria o di stralcio, per il disbrigo di tutti i processi penali ancora pendenti, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie, anno 1819, semestre I, da gennajo a tutto giugno*, Stamperia Reale, Napoli, p.261.

Manzone e Antonino Mastropaolo in veste di pubblico ministero; componevano la seconda Commissione di Palermo, sostituita alle Curie civile e criminale, Felice Todaro, Francesco Arcuri, Antonino Franco¹⁴⁸ e Gregorio Damiani¹⁴⁹ pubblico ministero¹⁵⁰.

Per le città di Messina e Catania era invece prevista una sola Commissione; quella messinese¹⁵¹ si occupava di esercitare le funzioni che «secondo le leggi, vengono oggi esercitate da quella Regia Udienza»; alla commissione stabilita in Catania¹⁵² venivano distribuite le attribuzioni esercitate dalla Curia della stessa città.

A dare l'idea della continuità dei funzionari chiamati a comporre le varie commissioni, che sarebbe forse più opportuno definire persistenza, concorre anche il decreto del 12 gennaio 1819 n. 1465¹⁵³ col quale viene stabilita in

¹⁴⁸ È del 1 gennaio 1819 il decreto n.1441 che designa Mariano Caracciolo quale sostituto di Antonino Franco membro della 2° commissione provvisoria di Palermo; il decreto n. 1456 del 12 gennaio 1819, invece, revocando il decreto suddetto nomina sostituto di Antonino Franco, Paolo Ventura, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie, anno 1819, semestre I, da gennajo a tutto giugno*, Stamperia Reale, Napoli, 1819, p. 55 e ss; Paolo Ventura «nel 1838 aveva anni 68. 12.12.1801 Avvocato fiscale dell'Ordine Costantiniano; 16.12.1806 Giudice della Contea di Modica; 05.01.1815 Giudice supplente della Curia Civile e Criminale di Palermo; 25.08.1817 Giudice ordinario della stessa carica. 18.01.1819 Giudice della Seconda Commissione Provvisoria. 12.07.1819 Giudice della Seconda Camera della Gran Corte civile; 13.02.1827 passò alla Prima Camera; promosso a Consigliere della Corte Suprema in Palermo», in ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis., foglio 20.

¹⁴⁹ Gregorio Damiani «Era Vice Presidente della Gran Corte Civile in Palermo nel 1819. È stato destinato a servire con lo stesso grado nella Suprema Corte di Giustizia», in ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

¹⁵⁰ *Legge per l'abolizione de' poteri giudiziarij ne' dominj oltre il Faro – 22 dicembre 1818 n. 1422*, in CLD, Stamperia Reale, Napoli, 1819, pp. 427-432.

¹⁵¹ Compongono la Commissione straordinaria di Messina: il marchese Costa Grimaldi, Giuseppe Rizzotti, Placido Scoppa, Luigi Jeni, *ivi*.

¹⁵² Compongono la Commissione straordinaria di Catania: Giovanni Ardizzone, Domenico Ninno, Giuseppe Rapisardi e Pasquale Ninno, *ivi*.

¹⁵³ Decreto 12 gennjo 1819, n. 1465, in CLD, Stamperia Reale, Napoli, 1819, 1, p. 78.

Palermo una ulteriore «commissione provvisoria consultiva»: lo scopo di tale organo, similmente a quanto previsto per le commissioni straordinarie, era quello di «provvedere al regolare andamento degli affari che in linea consultiva» venivano trattati dall'abolito supremo tribunale di giustizia di Palermo.

Le funzioni vengono descritte nel decreto il quale stabilisce che detta commissione debba fornire il proprio parere sugli affari che gli verranno sottoposti dal Ministero di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di Luogotenente generale dei domini oltre il Faro.

La stessa si occupava anche di portare a compimento tutti gli incarichi consultivi di parere pendenti presso il suddetto abolito Tribunale Supremo di Giustizia.

I componenti la commissione provvisoria consultiva sono: Giuseppe Artale in qualità di presidente, Felice Ferrarolo e il barone Francesco Scrofani.

Il decreto stabiliva inoltre che: «la Commissione si riunirà due volte la settimana, e quante altre volte sarà necessario, in casa del presidente marchese Artale»¹⁵⁴; viene automatico pensare alla prassi irrituale del "*giudizio domi*"¹⁵⁵, consistente nel recarsi nell'abitazione dei magistrati per assumere

¹⁵⁴ Ivi.

¹⁵⁵ Sul giudizio domi Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 168; A. CAPPUCCIO, «Assicurare la giustizia»: le alterne vicende dell'ordinamento giudiziario "ne' reali dominj oltre il Faro", in *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo* diretta da F. MASTROBERTI – G. PACE GRAVINA, *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. MASTROBERTI – S. VINCI, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, p.90, n.70; V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti, Volume secondo, Parte seconda*, Tipografia di Bernardo Virzì, Palermo, 1874, p. 304.

informazioni e discutere delle cause, a stupire in questo caso è che sia una disposizione sovrana a prevederlo espressamente.

Infine, con decreto n. 1684 del 12 agosto 1819, il governo istituiva un'altra Commissione in Palermo per le cause criminali relative ai reati commessi per tutto il mese di agosto.

Il re, premettendo che «non ostante lo zelo adoperato dalle due Commissioni giudiziarie e dalla Commissione straordinaria» stabilite con legge del 22 dicembre 1818 e decreto 26 marzo 1819, le medesime non sarebbero riuscite a smaltire il carico giudiziario pendente, che pertanto si sarebbe protratto oltre il 1° settembre 1819, disponeva l'installazione in Palermo di una Commissione il cui compito sarebbe stato quello di «spedire sollecitamente» tutte le cause criminali relative ai reati commessi nei reali dominj oltre il Faro alla data del 31 agosto dello stesso anno. Tale organo era composto da tre giudici, il primo eletto dei quali avrebbe assunto la carica di presidente, un pubblico ministero e di un avvocato dei poveri; la commissione procedeva con il metodo ordinario e, in taluni casi «col metodo del mandato¹⁵⁶».

Di notevole importanza è il disposto dell'art. 7, a mente del quale il procedimento, nelle due forme anzidette, avrebbe seguito le norme dell'antica procedura e sarebbe stato deciso con le antiche leggi.

Era inoltre previsto che dal raffronto tra le nuove e le vecchie disposizioni si sarebbe applicata la pena più favorevole al reo.

¹⁵⁶ Il metodo *de mandato*, in deroga al rito ordinario, accordava la conclusione del processo in tempi celeri, col vantaggio per l'imputato di usufruire di una riduzione di pena cfr. A. CAPPUCCIO, «L'assoluta necessità» delle eccezioni: *Gran Corti e procedure criminali tra norma e prassi nella Sicilia dei Borbone*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. COLAO-L. LACCHÈ-C. STORTI STORCHI, Giuffrè, Milano 2015, p. 307.

Il decreto stabiliva la fine dei lavori della commissione nel termine improrogabile di sei mesi, trascorsi i quali la stessa avrebbe dovuto redigere una relazione sullo stato dei procedimenti e delle cause decise.

Venivano destinati, quali giudici, i componenti della gran Corte civile di Palermo: Francesco Martinez, Antonino Malvica e Mario Celestri¹⁵⁷.

I decreti 26 marzo e 21 maggio 1819¹⁵⁸ poi, disponevano l'osservanza, a partire dall'1 settembre dello stesso anno, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, privando di qualsivoglia forza cogente «le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali ed altre disposizioni legislative precedenti».

Al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo diritto veniva successivamente promulgato un ulteriore decreto, datato 12 agosto 1819 e recante il n. 148 «per le cause civili introdotte e pendenti fino al 31 di agosto 1819»¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Ricoprivano le funzioni di pubblico ministero il sostituto procuratore generale presso la gran Corte civile di Palermo Stefano Pucci e, per quello di avvocato dei poveri Vincenzo Sansone e Vincenzo Turretta come sollecitatore, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie, anno 1819, semestre I, da gennajo a tutto giugno*, Stamperia Reale, Napoli, p.118.

¹⁵⁸ «Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate nei nostri domini al di qua del faro dal di primo di gennaio del 1809 sulle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nei codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell'anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice per lo regno delle Due Sicilie». Art. 1 della *Legge che fissa l'epoca in cui l'antica legislazione cessa di aver vigore circa le materie contenute nel nuovo codice*, n. 1595, in *CLD*, Stamperia Reale, Napoli, I, p. 358.

¹⁵⁹ R. VENTIMIGLIA, *Collezione delle Leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838*, Volume Primo, Stamperia all'insegna del leone, Catania, 1839, pp. 314 e ss., decreto n. 148.

Il governo, quindi, si preoccupava di regolamentare il modo in cui si sarebbero dovute trattare le cause dai funzionari del nuovo ordine giudiziario «volendo nello stesso tempo conciliare la conservazione degli atti, che si troveranno legittimamente formati... colla osservanza delle leggi contenute nel nostro Codice per lo Regno delle Due Sicilie».

L'art. 1 precisava che le cause in materie civili introdotte, e pendenti in prima istanza presso le antiche autorità giudiziarie, nelle quali però non fosse intervenuta una sentenza definitiva, sarebbero state portate alla cognizione dei giudici di circondario, o dei Tribunali civili, in base alle attribuzioni riconosciute dalla legge organica giudiziaria; il decreto proseguiva stabilendo, al successivo art. 2, che le impugnazioni in genere, proposte o da proporsi avverso le sentenze pronunciate in primo grado da «*qualsivoglia Giudice, Magistrato, o Tribunale*», sarebbero state distribuite, sulla base del loro valore, tra i Tribunali civili o le gran Corti civili.

Nulla quaestio, invece, per quei rimedi proposti o da proporsi in grado di appello, che sarebbero stati automaticamente destinati alla cognizione delle gran Corti civili¹⁶⁰. Allo stesso modo, venivano fatti salvi i ricorsi per ritrattazione o annullamento¹⁶¹.

Vera pietra angolare del decreto, però, era l'art. 5, il quale prescriveva espressamente la cristallizzazione dei termini previsti nel vecchio rito per la proposizione delle impugnazioni; difatti, nel calcolo non si sarebbe tenuto conto del tempo intercorrente tra l'abolizione delle antiche magistrature ed il 31 agosto del 1819; il termine sarebbe stato comunque aumentato di un mese.

¹⁶⁰ Ivi, art. 3.

¹⁶¹ Ivi, art. 4.

I processi pendenti, quindi, sarebbero stati trattati secondo le forme previste dalle leggi di procedura nei giudizi civili, ma gli atti formati dagli aboliti tribunali, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici, avrebbero mantenuto la loro legittimità¹⁶².

I successivi articoli disponevano le modalità attraverso le quali tali procedimenti andavano incardinati innanzi alle «novelle autorità», prevedendo, tra l'altro, la possibilità di applicare le medesime disposizioni alle cause decise dalle commissioni giudiziarie «durante il provvisorio esercizio delle loro attribuzioni ad esse concesse colla sopra cennata legge de' 22 dicembre 1818» ed a quelle pendenti nella vigenza del «novello sistema» presso le commissioni stesse.

L'attenzione del governo borbonico nei confronti della transizione da un sistema ad un altro si traduceva in una serie di provvedimenti emanati con il preciso scopo di mitigare il sovrapporsi delle normative; il 19 ottobre del 1819, da Portici, il sovrano emanava il decreto n. 1734 «relativo all'esame de' ricorsi prodotti nella suprema Corte di giustizia per annullamento di decisioni criminali e correzionali anteriori all'osservanza delle leggi penali». Il provvedimento prendeva le mosse dalla lettura dell'art. 60 delle Leggi penali sull'applicazione delle pene per i reati commessi sotto la vigenza delle antiche disposizioni, a mente del quale articolo non poteva essere inflitta una pena non prevista dalla legge prima della commissione del reato¹⁶³. L'art. 1 del decreto disponeva che la Corte suprema, adita per l'annullamento di decisioni

¹⁶² Ivi, art. 6.

¹⁶³ «Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite»

criminali e sentenze correzionali pronunciate precedentemente alla emanazione del Codice, procedesse all'istruzione ed alla discussione dei ricorsi «col diritto vigente all'epoca in cui furono rese le decisioni e le sentenze impugnate»¹⁶⁴. Proseguiva, quindi, stabilendo che allorquando la Corte non riteneva di dover annullare il provvedimento impugnato per violazione di rito o per falsa applicazione della legge vigente al tempo della pronuncia, la circostanza che la pena prevista per quel reato dalle nuove leggi penali fosse più mite non poteva essere fatto valere come motivo di annullamento. Tuttavia, era previsto che qualora la decisione esaminata applicasse la condanna della pena di morte o dei lavori forzati perpetui e le leggi penali, per il medesimo misfatto, irrogassero, invece, una pena minore, la Suprema, nel rigettare il ricorso, rinviava i condannati alla gran Corte criminale competente per l'applicazione della pena più mite. Evidentemente, non era nelle facoltà della Corte di giustizia il provvedere essa stessa all'irrogazione della pena più favorevole.

Il successivo art. 3 precisava, infine, che una volta pronunciatasi la gran Corte criminale, in conformità con quanto disposto dal magistrato superiore, non sarebbe stato più possibile proporre ulteriore ricorso per annullamento.

Anche sulla questione della transizione la Corte, in un caso deciso, in materia civile nel dicembre del 1827¹⁶⁵, ha avuto la possibilità di esprimersi sul delicato passaggio dal vecchio al nuovo sistema normativo.

Una causa giunta in seconda istanza alla Seconda Curia di Catania e per alterne vicende, compresa la soppressione dell'organo giudicante, rimasta

¹⁶⁴ Ivi art. 1

¹⁶⁵ ASPa, *Corte di Cassazione, sentenze civili*, 7, 1827, b. 621; Domenico Fava contro Antonino e Agatino Fava, relatore Salvatore Batolo.

indecisa, veniva riassunta innanzi alla Gran Corte Civile di Catania ai sensi degli artt. 440 e ss. della parte terza del Codice al fine di essere dichiarata la perenzione dell'istanza nonché il passaggio in giudicato della sentenza appellata.

I mezzi invocati in sede di ricorso per annullamento, tra i quali la violazione degli artt. 6 e 7 del real decreto del 12 agosto del 1818, per aver la gran Corte civile giudicato «in linea transitoria sulla perenzione degli appelli interposti innanzi alla cessata autorità senza essersi proceduto agli atti ulteriori» permettono, quindi, alla Corte di esprimersi sullo stato della giustizia e sulle innovazioni apportate dal Codice rispetto a quanto previsto nella passata legislazione¹⁶⁶; è critica la Corte nel descrivere il sistema previgente, con riferimento alla perenzione che prevedeva secondo il giudizio dei Supremi Giudici: «lo annientamento della istanza per effetto solo dello scorrere or di due or di tre anni indipendentemente di ogni fatto della persona e a disprezzo della non interruzione della procedura, forniva poi taluni Collegi Giudiziari del privilegio del non ermodicio adatto a render quasi secolare la istanza», la novella legislazione, invece, si porrebbe – sempre secondo la Corte – come

¹⁶⁶ Ivi, «la novella Legislazione...col prescrivere una breve vita ai diritti, ed alle azioni, abbandona poi la durata della istanza all'interesse, ed al volere delle parti in lite...Considerando che siffatti riflessi prevengono la Giustizia a guardarsi di applicare le odierne leggi della perenzione alle istanze che giacenti silenziose sui banchi delle soppresse autorità giudiziarie, non trovansi per alcun atto regolarmente portate avanti le novelle autorità, che ciò praticare avanti di essere la vecchia istanza divenuta di ragione della novella legge, sarebbe non solo far regolare dalle vigenti leggi gli atti passati nelle vecchie procedure, ma bensì per virtù delle stesse attribuire ad una parte un diritto che non avea e toglierne all'altra uno di cui godea; che chiamare quindi con atto introduttivo di giudizio innanzi uno dei riorganizzati Tribunali la parte, che stava in una vecchia istanza per venirsi e sentire pronunziare la perenzione ed esser passata in cosa giudicata la sentenza a lui contraria, risulta una sorpresa incivile, e sovversiva del gran principio di non retroattività delle leggi».

risolutiva della «perniciosa lunghezza delle liti» prescrivendo tempi brevi per le azioni, non privilegiando alcun collegio giudiziario e prevedendo che «qualunque sia lo stato de' processi bisognerà sempre la citazione a comparire innanzi al nuovo Magistrato; che questa citazione a comparire classica nella circostanza costituisce quel transito dal soppresso al nuovo sistema giudiziario, senza del quale la vecchia lite nel rapporto delle sue forme e de suoi incidenti, non può reputarsi del demanio delle novelle leggi».

5. Persistenze del diritto “siculo”.

Il 7 giugno del 1819 vede la promulgazione del Codice, il cui impatto innovativo ingenerò non poche diffidenze e difficoltà in capo ai magistrati, costretti a darne effettiva applicazione ed agli avvocati restii ad abbandonare la moltitudine di disposizioni normative sulla quale avevano costruito le loro fortune¹⁶⁷.

Le fonti del primo decennio ci dimostrano l'utilizzo del diritto romano da parte degli avvocati nelle loro difese e dai magistrati nelle loro sentenze e la Corte suprema, più volte chiamata a pronunciarsi sul punto, ne apriva l'ingresso solo *ad adiuvandum*.

La Corte, infatti, faceva ricorso a questo, quale *ratio scripta*, nei casi non regolati dal nuovo Codice, senza tuttavia violare l'art. 3 della *Legge del 21 maggio 1819* che ne sanciva l'abolizione, ed anzi la violazione del diritto romano era

¹⁶⁷ Sul ruolo degli avvocati Cfr. G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. MIGLIORINO E G. PACE GRAVINA, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 15.

persino censurabile dalla Corte secondo la quale, in una sentenza resa nell'agosto del 1823:

«apre l'adito alla cassazione la violazione delle leggi romane che si devono applicare ai fatti antecedenti alle novelle leggi, molto più quando sono state conservate dal nuovo codice; che in questo caso il codice civile ha effetto di legge interpretativa o dichiarativa, e contravvenendo alle regole anteriori confermate o rinnovate, ha luogo l'annullamento come se si fosse direttamente contravvenuto al codice stesso»¹⁶⁸.

Tuttavia una sentenza del medesimo anno chiariva che nel confronto tra le antiche leggi e quelle vigenti, regolate però da principi difformi e opposti «sarebbe un equivoco ben chiaro se volessero dal diritto romano attingersi delle massime per interpretare, estendere o dar restrizioni alle nuove leggi in opposizione al principio regolatore».

L'uso dei testi giustinianeî, il ricorso all'antico diritto siciliano e la loro strenua difesa da parte dei giuristi isolani evidenzia non solo una difficoltà di adattamento/riconoscimento del nuovo assetto statale nel tessuto giuridico, ma anche un'esigenza concreta, per i giudici innanzitutto.

Il giudice infatti, nel silenzio della legge, era obbligato ad emettere una pronuncia se non voleva incorrere nell'illecito di *denegata giustizia*¹⁶⁹ ed era altresì obbligato a motivarla¹⁷⁰.

¹⁶⁸ ASPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 5, 1823.

¹⁶⁹ Art. 570 della *Legge di procedura nei giudizi civili* e art. 231 della *Legge organica giudiziaria pe' reali dominj oltre il Faro*.

¹⁷⁰ Ivi, art. 233 della LO.

Anche la consuetudine, sebbene in maniera marginale, poteva essere citata a sostegno delle sentenze.

È del 1834 un arresto della Corte suprema, chiamata a pronunciarsi sulla violazione dei Capitoli 271 e 258 di re Alfonso disciplinanti le forme dei testamenti e dell'art. 986 del Codice, prima parte, che prescriveva che il testamento per atto pubblico dovesse esser ricevuto da due notai e due testimoni che mi permette di affermarlo¹⁷¹.

La Corte, infatti, nella sua motivazione precisa che «i testamenti dei quali si tratta in causa, riconoscono altre regole, introdotte in quel piccolo Comune di Catena Nuova, al pari di tanti altri piccoli Comuni del Regno, per una legittima consuetudine continuativamente osservata e autorizzata» e che permettevano al vicario curato, in mancanza di notaio, di redigere testamenti in forma pubblica, contratti e atti notarili.

Considerava altresì la Corte che per la legale validità di tali testamenti, non potevano trovare accoglimento le leggi invocate dalla ricorrente, in quanto «quelle dell'epoca precedente al nuovo codice, abrogate erano dalla consuetudine di quei tempi legittima, ed autorizzate in quel piccolo comune [...] e le altre del nuovo codice in epoca posteriore pubblicate non valevano a retroagire negli atti precedentemente in pubblica forma redatti».

Il maggiore appiglio di cui disponevano i giudici era quindi rappresentato dal recupero delle leggi “romane” comunque mai chiaramente osteggiata dalle riforme borboniche.

L'atteggiamento per così dire ambiguo del governo, nei confronti della questione dell'impiego di quello che veniva definito diritto romano,

¹⁷¹ ASPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 14, 1834.

appare ancor più evidente se si tiene presente che i magistrati e gli avvocati si erano formati nelle Università del Regno, presso le quali era più che mai vivo lo studio delle istituzioni civili e delle pandette¹⁷², e che persino per l'ingresso nella magistratura, dal 1838 in poi, era previsto che una delle prove d'esame consistesse nella disamina di alcune disposizioni di diritto romano¹⁷³.

Risulta chiaramente da alcune massime della Corte suprema la conferma della legittimità di fondo dell'uso del diritto romano, della giurisprudenza delle abolite magistrature così come degli orientamenti della dottrina. È del maggio 1821 una decisione con la quale viene precisato che: «Giudicando di contratti e dimande antiche si possono seguire le massime di giurisprudenza allora ricevute, non contrarie alla legge»¹⁷⁴.

¹⁷²Sullo stato dell'istruzione universitaria nel periodo borbonico Cfr. A. CAPPUCCIO, *Dalle università del sapere all'università della scienza: la formazione del giurista siciliano nel secolo XIX*, in G. PACE GRAVINA (a cura di), *Il "giureconsulto della politica". Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Eum, Macerata, 2013; M. CONDORELLI, *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, Catania, Bonanno, 1982; V. CALABRÒ, *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885)*, Milano, Giuffrè, 2002; G. PACE GRAVINA (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza della regia Università degli Studi di Messina (1908-1946)*, Messina, Gbm, 2009.

¹⁷³ «Per lo esame nel diritto romano la tesi consisterà nel chiedere la esposizione filosofico-legale di alcun titolo, o di alcuna parte di titolo del Digesto, o del Codice Giustiniano. Saranno prescelti que' titoli a' quali altri sulla materia stessa corrispondono nel codice per lo regno delle Due Sicilie. Parte essenziale del lavoro che dovrà essere presentato dagli aspiranti, sarà di rilevare se in ambedue le legislazioni vi abbia convergenza o divergenza di principii, le regole che discendono da questi principii diversi, ed i motivi di tali variazioni. 5. Il metodo indicato nel numero precedente circa la esposizione della materia avrà ancora luogo per le tesi sul codice per lo regno delle Due Sicilie. Alla esposizione gli aspiranti dovranno aggiungere, quando ne sia il caso, la serie degli effetti legali che dipendono da quelle teoriche, e delle regole che vi hanno relazione, comunque sieno sparse sotto titoli diversi». Art. 4 del *Regolamento per lo esame di coloro che aspirano agli uffizii di magistratura de' 5 di agosto 1838*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie, anno 1838, semestre I, da gennaio a tutto giugno*, Napoli, Stamperia Reale, 1838, p. 70.

¹⁷⁴Corte suprema di Giustizia di Palermo, 5 maggio 1821, Santa Colomba e Quaranta, Cfr. *Decisioni della Corte Suprema di Sicilia dall'anno 1819 al 1858 raccolte e pubblicate dall'avv. Vito La Mantia*, Volume Primo, Palermo, 1858, p.21.

Una sentenza emessa nel dicembre del 1823 in tema di donazioni e sopravvenienza di figli offriva l'opportunità alla Corte di tornare su tale delicata questione.

La Suprema, chiamata a pronunciarsi sulla violazione della legge *si unquam*, al fine di vedere revocata e resa nulla una donazione effettuata nel caso di sopravvenienza di figli, esponeva le ragioni poste a fondamento delle disposizioni romane; sottolineava altresì che le stesse rimasero vigenti per lungo tempo, nonostante non esistesse più la condizione di “liberto” cui queste facevano riferimento e che la costante giurisprudenza ne estese l'applicazione all'«ingenuo».

Procedendo nella sua disamina la Corte arrivava finalmente ad affermare che gli artt. 885 e ss. del Codice, prima parte, si fondavano sugli stessi principi regolatori della legge *si unquam*, però ne fissavano «la vera e retta intelligenza, onde incerti non fossero i diritti dei litiganti, ed arbitrarie le decisioni», talché la violazione dell'una come dell'altra sarebbe stata comunque sanzionabile¹⁷⁵.

Un'altra pronuncia della Corte, conforme sul punto e di poco successiva a quella segnalata, elogia il nuovo diritto consacrato dal Codice, il quale «niente ha sanzionato che presenti l'idea d'innovazione, o derogazione alle leggi vigenti all'epoca della donazione, ma soltanto con quella dignità, che distingue i gran legislatori, ha eliminato dal foro quelle vecchie dispute... in contravvenzione alla pura intelligenza della legge *si unquam*».

Il merito del legislatore sarebbe stato, quindi, quello di aver rischiarato, con l'interpretazione, il vero senso della legge; non solo, essendo conformi, se

¹⁷⁵Cfr. V. LA MANTIA, *Decisioni*, cit., p. 92.

non identici, i principi regolatori che animavano le leggi romane e le nuove, «sono assolutamente estranei i termini di innovazione o retroazione, anzi una è sempre in dichiarazione dell'altra».

Anni dopo l'atteggiamento è profondamente mutato; nel 1839 la Suprema, chiamata a pronunciarsi sulla violazione degli artt. 507 e 519 della parte terza del codice, relativi al termine per appellare le sentenze contumaciali, tornava sul punto rilevando che: «le leggi romane invocate nel ricorso, oltrecchè non sono applicabili alla specie, trattando di materie che han formato oggetto del nuovo Codice, dovendo considerarsi come abrogate, non possono allegarsi come violate, né formar mezzo di annullamento¹⁷⁶».

Il trascorrere del tempo, il succedersi delle generazioni di magistrati, che ormai si formavano nella nuova metodica legale e non più negli *Studia* con il diritto comune, faceva scolorire nel passato l'uso di questo. Man mano che le cause sorte prima della promulgazione dei Codici giungevano a sentenza, l'invocazione del “diritto romano” diveniva sempre più rara.

L'impressione che si ricava da queste considerazioni è quella di un diritto romano spesso utilizzato come un *feticcio*, ora cancellato per disposizione di legge, ora utilizzato addirittura per consacrare il Codice. Naturalmente si trattava di un *escamotage* di “politica” del diritto: in un regno della Restaurazione non si poteva certo citare il modello napoleonico, preferendo ritrovare le origini del nuovo nel tradizionale sistema giuridico, a nascondere un'imbarazzante derivazione.

Anche a distanza di poche miglia marine, nell'altra Sicilia, si assisteva ad un fenomeno simile; i giudici “napoletani” infatti, sebbene avessero

¹⁷⁶ ASPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 19, 1839.

conosciuto il Decennio francese e le riforme da esso derivate, si confrontarono con il problema di dover risolvere i casi di silenzio o di oscurità della legge e attinsero spesso dal diritto romano, con l'avallo della Corte suprema di Napoli¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Sul punto Cfr F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, 2005; ID, *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, I. Le Gran Corti civili (1817-1865)*, Satura, Napoli, 2010.

CAPITOLO TERZO

LA COMPOSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA DI PALERMO

1. *L'habitus* dei magistrati siciliani. 2. I giudici. 3. Le presidenze. 4. La legge sulla promiscuità degli impieghi. Note biografiche: a) Il primo presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo: Giuseppe Artale. b) Francesco Sollima. «*L'esimio principe della magistratura siciliana*». c) Antonino Franco. Il «giudice politico». d) Pasquale Calvi. Il presidente «errante». 5. La sede: Palazzo Steri.

1. *L'habitus* dei magistrati siciliani.

La storiografia già da qualche anno si è posta l'obiettivo di indagare i fenomeni giuridici attraverso lo sguardo dei loro protagonisti; allo studio delle *decisiones*, e delle raccolte giurisprudenziali – fiorite soprattutto all'indomani dell'esperienza della codificazione¹⁷⁸ –, infatti, si è andato sempre più affiancando un crescente interesse sulla prassi dei tribunali ed i giudici chiamati a comporli. L'invito rivolto da Pietro Costa nel suo saggio

¹⁷⁸ Sul punto Cfr. P. DE SALVO, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane*, cit.

metodologico “*Di che cosa fa storia la storia della giustizia?*”¹⁷⁹ di guardare alla stessa non solo come storia degli apparati ma come storia di uomini non è rimasto privo di echi. Risulta, difatti, assai utile conoscere il mondo da cui questi uomini provengono, la loro formazione professionale, il loro avvicendamento nei vari apparati governativi e giurisdizionali, al fine di poter comprendere, prima ancora che ricostruire, la storia “interna” di un organo amministrativo come di un organo giudiziario¹⁸⁰.

Lo studio delle sentenze, ad esempio, offre l’occasione di mettere in luce l’effettività della veicolazione del “messaggio” del codice e la sua penetrazione nel tessuto socio-giuridico di uno Stato, così come la circolazione di un

¹⁷⁹ Cfr. P. COSTA, *Di che cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, a cura di Luigi Lacchè e Massimo Meccarelli, Eum, Macerata, 2012 pp17-43.

¹⁸⁰ Proprio in questa direzione, per esempio, vanno le ricerche di Antonella Meniconi sulla storia della magistratura italiana e travalicano i confini del vecchio continente fino a giungere a quel fervido laboratorio latino americano che sta offrendo in questi ultimi anni notevoli spunti di riflessione in tema di indagini biografiche, di ricognizione del materiale giurisprudenziale e di circolazione dei modelli giuridici, Cfr. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna, 2012. In questo senso, ultimo in ordine di tempo, Cfr. T. DUVE, *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2014; il testo raccoglie alcuni contributi, frutto delle diverse esperienze e sensibilità giuridiche, che si pongono l’obiettivo di offrire un nuovo lessico attraverso il quale indagare la storia e la teoria del diritto. La classica terminologia di riferimento, probabilmente ormai insufficiente a descrivere i fenomeni giuridici nel loro divenire (“recezione”, “modello”) cede così il passo a nuove chiavi di lettura attingendo a ben altri campi del sapere e arricchendo il lessico dello storico del diritto di termini quali “innesto”, “ibridazione” e, persino, “impollinazione”, con particolare riferimento alla recezione del modello napoleonico nei paesi latino americani avvenuta anche attraverso la circolazione dei testi giuridici. Cfr. anche *Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global*, a cura di M. MECCARELLI – P. PALCHETTI, Carlos III University of Madrid, Madrid, 2015, consultato nella sua versione online al link: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20251/derecho_HD33_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

modello giuridico e la sua permeabilità (o impermeabilità) rispetto ad un altro. Per le stesse ragioni, le ricerche prosopografiche come suggerito da Costa rivestono una importanza cruciale nell'indagine sulle istituzioni; l'individuazione degli uomini deputati ad amministrare la giustizia, come detto, va affiancata all'analisi della loro provenienza sociale e perché no geografica, oltre che della loro formazione culturale e giuridica ed a tutte quelle informazioni relative ai valori di cui si facevano promotori, così come alle loro inclinazioni politiche; solo attraverso questi filtri, infatti, è possibile percepire le ragioni sottese alloro susseguirsi all'interno delle varie istituzioni.

Si è detto del modo di operare dei giudici¹⁸¹, di come questi, nelle loro strategie discorsive ricorressero frequentemente, oltre che al Codice, anche al diritto previgente; tale assunto non significa certo che l'atteggiamento della magistratura isolana fosse di *resistenza* al codice, o meglio, che questa possa essere spiegata solo da ragioni di carattere ideologico; le motivazioni semmai, sono da rintracciare anche nel fatto che il “diritto siculo”, spazzato via dal riformismo borbonico, aveva rappresentato per il ceto dei magistrati – così come per quello degli avvocati – lo strumento di uso quotidiano attraverso cui dirimere le controversie sottoposte al loro giudizio¹⁸². Questa chiave

¹⁸¹ Vedi *supra* cap. II § 3.

¹⁸² Cfr. G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento* in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea* a cura di F. MIGLIORINO E G. PACE GRAVINA, Il Mulino, Bologna, 2013; proprio alle vicende legate al ceto forense sono dedicate queste pagine; l'Autore descrive l'avvocatura ed il suo ruolo all'interno della società siciliana ottocentesca ed il profondo disorientamento provato a seguito delle innovazioni borboniche e lo fa anche attraverso una vicenda emblematica nella sua disarmante semplicità. L'aneddoto, ripreso da Pace Gravina, è riportato da Francesco Saverio Arabia nella sua opera *I principii del diritto penale applicati al Codice delle Due Sicilie*: «E al pubblicarsi de' nuovi codici, non pochi di cotesti giuristi, non vollero più praticare nel Foro. Uno di essi era solito dire saper egli di molti che, coricatisi ricchi si erano alla dimane

interpretativa consente di comprendere meglio la portata dell'uso del vecchio diritto praticato dai giudici nelle loro sentenze dovuto, appunto, alla formazione giuridica di questi magistrati ed alla difficoltà dagli stessi incontrata nell'abbandonare i propri schemi mentali¹⁸³. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla codificazione e sul ruolo che si vuole attribuire al Codice. Anche la storiografia più datata, infatti, si è concentrata sulla identificazione dei tratti caratterizzanti la codificazione ottocentesca, con particolare riferimento al *Code civil*, analizzandoli attraverso il paradigma della *continuità-discontinuità* rispetto al diritto previgente¹⁸⁴. È proprio prendendo le

svegliati poveri; ma a nessuno essere intervenuto di andare a letto pieno di dottrina e svegliarsi ignorante; com'era avvenuto a lui con la pubblicazione delle nuove leggi», p.18.

¹⁸³ A Napoli le cose non andavano diversamente, come riportato da MASTROBERTI: «Giovani di venti e trent'anni, da poco laureati e avviati alle professioni forensi, improvvisamente si ritrovarono vecchissimi, quasi fantasmi di vite lontane, con i loro studi in *utroque iure* e la loro profonda conoscenza delle *communes opiniones* e degli *usus fori*. Forse per loro fu anche possibile adattarsi ma per i più anziani dovette essere arduo, se non impossibile», in F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 278.

¹⁸⁴ Da Mario Viora a Paolo Grossi è quasi ininterrotto il fiume di storiografia che affronta la vicenda codificatoria ottocentesca. Il codice, secondo questi autori, si porrebbe, quindi, quale fonte innanzitutto nuova (“nuovissima”), completa e, quindi, non etero-integrabile da fonti per l'appunto *extra codicem*; un altro dato caratterizzante l'idea di codice è quello che lo vorrebbe quale fonte unica che si innalza e sostituisce al vecchio sistema pluralistico di fonti. Sul punto sono specifici: M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione* (1929), III ed., Torino 1967, p. 41 e ss.; P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001, p. 88. Tali tesi, supportate tra gli altri da Cappellini (Cfr. P. CAPPELLINI, *Storie di concetti giuridici*, Torino, 2010, pp. 118-119) sono messe in discussione, invece, da Petronio secondo il quale il codice, sin dall'inizio, si porrebbe in un rapporto di continuità anziché di rottura con il diritto previgente (Cfr. U. PETRONIO, *La nozione di code civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa completezza)*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVII 1998, p. 98; ID., *Attività giuridica e giurisprudenza in Francia dopo il code civil*, in *Riv. Dir. Civ.* 2011, 6, 615). Sulla dialettica esistente tra tradizione e codificazione Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, II, A. Giuffrè, Milano 2005, pp. 47 ss., che riconnette la «formidabile resistenza ai progetti di codificazione» messa in atto dal ceto forense europeo alla loro mentalità, formazione culturale e interessi. Tale atteggiamento, prosegue Cavanna, «generò la tendenza – fisiologica – a interpretare estensivamente i nuovi testi alla luce di quello stesso diritto

mosse da tali considerazioni che si può agevolmente comprendere il contesto storico entro cui ci si muove all'indomani della Restaurazione. È noto come il riformismo borbonico abbia ridimensionato, se non soffocato, qualsiasi spinta autonomista siciliana e come, conseguenzialmente, le leggi organiche e la promulgazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 abbiano cancellato la secolare architettura ordinamentale e giudiziaria dell'Isola¹⁸⁵, ma se è evidente la conseguenza in termini politico-istituzionali e di riorganizzazione dell'apparato giudiziario, meno evidente appare il cambiamento cui furono sottoposti i giuristi siciliani. Di vero e proprio “terremoto”¹⁸⁶ sembrerebbe essersi trattato e non solo, ovviamente, per il ceto degli avvocati¹⁸⁷.

comune che questi avevano abrogato e dei cui contenuti d'altronde si mostravano colmi». Con riferimento al periodo postunitario cfr. S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2012, pp. 381-388. Affronta il “problema della codificazione”, anche con riferimento ai rapporti intercorrenti tra il diritto e la codificazione, nel periodo sia pre- che postunitario, R. FERRANTE, *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2012, pp. 277-285.

¹⁸⁵ Sulle magistrature siciliane di antico regime Cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983; M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano, 2003.

¹⁸⁶ L'aggettivo è di G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia*, cit., p. 17.

¹⁸⁷ Difatti, nel ceto forense ottocentesco non esisteva una netta distinzione tra avvocati e giudici, questi appartenevano ad un'unica categoria e le cariche giudiziarie nelle magistrature, per lo più elettive e per lo più di breve durata, permettevano loro di continuare l'esercizio della professione forense nei periodi di turnazione nei quali non rivestivano incarichi, «il ceto dei giuristi – come precisa Pace Gravina – era ancora potente, unito, con varie sfaccettature: sostanzialmente vedeva *doctores*, avvocati, giudici far parte dello stesso *milieu*. Si trattava di gentiluomini quasi sempre appartenenti alla piccola aristocrazia delle città demaniali siciliane; giuristi che avevano studiato in una delle università isolate o si erano addottorati nei prestigiosi *Studia* del continente, che alternavano l'esercizio dell'avvocatura con le nomine annuali alle magistrature cittadine assicurate dalla inclusione nelle mastre nobili. Così i *doctores* potevano a turno ricoprire

Il governo borbonico, difatti, reclutò i magistrati e gli avvocati provenienti dalle abolite autorità giudiziarie e non deve pertanto sorprendere che essi fossero portati nelle loro argomentazioni ad inserire richiami al diritto comune o ad utilizzare il diritto romano quale *ratio scripta*. Questa *continuità*, peraltro, è un elemento tipico della retorica ottocentesca; come anticipato¹⁸⁸ i giudici, nel nostro caso la Corte suprema, sono assolutamente consci del primato del Codice e salutano la nuova legislazione come portatrice di innovazione e di civiltà giuridica: essa, lungi dal rappresentare un'imposizione slegata dalla tradizione, rappresenterebbe, al contrario, una perfetta sintesi dell'esperienza giuridica romanistica. Anche nelle opere della dottrina coeva, nei commentari al codice come nelle varie raccolte giurisprudenziali che iniziavano ad essere edite soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, non mancarono mai comparazioni con il diritto romano – ma anche con il *Code civil* e con le opere dei giuristi francesi – in cui si tentava di recuperare le proprie tradizioni giuridiche, o quanto meno riconoscere al diritto previgente una matrice identitaria comune rispetto al nuovo diritto. Non bisogna, tuttavia, generalizzare la portata di queste considerazioni; è certamente vero che parte della magistratura annoverasse tra i suoi membri giudici ormai “vecchi”, profondamente legati al loro modo di operare e refrattari alle riforme legislative provenienti dalla monarchia borbonica, che altri, invece, fossero restii a perdere quel potere che erano riusciti a conquistare nel corso della loro carriera, e in questo senso vanno alcune impietose critiche di

uffici più o meno lucrosi, come quelli di giudice civile, giudice criminale [...] Costoro spesso si trasferivano nella capitale, continuando proficuamente a esercitare l'avvocatura nei periodi di turnazione delle magistrature.», Ivi.

¹⁸⁸ Vedi *supra* Cap. II § 5.

Pasquale Calvi rivolte a moltissimi esponenti della classe dei magistrati, tra i quali il ministro Franco¹⁸⁹ ed il procuratore Crascì; il primo definito «uomo di misera mente e di cuore tristissimo» oltre che «inimico acerbo e detrattore della sua patria¹⁹⁰» ed il secondo, invece «l'anima più vile e nefaria che trovarsi potesse nella magistratura siciliana¹⁹¹».

Che la magistratura non godesse di buona salute è un dato invariato riscontrabile lungo tutto l'arco dell'esperienza borbonica¹⁹²; è del 1852, per esempio, un accorato attacco pronunciato dall'allora consigliere Francesco Mistretta, in missione di procuratore generale del re presso la Gran corte civile di Messina che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, fotografava lo stato della giustizia denunciando l'uso "personalistico" che del potere giurisdizionale facevano taluni giudici¹⁹³.

È pure vero, però, che esisteva una parte di essi da sempre impegnata sul fronte degli studi giuridici e delle elaborazioni dottrinali che seppero

¹⁸⁹ Vedi *infra*.

¹⁹⁰ P. CALVI, *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848*, Londra, 1851, p. 315 e ss.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² I giudizi, quando non pregiudizi, di cui è vittima la magistratura isolana vennero alimentati già nel 1838 da Pietro Calà Ulloa, personaggio di spicco dell'*intelligenza* napoletana, che non aveva di certo mai nascosto le sue antipatie nei confronti dei colleghi siciliani, non risparmiando accuse di accidia, ignoranza, corruzione, abuso di potere o comunque avversione alle innovazioni portate avanti dalla monarchia borbonica. Sul punto Cfr. E. PONTIERI, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, ESI, Napoli, 1965, pp. 228-231 in A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria*, cit.

¹⁹³ F. MISTRETTA, *Per la inaugurazione del nuovo anno giuridico. Orazione censoria del Cavaliere Francesco Mistretta, Consigliere della Corte Suprema di giustizia in missione di Procuratore Generale del Re presso la G. C. Civile in Messina pronunciata all'udienza del 2 gennaio 1852*, Messina 1852, un passo del discorso di Mistretta è citato in A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria*, cit. 432.

abilmente cavalcare le innovazioni introdotte con la monarchia amministrativa¹⁹⁴.

Peraltro il ceto dei magistrati attraversava un profondo periodo di crisi dettato soprattutto dalla perdita delle proprie prerogative: i giudici erano stati declassati a meri burocrati e semplici esecutori della legge, «l'idea montesquieiana del giudice *bouche de la loi* – afferma Mastroberti, nella sua analisi della situazione napoletana – era stata accolta senza le necessarie garanzie di indipendenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie»¹⁹⁵, il controllo esercitato dal governo sul loro operato, pertanto, era visto come una soffocante ingerenza che minava alla base la loro indipendenza. Da Napoli a Palermo era acceso il malcontento dei giudici¹⁹⁶ che non avevano mai accettato l'impianto congegnato dalla monarchia borbonica che, come detto, esercitava il controllo su tutta la magistratura ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia per il tramite della fitta rete di procuratori, a loro volta, sottoposti alle censure del procuratore generale del re presso la suprema Corte di giustizia¹⁹⁷.

¹⁹⁴ Sul punto vedi *infra*.

¹⁹⁵ Cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 222.; ID, *Tribunali e giurisprudenza*, cit. p. 48; sul punto v. anche P. SARACENO, *Alta magistratura e politica della integrazione. Linee di un'analisi socio-politica dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, 1979; ID., *Storia della magistratura italiana. Le origini. La magistratura del Regno di Sardegna*, Roma, 1993.

¹⁹⁶ È stata più volte rimarcata la continuità esistente tra la riforma dell'ordinamento giudiziario per la parte *al di qua del Faro* del regno dovuta al Decennio di dominazione francese. In Sicilia, invece, il discorso si complica. Nell'Isola, come affermato da Feola: «il nuovo sistema fu accolto con ostilità e si fece strada lentamente e tra mille difficoltà», e solo con il *Regolamento per la disciplina dell'autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro* del 2 dicembre 1829 «assunse in tutto le forme del modello napoleonico», in R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione*, cit., pp. 273 segg.

¹⁹⁷ Vedi *supra* Cap. I § 1.

2. I giudici.

La *Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro del 7 giugno 1819* disciplinava in maniera dettagliata i requisiti richiesti per l'accesso alla carica di giudice; le disposizioni generali, contenute al Titolo XVII, stabilivano che per poter accedere alle magistrature fosse necessario non solo aver conseguito la laurea in giurisprudenza «in una delle Università del nostro regno delle due Sicilie»¹⁹⁸ ma, con specifico riferimento alla Corte suprema, aver raggiunto il quarantesimo anno di età per poter ricoprire il ruolo di consigliere¹⁹⁹; era anche previsto che l'accesso alla magistratura superiore fosse subordinato all'aver esercitato le funzioni di giudice presso una Gran Corte civile²⁰⁰.

Il controllo del re sui magistrati, o meglio sulla loro nomina, tuttavia, era talmente stringente da consentire, tramite l'art. 248 della Legge organica, di superare la precedente previsione attraverso la sovrana dispensa che consentiva di promuovere un soggetto nel caso concorresse «un merito sommamente distinto»²⁰¹.

¹⁹⁸ LO, art. 245: «Nessuno potrà essere giudice, consigliere, regio procuratore generale o regio procuratore se non abbia ottenuto la laurea in giurisprudenza in una delle Università del nostro regno delle Due Sicilie».

¹⁹⁹ Titolo XVII art. 243: «Niuno potrà esser consigliere nella Corte suprema di giustizia o regio procurator generale presso la medesima, se non avrà l'età di quarant'anni compiuti. Basterà l'età di trent'anni compiuti per esservi avvocato generale, o cancellerie, o vicecancelliere».

²⁰⁰ Ivi, art. 247: «...e finalmente nessuno potrà essere consigliere della Corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitato le funzioni di giudice presso una Gran Corte civile».

²⁰¹ Ivi, art. 248; sul punto è specifico A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia, in Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. MIGLIORINO-G. PACE GRAVINA, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 411-464.

Una volta nominato il magistrato, questi doveva prestare formale giuramento di ubbidienza al re, precisando, tra l'altro, di non appartenere a nessun tipo di associazione o setta segreta²⁰².

²⁰² «Il procuratore Generale presso la Corte suprema di Giustizia ha fatto tenere i verbali in doppio, e l'atto del giuramento prestato il giorno 1° marzo corrente da Paolo Stazzone Marchese di Buonfornello, nella qualità di consigliere della Corte suprema di Giustizia eletto da Sua Maestà con Real Decreto 23.12.1822, Io passo a V. E. uno degli originali del verbale e l'atto mentovato perché si serva farne l'uso conveniente ai termini del Regolamento 12.8.1819. Il Luogotenente Generale Principe di Campofranco.

Segue, quindi, il processo verbale.

L'anno 1823 il giorno primo marzo in Palermo. Alle ore 9 antemeridiane si sono riuniti nel locale del Tribunale destinato alla Corte suprema di Giustizia i Signori presidente Marchese Giuseppe Artale, i consiglieri Gioachino Barbera, Luigi Mannamo, Raffaele Di Benedetto, Cesare Raimondi, Niccolò Gatto, il Procuratore Generale Cav. Francesco Pasqualino e il cancelliere Maurizio Ponza.

A richiesta del Regio procuratore generale il Presidente ha fatto leggere il decreto di nomina del consigliere della Corte suprema di Giustizia Paolo Stazzone Marchese di Buonfornello.

Quindi lo stesso Regio procuratore generale ha chiesto di ammettere il nominato al giuramento e d'istallarsi al suo posto. Dietro invito del Presidente il consigliere Stazzone, tenendo la mano sul libro del Vangelo, ha letto a voce chiara l'atto del suo giuramento, e lo ha sottoscritto. Il Presidente vi ha quindi apposto la sua firma. La formola del giuramento pronunciato del detto consigliere è la seguente: "Io don Paolo Stazzone Marchese di Buonfornello eletto consigliere presso la Corte suprema di Giustizia in Palermo prometto, e giuro fedeltà, ed ubbidienza al Re Ferdinando Primo, e pronta, ed esatta esecuzione degli ordini suoi. Prometto e giuro, che nell'esercizio delle funzioni che mi sono state affidate, io mi adopererò col maggior zelo, e colla maggior probità, ed onoratezza. Prometto e giuro, di osservare e di fare osservare le leggi, i decreti, ed i regolamenti, che per Sovrana disposizione di Sua Maestà si trovano in osservanza, e quelli che piacerà alla M.S. di pubblicare in avvenire. Prometto e giuro di non appartenere ad alcuna società segreta di qualsivoglia titolo, oggetto e denominazione, e che non sarò per appartenervi giammai; così Dio mi aiuti". Durante questa cerimonia tutti si son tenuti in piedi col capo scoperto. In seguito, essendosi proclamata la istallazione del consigliere Stazzone, il medesimo è andato a sedere al suo posto.

Terminato l'atto si è fatto di tutto processo verbale in triplo originale ad oggetto di depositarne uno nella cancelleria della Corte suprema, ed inviarsi gli altri due insieme coll'atto del giuramento per mezzo del Regio procuratore generale al Ministero di Stato presso il Luogotenente Generale di Sua Maestà».

I magistrati, che per espressa previsione normativa erano inamovibili *dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de' collegj giudiziari*²⁰³, potevano tuttavia essere “traslocati”, a mente del successivo art. 235 della *Legge Organica*, in quanto l'inamovibilità era evidentemente garantita per le funzioni ma non per la sede²⁰⁴.

La Corte suprema era composta da un presidente, un vicepresidente, otto consiglieri, due supplenti, un procuratore regio, un avvocato generale, un cancelliere e un vice cancelliere²⁰⁵, ed era costituita, diversamente da quella residente in Napoli, da una sola camera con competenza promiscua, civile e criminale²⁰⁶.

Nell'anno della sua istituzione compongono la Corte suprema di Palermo: il marchese Giuseppe Artale (presidente), Francesco Cupane

Lo stesso giuramento, la cui formula fu sanzionata il 25 giugno 1822, era previsto anche per i Patrocinatori giusta la ministeriale datata 11 dicembre 1822, in ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6145.

²⁰³ LO, art. 234: «I giudici saranno inamovibili dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de' collegj giudiziari, a contare dalla data della loro elezione. Dopo questa epoca riceveranno il decreto di elezione a vita; e quindi non potranno esser privati delle loro funzioni, che in effetto di un formale giudizio».

²⁰⁴ LO, art. 235: «I giudici anche eletti a vita potranno essere traslocati».

²⁰⁵ LO, art. 120.

²⁰⁶ Il Decreto 8 ottobre 1825, n. 332, dispone l'aggiunta di una piazza di consigliere al seguito nella Corte suprema di giustizia in Palermo, «il quale interverrà sempre nella corte, e voterà in preferenza dei supplenti in ogni caso di mancanza o d'impedimento di alcuni consiglieri ordinarij» l'art. 2 del decreto precisa che il passaggio dalla piazza di consigliere al seguito a quello di consigliere ordinario non è di diritto ma dipende dall'elezione del sovrano, in G. CAPOZZO, *La legge organica dell'ordine giudiziario pei reali dominj oltre il Faro... con apposite note*, Pedone, Palermo, 1845, pp. 249-251.

(procuratore generale del re)²⁰⁷, Bonaventura Rossi²⁰⁸ (vice presidente), Francesco Scrofani, Antonio Mastropaolo, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Gaspare Denti, Raffaele Di Benedetto (consiglieri), Tommaso De Liso (esercitante funzioni di regio procuratore generale) e Francesco Saverio Marchese (cancelliere)²⁰⁹.

Questi sono solo alcuni dei nomi dei magistrati siciliani che agli albori del nuovo regno si districarono nel delicato passaggio tra le diverse legislazioni, alcuni di loro ricoprirono anche incarichi in seno agli organi esecutivi; Antonino Franco, per esempio, di cui si dirà a breve, nominato

²⁰⁷ «Cominciò la carriera da giudice della Corte pretoriana e Capitanale di Palermo. Consultore del Cappellano Maggiore, Avvocato fiscale dell'udienza generale dell'esercito in Sicilia, Giudice del Concistoro. Avvocato fiscale dell'Intendenza del Real Fondo de' [...] in Sicilia. Giudice della Gran Corte Criminale. Avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio. Deputato della Suprema Deputazione di Salute. Regio Procuratore Civile presso la Gran Corte dei Conti. 12 Luglio 1819 Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Giustizia. Uno dei tre direttori con voto presso il Luogotenente di Sicilia Principe di Cutò. Presidente della Gran Corte dei Conti. Funzionante da Consultore del Governo. 13 febbraio 1827 per la seconda volta Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Giustizia. Defunto» in ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

²⁰⁸ Dalla documentazione consultata presso l'Archivio di Stato di Palermo contenente il fondo della Corte Suprema, in particolare la serie relativa alle sentenze civili, è possibile stabilire che Bonaventura Rossi abbia ricoperto la carica di Vice Presidente dai primissimi anni di esercizio della stessa (1819), sotto la Presidenza del marchese Giuseppe Artale, sino al 1822 anno in cui viene istituita a Palermo una Commissione provvisoria col compito di riesaminare le decisioni della Gran Corte dei Conti in materia di contenzioso amministrativo e di redigere un parere circa la loro eventuale impugnazione; commissione cui faceva espressamente parte Bonaventura Rossi nella qualità di vice Presidente della Corte Suprema insieme con Cesare Raimondi Consigliere della stessa Corte (Decreto 2.10.1822, n. 286 – *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1822). Il *Nobiliario di Sicilia* Mango di Casalgerardo riporta un Bonaventura Rossi «*dottore in leggi, giudice pretoriano in Palermo negli anni 1787-88 e 1792-93, giudice del Concistoro nel 1797-98-99, della Gran Corte nel 1802, 1808, gran camerario e commissario in Catania, ecc*», tuttavia i dati a disposizione non escludono possa trattarsi di un omonimo.

²⁰⁹ ASPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 1, b. 79, 1821.

presidente della Corte nel 1837, a seguito dell'abolizione con decreto del 31 ottobre 1837 del Ministero per gli Affari di Sicilia di cui era Ministro e Segretario di Stato²¹⁰; l'avvocato Mauro Tumminelli²¹¹, autore nel 1814 di un *Progetto di regolamento organico delle magistrature* e, negli anni in cui ricoprì il ruolo di Avvocato generale della Corte dei Conti, componente una Commissione istituita con lo scopo di attuare le disposizioni della *Legge Organica dell'amministrazione civile* relative all'organizzazione, presso le sedi dell'Intendenza, degli "archivi provinciali", insieme con Giovanni Mancuso, altro "volto noto" della magistratura isolana, nella qualità di presidente della Gran Corte civile di Palermo, che nel 1835 approda come consigliere alla Corte suprema di giustizia di Palermo. L'apporto dell'avvocato Tumminelli testimonia di come, in quegli anni a cavaliere tra l'esperienza del 1812 e la promulgazione della Legge organica del 1819, moltissimi tra giudici e avvocati contribuirono alla crescita dell'Isola²¹²; il *Progetto*, difatti, mirava

²¹⁰ ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

²¹¹ Mauro Tumminelli (1778-1852), giureconsulto, studioso e letterato di Caltanissetta di famiglia «civile», studiò a Palermo e a Catania, dove si laureò in legge. Palermo gli affida la propria difesa durante la causa per la reintegrazione al Sacro Demanio. In quella occasione sostiene l'abolizione della feudalità siciliana, avvenuta successivamente con legge del 1812. Lo stesso anno rappresenta la sua città natale al Parlamento siciliano. Fu membro della Gran corte civile di Palermo, della Corte Suprema, Avvocato generale della Corte dei Conti e agente del Contenzioso nel 1836: cfr. A. SINDONI, *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale*, Ed. Studium, 1984.

²¹² Sul punto Cfr. A. CAPPUCCIO, «Assicurare la giustizia», cit. p. 73-93, il quale segnala diversi progetti di riforma redatti da "privati" e tendenti alla razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria isolana. Oltre al già cennato *Progetto* Tumminelli, viene descritto il *Progetto sull'organizzazione de' magistrati di Sicilia*, di Giovanni Battista Rocchetti del 1814, il quale, come riportato da Cappuccio, prospetta «la soppressione di tutti i fori particolari e delle delegazioni [...], la riduzione dei gradi di giudizio, l'abolizione del Tribunale del Concistoro e dei Giudici di prima e seconda appellazione, l'istituzione di una 'super-Regia Gran Corte' con sede a Palermo [...] competente in materia civile e penale e le cui sentenze fossero inappellabili [...]». Nel 1815, invece, è il Parlamento che sottopone al re il *Regolamento per le magistrature di Sicilia*, mentre, è del 1822 un *Progetto di legge organica giudiziaria*

all'ottimizzazione della macchina giudiziaria in Sicilia ove, com'è noto, operavano una moltitudine di magistrature quali, ad esempio, le Regie Corti civili, le varie Curie, i numerosi fori speciali oltre che, naturalmente, le magistrature centrali come la Regia Gran Corte e il Tribunale del Real Patrimonio²¹³. Una giustizia “di privilegio” quindi, che induceva molti dei giuristi del tempo a ricondurre al pluralismo delle fonti uno dei vizi endemici della giustizia²¹⁴ portandoli di conseguenza a proporre soluzioni e interventi mirati a risolvere i mali in cui questa versava²¹⁵.

Queste proposte indicano una visione in “chiave siciliana” per risolvere il problema della giustizia e, oltre a provenire per lo più da “tecnici” impegnati

per la Sicilia, ad opera del giudice Giovan Battista Finocchiaro, in quel tempo presidente della Gran Corte civile di Palermo e Direttore della Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale; tale «...Progetto – prosegue Cappuccio – consta di centoottantuno articoli, divisi in sedici titoli, e prende spunto – come dichiara lo stesso Finocchiaro – «dal sistema giudiziario adottato nell'anno 1815 [...], che l'esperienza di quattro anni ce ne fecero conoscere i vantaggi [...], senza lasciare di adattarvi i novelli sistemi legislativi, scegliendo quella parte che sia adattabile per la Sicilia».

²¹³ M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie*, cit., pp. 118 segg.

²¹⁴ Come riportato da M.A. Cocchiara «la storiografia ha più volte sottolineato il nesso tra “senescenza del diritto comune e disservizio della giustizia. Già sul finire degli anni Settanta – prosegue l'Autrice –, G. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia (1979)*, 3° ed., Roma - Bari, 1993, p. 33, affermava:...le contraddizioni di una pratica forense dai riti farraginosi e dalle forme arcaiche, perché concepiti e gli uni e le altre per una società profondamente diversa quale era quella medievale, ed il disservizio degli organi giudiziari legati a metodi e schemi disadattati ai tempi finivano con l'apparire l'espressione di una più grande crisi del sistema giuridico vigente...ciò contribuiva ad erodere progressivamente la base consensuale che aveva permesso al sistema di sopravvivere», in M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie*, cit., pp. 23 -24.

²¹⁵ Che la questione fosse tutt'altro che secondaria lo rivelano le parole di Vito La Mantia «Si disputò sopra il numero e le sedi de' nuovi tribunali e si scrissero vari opuscoli su i progetti di riforme giudiziali; ma il primo Parlamento che dovea stabilire quei nuovi ordini non se ne occupava; e duravano le controversie per le varie parti del novello ordinamento, che voleasi in certo modo conciliare con le antiche istituzioni sicule ed inglesi e con le nuove francesi ed italiane» in V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, cit., pp. 262-263; Cfr. A. CAPPUCCIO, *Assicurare la giustizia*, cit., p. 76.

ai vertici delle varie magistrature dell'Isola, permettono di analizzare da una diversa prospettiva le opposizioni manifestate dai siciliani nei confronti del riformismo borbonico. Se si legge tra le pieghe di tali progetti, infatti, il rifiuto non sarebbe da ascrivere all'ascendenza francese dell'ordito giurisdizionale attuato dal governo – anche i progetti siciliani, infatti, risentono di una impronta francese, assolutamente in linea con i fermenti culturali che da quelle aree provenivano, seppure contaminati dal “diritto siculo” e dall'influenza inglese, all'epoca presente in Sicilia – quanto alla mancata partecipazione dei giuristi siciliani alle riforme giudiziarie, o meglio alla scarsa incidenza delle istanze provenienti dall'Isola.

Questi giudici, infatti, sono personaggi influenti, taluni provenienti da vere e proprie dinastie di giuristi che hanno intrecciato la loro storia con quella del regno e non può certo tacersi la loro partecipazione ai processi di riforma messi in moto dal governo soprattutto negli anni successivi alla promulgazione del Codice.

È il caso dei magistrati siciliani che nel 1823 vennero incaricati di redigere proposte di riforma sulle *Leggi di procedura civile e procedura penale*²¹⁶: sebbene infatti Ferdinando I fosse restìo all'istituzione di organi che potessero in qualche modo minare il potere regio, era ben consapevole della necessità di riformare il Codice ed era altresì consapevole del fatto che fosse opportuno coinvolgere il ceto dei magistrati siciliani. Per tali ragioni nel 1823 istituì 4 commissioni per la redazione di proposte sulla riforma delle Leggi civili, penali e di procedura, formate da togati napoletani e 2 commissioni per la Sicilia con il compito di redigere riforme inerenti le Leggi di procedura.

²¹⁶ Cfr. F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle Leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli, 2006, pp 240 ss.

La prima commissione siciliana fu presieduta da Antonino Maria Del Bono, presidente della Gran Corte dei Conti, più volte membro supplente funzionante da presidente presso la Corte Suprema di giustizia; la seconda commissione, presieduta da Giuseppe Artale era composta da Gaspare Leone, procuratore generale del re presso la Corte dei Conti anch'egli supplente in seno alla suprema, Raffaele Di Benedetto, Michele Pasciuta, Salvatore Batolo, Giovan Battista Baldi, Marcello Fardella, Giovanni Mancuso, Paolo Ventura, Antonino Malvica, Stefano Bonelli e Croce Di Napoli.

Tra le personalità appena tratteggiate annoveriamo insigni giuristi, abili funzionari, affermati avvocati, apprezzati giudici; i dati dimostrano il loro avvicinarsi tra le diverse commissioni, tra le varie magistrature – dalla Corte suprema di giustizia passando per la Corte dei Conti – e tra gli apparati dello stato, ed evidenziano la *persistenza* di questi togati in una situazione di *discontinuità* istituzionale, in quanto pur mutando gli assetti degli organi giurisdizionali non cambiano i soggetti che ne erano a capo.

Oltre un centinaio i nomi e altrettanti decreti di nomina hanno scandito, nel corso dei quarant'anni di attività della Corte Suprema di giustizia di Palermo, l'avvicendamento dei giudici siciliani.

Una vera e propria *gavetta* ha contraddistinto il *cursus honorum* di quasi ognuno di essi che, partiti dal gradino più basso degli ordinamenti giudiziari (ovvero prima e dopo la promulgazione della *Legge Organica* del 1819) e spesso dai luoghi più inospitali della Sicilia ne hanno, infine, scalata la vetta. Voler ripercorrere ogni singola carriera è certamente poco agevole, tuttavia, può essere utile l'individuazione di alcuni di questi magistrati al fine di comprendere quanto accennato nelle pagine precedenti. Tra questi, oltre al già

citato Tumminelli, troviamo Antonio Mastropaolo²¹⁷, originario di Montalbano Elicona in provincia di Messina: questi fu uno dei primi consiglieri a comporre l'organico della Corte Suprema, già giudice del Tribunale del Concistoro nel 1809.

Giovanni Cassisi²¹⁸, anch'esso proveniente dalla provincia di Messina, più precisamente da Milazzo, il quale ricoprì diversi ruoli di rilievo al servizio della casa reale intrecciando la propria vita con quella di altri giudici nelle alterne vicende che hanno interessato l'Isola in periodi cruciali per la sua storia. Il riferimento è a Paolo Cumbo²¹⁹ altro uomo di spicco fedele ai

²¹⁷ Sul montalbanese Antonio Mastropaolo Cfr. MANGO DI CASALGERARDO, *Nobiliario di Sicilia. Notizie e stemmi relativi alle famiglie nobili siciliane*, Palermo, A. Reber, 1912: «V'ha chi la vuole derivata dalla stirpe dei conti di Brienne e stabilita in Sicilia nel secolo XIII; v'ha chi crede che abbia avuto a capostipite un celebre medico della corte di Federico II imperatore a nome Paolo, chiamato, come tutti i medici d'allora, maestro; d'onde il cognome dei suoi discendenti. Un Niccolò, da Palermo, a 7 maggio 1400 era annoverato tra i domestici e familiari regi; un Bernardo fu proconservatore in San Pietro nel 1583; un per la moglie Flavia Orioles, possedette la tonnara di S. Giorgio in Patti nel 1606; un Pietro, dottore in leggi, fu giudice della corte pretoriana di Palermo nel 1710-11 e 1717-18; un dottor Placido fu proconservatore in Montalbano nel 1786-1804; un Antonino fu giudice del tribunale del Concistoro nel 1809; un Alfio fu ministro sotto i Borboni, ecc. Con decreto ministeriale del 27 agosto 1899 venne riconosciuto ai discendenti di Antonio Mastropaolo, consigliere di Corte di Appello, morto in Palermo il 14 febbraio 1863, il titolo di nobile.

Arma: d'azzurro, all'aquila coronata fissante un sole orizzontale destro, il tutto d'oro».

²¹⁸ Giovanni Cassisi, fu giudice Civile a Milazzo dal 1° giugno 1812; ad un mese circa dalla promulgazione della *Legge organica giudiziaria*, il 12 luglio 1819 assurge al ruolo di Giudice Istruttore a Messina, il 25 settembre 1822, sempre a Messina come Giudice nella Gran Corte Civile; è del 16 novembre 1824 la promozione a Procuratore Generale presso la Gran Corte Civile di Messina; 16.12.1826 Intendente in Messina; 06.11.1827 Consigliere della Corte Suprema in Palermo; 12.07.1834 di nuovo Procuratore Generale di Messina; 31.12.1837 traslocato in Palermo; 09.04.1838 ottenne il grado ed il soldo di Vice Presidente della Corte Suprema di Giustizia; con Real decreto del gennaio del 1840 promosso a Consultore di Stato, ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

²¹⁹ Paolo Cumbo nacque a Milazzo nel 1795. Uomo apprezzato nel panorama delle Scienze giuridiche europee fu presidente della Reale Società Economica di Messina dal 1831 al

Borbone, consigliere supplente della Corte, giusta decreto del 19 giugno 1836, in precedenza procuratore generale sostituto presso la Gran Corte civile di Catania e successivamente promosso a consigliere proprietario con missione di procuratore generale presso la Gran Corte civile di Palermo (in sostituzione di Salvatore Ognibene – nel 1837 vice presidente della Corte Suprema), e Pietro Ventimiglia. Esiste un comune denominatore tra questi magistrati oltre alla loro provenienza o, forse, proprio in ragione di essa: tutti e tre, tra il 1848 al 1860, furono chiamati a ricoprire l'incarico di Ministro per gli Affari di Sicilia.

Cassisi, già consigliere della Giunta di Sicilia, fu ministro nel decennio 1849 - 1859; Paolo Cumbo, magistrato in Sicilia e Napoli e presidente della Consulta di Sicilia dal 1851, subentrato al suo concittadino nel luglio del 1859, su nomina di Francesco II – nell'ottica del rinnovamento che ha contraddistinto la sua opera di governo – e, infine, alla caduta del ministro Filangieri, nell'aprile del 1860, Pietro Ventimiglia, nel 1859 procuratore generale della Gran Corte dei Conti isolana il quale, tuttavia, rifiutò la carica. Vedremo, in effetti, che non deve stupire l'approdo a cariche ministeriali o apparentemente politiche di alti magistrati, tuttavia, è certamente singolare che in un periodo complesso per la storia del regno questi siano stati attinti dalla stessa città di provenienza. “Ministri tecnici” certamente, quasi il coronamento naturale della carriera in magistratura, nomine non del tutto scevre, comunque, da scelte apertamente politiche. Ciò bastò, ovviamente, ad

1836. Dal 1851 Capo della Consulta de' Dominj di là del Faro, fino al 1859, morì a Messina nel 1872, Cfr. S. A. GRANATA, *Le Reali Società economiche siciliane. Un tentativo di modernizzazione borbonica (1831-1861)*, Acireale-Roma, 2008, p. 75 e ss.

attirare su Milazzo la fama di città asservita alla corona²²⁰ nonostante le personalità scelte, per la loro storia e per le loro azioni, siano da considerare tutt'altro che allineate al governo quando non addirittura in contrasto con esso²²¹. È plausibile che la scelta cadde proprio su quei magistrati fedeli alla corona ma non ferventi filoborbonici; l'azione politica messa in atto dai ministri, nei limiti in cui questa potesse avere una determinante incidenza, si mostrava moderata insomma, lontana dalle politiche repressive che già avevano insanguinato la Sicilia per non inasprire i già tesi rapporti tra la corona e il popolo isolano. Anche la repentina sostituzione di Cumbo con il Ventimiglia potrebbe indurci a ritenere che non sempre i ministri nominati adottassero linee politiche condivise con il governo.

Un dato che emerge scorrendo l'organigramma della Suprema stilato attraverso la compulsazione dei fondi di archivio, è quello relativo alla provenienza dei togati; i grandi centri urbani, certamente, sono stati terreno fertile per la crescita culturale e professionale dei giudici ma anche le città di provincia (la provincia di Messina, con i già menzionati Cassisi, Cumbo e Ventimiglia, il montalbanese Mastropaolo e il mirtese Francesco Cupane). Questa è certamente la novità: si tratta per lo più di ex città feudali, centri urbani che probabilmente non avrebbero mai trovato il loro spazio prima della Legge del 1817²²² e dalla quale trassero un indubbio beneficio: parte della

²²⁰ Sul periodo relativo alla battaglia di Milazzo cfr. S. RECUPERO, *La città di Milazzo nel Risorgimento italiano: Itinerario storico 1847-1918*, Opere Nuove, 1961, p. 91 e ss.

²²¹ Proprio al ruolo del ministro Giovanni Cassisi si deve, nel 1843, la costruzione del porto di Milazzo e non c'è da dubitare che la vicinanza della città e dei suoi esponenti principali al governo abbia attirato innumerevoli benefici.

²²² Sul *Decreto sull'amministrazione civile de' dominj oltre il Faro* dell'11 ottobre 1817, n.932, con il quale venne rimodulato l'antico assetto amministrativo siciliano, con l'istituzione delle

nuova classe di giudici, infatti, è figlia della monarchia amministrativa che di fatto aprì l'accesso alle cariche pubbliche²²³.

Tra le città, ovviamente, le capovalli: Messina, città che ha dato i natali al presidente Francesco Sollima e Filippo Crascì

La città di Palermo, naturalmente, con Francesco Martinez e la provincia con Salvatore Ognibene di Monreale e Santi Migliore da Borgetto²²⁴.

Catania, invece, annoverava magistrati del calibro di Pasquale Ninfo, già deputato nel parlamento del '12 ed Euplio Carbonaro, quest'ultimo presidente della Commissione Suprema pe' reati di Stato residente in Palermo²²⁵, entrambi membri della Accademia la Gioenia luogo di ritrovo dell'*élites* culturali catanesi.

Da Caltanissetta, invece, oltre al già menzionato Tumminelli, Giovan Battista Corona, giudice di circondario nel 1819, giudice di Istruzione e di Gran Corte criminale poi. Divenuto quindi presidente di quest'ultima fu poi promosso a consigliere di Corte Suprema nel dicembre del 1837, membro dal 1840 della Commissione Suprema pe' reati di Stato; Paolo Zanghì, autore prolifico e poliedrico a giudicare dalla varietà dei suoi scritti, questi difatti, nel

sette Intendenze in luogo della classica tripartizione dell'Isola nelle tre Valli di Noto, Demone e Mazzara vedi *supra*, Cap. I, § 1.

²²³ Con riferimento ai riflessi avuti con le novità introdotte dalla monarchia amministrativa sulle periferie del regno cfr. G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia*, cit.

²²⁴ Membro della Commissione Suprema pe' reati di Stato

²²⁵ Carbonaro fu l'ultimo presidente, nel 1846, della *Commissione suprema pe' i reati di Stato*, prima di lui, Francesco Cupane e Felice Todaro, anch'essi noti magistrati della Corte Suprema di giustizia di Palermo; sulle vicende della Commissione suprema, sul suo ruolo e sulla sua composizione cfr. G. PACE GRAVINA, *Giustizia penale e politica nelle Due Sicilie: la Commissione suprema per i reati di Stato di Palermo*, in *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo* diretta da F. MASTROBERTI – G. PACE GRAVINA, *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. MASTROBERTI – S. VINCI, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, p. 21 e ss.; ID, *Il Codice e la Sciabola*, cit., pp. 120 e ss.

1832 fu incaricato dal governo borbonico di estirpare la piaga delle cavallette che stava mettendo in ginocchio l'agricoltura specie nella valli di Caltanissetta e Girgenti (l'attuale Agrigento). Grazie a questa esperienza, nel 1833, il giudice Zanghì emanò una *Circolare per la estirpazione delle cavallette ai Sindaci della Valle di Caltanissetta* e, successivamente, nel 1835 pubblicò perfino un testo di carattere scientifico apprezzato nel mondo delle scienze naturali e non solo, dato alle stampe a Palermo dalla tipografia Virzì e dal titolo *Delle cavallette e del modo di distruggerle. Opera in circostanza della invasione avvenuta nella provincia di Caltanissetta nel 1832*, tanto da essere stato disposto che ogni comune con popolazione superiore ai 1000 abitanti dovesse dotarsi del testo in questione. A Zanghì si deve anche la stesura dell'elogio funebre al presidente Francesco Sollima del 1834 e del *Discorso sull'arresto personale in linea civile fra gli ascendenti, e discendenti* pubblicato per Giordano nel 1837 e *Le leggi romane contestanti la verità degli Evangelii: osservazioni* pubblicato per i tipi Lao nel 1844²²⁶.

Da Pietraperzia, invece, nella provincia di Caltanissetta, il consigliere Vincenzo Nicoletti; nel 1823 giudice nel Tribunale Civile di Catania venne poi 'traslocato' con la medesima carica ma in funzione di presidente a Trapani. Quindi destinato al Tribunale di Palermo, di cui diverrà presidente. Prima di approdare in Corte Suprema nel 1837, divenne giudice della Gran Corte civile di Palermo.

²²⁶ All'attività di giudice, quindi, Paolo Zanghì ha affiancato quella di apprezzato scrittore, oltre alle opere citate, infatti, sono state date alle stampe anche: il *Discorso per lo riaprimiento de' tribunali pronunziato alla pubblica udienza della G.C.C. di Caltanissetta da Paolo Zanghi* nel 1830; *Nella occorrenza di essere stata innalzata la città di Caltanissetta a sede vescovile e di essere stato eletto a suo primo vescovo monsignore Antonio Maria Stromillo* C. R. nel 1847; *Discorso pronunziato nell'adunanza generale della Società economica della Provincia di Caltanissetta nel di 30 maggio 1843, faustissimo giorno onomastico di s. r. m. Ferdinando Secondo* nel 1844.

3. Le presidenze.

Nel corso degli oltre quarant'anni di attività della Corte suprema di giustizia di Sicilia presiedettero il suo scanno più alto sei giudici, di comprovata fede borbonica e di salda preparazione giuridica (tranne, naturalmente, durante la parentesi rivoluzionaria del 1848 - 49): Giuseppe Artale, fu il primo presidente, negli anni che vanno dal 1819 al 1824²²⁷; nel 1823 si registra un vuoto alla presidenza occupata però dal presidente della Gran Corte dei Conti Antonino Maria del Bono quale supplente funzionante da presidente e Antonino Monastero, vice presidente della Gran Corte dei Conti. La loro presenza è giustificata dalla previsione del secondo comma dell'art. 195 della *Legge organica*, il quale prescriveva che in caso di assenza o altro impedimento, i consiglieri mancanti venissero sostituiti da due consiglieri supplenti, e giusta il decreto datato 7 giugno 1819 il quale stabiliva che, fintanto che i giudici non fossero ancora stati eletti ne esercitassero le funzioni *ad interim* dal presidente ed il regio procuratore generale della Gran Corte dei Conti dei *reali dominj oltre il Faro*²²⁸.

Non è chiara la ragione di tale assenza, tuttavia appare plausibile ritenere che la presenza dei supplenti sia da ascrivere alla creazione delle commissioni incaricate di redigere proposte di riforma al Codice nelle quali erano presenti alcuni dei togati della Suprema.

²²⁷ Dal fondo consultato presso l'Archivio di Stato di Palermo risulta mancante la serie relativa al 1822.

²²⁸ Nel 1821 compongono il collegio in qualità di supplenti il procuratore generale del re presso la Corte dei Conti Gaspare Leone, il consigliere della medesima Francesco Martorana ed il presidente Antonino Maria del Bono, ASPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 1, 1821.

Nel 1824, invece, assurge alla presidenza il giudice Francesco Sollima, carica che mantenne senza soluzione di continuità fino al 1833; il 1834 vede un'altra *vacatio* colmata dal vice presidente Raffaele Di Benedetto, funzionante da presidente, e dal supplente presidente della Gran Corte dei Conti Giovanni Mancuso, funzionante in questo caso da vice presidente della Corte suprema: il 20 gennaio 1834, difatti, moriva il presidente Sollima, tuttavia, non è chiaro il perché la sua sostituzione avviene solamente l'anno seguente. In questo periodo si riscontra una anomalia nella composizione della Corte: oltre ai già citati supplenti ed ai consiglieri "ordinari" Filippo Crasci²²⁹, Salvatore Batolo, Giovanni Cassisi²³⁰ ed il consigliere al seguito Santi Migliore²³¹, sono presenti

²²⁹ Filippo Crasci nacque nel 1784. Nel 1817 svolgeva le funzioni di supplente alla Curia pretoriana; nel 1818 supplente nella seconda Commissione provvisoria di Palermo, nel 1819 Giudice del Tribunale Civile in Palermo. Nel volgere di un anno fu nominato, nel 1820, Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Trapani. Nel 1822 fu, invece, traslocato con la stessa carica a Girgenti (Agrigento). Nel dicembre del 1823 passò a giudice nella Gran Corte Civile di Messina. Nel 1825 ancora Procuratore Generale del Re però presso la Gran Corte Civile in Catania. Nel 1829 fu traslocato a Messina. Cinque anni dopo, nel 1834 fu destinato Consigliere della Corte Suprema in Palermo. È del 31.12.1837 la nomina ad Avvocato Generale della stessa Corte. Promosso a Procuratore Generale. ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

²³⁰ Giovanni Cassisi, fu giudice Civile a Milazzo dal 1° giugno 1812; ad un mese circa dalla promulgazione della *Legge organica giudiziaria*, il 12 luglio 1819 assurge al ruolo di Giudice Istruttore a Messina, il 25 settembre 1822, sempre a Messina come Giudice nella Gran Corte Civile; è del 16 novembre 1824 la promozione a Procuratore Generale presso la Gran Corte Civile di Messina; 16.12.1826 Intendente in Messina; 06.11.1827 Consigliere della Corte Suprema in Palermo; 12.07.1834 di nuovo Procuratore Generale di Messina; 31.12.1837 traslocato in Palermo; 09.04.1838 ottenne il grado ed il soldo di Vice Presidente della Corte Suprema di Giustizia; con Real decreto del gennaio del 1840 promosso a Consultore di Stato, *ibidem*.

²³¹ Santi Migliore di Borgetto nasceva nel 1789. Il 9 agosto del 1819, all'età di 30 anni diveniva giudice del circondario di Partenico (Partinico). Quattro anni dopo, nel febbraio del 1823, veniva nominato Segretario Generale della Direzione di Polizia di Palermo. Il 26 ottobre 1825 veniva nominato consigliere al seguito della Corte Suprema di Giustizia di Palermo e, il 27 di giugno 1826 Direttore Generale di Polizia di Palermo. È del primo settembre 1829 il suo ritorno in Corte suprema sempre come consigliere al seguito. Il 16

infatti: Bartolomeo D'Ondes, consigliere col grado e onori di vice presidente – seppure non in questa veste – e il supplente Nicola Antonio Gerbino proveniente dalla Gran Corte dei Conti della quale è vice presidente, il giudice Michele Fardella, vice presidente della Gran Corte civile di Palermo, insignito dei gradi e degli onori di vice presidente della stessa e Paolo Zanghì, anch'esso supplente proveniente dalla Gran Corte civile palermitana; completano, quindi, il quadro il consigliere Giovanbattista Baldi, consigliere funzionante anche da pubblico ministero e il vice cancelliere funzionante da cancelliere Lorenzo Lima.

Il 1835 vede un inatteso quanto breve ritorno al vertice della magistratura isolana di Giuseppe Artale, il quale, già nel 1836, lasciava il posto al vice presidente Raffaele Di Benedetto funzionante da presidente. Muta considerevolmente la compagine della Corte nell'anno 1837, anzitutto con riferimento alla sua presidenza; viene infatti nominato Antonino Franco che, salvo una parentesi nel 1840 – nella quale viene sostituito dal vice presidente Francesco Martinez – rimane in carica fino al 1846.

Nel 1848, intanto, divampano in Sicilia i moti rivoluzionari.

L'attività della Corte, tuttavia, non subisce intoppi o arresti ed entra in scena uno tra i personaggi più importanti della storia rivoluzionaria della Sicilia: Pasquale Calvi²³².

giugno 1836, invece, consigliere ordinario presso la Corte Suprema di Giustizia Palermo. Promosso, *ibidem*.

²³² In quegli anni, il Comitato generale, a firma del suo presidente Ruggero Settimo e del segretario generale Mariano Stabile, su proposta del Terzo comitato, promulgava un *Regolamento per la giustizia civile*, con il quale si stabiliva che l'amministrazione della giustizia civile e commerciale, nei luoghi in cui fosse stata interrotta, avrebbe ripreso il suo regolare corso. «Contemporaneamente – continua il *Regolamento* – riprenderanno il consueto esercizio tutti gli uffici del Registro, di conservazione delle ipoteche, le camere Notarili

Calvi ricopre il ruolo di presidente della Corte suprema negli anni della breve parentesi indipendentista siciliana del 1848 e 1849; al suo fianco il primo

notaj, ed ogni altro ufficio pubblico che avesse rapporto coll'Amministrazione della giustizia». All'art. 2 si prevedeva inoltre che: «Tutti giudici comunali di quartiere, ai quali col regolamento del 9 corrente fu dato di esercitar la sola giurisdizione penale, eserciteranno le giurisdizioni civile ed onoraria che le leggi veggenti accordavano ai passati giudici di circondario, ed supplenti comunali l'eserciteranno negli stessi limiti di prima. I tribunali civili le gran Corti civili conserveranno ancora le antiche giurisdizioni.

E finalmente la Corte Suprema di Giustizia conserverà la sua giurisdizione tanto in materia penale che in materia civile». Il *Regolamento* proseguiva prescrivendo le modalità con le quali si sarebbero dovuti eleggere i giudici di tribunale civile e di Gran Corte civile che avrebbero dovuto rimpiazzare «prontamente» i giudici napoletani che non avrebbero più potuto esercitare. L'art. 4 precisava che «Queste nomine però s'intenderanno essere temporanee, per provvedere al bisogno del momento essendo ben giusto che trovassero loro posti Magistrati Siciliani che sono sul continente. Delle nomine che faranno Comitati di capo Valli ne daranno subito avviso questo Comitato generale».

Veniva altresì prescritta l'intestazione che avrebbero dovuto recare le sentenze, le decisioni civili o commerciali e tutti gli altri atti pubblici, che sarebbero quindi state rese *In nome della Legge*. Il Regolamento prosegue nelle sue determinazioni relative alle magistrature residenti in Palermo. Il successivo articolo 7 recitava: «Funzionerà da Presidente della Corte Suprema di Giustizia il Vice Presidente D. Michele Muccio. Funzionerà da Custode della legge presso la stessa Corte Suprema il sig. D. Gioachino Lumia; da sostituto il sig. D. Filippo Santocanale. Funzioneranno da Consiglieri, oltre tutti quelli che oggidì trovansi presenti in Palermo, signori D. Stefano Bonelli D. Gaetano Catalioli D. Giuseppe Napolitano». Si occupava, invece, delle magistrature inferiori gli art. 8 e 9, a mente dei quali: «Funzionerà da Presidente della Gran Corte Civile il sig. D. Antonino Agnetta da giudici della gran Corte stessa oltre quelli che si trovano attualmente presenti signori D. Emmanuele Viola, Antonino Ferro. Questa gran Corte Civile deciderà le cause tanto della prima che della seconda Camera; 9. Funzionerà da Presidente del tribunale Civile il sig. D. Giuseppe Pensabene; da difensore della legge presso lo stesso tribunale il sig. D. Gaetano Catalano; da suo sostituto il sig. D. Giuseppe Grasso. Funzioneranno da giudici del tribunale Civile oltre del sig. Palmeri ch'è l'unico presente, signori D. Girolamo Scaglio ne D. Giov. Battista De Caro D. Filippo Orlando D. Vincenzo di Marco. Il Comitato non assegna soldi ai signori Avvocati che sono stati qui sopra designati funzionare da Magistrati, essendo ben persuaso che ognuno di essi per generosità patriottismo brami di rendere gratuitamente questo servizio alla Patria» ed infine, l'art. 10 il quale non prevedeva stravolgimenti relativamente ai componenti il tribunale di Commercio. Cfr. *Ristampa delle proteste, avvisi, ed opuscoli clandestinamente pubblicati pria del 12 gennaio 1848 e che fan parte della Rivoluzione siciliana*. Dalla Stamperia Carini, Nell'entrata del Teatro S. Ferdinando, 1848, pp. 210-211.

vice presidente Salvatore Ognibene (già vice presidente dal 1841), il vice presidente Michele Muccio²³³ (consigliere dal 1837), i giudici consiglieri Giovan Battista Corona, Vincenzo Nicoletti (poi Avvocato generale), Giuseppe Pagano La Rosa, Paolo Ventura, Nicolò Sciales, Gaetano Pirajno

²³³ Alcuni di questi togati considerati per certi versi “secondari”, in realtà, sono stati protagonisti di vicende anche cruciali per il processo codificatorio nel contesto siciliano; come sottolineato da M.A. Cocchiara, l’interesse al recupero dei progetti di codificazione elaborati nel primo Ottocento e delle relative commissioni incaricate di redigerli, infatti, hanno evidenziato da un lato, la «volontà dei loro redattori di attuare, oltre alla conciliazione “fra tradizione e rinnovamento del diritto, quel desiderio largamente avvertito di novità, incanalata però nel solco della storia, che apparivano i criteri più solidi ed efficaci per realizzare, con equilibrio, il sistema delle fonti fondato sulla suprema autorità della legge e considerato la base più stabile e sicura della nuova società postrivoluzionaria”», A. SCIUMÈ, *Introduzione a I progetti del Codice di Commercio del Regno Italico (1806-1808)*, a cura di A. SCIUMÈ, Milano, 1999, p.7 in M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie*, cit., p. 297. Proprio in quest’ottica si inscrivono alcuni interessanti progetti elaborati durante l’esperienza costituzionale siciliana del 1812 e portati avanti dal Parlamento; apprendiamo così che, nel 1812, viene istituita una «Commissione “per li codici civile e criminale”, presumibilmente di matrice parlamentare, composta da 13 membri» tra questi, per lo più noti avvocati, figurano il conte Gaspare Manzone, Antonino Franco e «i meno noti» Salvatore Palazzolo e Michele Muccio. Successivamente, su proposta del Parlamento, Ferdinando nominava una Commissione incaricata non solo di elaborare dei nuovi codici civile, criminale, di procedura, di commercio e di sanità, ma anche di “rettificare” la costituzione. Il “comitato dei diciotto”, composto da sei Pari e sei rappresentanti della Camera Bassa, tra i quali Gaspare Manzone, Francesco Sollima e Pasquale Ninno, e sei “tra magistrati ed uomini di lettere” tra i quali annoveriamo il presidente del Tribunale del Concistoro Antonino Del Bono e Francesco Cupane, in M.A. COCCHIARA, *Istituzioni giudiziarie*, cit., p. 357-359. Il dato sorprendente, su cui vale la pena soffermarsi, è la costante presenza di avvocati e magistrati in seno a commissioni, anche precedenti alla Restaurazione, che occuperanno cariche, anche importanti, nelle varie istituzioni e nelle varie magistrature borboniche; sulle vicende codificatorie del ’12 in Sicilia Cfr. D. NOVARESE, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell’Ottocento. Il “Progetto di codice penale” del 1813*, A. Giuffrè, Milano, 2000.

Michele Muccio, nacque nel 1777. Il 12 luglio 1819 viene nominato giudice nel Tribunale Civile di Siracusa. Il 30 maggio 1820 promosso a presidente dello stesso Tribunale. È del 24 ottobre 1825 la promozione a Presidente della Gran Corte Criminale in Girgenti (Agrigento). Il 19 maggio 1827, destinato giudice della Gran Corte Civile di Palermo. La sua presenza in Corte Suprema risale al 31 dicembre 1837, nella qualità di consigliere. Promosso vice presidente; in ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

(talvolta funzionante da sostituto Custode della Legge), Filippo Majorana, Paolo Zanghì, Celidonio Errante, Stefano Bonelli, Vincenzo Calcagno, il consigliere supplente Giovanni Rizzotti, Carlo Papa²³⁴ consigliere al seguito, il sostituto Custode della legge Filippo Santocanale²³⁵ ed il Custode della Legge Gioacchino Lumia, e ancora, il sostituto cancelliere Cirino Caruso e i supplenti Paolino Nicastro²³⁶, procuratore generale del re presso la Gran Corte dei Conti, il barone di Montenero Antonino Galbo e Luigi Girgenti consiglieri presso la medesima. Gregorio Damiani e Silvestro Picardi, invece, intervenivano in veste di Avvocato generale della Gran Corte dei Conti.

Nel 1849 intervengono ai lavori della Corte anche i consiglieri Giovanbattista Corona e Felice Genovese nonché Pietro Ventimiglia nella qualità di giudice supplente, l'Avvocato generale Vincenzo Nicoletti (già Consigliere sostituto all'Avvocato generale funzionante da Procuratore generale) e, direttamente dalla Gran Corte civile di Palermo, invece, il magistrato Luigi Drago.

Tra il 1848 ed il 1849, com'è noto, veniva ripristinata la costituzione del '12 e il *Regolamento per la giustizia civile* garantiva il regolare esercizio delle istituzioni borboniche nei luoghi in cui la loro attività avesse subito

²³⁴ Carlo Papa nacque nel 1769. A 24 anni era giudice di cause civili di Modica. Nel 1808 funzionante da assessore nella deputazione del Regno. Nel 1811 veniva nominato giudice nella Corte di Appellazioni nella Corte Patrimoniale di Catania. Nel 1819 Procuratore del re presso il Tribunale civile in Siracusa. Nel gennaio 1820 veniva inviato presso la Gran Corte criminale di Siracusa. Nello stesso anno fu destinato con la medesima carica a Caltanissetta. Nel 1823 giudice nella Gran Corte civile di Catania. Dieci anni dopo, nel 1832, veniva traslocato sempre come giudice di Gran Corte civile a Messina. Nel 1834 fu promosso a Presidente della Gran Corte criminale di Girgenti (Agrigento). Il 19 giugno 1836 lo vede consigliere supplente nella Suprema Corte di Giustizia in Palermo Ivi.

²³⁵ Sull'avvocato Filippo Santocanale Cfr. G. PACE GRAVINA, *Per una antropologia*, cit., p. 27.

²³⁶ Presidente della Gran Corte civile di Trani nel 1840 e consigliere della Corte suprema di Napoli col grado e soldo di Avvocato generale l'anno seguente.

interruzioni. Provvedeva sull'avvicendamento dei giudici assicurando la nomina di magistrati siciliani e precisava che tali designazioni sarebbero state temporanee con l'auspicio del ritorno in Sicilia di tutti i funzionari dislocati nella parte continentale del regno ai quali sarebbero state riassegnate le cariche nelle sedi isolane. Scompaiono anche le definizioni che connotavano gli incarichi dei giudici, soppiantate dalle figure di "Custode della Legge" o anche "sostituto Custode della Legge", in luogo del procuratore generale del re.

Particolare interesse suscita l'art. 6 del *Regolamento* il quale rappresenta una significativa rottura con il governo borbonico: le sentenze, infatti, venivano rese non più nel real nome ma «In nome della Legge».

Persa Palermo, e con essa il sogno d'indipendenza, nel 1850 si assiste, ovviamente, ad un cambio al vertice della suprema magistratura dell'Isola; vengono anche ripristinate le rassicuranti nomenclature che identificavano i vari uffici – sostituite negli anni della rivoluzione – e garantiva l'assolvimento delle attività della Corte il vice presidente Michele Muccio in questa veste fino al 1853 e, in qualità di presidente fino al 1856.

Il 1857 è l'anno di Paolino Nicastro, questi, procuratore generale sostituto presso la Gran corte civile di Palermo, promosso con decreto del 22 maggio del 1837 a consigliere della Corte suprema in missione di procuratore generale presso la Gran corte civile di Catania, supplente nei periodi caldi della rivoluzione, mantiene la carica di presidente fino al 1860.

Con l'Unità d'Italia l'organigramma della Corte suprema registra un periodo di grandi stravolgimenti dovuti soprattutto al consolidamento dei nuovi equilibri politici presenti nell'Isola.

Protagonista di questi anni, come sarà detto a breve, è Pasquale Calvi che, con decreto del 29 giugno 1860 assurge al grado di presidente della Suprema²³⁷; porta la data del 3 agosto, invece, il provvedimento recante il n. 334 con il quale il governo prodittatoriale, “mettendo mano” alla macchina giudiziaria borbonica, riordina l’assetto delle magistrature abbassando a sei il numero dei magistrati votanti necessari al funzionamento della Corte in luogo dei nove previsti dalla *Legge Organica*²³⁸. Con il successivo decreto n. 336, di pari data, vengono operate nuove nomine e sostituzioni²³⁹; il 2 settembre, è la volta del noto avvocato palermitano Antonio Agnetta, nominato vice presidente della Corte suprema²⁴⁰, sostituito poi da Pietro Ventimiglia.

«Una lunghissima sfilza di nomi – osserva Antonio Cappuccio – una cascata di ingranaggi strumentalmente intercambiabili, un ordine caotico. Con il governo dittatoriale si registrano in effetti soltanto l’allontanamento forzato degli uomini conniventi agli atti arbitrari della cessata tirannide»²⁴¹ e il frenetico avvicendamento nelle cariche strategiche di persone fedeli o quantomeno vicine di volta in volta a Garibaldi, Crispi, Depretis e Mordini.

Non si assiste a nessun cambio al vertice della Corte suprema, tuttavia, vengono destituiti i consiglieri Francesco Majolino, Fortunato Jannelli,

²³⁷ *Decreto di nomina del Sig. Calvi a Presidente della Corte Suprema* – 29 giugno 1860 n. 332, in *Collezione delle leggi, decreti e disposizioni governative*, cit., p. 156.

²³⁸ *Decreto di formazione del personale della Corte Suprema di giustizia e Gran Corti civili e penali, e Tribunale civile* – 3 agosto 1860 n. 334, in *Collezione delle leggi, decreti e disposizioni governative*, cit., pp. 157-160.

²³⁹ *Decreto di destituzione di alquanti componenti del passato ordine giudiziario* – 3 agosto 1860 n. 336, in *Collezione delle leggi, decreti e disposizioni governative*, cit., pp. 160-161; Cfr. A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria*, cit., p. 436.

²⁴⁰ *Decreto di nomina di alquanti componenti della Corte Suprema e delle Gran Corti civili di Messina e Catania* – 2 settembre 1860 n. 435, in *Collezione delle leggi, decreti e disposizioni governative*, cit., pp. 340-341.

²⁴¹ Cfr. A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria*, cit., p. 439.

Raffaele Foderà, Sebastiano Barbagallo, Gioachino Giandolia, Angelo Aronne, Antonino Calabrò, Francesco Salvo, Luigi Prestipino, Giuseppe Galici Galletti, Antonino Calabrese ai quali verranno sostituiti, con il decreto n. 333, i giudici Vincenzo Errante, Benedetto Castiglia, Giovanni Interdonato, Francesco Calcagno, Pietro Cirino, Giuseppe Natoli, Filadelfo Faro.

Il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, quindi, sanciva la soppressione della Corte suprema di Giustizia di Palermo sostituita dalla suprema corte di Cassazione la quale, tuttavia, rimase inattiva fino all'emanazione della legge organica dell'ordine giudiziario n. 2626 del 6 dicembre 1865 che decretò definitivamente la fine dell'ordinamento borbonico.

4. La legge 31 ottobre 1837 n. 4306 sulla promiscuità degli impieghi.

Nel corso della prima metà dell'Ottocento, come appena accennato, cambiano sensibilmente gli assetti della magistratura isolana; la Legge del 31 ottobre del 1837, abrogando le disposizioni della Legge dell'11 dicembre 1816 con le quali venivano confermati i privilegi dei siciliani «combinandone l'osservanza coll'unità delle istituzioni politiche», sanciva la promiscuità degli impieghi nelle due parti del regno rimodulando l'avvicendamento dei funzionari, quindi anche dei magistrati, che avrebbero così svolto le loro funzioni indistintamente in una parte o nell'altra del regno. Era altresì previsto

che fossero riservati ai siciliani – «nostri amati sudditi» – nei domini continentali lo stesso numero di posti riservati ai napoletani in Sicilia.

Le disposizioni anzidette, redatte con la retorica “paternalistica” che in più occasioni ha caratterizzato il regno di Ferdinando II, stabilivano infatti che il divieto della promiscuità veniva abolito in quanto risultava non soltanto dannoso alla diffusione di un sistema amministrativo e giudiziario il più possibile efficiente ed economico ma era altresì necessario – si legge nel *Preambolo* della legge – per «stringere intorno al Trono la grande famiglia de’ popoli dalla Provvidenza affidata al nostro Governo, e ravvivare in essi i sentimenti di reciproca amorevolezza²⁴²».

Tuttavia questa legge non fu mai accettata dal popolo isolano al quale non sfuggì il malcelato intento di Ferdinando II di eliminare i localismi e le prerogative di cui aveva beneficiato sino ad allora.

Il governo, peraltro, usciva dagli avvenimenti che nel 1837, tra epidemia di colera e rivolte, insanguinarono la Sicilia²⁴³ e, il decreto di ottobre, eliminando i privilegi dei siciliani e abolendo il Ministero per gli Affari di Sicilia, andava proprio nella direzione di ridurre l’Isola sotto il dominio del governo assoluto: nei domini *al di là del Faro* approdarono quindi intendenti,

²⁴² Art. 1: «Le cariche e gl’impieghi civili ed ecclesiastici, che dovranno provvedersi nell’una e nell’altra parte de’ nostri reali dominj, potranno essere indistintamente e promiscuamente conferiti a’ sudditi di ambo le parti.

Onde questa disposizione sia soggetta ad una determinata regola, dichiariamo che i nostri amati sudditi de’ dominj al di là del Faro occuperanno in questa parte de’ nostri reali dominj ugual numero d’impieghi di quello che occuperanno i Napoletani in Sicilia»; Cfr. R. VENTIMIGLIA, *Collezione delle Leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838*, Volume Terzo, Stamperia all’insegna del Leone, Catania, 1839, p. 88.

²⁴³ Sulle vicende legate al colera ed all’insorgere dei moti rivoluzionari cfr. G. PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola*, cit., p. 141 ss.

sotto-intendenti, magistrati e procuratori provenienti da Napoli ed in tutto asserviti alla monarchia²⁴⁴.

La legge sulla promiscuità, in effetti, consentiva al re un controllo ancora più capillare ad opera di magistrati napoletani vicini al potere regio o comunque fedeli alle politiche borboniche.

È così che nel 1839 vengono destinati presso la Corte suprema di giustizia di Palermo i giudici Domenico De Rosa²⁴⁵, Dionisio Pascucci²⁴⁶, Riccardo Tondi²⁴⁷, il quale già nel 1819 era stato destinato in Sicilia, insieme

²⁴⁴ Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, cit., p.324.

²⁴⁵ Domenico De Rosa di Bisignano in Cosenza era impiegato nell'abolito Ministero di Cancelleria di Napoli. Durante il Decennio fu segretario della Cancelleria dell'ordine delle Due Sicilie. Il 1° giugno 1822 viene nominato giudice nel Tribunale civile di Cosenza. Il 31 gennaio 1823 viene traslocato in Reggio. Il 10 gennaio 1827, invece, viene promosso a Presidente del Tribunale civile di Catanzaro e nel novembre dello stesso anno nominato giudice nella gran Corte civile della stessa città. Nell'aprile del 1834 traslocato a Napoli con la stessa carica. Il 20 gennaio 1839 diviene consigliere della Corte Suprema di giustizia di Palermo, carica che ricoprirà fino al 23 agosto 1841 allorché viene destinato nella gran Corte civile di Napoli col grado di consigliere, ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia – Affari di Sicilia*, b. 6220 bis.

²⁴⁶ Dionisio Pascucci di Dentecane, Avellino, il 19 dicembre 1808 era regio procuratore nel Tribunale di Prima Istanza di Lucera, traslocato in Trani il 14 dicembre del 1811. Il 13 agosto 1814 designato giudice nella Corte di Appello di Altamura. Trasferito poi presso la gran Corte di Trani nel giugno 1817, fuori carica dal 1821 al 1832 per lo scrutinio viene quindi nominato giudice della gran Corte civile dell'Aquila. Successivamente, nel 1836, veste la funzione di giudice nella gran Corte civile di Napoli. Il 20 gennaio del 1839 ricopre il grado di consigliere della Corte suprema di giustizia di Palermo, ivi.

²⁴⁷ Riccardo Tondi di Sansevero in Foggia, «In maggio 1829 è supplente di giudice di pace. 3 settembre 1812 giudice di pace. Marzo 1813 giudice del Tribunale di Prima Istanza in Campobasso con le funzioni di regio procuratore. In giugno 1814 regio procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza in Monteleone. 20 giugno 1817 procuratore generale del re presso il Tribunale civile di Catanzaro. In settembre 1817 traslocato in Potenza. Nel 1819 fu mandato in Sicilia come uno degli organizzatori di quei collegi giudiziari. Dal 1821 al 1831 fuori carica per lo scrutinio. Dall'11 giugno 1831 presidente del Tribunale civile in Catanzaro. Dall'11 maggio 1836 giudice della gran Corte civile di Catanzaro. Dal 3 febbraio 1838 giudice della gran Corte civile di Napoli. Dal 20 gennaio 1839 consigliere della Corte suprema di giustizia di Palermo», ivi.

con il consigliere Tommaso De Liso, con il compito di organizzare i collegi giudiziari dell'isola.

Negli anni successivi e fino all'abrogazione della Legge del 1837, altri sei giudici ricoprirono i posti destinati ai magistrati venuti dal continente. Dalla Gran Corte Civile di Napoli nel 1840 fu chiamato a rivestire il ruolo di consigliere Pasquale Perrone e, nello stesso anno sempre come consigliere, Giuseppe Sabatini proveniente dalla gran Corte Criminale di Lucera ove ricopriva il grado di procuratore generale del re.

E ancora, nel 1841 Scipione Iocca procuratore generale presso la gran Corte criminale di Chieti e Carmine Ferrarelli, Tommaso Albinari nel 1843 e Vincenzo Costantini nel 1847.

Il malcontento dei siciliani rispetto anche a questa legge, più per quello che rappresentava in termini di perdita di autonomia, e l'exasperarsi dei tumulti del 1848, indussero il sovrano «con tardo ed inutile pentimento²⁴⁸» a ripristinare le disposizioni del 1818; vennero concesse maggiori attribuzioni al Luogotenente, ripristinato il Ministero per gli Affari di Sicilia e creata a Palermo la Consulta di Sicilia.

²⁴⁸ V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, cit., p. 324.

Note Biografiche.

a) Il Primo presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo: Giuseppe Artale.

Don Giuseppe Artale²⁴⁹, marchese di Collanto e figlio di Filadelfio²⁵⁰, nacque nel 1760 a Bronte, fu giudice della Gran Corte dal 1782 al 1797 e, nominato nel 1808 Vicario generale del re a Messina, percorse una carriera che lo vide ricoprire diverse cariche di prestigio fino alla nomina, nel 1819, a presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo che mantenne fino al 1824.

Della sua missione messinese le cronache coeve ci consegnano pagine a tinte fosche; inviato dal re Ferdinando per sedare una congiura, il suo arrivo in città venne descritto come «*terribile*», questi, si sostenne, lungi dal seguire il corso ordinario della giustizia, provvide ad istruire processi sommari che spesso degenerarono in vere e proprie torture²⁵¹.

²⁴⁹ Secondo quanto riporta il Mango di Casalgerardo «fu dottore in ambo le leggi e venne investito del titolo di marchese e dell'altro di barone di Colla soprana, sottana e Cannata a 22 giugno 1784. Fu questi cavaliere dell'ordine di Malta, giudice della Gran Corte Criminale avvocato fiscale della Gran Corte presidente onorario del R. Patrimonio, maestro razionale giurisperito dello stesso tribunale e presidente del Tribunale del Concistoro o Sacra Regia Coscienza nel 1811», in A. MANGO DI CASALGERARDO, *Nobiliario di Sicilia. Notizie e stemmi relativi alle famiglie nobili siciliane*, Palermo, A. Reber, 1912; «Giuseppe Artale, marchese di Collalto fu cavaliere gerosolimitano, le cariche occupando di G. della G. Corte, di avvocato fiscale, di maestro razionale del R. Patrimonio, e di Presidente della G. C. nel 1817. Ebbe inoltre la missione straordinaria di vicario generale con alter ego in Messina, ed infine fu presidente della Suprema Corte di Giustizia sino 1824: magistrato insigne in tempi difficili un nome illustre lasciando», in V. PALIZZOLO GRAVINA, *Il blasone di Sicilia, ossia Raccolta araldica*, Visconti & Huber Editore, 1875.

²⁵⁰ Anch'egli dottore in leggi, giudice pretoriano di Palermo nel 1754-55, giudice del Concistoro nel 1759-60-61, maestro razionale onorario del R. Patrimonio, giudice del Tribunale della G. Corte, avvocato fiscale dello stesso tribunale, reggente consultore della suprema giunta di Sicilia, Ivi.

²⁵¹ Cfr. A. DUMAS, *I Borboni di Napoli*, Volume VII, Stabilimento Tipografico del Plebiscito Chiaia 63, Napoli, 1863, p. 50 e ss.

I sospettati venivano segregati in carceri anguste e dall'aria insalubre, le sevizie cui erano sottoposti miravano a estorcere loro confessioni; una delle vittime, pur di non sopportare le torture si suicidò in cella.

Questa atroce vicenda vide la sua conclusione già nella primavera del 1809²⁵².

L'oscura fama del marchese Artale è giustificata anche da altri episodi; fu lui, infatti, il giudice che decretò la condanna a morte del giureconsulto Francesco Paolo Di Blasi²⁵³, reo di aver preso parte a riunioni segrete tese ad organizzare una cospirazione politica. Il Di Blasi, secondogenito di una influente famiglia palermitana e avvocato dalle idee progressiste attinse molto dagli ideali illuministici e ricoprì diversi incarichi pubblici tra i quali Giudice della Gran Corte pretoriana²⁵⁴. L'incontro con il viceré Domenico Caracciolo, del quale condivideva l'azione politica, fu per lui l'occasione per sviluppare il suo pensiero consentendogli di pubblicare pregevoli opere quali il *Saggio sopra la legislazione della Sicilia*, contenente una radicale riforma della legislazione isolana o le prammatiche del regno. La vicenda narrata da Sciascia nelle sue suggestive pagine prende le mosse da quell'«Arabica impostura», messa in atto dall'Abate Giuseppe Vella, volta a far cessare i privilegi baronali; a Palermo, però, deceduto il viceré Caramanico, prendeva il potere l'arcivescovo Filippo Lopez y Royo, uomo di natura diffidente e lontano dall'apertura mentale dei

²⁵² Cfr. G. TALAMO, *I martiri delle persecuzioni del marchese Artale. Cenno storico*, Messina, 1878.

²⁵³ Il caso Di Blasi è narrato nelle pagine di Leonardo Sciascia in L. SCIASCIA, *Il Consiglio d'Egitto*, Torino, 1963.

²⁵⁴ Su Francesco Paolo Di Blasi: V. LA MANTIA, *Francesco Paolo Di Blasi giureconsulto del secolo XVIII*, in *Arch. stor. ital.*, s. 4, XVII, 1886, E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze 1943, F. FALZONE, *La Sicilia tra il Sette e l'Ottocento*, Palermo 1965, pp. 246-252; G. GIARRIZZO, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in *Riv. stor. ital.*, LXXIX, 1967.

precedenti viceré. Fu in questo periodo che Di Blasi maturò l'idea di cavalcare il diffuso malcontento nei confronti di colui che considerava nemico della Sicilia al fine di creare una identità siciliana. Il 31 marzo 1795, uno dei congiurati Giuseppe Terriacca, rivela l'esistenza della cospirazione e Di Blasi con altri compagni vengono arrestati. Il 13 aprile l'istruzione del processo, già avviata dal Damiani, venne affidata al giudice della Gran Corte criminale, il marchese Giuseppe Artale, uomo di fiducia della monarchia. Questi riesaminò gli incartamenti, sentì nuovamente i testimoni e i rei confessi, ordinò nuove perquisizioni e dispose altre torture per il Di Blasi, senza tuttavia estorcergli una confessione, fino a quando, il 18 maggio 1795 fu discussa la causa e pronunciata la sentenza di condanna a morte redatta dallo stesso Artale.

Fu sempre lui, negli anni difficili dei moti del 1820 – '21, a ricoprire l'incarico di presidente in seno alla Giunta di Scrutinio per il ramo giudiziario insieme ai già citati marchese Antonino Maria Del Bono, Gaspare Leone, Bonaventura Rossi, Antonio Monastero e, in veste di segretario, Giovanni Mancuso²⁵⁵.

Il 1834 vede il ritorno di Artale in seno alla presidenza della Corte suprema di Palermo (incarico che manterrà fino al 1837) dopo circa nove anni

²⁵⁵ Le Giunte di Scrutinio erano organi istituiti dal governo, a seguito dei moti del 1820-'21, al fine di vagliare la condotta e la fedeltà al sovrano di ecclesiastici, letterati, impiegati dell'amministrazione giudiziaria e di quella generale. Nonostante la pubblicazione della piena amnistia concessa a tutti i soggetti che dall'8 luglio al 24 marzo 1821 avessero prestato appoggio o fossero risultati iscritti a società segrete o avessero partecipato ad azioni politiche, fu non solo prescritto che rimanessero attive le Giunte per i domini di qua dal Faro, ma che queste venissero stabilite anche in Sicilia (Cfr. *Collezione delle Leggi e de' decreti reali, anno 1821, semestre I*, pp. 9-91.). Pertanto, il re, sollecitava il Luogotenente generale Cardinale Gravina a creare dette Giunte e, nel Consiglio di Stato del 6 giugno 1821, su proposta dello stesso Gravina, procedeva alla nomina degli scrutinatori, cfr. V. LABATE, *Un decennio di Carboneria in Sicilia (1821-1831)*, Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati & C., 1904, p. 114 e ss.

di assenza, affiancato dal vice-presidente Raffaele Di Benedetto che ricoprì, nell'anno precedente, il ruolo di vice-presidente funzionante da presidente.

Morì di colera a Palermo il 1° luglio del 1837.

b) Francesco Sollima. «*L'esimio Principe della magistratura siciliana*²⁵⁶».

Francesco Sollima (o Solyma), nato a Messina il 28 dicembre 1760 da Giovanni Sollima e Bonanno cavaliere di Malta e Laura Sollima, fu uno dei principali protagonisti della magistratura isolana. Trascorsi gli anni della sua formazione tra la Toscana e la Francia, il giovane Sollima, all'età di 21 anni fece ritorno nella sua città natale²⁵⁷.

Il soggiorno a Messina fu breve, volendo intraprendere la carriera forense, infatti, Francesco Sollima decise di raggiungere Palermo per dedicarsi allo studio del diritto romano, delle consuetudini feudali, delle costituzioni di

²⁵⁶ L'espressione è utilizzata dal giudice Paolo Zanghì nel suo elogio funebre, ristampato in *Opere diverse di Paolo Zanghì*, Stamperia Giuseppe Fiumara, Messina, 1840, p.349.

²⁵⁷ Francesco Sollima, cresciuto seguendo i dettami dell'educazione familiare, all'età di 13 anni, decise di abbracciare la vita monastica e, con l'approvazione paterna, si recò presso i monaci cassinesi di Messina. All'età di 17 anni, com'era costume farsi con i giovani novizi, fu inviato presso il monastero benedettino di Firenze, poi a Pisa ed in Francia a Montpellier, per portare a compimento i propri studi. Fu stimato da Leopoldo Primo, Granduca di Toscana, innanzi al quale ebbe modo di distinguersi tra gli studenti dell'Università di Pisa, tenendo un discorso sulle leggi del commercio, dell'agricoltura e dell'industria. A 21 anni decise di lasciare l'abito monastico, per fare ritorno a Messina. Qui, il suo vivo intelletto si dedicò all'approfondimento della filosofia, delle lettere e della teologia; studiò con profitto il diritto canonico, la storia e le nascenti materie economiche; cfr. anche C.D. GALLO – G. OLIVA, *Gli annali della città di Messina*, Vol. VI, Messina, 1893, pp. 335-337.

Federico e dei vari statuti della Sicilia e praticò il foro di quella città presso lo studio dell'avv. Francesco Delbono, noto avvocato e stimato magistrato²⁵⁸.

Appresi i segreti della professione, nella quale pure si distinse, fece ritorno a Messina dove esercitò con zelo e professionalità per diversi anni.

Nel 1793 venne quindi nominato giudice di appello nel tribunale della sua città, carica che nel vigore delle antiche magistrature aveva una durata di due anni e, compiuto il biennio, tornò ad esercitare la professione di avvocato per ulteriori quattro anni.

La carriera di Francesco Sollima fu caratterizzata da una mobilità che lo portò a ricoprire, anche in breve tempo, diversi incarichi prestigiosi. È del 1799, infatti, la nomina a giudice della Regia Udienza di Messina e ad Assessore della Corte Arcivescovile e, nel volgere di un anno nel 1800, quella ad avvocato fiscale della pro-Udienza di guerra.

Anche questa carica, sebbene fosse a vita, non durò molto; l'anno seguente nel 1801, infatti, fu chiamato a rivestire il ruolo di avvocato fiscale presso il Consolato di mare e terra di Messina, città il cui traffico commerciale e marittimo la rendevano tra le più floride della Sicilia. Qui rimase per sei anni, fino a quando, nel 1807, non giunse la nomina (per la seconda volta) a giudice della Regia Udienza e, nemmeno un anno dopo, quella ben più importante, a giudice della gran Corte civile di Palermo, nel Collegio penale.

²⁵⁸ Per la biografia di Sollima cfr. N. CORTESE, *La prima rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1951, p. 3 nt. 7; D. NOVARESE, *Dall'esperienza francese alla Restaurazione. La genesi del "Codice per lo Regno delle Due Sicilie"*, Parte seconda, *leggi penali (1819)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXVII, 1997, pp. 62, 76; L. MALVICA, *Effemeridi scientifiche e letterarie e lavori del R. Istituto d'Incoraggiamento per la Sicilia*, t. IX a. III, Palermo, Reale Stamperia, 1834, p. 110; *Cenno sull'estinto consigliere e cavaliere D. Francesco Solyma, cavaliere di Malta... scritto dalla di lui nipote la Sig.ra viscontessa Marianna di Boulet*, Giuseppe Pappalardo, Messina, 1840, p. 26;

Trascorso il biennio a Palermo fu quindi richiamato a Messina come consultore del governo militare.

La sua integrità e la sua esperienza furono determinanti per la designazione, nel 1815, a membro di una commissione creata per la compilazione di un codice di leggi, tuttavia, il progetto non vide mai la luce e il Sollima venne riconfermato giudice della Regia Udienza di Messina.

Nel 1817, finalmente, il governo²⁵⁹ decise di promuovere Sollima consigliere del supremo Consiglio di Cancelleria, organo istituito a Napoli con decreto del 22 dicembre 1816 al fine di «discutersi e prepararsi gli affari più importanti dello Stato prima di recarsi dai Ministri alla Sovrana decisione».

Il delicato compito affidato al Consiglio fu quello di esaminare il progetto del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Sollima, quale consigliere, si trovò ad analizzare gli aspetti inerenti le leggi civili, di procedura nei giudizi civili, il progetto dello Statuto penale militare e quelli per l'armata di mare e i «forzati»²⁶⁰.

Il 1819, com'è noto, vide la promulgazione dei codici e la rimodulazione degli antichi assetti giurisdizionali dello stato; Francesco Sollima, autorevole magistrato, non poté certo rimanere estraneo all'avvicendamento dei giudici nei vari tribunali del regno; nel 1819 venne quindi promosso a presidente della gran Corte civile di Messina e, dopo cinque anni, nel 1824, a presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo, vertice della magistratura isolana.

²⁵⁹ *Decreto portante la nomina de' Consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria del regno delle Due Sicilie, n. 624 del 31 gennaio 1817*, in *CLD*, Stamperia Reale, Napoli, 1817, 1, p.175.

²⁶⁰ Sul ruolo avuto da Sollima nell'elaborazione dello *Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie* cfr. G. PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola*, cit., p. 17; con riferimento, invece, alla sua partecipazione alla redazione delle Leggi civili e di procedura, cfr. S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *forum historiae iuris*, 19 maggio 2005, <http://www.forbistiur.de/it/2005-05-solimano/>.

Benché siano state indiscusse le doti di integrità, intelletto e professionalità del cavaliere Francesco Sollima, non può certo tacersi della sua profonda amicizia che lo legava al sovrano, che contribuì di certo a farlo assurgere alle vette delle istituzioni del regno.

In uno scritto del 1840, redatto dalla nipote del giudice Sollima, viscontessa Marianna di Boulet, dal titolo *Cenno sull'estinto consigliere e cavaliere D. Francesco Solyma, cavaliere di Malta...*, la stessa racconta della parentela dello zio con Lucia Migliaccio principessa di Partanna e seconda sposa morganatica del re Ferdinando I, e di come la nobildonna si fosse spesa presso il marito per promuovere l'elezione del lontano cugino a presidente della Corte suprema siciliana²⁶¹.

c) Antonino Franco. Il “giudice politico”.

Antonino Franco, nato a Trapani l'8 giugno 1778 e spentosi il 28 luglio 1850 a Castellammare di Napoli, è l'archetipo di magistrato il cui *cursus honorum* spaziava dalle cariche politiche a quelle giudiziarie ed i suoi interessi si estendevano alla letteratura ed alla filosofia.

Descritto come uno «dei più solerti e intelligenti funzionari dell'amministrazione», deputato di Calascibetta e di Castrogiovanni al Parlamento siciliano del 1813 e 1814, i suoi scritti filosofici e letterari, furono

²⁶¹ *Cenno*, cit., p. 40; L'opera della viscontessa di Boulet, sottratti i toni enfatici con la quale viene scritta, contiene comunque diversi riferimenti all'attività prestata dal giudice, non solo nelle magistrature inferiori, ma anche durante la sua presidenza in Corte suprema.

pubblicati postumi dal filosofo Vincenzo Di Giovanni²⁶², che in lui vide «virtù d'ingegno» e riconobbe «un profondo cultore della filosofia» tanto da meritare «la stima del Cousin, che pur con la mente e col cuore, si pregiava di assistere alle dotte conversazioni filosofiche che, ogni domenica dal 1838 al 1850 si tennero in casa di Franco²⁶³».

Nel dicembre del 1818, anno in cui ricopriva il ruolo di giudice della Curia civile e criminale, fu incaricato di presiedere una commissione di inchiesta a Caltagirone ove divampavano i primi focolai della Carboneria²⁶⁴.

Giunto in città Franco eseguì diversi arresti e sottopose a processo oltre cinquanta persone curandone l'istruttoria.

L'incarico ricevuto dal Duca di Gualtieri, consisteva nello stabilire la natura e la composizione della setta, nel riferire dei proselitismi antiborbonici e della circolazione di un anonimo «manoscritto sedizioso» con il quale si propugnava l'illegittimità al trono della dinastia dei Borbone in Sicilia e, infine, di intercettare la corrispondenza dei gruppi settari.

Le indagini, durate circa due mesi, si conclusero con una relazione particolareggiata con la quale il Franco – come ricorda egli stesso nelle sue memorie – fece conoscere le attività della setta individuando nel poeta Sestini e nel padre francescano Conti i fondatori dell'associazione, rilevò che questa non aveva trovato seguito se non in «pochi giovanetti» che vi si erano avvicinati «più per bizzarria che per pravità di cuore» e che, comunque non comprendevano «il senso occulto degli emblemi e delle pratiche, che loro si

²⁶² V. DI GIOVANNI, *Scritti letterari e filosofici di Antonino Franco pubblicati a cura di Vincenzo Di Giovanni*, Palermo, 1875.

²⁶³ Cfr. *Atti dell'Accademia di Scienze, lettere ed arti di Palermo*, Anno 1875.

²⁶⁴ Cfr. anche V. DICARA, *Élite di periferia. Conflitti locali e carboneria a Caltagirone tra monarchia amministrativa e guerra indipendentista*, Lussografica, Caltanissetta, 2004.

proponevano; che la setta aveva suo centro in Napoli, da cui si spedivano le Patenti; che finalmente autore dello scritto era il cav. don Gaetano Abela da Siracusa; ma che volendosi di ciò far processo si sarebbe dato allo scritto quella pubblicità, che non aveva avuta. Conseguenza di tali mie rimostranze si fu che io ritornai in Palermo dopo due mesi e giorni; che il poeta Sestini fu rimandato in Italia; che il cav. Abela fu rinchiuso economicamente nel Castello di Sant'Elmo; che cessarono le inquisizioni de' profughi, tra i quali il padre Conti; e gl' illusi giovanetti parte furono obbligati a far gli esercizi spirituali, parte ritornarono alle loro case». Lo sforzo del giudice Franco, da quanto emerge, non fu ripagato da una decisa azione del governo che si limitò ad irrogare tiepide sanzioni²⁶⁵.

Il giurista trapanese giocò un ruolo fondamentale anche nella delicata fase di riforma dei codici borbonici inaugurata dal sovrano nel 1823 con la creazione delle Commissioni incaricate di riformare il Codice²⁶⁶.

Difatti, nel 1824 Ferdinando II ordinava la trasmissione dei lavori predisposti dalle citate commissioni di togati, siciliani e continentali, per essere esaminate dalla Consulta Generale «l'entrata in funzione delle Consulte – riferisce Masciari nella sua dettagliata ricostruzione dei lavori di revisione della legislazione borbonica – coincide, quindi, con l'organico momento d'avvio della riforma istituzionale dei Codici napoletani»²⁶⁷. Su impulso del Ministro Donato Tommasi, quindi, il Duca di Carignano (presidente della Consulta

²⁶⁵ Sul ruolo del giudice Franco nella vicenda Abela e, nello specifico, sul processo Abela Cfr. G. PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., Acireale – Roma, 2015.

²⁶⁶ Vedi Cap. I, §

²⁶⁷ Cfr. F. MASCIARI, *La codificazione civile*, cit., 281 e ss.

generale e vicepresidente della Consulta di Napoli) provvedeva alla nomina di una Commissione unica per la riforma dei codici e procedeva alla nomina di sei consultori chiamati a comporla²⁶⁸. Sempre su impulso del Tommasi, venivano nominati due consultori incaricati di relazionare sui progetti dei magistrati siciliani, Giuseppe Parisi per la procedura penale e il Franco per il progetto relativo alla procedura civile. Secondo quanto riporta Masciari, l'operazione attuata da Ferdinando I nasceva con lo scopo non solo di compattare e avvicinare la realtà isolana a quella continentale intorno alla Corona – e la presenza dei siciliani ne è prova – ma aveva l'ambizione di collegare attraverso un filo comune la codificazione del 1819 e l'elaborazione e la revisione delle riforme del 1823-24²⁶⁹.

La versatilità dell'impegno di Franco, la sua fedeltà alla dinastia borbonica e, di certo, le sue doti relazionali lo portarono a ricoprire, nel 1825 la carica di Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici e, successivamente quello di Ministro per gli Affari di Sicilia in Napoli negli anni che vanno dal 1833 al 1837 e, ancora, a presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo, dal 1837 al 1846.

²⁶⁸ Questi erano Gaspare Capone per le Leggi civili, Francesco Canofari per le Leggi penali e di procedura, Domenico Criteri per le Leggi di procedura civile e il barone Gennaro Bammarco per le Leggi di commercio, Ivi.

²⁶⁹ Ibidem.

d) Pasquale Calvi: il presidente «errante»²⁷⁰».

Protagonista indiscusso delle vicende che hanno incendiato la Sicilia nel corso di tutto l'Ottocento è il messinese Pasquale Calvi²⁷¹.

Nato nella città peloritana il 13 febbraio 1794 da Antonio, ufficiale commissario di guerra e marina, il giovane Calvi, nel quale già albergavano pulsioni liberali, lasciava il tetto paterno all'età di diciotto anni per proseguire i suoi studi a Reggio. Tornato in Sicilia, nel 1820 ricopriva la carica di vice segretario dell'Intendenza di Alcamo, città nella quale si avvicinò alla Carboneria²⁷².

Le sue simpatie antiborboniche lo portarono a prendere parte ai moti rivoluzionari del '20 e, nel 1821, ad intraprendere un'azione contro un giudice di circondario al fine di farlo desistere dal proseguire un procedimento nei confronti degli assassini di tale Carlo Patti – commissionato dalla carboneria –, nel quale egli stesso sembrava essere coinvolto. Tale avvenimento portò all'arresto di Calvi per omicidio, scarcerazione arbitraria di detenuti, sottrazione di atti d'ufficio e violenza contro il giudice di circondario²⁷³.
Tuttavia,

²⁷⁰ L'aggettivo è mutuato dal suggestivo titolo di A. FACINEROSO, *Il cavaliere errante. Pasquale Calvi tra rivoluzione ed esilio (1848-1867)*, Gruppo Editoriale Bonanno S.r.l., Acireale – Roma, 2013.

²⁷¹ Su Pasquale Calvi Cfr. A. CAPPuccio, *Pasquale Calvi*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. BORSACCHI – G. S. PENE VIDARI, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 750-757, e il recente contributo di A. FACINEROSO, *Pasquale Calvi tra rivoluzione ed esilio*, in *Polo Sud: semestrale di studi storici: 1, 1, 2012*, Ed. it., Firenze, 2012, pp. 31-52.

²⁷² Su queste vicende Cfr. G. NICOTRI, *Pasquale Calvi e il Risorgimento siciliano*, Trimarchi, Palermo, 1914; C. GUARNOTTA, *Pasquale Calvi e il Risorgimento siciliano*, in *La Sicilia nel Risorgimento siciliano*, 1931, II.

²⁷³ L'episodio è riportato, tra gli altri, da G. SCICCHILONE, voce *Calvi Pasquale*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVII, Roma, 1974; lo stesso Calvi sosterrà, nelle sue *Memorie*, di

nel 1824, veniva scarcerato dalla Gran corte criminale di Trapani per insufficienza di prove.

Nel 1825 Calvi pubblicava, sul «*Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia*»²⁷⁴, un articolo dal titolo *Cenni sulla necessità delle manifatture in Sicilia* nel quale guardava con favore alle recenti riforme messe in atto dal governo in materia di sviluppo economico e sosteneva che tale sistema protezionistico fosse il più idoneo a favorire lo sviluppo nell'isola di attività manifatturiere al fine non solo di incrementare l'agricoltura siciliana ma anche di garantire la Sicilia dalla dipendenza «dallo straniero»²⁷⁵.

Successivamente si recò a Palermo ove, conseguita la laurea in legge nel 1830, ebbe modo di farsi apprezzare come avvocato riuscendo a patrocinare alcune importanti cause.

È del 1842 quella da lui avanzata in Corte suprema di giustizia per il Comune di Terranova contro il duca di Monteleone su una questione di scioglimento di usi promiscui.

Il successo professionale di Calvi, tuttavia, non lo teneva lontano dall'impegno politico e, complice il suo turbolento passato e nonostante non fosse mai emerso nulla a suo carico, fu sempre sotto la stretta sorveglianza

essere stato detenuto negli ergastoli di Favignana e della Colombaia di Trapani sino al 1828.

²⁷⁴ P. CALVI, *Cenni sulla necessità delle manifatture in Sicilia*, in «*Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia*», IX, 1825, pp. 309-327.

²⁷⁵ «Le ultime importanti novità introdotte ne' nostri sistemi finanziari non mirano che a rendere indipendenti dallo straniero favorendo lo sviluppo delle manifatture nella nostra Isola; ad animare la nostra agricoltura coll'incremento del consumo interno della classe artigiana...», Ivi.

della polizia che arrivò addirittura ad «assoldare una spia tra gli impiegati del suo studio»²⁷⁶.

Il 1848 vide Calvi tra i primi a prendere parte ai moti rivoluzionari; componente del Comitato generale e direttore del Comitato di giustizia e sicurezza pubblica fu in seguito nominato presidente della commissione incaricata di redigere la costituzione da consegnare alla Sicilia.

Nel febbraio del 1848 firmava l'atto con il quale veniva convocato il Parlamento generale di Sicilia, inaugurato il 27 marzo dello stesso anno.

È in quella stessa data che Ruggero Settimo lo chiamava a dirigere il Ministero degli Interni e della Pubblica Sicurezza. Furono anni di scontri accesi in seno al governo e non furono poche le bordate provenienti da taluni ambienti parlamentari che non gli perdonavano la mancanza di lungimiranza su problematiche relative all'ordine pubblico²⁷⁷. Uno dei suoi più grandi detrattori fu Mariano Stabile, Ministro degli Esteri e del Commercio dalle idee filo-britanniche. L'attività parlamentare, tuttavia, non sembrò distoglierlo dai suoi interessi giuridici e, tra 1848 ed il 1849 presiedette la Corte suprema di giustizia di Palermo con sostanziale continuità ed impegno.

Intanto, mentre in parlamento si consumava lo scontro tra lo Stabile ed il Calvi, fuori incalzavano le truppe borboniche.

²⁷⁶ G. SCICHILONE, voce *Calvi*, cit. p.24.

²⁷⁷ Lo scontro tra lo Stabile e il Calvi, vissuto tra gli scanni parlamentari, si manifestò già nell'aprile del 1848, allorquando Calvi firmò *oborto collo* l'atto di decadenza della dinastia dei Borbone.

Il 15 maggio 1849, infatti, le truppe guidate da Carlo Filangieri entravano a Palermo e Calvi, escluso dal provvedimento di amnistia²⁷⁸, prendeva il largo per Malta a bordo del piroscafo “Indipendente”.

Gli anni maltesi tra il 1851 ed il 1853, vedono Pasquale Calvi dedicarsi alla stesura di una corposa opera relativa alle vicende isolate del 1848. Il testo, edito in tre volumi, dal titolo *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848*²⁷⁹, fu accolto con non poche polemiche per i toni ed i giudizi espressi dal Calvi tanto che lo stesso, nel 1856, si premurava di pubblicare una *Appendice* al fine di respingere le accuse mossegli. A Malta, Calvi non rimase inattivo e mantenne i contatti con gli ambienti rivoluzionari siciliani con lo scopo di organizzare spedizioni, spesso finanziate a proprie spese, anche attraverso la creazione di comitati democratici, e preparare il proprio ritorno in Sicilia²⁸⁰.

Falliti i tentativi di insurrezione portati avanti durante l'esilio maltese e sopita ogni istanza rivoluzionaria, Calvi vide nell'impresa garibaldina la possibilità di rimettersi al servizio della causa independentista in Sicilia e, il 3 giugno 1860, lascia Malta alla volta di Pozzallo ove porta in dote «quattro pezzi

²⁷⁸ Il provvedimento, firmato a Misilmeri l'11 maggio 1849 dal Principe di Satriano recava i nomi di coloro i quali venivano esclusi dall'amnistia generale pubblicati nel real nome il 22 aprile 1849 a Catania ed il 7 maggio 1849 a Misilmeri. Oltre al Calvi, troviamo: Ruggero Settimo, Giuseppe La Farina, Mariano Stabile, Filippo Cordova solo per citarne alcuni; in *Raccolta di atti e decreti del governo dal 7 maggio 1849 in poi*, Stamperia Antonio Gagliani, Palermo, 1849, pp. 7-9.

²⁷⁹ L'opera fu pubblicata in forma anonima e con un una falsa indicazione: Londra, tra il 1851 ed il 1853 così come l'*Appendice*, anch'essa edita a Malta nel 1856; Cfr. C. GUARNOTTA, *Pasquale Calvi e il Risorgimento*, cit. p. 18 e ss.

²⁸⁰ Sulle vicende relative all'esilio maltese di Calvi Cfr. G. NICOTRI, *Mazzini, Calvi e la preparazione repubblicana in Sicilia prima del 1860*, Roma, 1911.

di cannone, due botticini di palle di moschetto ed una cassetta di tubetti fulminanti²⁸¹».

Il 29 giugno 1860, il dittatore Giuseppe Garibaldi “premia”, quindi, il giurista messinese nominandolo presidente della Corte suprema di giustizia di Palermo al posto di Paolino Nicastro. Calvi torna quindi sullo scanno più altro della magistratura isolana, occupato nei turbolenti anni della “primavera dei popoli” e, il 4 novembre 1860, dal balcone di Palazzo Steri, annuncia i risultati del plebiscito siciliano con il quale, decretata la fine dell’esperienza borbonica, viene sancita l’annessione della Sicilia al Regno d’Italia²⁸². La corsa di Calvi, tuttavia, non è destinata a finire qui; a seguito dell’estensione alla Sicilia del c.d. decreto Rattazzi del 13 novembre 1859 n. 3781 sull’ordinamento giudiziario, questi, già alla Corte di Cassazione di Palermo, viene destinato, nell’ottobre del 1862, sempre come primo presidente, alla Corte di Cassazione di Firenze²⁸³, ed infine, il 17 dicembre del 1865 alla Corte di Cassazione di

²⁸¹ È lo stesso Calvi a rivolgere una missiva a Garibaldi: «Signor Generale, escluso dalla pretesa amnistia del 7 maggio 1849, dopo undici anni di vita amara sotto cielo straniero, mi è stato concesso di riporre nuovamente il piede sulla mia terra natale, infranto dal glorioso suo braccio il borbonico giogo. Reduce da Malta ò meco portato quattro pezzi di cannone, due botticini di palle di moschetto ed una cassetta di tubetti fulminanti», C. GUARNOTTA, *Pasquale Calvi*, cit., p. 57.

²⁸² Come evidenziato da A. Facineroso, anche la lettura del verbale attirò su Calvi un fiume di polemiche in quanto, secondo i suoi detrattori, sarebbe venuto meno ai propri ideali, tuttavia, non era certo un mistero che Calvi fosse convinto della necessità che a decidere sull’annessione fosse una assemblea elettiva e non un plebiscito e che la lettura del risultato plebiscitario fosse, pertanto, un dovere imposto dal suo ufficio.

²⁸³ Secondo quanto riporta A. Meniconi: «L’ordinamento giudiziario del 1865 conteneva anche, nel Capo III, «l’inamovibilità e l’inabilitazione al servizio», ribadendo che «per l’utilità del servizio» i magistrati potevano essere trasferiti di sede, anche senza il loro consenso, purché a parità di grado. Così il trasferimento in zona disagiata rappresentò spesso la punizione per chi pronunciava sentenze sgradite al governo, tanto che quando il «tramutamento» non nascondeva un intento punitivo invalse l’uso di indicarlo espressamente nel fascicolo personale del giudice. Numerosi furono gli episodi di questo tipo segnalati dai giornali e dalla memorialistica dell’epoca: fecero, ad esempio, scalporre

Torino. L'incerta situazione politica sviluppatasi in Sicilia già all'indomani dell'annessione al regno d'Italia e le simpatie apertamente repubblicane di Calvi furono tra le cause dei suoi cambi di sede. Il governo, infatti, iniziava a perseguire una politica tesa allo smantellamento dell'apparato amministrativo garibaldino ed alla rimozione di personaggi ritenuti scomodi per il nuovo stato liberale.

La scure sabauda si abbatté soprattutto sulla magistratura rea di essere poco incline ad assecondare le azioni del governo: «in questo atteggiamento si esprimevano indubbiamente molte delle aspirazioni ad una reale autonomia della regione che erano condivise da diversi giudici delle magistrature superiori appartenenti a quelle classi sociali che avevano dato un contributo alle rivoluzioni autonomistiche del '21 e del '48 e che riconoscevano in Pasquale Calvi [...] la personalità più autorevole al fine di rappresentare nell'ordine giudiziario italiano gli ideali di autonomia²⁸⁴».

nel 1862 gli allontanamenti voluti dallo stesso Rattazzi dal distretto della Corte di cassazione di Palermo di magistrati ritenuti non fedeli alla monarchia: un ampio «movimento» tra trasferimenti, collocamenti a riposo e in aspettativa, che coinvolse circa 52 magistrati di cassazione e di appello, tra cui il presidente della Suprema corte di Palermo Pasquale Calvi (trasferito a Firenze), fu messo in piedi con due decreti del 26 e 30 ottobre (a dimostrazione dello strumentario a disposizione del governo); ma provocò, anche, oltre alle proteste dell'opposizione guidata dal siciliano Francesco Crispi, le dimissioni del guardasigilli e magistrato Raffaele Conforti, che non volle avallare la decisione. Segno che, in realtà, alcuni contrappesi all'azione dell'esecutivo esistevano e si facevano sentire», in A. MENICONI, *L'Unificazione*, in *Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani*, 2011; EAD., *Storia della magistratura*, cit. p. 43.

²⁸⁴ M. D'ADDIO, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, 1966, p. 202.

Il «nuovo esilio»²⁸⁵ fu vissuto da Calvi con profonda amarezza; egli, infatti, cercò fino all'ultimo – e con l'aiuto dei pochi amici rimastigli, tra i quali Francesco Crispi – di tornare in Sicilia.

Nel frattempo, dall'Isola arrivavano le terribili notizie di un nuovo focolaio di colera; Calvi, pertanto, decise di lasciare il proprio ufficio per stare accanto ai propri affetti e, contratto il morbo, si spense a Castellammare del Golfo il 20 settembre 1867.

5. La sede: palazzo Steri.

Palermo, nella piazza denominata della Marina si erge imponente Palazzo Chiaramonte. Il fabbricato, detto Steri per via del suo aspetto fortificato²⁸⁶, fu voluto da Manfredi Chiaramonte che ne iniziò la costruzione nel 1307 per onorare la grandezza e la gloria della sua famiglia.

La dimora completata nel corso di circa un sessantennio da Manfredi III Chiaramonte, è divenuta il simbolo del potere palermitano e testimone di eventi tragici e violenti della storia della città oltre che della Sicilia.

²⁸⁵ L'espressione, riportata da A. Facineroso, è di Francesco Crispi, Cfr. ACS, Carte Crispi, [DSPP], b. 146, fasc. 1190 – Pasquale Calvi, Lettera del 30 novembre 1862, in A. FACINEROSO, *Pasquale Calvi*, cit.

²⁸⁶ Per la storia del palazzo cfr. *Guida istruttiva per Palermo e suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. D. Gaspare Palermo dal beneficiale Girolamo Di Marzo Ferro*, G. PALERMO e G. DI MARZO FERRO, Tipografia P. Pensante, 1858, pp. 222 e ss., per il quale, invece, sarebbe diverso il significato del nome: «Palazzo dei Tribunali, una volta della famiglia del Chiaramonte detto dello Steri, o Osteri. L'etimologia di questa parola Steri, o Osteri alcuni la fanno derivare da Ostello, luogo di alloggio, per causa che vi ospiziavano, e vi abitavano un tempo i Governanti di questo regno».

È però nel 1392 che inizia la storia istituzionale di Palazzo Steri, allorché, sventata la congiura perpetrata ai danni di re Martino da Andrea Chiamonte, la cui testa rotolò proprio in quella piazza su cui affaccia il palazzo, viene confiscato dalla corona che lo elesse quale residenza reale.

Corte principesca, abitazione dei vicerè per sovrana concessione sino al 1517, sede della regia Dogana e della Regia Gran Corte e, nel 1601 sede del Tribunale dell'Inquisizione e delle sue terribili carceri – circostanza che comportò il trasferimento dei tribunali nel palazzo reale – Palazzo Steri visse più vite e subì diversi interventi tesi, di volta in volta, ad adattarne la sua struttura alle mutevoli esigenze cui veniva destinato²⁸⁷.

Sul finire del Settecento la storia dello Steri inizia ad intrecciarsi con quella della Corte suprema di giustizia di Palermo.

Abolito il Tribunale dell'Inquisizione nel 1782 ad opera del Vicerè marchese Domenico Caracciolo, il palazzo conservò gli uffici che per secoli furono destinati alla Segreteria di Palermo ai quali si aggiunse, nei locali che furono delle carceri della penitenza, l'ospizio dei poveri nel 1786.

Nel 1799 Ferdinando di Borbone, spodestato dal trono di Napoli, riparò in Sicilia e scelse come residenza il palazzo reale di Palermo.

Fu così che per far spazio alla famiglia reale gli uffici giudiziari del regno, e con essi quelli destinati alla magistratura suprema, furono nuovamente traslocati nella loro sede originaria di Palazzo Steri.

Come a chiudere il cerchio di una singolare continuità è proprio dalle antiche finestre dello Steri, da uno dei balconi ricavati dalle bifore del palazzo, che Pasquale Calvi, presidente della Corte suprema di giustizia il 4 novembre

²⁸⁷ Per la storia architettonica della fabbrica Cfr. G. SPARTISANO, *Lo Steri e l'architettura del Trecento in Sicilia*, Flaccovio editore, Palermo, 1972.

1860 annunciava i risultati del plebiscito che vollero l'annessione della Sicilia al nuovo regno, decretando definitivamente la fine della parabola borbonica²⁸⁸.

²⁸⁸ Vedi *supra*; Cfr anche V. CALABRÒ, *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia, 1767-1885*, A. Giuffrè, 2002, p. 119; S. DI MATTEO, *Storia della Sicilia: dalla preistoria ai giorni nostri*, Arbor, 2006, p. 468; M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, A. Giuffrè, 1999, p.217.

CAPITOLO QUARTO

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE NELLO SPECCHIO DI UN ISTITUTO: L'ENFITEUSI.

1. Raccolte giurisprudenziali e riviste giuridiche 2. L'istituto dell'enfiteusi nella realtà siciliana: uno sguardo alle opere dei giuristi meridionali 3. La giurisprudenza della Suprema: a) La riduzione del canone "ad justitiam"; b) Le vicende del feudo Verbumcaudo; c) La devoluzione 4. Un messaggio nella bottiglia: il *Discorso* del 1923. a) Gli «spiriti eletti della magistratura e del foro».

1. Raccolte giurisprudenziali e riviste giuridiche.

L'idea di compilare opere che raccogliessero al loro interno le decisioni della Corte suprema di giustizia e delle Corti di merito è da sempre stata una costante per i giuristi pratici siciliani.

Come già individuato da Patrizia De Salvo, infatti, furono molti tra giudici e avvocati a volersi cimentare in questa impresa²⁸⁹.

Il primo a manifestare questo interesse fu l'avvocato Filippo Foderà, autore nel 1815 di un noto *Trattato sui principii della legislazione criminale e della riforma dei codici criminali*, che, pubblicato un manifesto nel 1833 e,

²⁸⁹ Sul punto Cfr. P. DE SALVO, *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2002.

successivamente, un programma con il quale illustrava i propositi del suo lavoro, non procedette oltre tali pubblicazioni inaugurando suo malgrado una sfortunata consuetudine che sarà una costante per tutto l'Ottocento.

Nel 1835 una società di avvocati palermitani, sulle orme del sentiero tracciato dal Foderà, si propose di raccogliere le sentenze della Corte suprema e delle Corti di merito dall'anno della loro istituzione in poi; anche questo progetto, tuttavia, non vide mai la luce a seguito degli avvenimenti che nel 1837 incendiarono la Sicilia.

Ancora nel 1838 cinque avvocati del foro di Palermo, ossia Antonino Ferro (nel 1865 Presidente di Assise in Catania), Giovan Battista De Caro (nel 1865 Presidente del Tribunale di Commercio di Palermo), Vincenzo Grimaldi, Zaccaria Dominici e Giovanni Greco raccolsero e pubblicarono nello stretto giro di due anni due corposi volumi, al fine di far conoscere la giurisprudenza siciliana, contenenti però le sole decisioni della gran Corte civile di Palermo rese negli anni 1830 e 1839.

In questa opera, prematuramente interrotta, ogni decisione riportata era corredata dalle osservazioni dei compilatori, arricchita da dissertazioni sugli istituti trattati e dal confronto con la giurisprudenza patria e *straniera*²⁹⁰.

²⁹⁰ Nella prefazione alla raccolta *Decisioni della Gran Corte civile di Palermo* è possibile riscontrare quanto già detto circa l'atteggiamento dei giuristi meridionali di riconoscere, seppur marginalmente, al diritto previgente isolano quanto meno un ruolo sussidiario nei casi di lacune normative: «Noi annoteremo quelle Decisioni, le quali mantenendo puri li principi di dritto lasciano tuttavia vuoti da riempire e difficoltà da delucidare; osserveremo poi su quelle, le cui massime non sono conformi alli principi legislativi; locché faremo non confutando le decisioni, che ciò né a noi spetta, né vorremo praticarlo, ma solamente rimarcando le teorie applicabili alle materie. Per siffatto scopo ci serviremo sì del codice attualmente in vigore, che delle leggi ch'erano nostre prima dell'anno 1819, vale a dire dei libri di Giustiniano Imperatore, delle costituzioni dei Re Normanni, e Svevi, dei Capitoli Aragonesi, dei Castigliani, e degli Spagnuoli, delle Prammatiche, e di quant'altro si mantenne certo, ed immutabile in Sicilia malgrado le continue, e non interrotte vicende»;

Per diversi anni, dunque, mancarono in Sicilia le raccolte giurisprudenziali che già circolavano a Napoli, come nel resto d'Europa, e solamente nel 1853, ad opera dell'avvocato Giuseppe Pipitone, che diresse una raccolta per le decisioni della sola Gran corte civile di Palermo, in doppia serie del 1841 e 1850, e degli avvocati Luigi Sampolo, Gaetano Scandurra, Placido Civiletti e Salvatore Salafia per le decisioni della Corte suprema e delle Corti di merito dal 1819 al 1828, i giuristi siciliani poterono contare su di un valido strumento di lavoro. Anche queste collezioni, tuttavia, non furono completate: la prima, quella relativa alle decisioni della Gran corte civile, uscì in due volumi mentre, con la seconda «in sette distribuzioni, che non completano un volume, si ebbero le decisioni dal settembre 1819 al giugno 1822».

L'attenzione circa le decisioni delle varie magistrature isolate non era circoscritta alla sola iniziativa di avvocati e studiosi e, nel 1856, per impulso del Procuratore generale del re presso la Corte suprema di giustizia, l'avvocato Giuseppe Napolitani, gli avvocati De Caro, Pipitone e La Farina curarono il volume *Legge Applicata* con lo scopo di raccogliere «le decisioni della Cassazione e dei Tribunali superiori civili e penali dell'Isola»²⁹¹. Come per le imprese editoriali fin qui descritte, anche questa vide la pubblicazione di soli due volumi contenenti le decisioni rese dal 1855 al 1857, arricchiti, tuttavia, da alcune monografie relative alla trattazione di specifici istituti.

cfr. *Decisioni della Gran Corte civile di Palermo compilate e con note ed osservazioni degli avvocati Ferro, De Caro Grimaldi e Dominici, Volume primo*, Palermo, presso Lorenzo Dato, 1838, p. 7. Sul punto Cfr. P. DE SALVO, *La cultura delle riviste*, cit., pp. 441 segg.

²⁹¹ G.M. PUGLIA, *Giornale di discussioni e giurisprudenza siciliana*, Clamis e Roberti, Palermo, 1865, Introduzione, p. 15.

Nel 1858, infine, l'avvocato Vito La Mantia²⁹², uno dei più conosciuti giuristi isolani dell'Ottocento, autore prolifico ed attento, per ragioni professionali e di studio, alle vicende giudiziarie siciliane ha provato a cimentarsi nella meritoria opera di reperire e raccogliere gli *arresti* della Corte suprema di Palermo. L'opera, dal titolo *Decisioni della corte suprema di Sicilia dall'anno 1819 al 1858*²⁹³, a discapito del sottotitolo, fu limitata alla pubblicazione delle sentenze pronunciate dal 1819 al 1829 e, non essendo andata oltre la pubblicazione del primo volume, non raggiunse mai lo scopo che si era prefissato La Mantia.

L'avvocato palermitano, nell'*Introduzione* al lavoro a noi pervenuto, evidenziava l'assenza di una compilazione che, come avveniva in Francia ed in altri stati europei, raccogliesse le decisioni dei Tribunali Supremi, assenza che egli registrava in Sicilia nonostante lo stesso volere regio disponesse la pubblicazione delle pronunce della Corte Suprema a supplemento della collezione ufficiale delle leggi²⁹⁴.

²⁹² Su Vito La Mantia cfr. M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, A. Giuffrè, 1999.

²⁹³ Le *Decisioni* di La Mantia richiamano il modello circolante a Napoli nello stesso periodo ad opera di Ferdinando Albissini (F. ALBISINNI, *Giurisprudenza civile, ossia Raccolta con ordine cronologico delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, Napoli 1849-1859) a sua volta ripreso dal *Journal des audiences de la Cour de cassation* di Victor-Alexis-Désiré Dalloz; sul punto cfr. A. CAPPUCCIO, *La geografia giudiziaria*, cit. p. 12.

²⁹⁴ «Or mentre la Francia ha accuratamente ha pubblicato da moltissimi anni le decisioni (Arrêts) della Corte di cassazione, ed altri paesi ne han seguito l'utile esempio, la Sicilia che ricorre a quelle straniere compilazioni, non può ancora ben conoscere la giurisprudenza della sua Corte suprema di giustizia, istituita per norma permanente di tutto l'ordine giudiziario; quantunque ne sia stata ordinata la pubblicazione per le stampe, e siesi tenuta per sovrano volere qual supplimento necessario della collezione ufficiale delle leggi» in V. LA MANTIA, *Decisioni della corte suprema di Sicilia dall'anno 1819 al 1858*, I, Clamis e Roberti, Palermo, 1858.

La Mantia offre un prezioso spaccato sullo stile della Corte e su alcune differenze con la “gemella” sedente in Napoli: «La motivazione de' nostri giudicati è sempre più breve della napoletana, e nel Supremo Collegio non si fanno in Palermo le considerazioni sopra quistioni di diritto elevate, (il che fra noi praticano soltanto i Tribunali e le Corti di merito), mai unicamente si esaminano i mezzi di annullamento; sicché sovente mal si potrebbero dalla sola motivazione conoscere la quistione di diritto, che la Corte suprema ha deciso». Questa critica del giurista siciliano trova conferma nelle sentenze consultate, soprattutto relativamente ai primi anni di attività della Corte, le quali contengono l'esposizione del fatto mentre la questione di diritto necessita di essere espunta dalle succinte indicazioni che precedono la motivazione.

Prosegue l'autore e, nella sua *Introduzione*, elogia la propria opera attraverso la quale sarebbe stato possibile in Sicilia conoscere «la giurisprudenza civile stabilita dalla sua Corte regolatrice, che con molto ingegno e dottrina applica le leggi novelle, risolve quistioni nuove di civile diritto, ammette secondo i casi, o respinge o modifica i principî dell'antico patrio diritto, e le massime della giurisprudenza straniera²⁹⁵»

L'anno seguente, nel 1859, l'avvocato La Mantia dà alle stampe un'ulteriore raccolta, dal titolo *Annali di legislazione e giurisprudenza patria e straniera*, contenente le decisioni pronunciate dalla Corte suprema di Palermo per l'anno 1858.

I numerosi tentativi di improntare una completa raccolta di *arresti* della Corte suprema siciliana, tuttavia, naufragarono tutti nel volgere di pochi anni,

²⁹⁵ Ivi.

tanto è vero che nella sua *Introduzione al Giornale di discussioni e giurisprudenza siciliana* diretto dall'avvocato Giuseppe Maria Puglia, pubblicato per i tipi Clamis e Roberti nel 1865, l'autore, si rammaricava di come, nonostante gli sforzi profusi da più parti, mancasse ancora in Sicilia «una collezione di decisioni, che mentre segni lo stato della nostra giurisprudenza sì civile, che penale, valga a ridurla a quella unità che è santo desiderio conseguire²⁹⁶».

La sfortuna di queste esperienze editoriali impedì la circolazione – e quindi la conoscenza – delle pronunce della Corte suprema di giustizia in controtendenza rispetto a quello che era, invece, il generale sentimento degli intellettuali siciliani e rispetto anche alla fortuna che ebbero le riviste giuridiche in generale o le raccolte delle decisioni dei tribunali minori. La vivacità delle iniziative editoriali, sospinte da una intensificazione dei rapporti con la cultura europea²⁹⁷, se da un lato favorirono la nascita di riviste specialistiche dall'altro non furono probabilmente sufficienti a dare respiro alle raccolte giurisprudenziali.

2. L'istituto dell'enfiteusi nella realtà siciliana: uno sguardo alle opere dei giuristi meridionali.

La cornice entro la quale ci si muove, a cavaliere tra la fine del Settecento e l'esperienza della Restaurazione, vede la struttura sociale isolana ancora imprigionata da vincoli di tipo feudale, che impedivano quel progresso sociale

²⁹⁶ G. M. PUGLIA, *Giornale di discussioni*, cit., p. 16.

²⁹⁷ Cfr. P. DE SALVO, *La cultura delle riviste*, cit., p. 13; R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, 2001, p. 233-287.

ed economico che si respirava invece nel resto dell'Europa. La Sicilia, rimasta fuori dalle velleità egemoniche francesi, fu tuttavia stretta sotto il giogo del governo britannico e Palermo, com'è noto, fu il rifugio di Ferdinando nei difficili anni di dominazione francese sul trono di Napoli. L'Isola divenne poco più che un protettorato inglese e, con l'arrivo di Lord William Bentinck²⁹⁸, si assistette ad una svolta di tipo costituzionale che portò alla concessione della costituzione del 1812.

Questa disegnava un modello statale alternativo rispetto a quello sperimentato in Francia e, data la sua forte impronta inglese, era vista con favore dall'aristocrazia che vedeva l'opportunità di mantenere le proprie rendite di posizione attraverso la partecipazione ad essa riservata in seno alla Camera dei Pari. A ciò va ad aggiungersi quanto stava per essere disposto circa l'abolizione della feudalità che avrebbe garantito ai nobili isolani il libero possesso della terra.

In questa *congerie* è possibile scorgere il nucleo di tali questioni, la portata delle soluzioni approntate dal governo e le ricadute in termini economico-sociali: la privatizzazione delle terre, le controversie sulle antiche e nuove usurpazioni, lo scioglimento delle promiscuità erano, infatti, i nuovi campi di tensione tra gli strati della società, specialmente con riferimento a quelle classi rimaste escluse dalla rappresentanza politica presso le istituzioni ottocentesche.

Il sistema delle rendite feudali, a differenza di quanto avveniva in un passato neanche troppo lontano, si auto-fagocitava; in sostanza tali rendite non

²⁹⁸ Su Lord Bentinck cfr. N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972, pp. 143-152 ss; E. SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, Bonanno, 1962.

si inserivano in un circuito virtuoso di scambi economici e commerciali essendo quasi esclusivamente destinate all'acquisto di nuove proprietà.

Protagonisti di queste vicende così strettamente legate alla terra sono i baroni latifondisti, la nascente classe borghese, i contadini e, infine, lo Stato stesso con la sua inefficace azione politica²⁹⁹.

A ben vedere, però, lo stallo in cui versava l'apparato economico dell'isola dipendeva molto più dal sistema politico-sociale che non dai provvedimenti legislativi che, quanto meno nelle intenzioni, erano diretti a facilitare la libera commerciabilità dei beni feudali anche attraverso lo scioglimento dei diritti promiscui tra proprietari e Comuni, pur tuttavia – giova rimarcarlo – le risorse erano concentrate nelle mani di chi già possedeva le terre e il commercio, anch'esso stagnante, non aveva quella forza propulsiva in grado di creare nuova ricchezza. Non solo; a peggiorare la situazione vi era anche l'arretratezza delle tecniche di agricoltura e una economia ancora troppo legata alla pastorizia³⁰⁰.

Non bastò, pertanto, l'abolizione degli usi civici e la redimibilità di quelli provenienti da condominio od altro titolo, abolizione sancita dalla costituzione³⁰¹ a migliorare le condizioni dell'Isola. Di fatto, in realtà, il Parlamento del '12 non fece altro che tradurre le istanze del ceto aristocratico.

²⁹⁹ Il governo borbonico, in realtà, non era nuovo a questi attacchi al sistema feudale, più per convenienza politica - togliere potere alle classi aristocratiche - che per vicinanza ai meno abbienti; già nel 1789, difatti, il Vicerè Caramanico pose in essere quella che può essere considerata la prima tra le misure cosiddette eversive della feudalità con lo scopo di frazionare e censire le terre comuni delle università.

³⁰⁰ G. CINGARI, *Gli ultimi borboni*, in *Storia della Sicilia*, vol. VII, Ed. Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo, 1977.

³⁰¹ PETITTI, *Repertorio amministrativo*, vol. I, pag. 730.

Le riforme messe in atto dal governo, come abbiamo visto, si scontravano con una realtà ormai consolidata: la pratica dei baroni di imporre il loro volere, attraverso tasse, servigi e balzelli di ogni tipo non incontrava l'ostacolo dell'abolizione del diritto feudale non corrispondendo – il divieto – ad una effettiva trasformazione della società ancora vittima del dualismo padroni / contadini, in cui i primi fornivano la terra ed i secondi la lavoravano. Vero era che non esisteva più in capo al barone il diritto di prelazione o quello di imporre il suo prezzo sui raccolti, ma altrettanto vero era che, comunque, rimanevano pur sempre loro i principali compratori delle derrate prodotte.

A beneficiare maggiormente dell'eversione della feudalità fu, dunque, quella parte – minima – della società media, possessori di beni allodiali o quei pochi commercianti i quali riuscirono a trarre profitto dalle loro terre; questa, insomma, ebbe il vantaggio di far circolare la ricchezza anche tra i non nobili ma non ebbe l'effetto auspicato di fungere da volano per l'intera economia dell'Isola. Anzi, i nobili potevano continuare a godere delle proprie terre liberate da pesi e vincoli di natura feudale a danno dei contadini.

Come osservato da Renda, infatti, l'abolizione della feudalità in Sicilia fu vista come «un colossale furto del demanio feudale trasformato gratuitamente in proprietà privata, senza nulla corrispondere a quanto per legge spettava alle popolazioni ex vassalle»³⁰².

Del medesimo tenore le considerazioni di Pontieri, secondo cui, diversamente da quanto avvenuto nella parte continentale del regno, l'abolizione si era tradotta in una vera e propria spoliazione in danno specialmente delle classi meno abbienti, contadini soprattutto: «Spoliazione

³⁰² F. RENDA, *Storia della Sicilia dalle origine ai nostri giorni*, Volume secondo, Palermo, 2003.

intorno a cui il baronaggio lavorava da oltre cinquant'anni e che nel 1812 poteva compiere pacificamente e legalmente, col placet regio senza opposizione degl'ignari spogliati»³⁰³.

A fare da contraltare ai ricchi proprietari, dunque, vi era una fascia di popolazione dedita al lavoro che, priva di terre e capitali, non aveva la possibilità di intraprendere attività industriali.

L'azione legislativa del governo borbonico – come detto – sebbene fosse iniziata con tempismo, ed in linea con quello che era l'orientamento delle altre nazioni europee, non ebbe in Sicilia eguale fortuna almeno fino al 1812, anno in cui il parlamento sanzionò ufficialmente l'abolizione della feudalità³⁰⁴.

Tale atto, tuttavia, se da un lato – come detto – sanciva il divieto degli odiosi pesi e delle varie giurisdizioni feudali non definiva in maniera univoca quali dovessero essere i diritti effettivamente aboliti, quali quelli soggetti a compenso e come eventualmente dovessero operarsi gli indennizzi; mancarono, insomma, dei veri e propri regolamenti attuativi che permettessero una compiuta ed efficace azione legislativa a favore della proprietà. Anche l'estensione del modello amministrativo “continentale”, successivo alle disposizioni del dicembre 1816, in effetti, non trovò nella

³⁰³ E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze, 1943, p. 367.

³⁰⁴ Sul punto il giudizio di Pietro Colletta: «poco profitto trassero i siciliani che, incalliti alle servitù regie, feudali, ecclesiastiche, rispingevano le dolcezze del viver franco, tenendo l'operoso esercizio della costituzione a peso quasi più che a diritto; e perché quelle leggi non acquistate né richieste, ma ricevute in dono, erano al popolo come le nuove virtù che sempre gli appaiono vizii nuovi. Ma le stesse politiche istituzioni, pazientemente perdute, poco pregiate quando erano presenti, vennero in amore della moltitudine per nuove leggi del re, aspre, intempestive. Erano le leggi di Napoli... la più parte delle sociali condizioni venne offesa dai nuovi codici... si aggiungeva che quelle leggi erano il codice Napoleone, codice che poco innanzi per comando dello stesso re fu nelle piazze di Palermo, qual sacrilego libro, dalla mano del boja lacerato e bruciato» P. COLLETTA, *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Tipografia Elvetica, Capolago, 1834, tomo IV, pp. 138-139.

cultura del ceto medio isolano terreno fertile per poter attecchire non essendosi probabilmente sviluppata una stabile classe dirigente in grado di gestire proficuamente le innovazioni introdotte dalla monarchia amministrativa.

Non furono, infatti, provvedimenti isolati quelli intrapresi dal governo a sostegno della circolazione della proprietà, si inserisce in questa logica, per esempio, anche la normativa relativa all'abolizione dei fidecommessi.

Altro tassello, tutt'altro che secondario, riguardava poi l'organo giudiziario che si sarebbe dovuto occupare di dirimere eventuali controversie nascenti dall'applicazione della legislazione *di favore*. Non venne, infatti, creato alcun tipo di tribunale di eccezione ma, al contrario, la competenza rimase dei tribunali ordinari i quali si trovarono a dover giudicare tanto delle nuove che delle antiche controversie, con le prevedibili conseguenze che da questo derivavano quali, per esempio, la non uniformità della giurisprudenza ed il carico giudiziario delle varie magistrature.

Uno degli istituti maggiormente utilizzati, in grado di contemperare gli interessi dei proprietari e le esigenze delle classi non abbienti, fu l'enfiteusi³⁰⁵. Le ricchezze delle grandi famiglie, infatti, avevano raggiunto una vastità tale da

³⁰⁵ G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 42, 2013, pp. 435-469 e lett. *ivi* citata. Sulla natura dell'enfiteusi è specifico Grossi il quale individua non una ma più enfiteusi in relazione ai diversi periodi storici cui ci si riferisce: l'autore distingue, quindi, l'enfiteusi romana, l'enfiteusi medievale e quella moderna, riconoscendo ad ognuna tratti e caratteristiche tali da renderle l'una autonoma dall'altra, in P. GROSSI, *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli, Morano, 1963, p. 247.; ID., "Un altro modo di possedere": *l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977; ID., *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5-6, 1976-77, *Itinerari moderni della proprietà*, tomo I, p. 201 e ss.

impedirne un efficiente sfruttamento – Salvatore Jannelli definì «deserte solitudini» questi immensi possedimenti³⁰⁶ qualora non si fosse data la possibilità ai detentori di disporre – e le concessioni enfiteutiche avrebbero potuto giovare a questo scopo. Questo istituto consentiva ai signori di non perdere la loro proprietà ma di frazionarla, immettendo nel possesso della stessa quella vasta parte di popolazione che rivendicava un suo spazio nella società.

Anche l'avvento del Codice del 1819, così come, prima di esso, le varie disposizioni abolitive della feudalità, non fu foriero di cambiamenti dal solo punto di vista giuridico, come già visto, ma tentò di porsi in forte rottura con il passato per quel che riguarda il tessuto economico e sociale della Sicilia dell'Ottocento³⁰⁷. Proprio in questa chiave di lettura va interpretata la “singolare” inclusione dell'enfiteusi nella trama del Codice³⁰⁸; l'istituto, che si

³⁰⁶S. JANNELLI, *Dell'enfiteusi. Comento al tit. IX L. III della I^a parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Palermo, Francesco Lao, 1845, p. 11, «le sterminate loro possessioni sarebbero rimaste deserte solitudini, e intollerante peso sarebbe divenuta la proprietà stessa, se, divisa tra essi soli, a nessun altro ne avessero permesso il godimento: la società allora sarebbe rimasta ristretta ad essi medesimi, che né volevano né potevano coltivare quelle immense estensioni, e sarebbero stati costretti ad abbandonarle o perire».

³⁰⁷«Nel regno – osserva Pace Gravina – era pressante la necessità di suddividere i latifondi, soprattutto in quella Sicilia che non aveva conosciuto le riforme francesi, al fine di mettere a coltura enormi estensioni di terra considerate poco o nulla produttive. Le opzioni del legislatore si orientarono quindi verso l'introduzione dell'enfiteusi. Mancava tuttavia il modello normativo: come ricordava sempre Francesco Duscio, “abbagliati i redattori del Codice Napoleone dallo splendore delle astrazioni, che in quei tempi circolavano in Francia... omisero di occuparsi d'una peculiare legislazione sul contratto d'enfiteusi”», in G. PACE GRAVINA, *“In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi”: un istituto delle Leggi Civili del 1819 nella lettura dei giuristi isolani*, in *Historia et ius, Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, Numero 9/2016, p.2.

³⁰⁸ Nelle pagine precedenti si è fatto riferimento al concetto di circolazione dei modelli giuridici, alle nuove categorie ideate al fine di cogliere le diverse sfumature che interessano tali fenomeni ed al nuovo linguaggio che cerca di assolvere a tale compito. Nello specifico si può parlare di singolare inclusione dell'enfiteusi nella tessitura del codice se si tiene

poneva il duplice obiettivo, indicato da Jannelli, di frammentare quei latifondi interessati dalla recente abolizione della feudalità e di rimettere in moto l'economia attraverso lo sfruttamento di vaste aree territoriali rimaste improduttive, assume per la Sicilia una valenza politica ancora più forte rispetto a quella che può riconoscersi per la parte continentale del regno in quanto «si intendeva così creare un'arma efficace al fine di frammentare i feudi dell'aristocrazia isolana, che con la sua potenza e ricchezza aveva spesso costituito un vero e proprio problema per la corona di Napoli»³⁰⁹.

Il Titolo IX, libro III delle Leggi Civili del Codice per lo Regno delle Due Sicilie è dedicato all'istituto dell'enfiteusi la cui disciplina è contenuta agli articoli 1678 e seguenti: «l'enfiteusi» si legge «è un contratto in virtù del quale si concede un fondo coll'obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una

conto del fatto che nel *Code civil*, modello di riferimento della normativa duo-siciliana, non trovò spazio l'istituto in esame. Difatti, il Codice non ha recepito il mancato ingresso dell'enfiteusi al proprio interno dimostrandosi permeabile, invece, alle esigenze territoriali meridionali attraverso l'inclusione di istituti di diritto comune: il diritto fondamentale della proprietà è stato quindi analizzato nella sua dimensione *spaziale* o, per meglio dire, in prospettiva locale. In quest'ottica di *localizzazione del diritto* va esaminato l'inserimento dell'enfiteusi nella cultura codicistica negli Stati preunitari che risponde a logiche socio-economiche del tutto estranee al contesto che contribuì, invece, alla formazione del *Code civil*.

La codificazione francese, difatti, non contemplò l'istituto proprio in virtù del ruolo e della funzione della proprietà e della nuova figura cui era rivolto il codice stesso: il proprietario. Sulla mancata inclusione dell'istituto nella legislazione francese è specifico Pace Gravina il quale riporta le considerazioni tratte da G. ARCIERI, *Trattato dell'enfiteusi*, in *Digesto del diritto civile novissimo*, vol. VIII, parte II, Napoli, Perrotti, 1851-1857, p. 14: «la legislazione francese non accolse la enfiteusi. È utile rammemorarsi la discussione su questo punto di non previdenza pe' nostri nazionali costumi, poiché ciò ci farà rilevare il perché questo contratto abbiassi dovuto ripristinare, e ricollocarsi nel corpo delle patrie leggi», in G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto*, cit., p. 443, n. 17.

Per una più compiuta analisi delle vicende relative all'enfiteusi anche in prospettiva comparata cfr. G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto*, cit., p. 438.

³⁰⁹ G. PACE GRAVINA, "In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi", cit., p. 8.

determinata prestazione che si dice canone, o in danaro o in derrate, in ricognizione del dominio del concedente»; già dal tenore letterale dell'articolo è possibile mettere in luce gli elementi costitutivi del contratto: quanto ai soggetti distinguiamo il concedente (*padrone diretto*) ed il concessionario (*padrone utile*); in capo all'enfiteuta, infatti, si trasferisce quello che viene definito il *dominio utile*; il contratto di enfiteusi si differenzia, altresì, da quello di rendita perpetua per il fatto che, in quest'ultimo, viene trasferito in capo al concessionario anche il *dominio diretto* in cambio di una prestazione annuale (che per legge viene dichiarata redimibile anche in caso di pattuizione contraria); nell'enfiteusi, invece, il canone è parte della rendita del fondo stesso.

La normativa disegnata dal Titolo IX si snodava lungo una serie di articoli che disciplinavano dettagliatamente il funzionamento dell'istituto: l'art. 1679, a mente del quale veniva richiesta, *ad probationem*, la forma scritta, pubblica o privata, «da cui risulti o il titolo, o il possesso»; l'art. 1680 che distingueva l'enfiteusi in perpetua o temporanea, e l'art. 1681 che prevedeva, in questo ultimo caso, la durata minima di 10 anni. Il successivo art. 1682, invece, lasciava ampia libertà tra le parti contraenti di regolare il contenuto delle clausole contrattuali purché non in contrasto con la legge; gli art. 1683 e seguenti indicavano il *diritto comune* da applicarsi in mancanza di pattuizioni: veniva altresì previsto il divieto di modifica del canone, nel caso di enfiteusi perpetua, a mente dell'art. 1684 e, nel caso invece si trattasse di enfiteusi temporanea era possibile per il padrone che intendesse riconcedere il fondo l'aumento del canone medesimo ai sensi dell'art. 1685.

L'art. 1686 regolava, invece, i diritti e i doveri dell'enfiteuta: la possibilità concessa a quest'ultimo di modificare la superficie del fondo purché questo

non comportasse un deterioramento del fondo medesimo; era inoltre previsto che all'enfiteuta fosse riconosciuta la percezione di ogni utilità dal fondo enfiteutico e, infine, veniva disciplinata la scoperta del tesoro.

Gli artt. 1687, 1688 e 1689, che – come vedremo – rappresentano le disposizioni sulle quali più volte è stata chiamata a pronunciarsi la Corte suprema di giustizia riguardano rispettivamente l'obbligo in capo all'enfiteuta del pagamento «di tutti i pesi», escludendo la possibilità di vedersi riconosciuta la remissione o la riduzione del canone «per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti»; la liberazione dell'enfiteuta dal pagamento del canone a seguito di perimento del fondo per caso fortuito; nel caso di distruzione parziale, tuttavia, l'enfiteuta non poteva chiedere la riduzione corrispondente purché la parte del fondo rimanente potesse assicurare il pagamento. Nel caso, invece, di perimento di «una considerevole porzione del fondo» il concessionario poteva rinunciare alla sua posizione, restituendo il fondo al domino diretto. L'art. 1689, altra disposizione cruciale, disciplinava la devoluzione che poteva essere richiesta nel caso di mancato pagamento del canone per tre anni³¹⁰.

³¹⁰ Le successive disposizioni prevedevano: all'art. 1690 la possibilità per l'enfiteuta di ipotecare il fondo con il divieto, tuttavia, di costituirvi servitù: nel caso, poi, intervenisse la devoluzione il fondo tornava al concedente libero da pesi; gli articoli seguenti prevedevano la possibilità in capo all'enfiteuta di vendere, con il consenso del domino diretto, il dominio utile ai sensi dell'art. 1691. Le disposizioni di cui agli artt. 1692 – 1696 disciplinavano le modalità di detta vendita stabilendo che fosse nulla nel caso in cui il padrone diretto non fosse «giuridicamente interpellato a prestare il consenso». Entro due mesi questi poteva dichiarare il consenso alla vendita o esercitare la prelazione. L'atto di *interpellazione* doveva contenere espressamente il prezzo e le pattuizioni stabilite con l'acquirente; in caso di silenzio del domino diretto protratto oltre due mesi il consenso si presumeva. Se questi esercitava la prelazione, invece, doveva accettare le condizioni contrattuali della vendita ai terzi. L'art. 1696, infine, sanciva che nel caso in cui si fosse in presenza di frode o simulazione nella vendita, il prezzo delle migliorie sarebbe stato fissato dai periti. Tra le questioni maggiormente affrontate nelle aule di giustizia rientra

Che si sia trattato di una disciplina di forte impatto per tutto il territorio meridionale lo dimostra, oltre a quanto già detto, il crescente interesse sviluppatosi intorno all'enfiteusi da parte dei giuristi, soprattutto siciliani.

In linea con la fioritura delle pubblicazioni giuridiche si sviluppò un vero e proprio filone specialistico dedicato all'enfiteusi; i trattati di Salvatore Jannelli, Zaccaria Dominici³¹¹, Francesco Duscio³¹², Nicolò Uzzo³¹³, che ricalcavano, quanto meno nella loro struttura, la trattatistica francese, diedero vita ad una vera e propria *scuola siciliana*³¹⁴. Come evidenziato da Pace Gravina gli esegeti siciliani, pur in assenza di una letteratura di riferimento, «riescono ugualmente ad utilizzare le opere di Duranton, Troplong, Toullier, Dalloz, Grenier, Merlin o le decisioni della *Cour de Cassation*, sistematizzando la disciplina dell'enfiteusi all'interno dell'ordito codicistico dedicato al contratto, o a contratti 'tipici' assimilabili, come la vendita o la costituzione di usufrutto³¹⁵».

sicuramente quella relativa al laudemio (prestazione dovuta dall'enfiteuta al concedente, generalmente ad ogni trasferimento del dominio utile), trattata all'art. 1697: questo era escluso salvo diversa pattuizione delle parti e, una volta convenuto, non poteva eccedere la cinquantesima parte del prezzo. Gli art. 1698 e 1699 riguardavano la prelazione, l'art. 1700 l'obbligo per il successore dell'enfiteuta, a qualsiasi titolo, di stipulare l'atto a favore del domino diretto nel termine di due mesi a pena di devoluzione; l'art. 1701 sanciva il divieto posto a carico dell'enfiteuta di affrancazione del canone attraverso la capitalizzazione salva espressa pattuizione e, infine, gli artt. 1702 e 1703, dedicati alla devoluzione per deterioramento del fondo enfiteutico e al compenso dei miglioramenti spettante all'enfiteuta.

³¹¹ Z. DOMINICI, *Trattato dell'enfiteusi*, Palermo, Stamperia Carini, 1843.

³¹² DUSCIO-VECCHIO, *Della enfiteusi, o comentario del titolo 9° nel libro 3° delle Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, Catania, Pietro Giuntini, I, 1845; F. DUSCIO, *Trattato della enfiteusi, contenente la teorica su tal contratto e numerose teorie novelle su quei ad esso intimamente connessi, sulle obbligazioni e su di altre importanti parti della legislazione civile*, Catania, Pietro Giuntini, 1852.

³¹³ N. UZZO, *Trattato sull'enfiteusi*, Palermo, Pedone Lauriel, 1859.

³¹⁴ G. PACE GRAVINA, "In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi", cit., p. 5.

³¹⁵ G. PACE GRAVINA, *Ascesa e declino*, cit., p.444.

L'elaborazione dottrinale siciliana ricostruì l'enfiteusi riconducendola nel più generale alveo dei contratti sinallagmatici a titolo oneroso e non commutativo e, pertanto, la sua disciplina era assoggettata alle norme di cui agli artt. 1056 e 1061 e seguenti della parte prima del Codice³¹⁶; tali ricostruzioni dell'istituto convergevano comunque su alcuni aspetti di fondo.

Per Dominici, per esempio, sarebbe stato possibile distinguere due aspetti fondamentali intrinseci all'istituto. Sotto il primo profilo, infatti, l'enfiteusi si porrebbe come un contratto civile e privato finalizzato al mero soddisfacimento degli interessi dei contraenti; sotto il secondo profilo, invece, l'istituto avrebbe avuto quale scopo quello generale di «pubblica ricchezza», essendo volto ad impedire l'abbandono o il perimento delle immense proprietà fondiarie.

Come già evidenziato, anche in questi *commentari* son ben visibili le strategie discorsive poste in essere dai loro autori: il punto di partenza è sempre la sistematica giustiniana ed il rassicurante diritto romano nell'inveterata convinzione che ciò bastasse a legittimare l'enfiteusi: non a caso Jannelli affermava che il Codice conservava la natura «della nostra antica enfiteusi», pur riconoscendo al diritto dell'enfiteusi sul fondo la natura di diritto reale, *jus predii*³¹⁷; anche per Dominici, «il codice civile non ha creato i principi dell'enfiteusi; esso li ha scelti dal diritto anteriore, e li ha esposti con la concisione che conviene ad una legge fondamentale»³¹⁸.

³¹⁶ S. JANNELLI, *Dell'enfiteusi*, cit., p. 25; DUSCIO-VECCHIO, *Della enfiteusi*, cit., I, p. 24 e ss.; UZZO, *Trattato sull'enfiteusi*, cit., p. 29.

³¹⁷ G. PACE GRAVINA, "In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi", cit., p. 7.

³¹⁸ Ivi.

3. La giurisprudenza della Suprema.

Sarebbe un errore leggere la genesi normativa dell'enfiteusi slegandola dal contesto politico ed economico anzi delineato. Le considerazioni svolte circa le misure abolitive della feudalità ed i tentativi di modernizzazione del regno messi in atto da Ferdinando già all'inizio del proprio regno aprirono la strada ad un imponente contenzioso che ha inevitabilmente smosso l'immobilità degli antichi assetti sociali: la massiccia normativa che a più riprese ha scardinato l'antico equilibrio e smantellato gli ultimi strascichi della feudalità necessitava di essere metabolizzata e resa "viva" dalla giurisprudenza³¹⁹.

Infatti le controversie enfiteutiche non si fecero attendere; i Tribunali civili e le Gran corti del regno dovettero far fronte ad un ingente quantità di casi, i più noti dei quali inseriti in raccolte di decisioni e trattati fioriti intorno agli anni quaranta dell'Ottocento: è il caso della procedura del barone Stabile contro il barone Sciarrino e donna Eleonora Galletti e Colonna per il feudo di

³¹⁹ Come accennato (vedi *supra* nota 299) già nel 1789 il governo pose le basi di quelle che furono le successive disposizioni in materia di eversione della feudalità attraverso il censimento delle terre demaniali appartenenti alle *universitates*: si trattò di una operazione su vasta scala messa in atto al fine di frammentare gli immensi possedimenti che per decenni avevano rappresentato la fortuna della classe dirigente isolana. L'enfiteusi, pertanto, si dimostrò lo strumento di controllo politico più efficace per il mantenimento di questo nuovo equilibrio risultante dalla divisione e assegnazione degli antichi "feudi". Tale processo si realizzò nel volgere di diversi anni e venne scandito da una serie di provvedimenti emessi tra il 1837 ed il 1844: il primo relativo all'eversione della feudalità e il secondo riguardante l'affrancazione dei canoni. In questo arco di tempo venne disposta la censuazione dei beni ecclesiastici di regio patronato, decretata la partizione delle terre demaniali e comunali, dichiarati annullabili i patti inseriti nelle antiche concessioni enfiteutiche. Un forte impulso fu sicuramente dato dal viaggio in Sicilia intrapreso da re Ferdinando II nel 1838 che gli diede modo di constatare la presenza di estese porzioni di terra ancora rimaste incolte nonostante le diverse misure messe in atto dal suo governo; sul punto cfr. G. PACE GRAVINA, "In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi", cit., p. 11.

Verbumcaudo, di quella tra il monastero di San Filippo Maggiore dell'ordine di San Basilio di Messina e il barone Pietro Gordone ed il cavaliere Casimiro Castelli, quella tra il principe di Palagonia, quello di Linguaglossa e Francesco Re per il feudo Bifara, la duchessa di Acquaviva e il principe di Niscemi, e tanti altri. Gran parte di queste cause, discusse in grado d'appello dalla Gran corte civile di Palermo, approdarono persino in Corte suprema di giustizia. Le tematiche maggiormente affrontate riguardavano, per esempio, la riduzione del canone enfiteutico, il laudemio e la devoluzione per mancato pagamento dei canoni.

Lo studio diretto delle sentenze della Corte suprema di giustizia di Palermo ha dato modo di esaminare la pervasività del Codice e l'effettività della sua applicazione. Quella che è emersa, oltre alle prassi adottate ed alle resistenze più o meno celate all'applicazione del Codice è una giurisprudenza che, limitatamente alle questioni relative all'enfiteusi e tenendo conto di diversi fattori, si assestava talvolta su posizioni altalenanti o, comunque, non sempre su orientamenti consolidati.

Il limite rappresentato dalla “compulsazione” dei fondi di archivio³²⁰ ma anche e soprattutto dalla varietà delle decisioni (e quindi delle questioni

³²⁰ Il fondo contenente i documenti relativi alla Corte suprema di giustizia di Palermo, denominato Corte di cassazione e recante il numero di inventario 84, è conservato presso la sede Gancia dell'Archivio di Stato di Palermo. Consta di 965 pezzi, ivi comprese le serie relative agli anni successivi a quelli oggetto della presente ricerca, così suddivisi: Sentenze civili 1819-1865, voll. 60. Verbal di sedute 1819-1828, voll. 3. Atti processuali civili 1819-1852, bb. 13. Atti processuali penali 1819-1852, bb. 19. Registri delle cause civili 1819-1867, regg. 13. Fogli verbali delle udienze civili 1854-1865, voll. 13. Registri generali delle cause criminali 1825-1865, regg. 21. Libro di voti segreti 1816-1818, vol. 1. Pandetta del protocollo generale 1819-1831, regg. 3. Registri dei rapporti al ministero 1819-1866, regg. 35. Registri delle ministeriali 1821-1865, regg. 34. Registri della corrispondenza generale 1819-1866, regg. 8. Protocolli di tutti gli affari di corrispondenza 1819-1865, regg. 15.

sottoposte al vaglio della Suprema) ha reso evidente il dato appena accennato consistente nell'esistenza non di una *giurisprudenza* ma di più *giurisprudenze* della Corte. Ciò non significa, chiaramente, che non vi fossero orientamenti conformi su determinate materie o che vi fossero oscillazioni giurisprudenziali significative, semmai, l'impressione è che su talune vicende i giudici abbiano colto la preziosa occasione di non pronunciarsi sul “merito” adducendo talvolta ragioni di carattere meramente procedurale lasciando che alcuni motivi di impugnazione venissero “assorbiti” da altri.

A ben vedere, inoltre, il fatto che le decisioni della Corte suprema non avessero forza vincolante nei confronti del giudice del rinvio favoriva in qualche modo detta pluralità di giurisprudenze. L'ordinamento giudiziario borbonico non era improntato sul *precedente* e l'asservimento dei giudici alla lettera della legge impediva la maturazione del principio, noto ai sistemi di common law, dello *stare decisis*³²¹; tuttavia, è chiaro che i giudici della Suprema nella redazione delle loro sentenze si rifacevano anche a precedenti pronunce – in diverse sentenze il richiamo alla «giurisprudenza di questa Corte» è esplicito – ma questo aspetto non fa altro che complicare il quadro: è

Corrispondenza della presidenza 1862-1877, bb. 5 e regg. 2. Corrispondenza della cancelleria 1863-1875, b. 1. Corrispondenza del segretario capo 1862-1865, b. 1. Registro di spedizione 1852-1867, regg. 2. Giornali delle massime di giurisprudenza 1840-1842, regg. 2. Registro delle assemblee generali 1862, reg. 1. Parte di questa documentazione, purtroppo, risulta in cattive condizioni e si è riscontrata una grave lacuna per quel che concerne la serie «sentenze originali penali» e «verbal di udienza penali»; queste condizioni e, soprattutto, la mancanza di pandette contenenti l'oggetto della controversia, l'illeggibilità di alcuni faldoni, quando non la loro assenza o impossibilità di accedervi, hanno compromesso di molto uno spoglio il più possibile accurato.

³²¹ *Stare decisis* inteso tanto in senso orizzontale, cioè adeguamento ad un orientamento da parte di tribunali o corti dello stesso livello, quanto in senso verticale e cioè da un organo di rango superiore ad uno inferiore.

pressoché impossibile, infatti, distinguere (con specifico riferimento all'oggetto di questa ricerca) una giurisprudenza *conforme* da una giurisprudenza semplicemente *prevalente* (conclusione preferibile sulla base delle sentenze consultate), difficoltà che evidenzia come la società cristallizzata dal Codice, col passare del tempo, divenne diversa da quella che viveva gli effetti del riformismo borbonico; i nuovi ceti sociali, creatisi o comunque modificatisi con le leggi abolitive della feudalità e lo scioglimento delle promiscuità, erano portatori di istanze che trovavano accoglimento nelle aule di giustizia, il numero delle decisioni che son pervenute alla Corte Suprema testimonia quanto non sia stato semplice per la magistratura civile produrre una giurisprudenza univoca³²².

³²² Sulla questione relativa alle problematiche inerenti alla diversità di giurisprudenze e, soprattutto, all'importanza dello studio del c.d. *materiale grezzo*, rappresentato per l'appunto dalle sentenze dei tribunali superiori, fondamentale il recente contributo di Mastroberti. Le considerazioni svolte dall'autore partono dalla «grande intuizione» di John Philip Dawson, che suggeriva l'analisi della storia dei giudici per riuscire a comprendere l'evoluzione e le differenze dei diversi sistemi giuridici, strada già battuta in Italia da Gino Gorla con i *Quaderni del Foro Italiano* e la *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*. Gorla – ricorda Mastroberti – individua il problema della certezza della giurisprudenza nell'assenza di un idoneo sistema di mezzi di informazione (Rapporti, Raccolte, o *Reports*) in grado di far circolare la giurisprudenza stessa: attraverso la conoscenza e l'interpretazione, infatti, sarebbe possibile imprimere un movimento vitale al diritto. Valutazioni, queste, sorte in relazione ad un periodo piuttosto recente rispetto a quello oggetto della presente ricerca, ma che celano un *peccato originale* attribuibile allo storico del diritto tanto che, secondo Gorla, la scarsa attenzione in Italia dello studio dei tribunali e della giurisprudenza «aveva afflitto il diritto italiano nella sua storia», in F. MASTROBERTI, *Storia giuridica e giurisprudenza: prospettive di lavoro*, in *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo* diretta da F. MASTROBERTI – G. PACE GRAVINA, *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. MASTROBERTI – S. VINCI, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, pp. 9 e ss. e lett. *ivi* citata.

a) La riduzione del canone “ad justitiam”.

Alcune delle pronunce più significative rese dalla Corte suprema di giustizia di Palermo riguardavano la riduzione del canone enfiteutico per diminuzione o deprezzamento costante del valore dei frutti del fondo. Sul punto, peraltro, pare non ci fossero – per lo meno nei primi anni di vigenza del Codice – oscillazioni giurisprudenziali: anche i tribunali e le gran corti, difatti, accordavano agli enfiteuti la riduzione del canone non solo per danno nella sostanza della proprietà fondiaria, ma anche per i danni dei frutti laddove fosse stata costante la diminuzione o il loro deprezzamento³²³. Gli articoli 1684 – 1687 della parte prima del Codice civile, stabilivano che nell’enfiteusi perpetua il canone non poteva essere alterato e che non poteva essere ammessa riduzione o remissione dello stesso per la perdita dei frutti: affinché l’enfiteuta potesse ritenersi liberato dal pagamento del canone annuo, quindi, doveva verificarsi l’intera perenzione del fondo. Nella vigenza delle norme di diritto comune, tuttavia, era uso confortato dalla giurisprudenza di merito che il canone venisse ridotto in ragione dell’infruttuosità del fondo o del costante deprezzamento dei frutti del predio enfiteutico. Tale impostazione, peraltro, era avvalorata dalle leggi romane, al tempo seguite e spesso invocate, nello specifico la legge 1 *cod. de jur. emph.* e la legge *cum quidam ff. de usur.*, che contemplavano però il solo caso del danno accaduto sulla “sostanza” della cosa enfiteutica e non sulla diminuzione di valore dei prodotti del fondo; solo

³²³ Sul punto cfr. la decisione della Gran corte civile di Palermo resa all’udienza del 9 agosto 1830 tra il sindaco del comune di S. Mauro contro Francesco Franco «considerando essere di giurisprudenza, e di uso, accordarsi la riduzione [...] giusta le dottrine di Zanchio, Tesauro ed altri», in *Decisioni della Gran Corte civile di Palermo*, cit., Palermo 1840, II, p.143.

successivamente, infatti, il canone fu stabilito proporzionalmente alla capacità produttiva del fondo medesimo. Un *arresto* della Corte suprema di Palermo, reso nel novembre del 1825, nella causa vertente tra il monastero di San Filippo Maggiore dell'ordine di San Basilio di Messina e il barone Pietro Gordone ed il cavaliere Casimiro Castelli³²⁴ si inserisce proprio sul solco di questa tematica. La vicenda prende le mosse dalla concessione enfiteutica stipulata nel 1822, e successivamente autorizzata e approvata da un rescritto reale, tra il Monastero e i signori Gordone e Castelli che fissava il canone annuo in 74 *once*. L'anno seguente gli enfiteuti chiesero e ottennero dal tribunale di Messina la riduzione ad equità del canone per un importo di 44 *once*.

Tale sentenza, quindi, appellata innanzi alla Gran corte civile di Messina dal Monastero di San Filippo Maggiore venne confermata dai giudici d'appello che, con decisione del 24 luglio 1824, ne ordinarono l'esecuzione. Il soccombente monastero propose ricorso alla Suprema corte affidandolo a tre motivi di annullamento.

Con il primo motivo la parte riteneva fosse stata violata la leg. 1 *Cod. de jur. emph.* ed il § 3 delle istituzioni giustinee al titolo *de locat. et conduct.* in quanto, secondo i ricorrenti, tali leggi prescriverebbero la perpetuità e, di conseguenza, l'inalterabilità del canone enfiteutico e la Corte di secondo grado, quindi, non avrebbe potuto ridurre il canone pattuito tra le parti contraenti; con il secondo motivo posto a base del ricorso venivano invocati gli articoli 1684 e 1687 della parte prima del Codice in quanto dalla loro lettura in combinato disposto risultava la inalterabilità del canone, convenuto nel 1812, e non era stata

³²⁴ AsPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 5, 1825.

allegata perdita totale o perenzione parziale del fondo enfiteutico che potesse giustificare la riduzione del canone medesimo. Con il terzo ed ultimo mezzo, infine, i ricorrenti ritenevano che la Gran corte civile di Messina avesse contravvenuto alla legge *cum quidam dig. de usur*, ed al capitolo *soggestum de decisim*, tali disposizioni vieterebbero la riduzione dei canoni enfiteutici per danno nei frutti o per «lesione intercessa nel contratto», permettendola, invece, nel solo caso in cui il danno fosse intervenuto successivamente nella sostanza del fondo e per caso fortuito, cosa che nel caso di specie non si era verificata.

La Corte suprema, quindi, esaminava congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso premettendo che la leg. 1 *Cod. de jur. emph.* ed il § 3 delle istituzioni giustinee al titolo *de locat. et conduct.* contemplavano il caso del danno intervenuto nella sostanza della *cosa enfiteutica* e non del deprezzamento successivo del valore delle sue produzioni, rilevava, inoltre, che la lite definita dalla decisione impugnata e sottoposta alla sua cognizione non presentava il primo, ma solo il secondo di questi casi e che «per avverarsi contravvenzione ad una data legge bisogna, che la dispositiva della decisione si trovi in opposizione formale, con la disposizione testuale di tale legge». La Corte proseguiva nella sua disamina esprimendosi anche sull'annosa questione del «diritto romano» e della sua vigenza:

«le leggi romane antiche ne' paesi nei quali per espresso statuto del Sovrano sono state adottate, esse non sono obbligatorie nel senso di aprir l'adito alla cassazione per motivo di loro violazione, se non conformemente alle modificazioni introdotte dall'uso».

Le leggi che proibivano la riduzione del canone in ragione di deprezzamento o diminuzione dei frutti del *predio*, quindi, erano state abrogate o, come diranno i giudici supremi

«modificate dalla giurisprudenza e dalle usanze, poiché i Tribunali sia per effetto di quel principio, che ogni contratto sinallammatico racchiudente tratto di tempo per ministero di legge deve intendersi subordinato alla clausola *rebus in eodem statu mantenibus*, sia perché – prosegue la Corte – avverandosi una diminuzione costante nel valore de' frutti, allora s'incontra un danno eguale a quello del fondo, hanno aggiudicato la riduzione del canone agli enfiteuti, anche nei casi di danno avvenuto a causa de' frutti del predio».

La Suprema, quindi, considerava che l'eventuale violazione di dette disposizioni da parte dei giudici del merito sarebbe sfuggita alla censura della cassazione. Sul secondo motivo, infine, la Corte, visti gli articoli 1684, 1687 e 1688, invocati in ricorso, considerando che la contestazione verteva su di un contratto perfezionatosi sotto l'impero della passata legislazione e le cui successive vicende non erano riferibili alla condotta dei contraenti, precisava che non potevano essere richiamate le «novelle leggi, che retroagire non possono» e che pertanto, la loro violazione non poteva essere invocata quale motivo di annullamento. Sulla base di queste considerazioni, quindi veniva pronunciato il rigetto del ricorso.

Tuttavia, pare che questo apparentemente granitico orientamento giurisprudenziale sia stato messo in discussione dalla Corte medesima; difatti,

nella causa instaurata nel 1840 e vertente tra il principe di Niscemi e il convento della Consolazione le soluzioni approntate dai giudici furono in contrasto con le decisioni appena analizzate di “apertura” alla riduzione del canone enfiteutico per le cause anzi descritte.

La decisione, riportata anche nel *Giornale delle massime di giurisprudenza della Corte suprema*³²⁵, trae origine dal ricorso presentato dal principe di Niscemi per la pretesa violazione della legge 1 e 2 *cod. de jure emfbit.* e gli artt. 1684 e 1688 delle Leggi Civili:

«Considerando che il contratto di enfiteusi, è di sua natura distinto dal contratto di locazione sia perpetua, sia temporanea, con la quale non si può confondere, giusta la legge di Zeno, ne passando per contratto d'enfiteusi una parte di dominio sul concessionario, e rimanendo la parte più eminente sul concedente, rappresentata dall'annuo canone, e dagli altri diritti dominicali, e che niente di simile si verificava nella locazione sia temporanea, sia perpetua».

La Corte, dopo aver definito la natura dell'istituto, proseguiva nella disamina della questione analizzando il contratto enfiteutico a mezzo del quale

³²⁵ AsPa, Corte di Cassazione, *Giornale delle massime di giurisprudenza della Corte suprema 1841-1842*, serie 782: nel massimario curato dagli alunni di giurisprudenza, tenuto presso la Corte, venivano raccolte le pronunce del collegio corredate dagli appunti dell'alunno; questi redigeva i quesiti posti al vaglio della Corte dai quali estrapolare poi i principi di diritto. Nella massima qui citata, recante la data del 26 giugno 1841 e il num.ord. 18 si legge: «1° Può tanto per antico quanto per nuovo diritto ammettersi la riduzione del canone enfiteutico a giustizia per motivi di sterilità del fondo enfiteutico. Negat. LL. 1 e 2 *Cod. de jure emph*, art. 1684, 1688 Cod. p. I.

2° Nel caso che l'enfiteuta si neghi di soddisfare al debito della stipulazione dell'atto d'obbligo, può il Giudice ordinare che un altro lo stipuli per posta del medesimo. Negat. Art. 1096, 1700 Cod. p. I, 113 Cod. p. III».

il principe di Niscemi aveva acquistato i fondi della Mole e di Azzaria, contratto che prevedeva l'inalterabilità del canone «che non può essere minorato, per la sterilità del fondo, e pel calo del prezzo delle generi» o per altre circostanze estrinseche e, pertanto, non sarebbe stata possibile la diminuzione del canone finché il feudo, o la maggior parte di esso, non fosse perento. I giudici, in contrasto con quella che sembrava essere l'opinione corrente nel foro, ritennero, invece, che sulla vicenda della riduzione del canone fossero «concordi l'antica e la novella legislazione». In conseguenza di queste considerazioni, il ricorso veniva rinviato alla seconda camera della Gran corte civile di Palermo, per il capo della sentenza relativo alla chiesta nomina di un terzo per la stipulazione dell'atto di obbligo nel conto del principe di Niscemi e rigettato, invece, per la questione relativa alla riduzione del canone.

b) Le vicende del feudo Verbumcaudo.

Il possedimento di Verbumcaudo in provincia di Palermo, oggi luogo simbolo della Sicilia produttiva e dell'antimafia (il feudo è stato confiscato alla famiglia Greco e dato in concessione al “Consorzio Sviluppo e Legalità”), fu oggetto di interesse già nel 1828, allorquando, il Sig. Giovanni Stabile *e consorti* portarono alla cognizione dei tribunali siciliani le vicende legate ad una espropriazione forzata³²⁶. Lo Stabile, difatti, produsse, in sede di giudizio di

³²⁶ N. Uzzo, *Trattato sull'enfitensi*, cit., pp. 368, 371.

espropriazione, un quaderno delle condizioni di vendita giudiziaria di alcuni immobili che fecero pignorare contro gli eredi del barone Rosario Sciarrino tra i quali, per l'appunto, figurava l'ex feudo di Verbumcaudo a sua volta gravato da un canone annuo dovuto agli esproprianti, alla Sig.ra Eleonora Galletti e Colonna ed altri.

Gli Stabile, nella loro istanza, dichiaravano che in assenza di offerenti avrebbero chiesto l'aggiudicazione dell'ex feudo medesimo fino alla corrispondenza del loro credito, secondo la natura della rendita e il grado dell'ipoteca. Nel giudizio di espropriazione forzata, quindi, spiegò intervento volontario Eleonora Galletti, la quale, nella sua qualità di *domina diretta* chiese che, nell'aggiudicazione, il feudo ed ogni sua parte rimanessero soggetti a pagamento dell'intero canone e che, gli aggiudicatari rimanessero a loro volta solidariamente obbligati tanto alla corresponsione del canone medesimo quanto all'adempimento dei patti dominicali previsti nel contratto di enfiteusi.

Il 26 aprile del 1830, quindi, il Tribunale civile di Palermo, pronunciando sulle domande della Galletti, nella qualità di *domina diretta*, ordinò di procedersi all'aggiudicazione definitiva rinviando la decisione delle altre questioni al giudizio di graduazione.

La vicenda in esame veniva quindi portata alla conoscenza della gran Corte civile di Palermo la quale, in data 1 settembre 1830 si pronunciò sul seguente quesito: «Il domino diretto ha dritto di ottenere l'accollo del suo canone a carico degli aggiudicatari del fondo enfiteutico, quand'anche costoro fossero condomini: oppure dividendosi il condominio, ogni domino diretto

debbe aver aggiudicata tanta porzione d'immobile per quanto corrisponde al canone suo?»

La decisione della Gran corte fu sollecitata dal ricorso presentato dalla Galletti che appellò tanto la sentenza che si pronunciava sull'aggiudicazione quanto quella – emessa nel medesimo giorno – con la quale le fu assegnata una porzione dei beni messi in vendita.

Il tema della divisibilità del canone enfiteutico fu da sempre materia discussa e madre di vicende giudiziarie complesse; la gran Corte civile di Palermo, pronunciandosi sulle richieste formulate dall'appellante e dagli intervenienti, propese per l'accollo stabilendo che nell'aggiudicazione dell'ex feudo di Verbuncaudo ogni parte dello stesso restasse solidalmente soggetta all'intero canone dovuto alla Galletti e altri ed ai canoni scaduti e non soddisfatti, e che l'aggiudicatario, o aggiudicatari, dell'ex feudo medesimo fossero solidalmente tenuti a corrispondere il canone ed ad adempiere a tutti i patti dominicali in favore dei *domini diretti* indicati nella principale concessione enfiteutica del 29 aprile 1791.

Il processo Eleonora Galletti Colonna de' Marchesi Santa Marina e consorti contro Giovanni Maria Stabile e consorti, fu portato dallo Stabile in Corte suprema di giustizia. Il ricorrente, con un unico mezzo di impugnazione riteneva violata la legge 32 *ff. de pignoribus, et neque pignus*, e 45 *ff. de regulis juris* in considerazione del fatto che verrebbe sempre a verificarsi la consolidazione del dominio diretto con il dominio utile allorquando, per qualsiasi ragione, l'uno “ritorna” all'altro. La Suprema rigettò quindi il ricorso proposto sulla base delle seguenti considerazioni: le leggi invocate prescrivevano infatti che

qualora l'enfiteusi si risolveva per una causa inerente al contratto, le servitù e i pesi di cui era gravato l'enfiteuta si risolvevano ed il fondo ritornava al domino diretto libero di pesi e servitù; nel caso sottoposto alla Suprema, tuttavia, i ricorrenti ritennero che avendo ottenuto l'aggiudicazione di una parte del fondo enfiteutico, sulla quale avevano condominio diretto, insieme con gli altri intimati, il diritto di questi ultimi si sarebbe dovuto risolvere in favore dei ricorrenti stessi. A parere dei giudici supremi non solo le leggi invocate non potevano essere applicate al caso controverso ma esisteva un errore di fondo nel ragionamento giuridico sul quale poggiava il mezzo di impugnazione, difatti, i ricorrenti, erroneamente «suppongono di essersi in loro consolidato colla seguita aggiudicazione il dominio utile col diritto sull'intera parte dell'immobile aggiudicatogli» non considerando che gli stessi non godevano dell'esclusivo e intero dominio diretto e che l'aggiudicazione non poteva compromettere i diritti di dominio di terzi.

Nella dottrina ottocentesca era pacifico che tutto il fondo ed ogni sua parte corrispondesse al canone a prescindere che fosse dovuto ad uno o più domini diretti; detto principio, seguito nella prassi e condiviso in maniera pressoché unanime anche dalla giurisprudenza³²⁷, prevedeva dunque l'indivisibilità del fondo con la conseguenza che il domino diretto non poteva essere obbligato a dividersi e che ogni condomino potesse chiedere la devoluzione, ma per l'intero, divenendo enfiteuta nei confronti degli altri domini diretti. Il ragionamento seguito dalla gran Corte civile di Palermo, non contraddetto dalla Corte suprema di giustizia, nell'aver riconosciuto alla Galletti ed agli altri condomini l'accollo stabili che l'aggiudicazione non

³²⁷ AsPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 11, 1831.

comportava lo scioglimento dei diritti di dominio e che, a mente dell'art. 70 della legge sull'espropriazione forzata, all'aggiudicatario non si trasmettevano sulla proprietà del fondo diritti diversi da quelli riconosciuti al debitore espropriato.

c) La devoluzione.

Le pronunce della Corte suprema di giustizia scaturivano spesso da tematiche legate al contratto enfiteutico sebbene, in molti casi, le questioni giuridiche affrontate non fossero strettamente connesse alla natura dell'enfiteusi stessa. Tra queste annoveriamo la devoluzione, istituto spesso richiamato dai ricorrenti attraverso il quale il padrone diretto, nel caso di ritardo o mancato pagamento del canone enfiteutico per un periodo di tre anni, poteva chiedere lo scioglimento dell'enfiteusi e la devoluzione del fondo.

Nella causa vertente tra i fratelli Marraffa e Francesco Sottile³²⁸, per esempio, solo il quinto mezzo di impugnazione riguardava la devoluzione del fondo enfiteutico: il ricorrente riteneva, infatti, fossero state violate le disposizioni di cui alla legge 3 *Cod. de jure emphiteuti* e della legge 7 *Cod de rebus alienis non alienibus*, riteneva inoltre che vi fosse falsa applicazione e violazione dell'art. 1690 e 2 della prima parte del codice. Nello specifico, i Marraffa, nella qualità di domini diretti, si ritennero spogliati del dominio eminente in quanto

³²⁸ AsPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 19, 1839, s.b.

la gran Corte li avrebbe resi debitori estendendo altresì l'ipoteca del Sottile sulla proprietà e non sul dominio utile. Per i ricorrenti, quindi, la gran Corte «disprezzò le leggi romane, che vietano all'enfiteuta l'alienazione, ed ipoteca del fondo, e fece retroagire l'art. 1690 cennato, contravvenendo al diritto che proferisce il ritorno del fondo al proprietario libero di ogni ipoteca e servitù». In realtà, sosteneva la Corte, tale assunto «non regge in fatto» in quanto la domanda del Sottile fu spiegata nei confronti dei ricorrenti quali possessori «o precettori dei frutti del podere su cui essi avevano il dominio diretto». Con riferimento a questo mezzo, quindi, la Suprema, rilevato che il Sottile si sarebbe dovuto soddisfare del suo credito con la percezione dei frutti depurata dai pesi (e quindi anche dal canone annuo), stabilì che la gran Corte non aveva «confuso il dominio eminente coll'utile e che i ricorrenti non furono affatto spogliati del di loro eminente dominio». Con riferimento, invece, ai miglioramenti, si segnala la procedura Calona contro Corrao³²⁹: anche in questo caso la “questione” dell'enfiteusi emerge *a latere* rispetto alla complessiva vicenda processuale. Il secondo mezzo di impugnazione proposto, infatti, riguardava la pretesa violazione degli artt. 1703 e 1088 del Codice disciplinanti rispettivamente il diritto dell'enfiteuta di pretendere il compenso per i miglioramenti del fondo³³⁰ e l'efficacia delle convenzioni tra le parti. La Corte, ribadendo quanto previsto dal Codice, sanciva che «in ogni caso di devoluzione per colpa dello enfiteuta il migliorato si debba valutare sul

³²⁹ AsPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 20, 1840, b.519.

³³⁰ Secondo quanto stabilito dall'art. 1703, infatti, all'enfiteuta veniva riconosciuto il diritto al compenso per i miglioramenti effettuati sul fondo; nello specifico se la devoluzione avveniva per colpa dell'enfiteuta il compenso veniva fissato nella misura della somma minore tra speso e migliorato, se la devoluzione avveniva, invece, per cause a lui non imputabili gli spettava il valore dei miglioramenti: al concedente residuava la scelta tra il corrispondere detta somma in contanti o convertendo il debito in una rendita.

meno tra le spese, ed il meliorato, ogni qualvolta però non vi sia altra convenzione in contrario», nel caso in esame le parti avevano convenuto di valutare il solo migliorato ma sull'importo dello stesso, pertanto trattandosi di «una quistione di fatto, arbitrato boni viri, anziché una quistione di diritto e perciò non cade in censura» la Corte non poté pronunciarsi.

E ancora, nella sentenza resa dalla Suprema durante la presidenza di Michele Muccio (vice presidente funzionante da presidente) nel febbraio del 1850 nella causa tra Antonino Platania e Antonino Giojeni avverso la decisione del Tribunale civile di Catania in grado di appello il 22 aprile del 1844³³¹. Il primo mezzo invocato dalla parte non riguardava l'enfiteusi ma la pretesa violazione della legge *tale pactum qui ff. de pactis et L. ad solutionem cod. de re iudicata*; secondo il ricorrente la sentenza del giudice regio con la quale, per espresso consenso delle parti, era stata disposta la risoluzione sempre che fossero giustificati i pagamenti e pagati gli arretrati, costituiva un giudicato volontario e, pertanto, non appellabile: essendo stata invocata detta sentenza, quindi, erano state violate le leggi indicate.

Il secondo mezzo promosso era relativo alla violazione degli artt. 1689 del Codice e legge 2 *Cod. de jure empht.* in quanto il giudice dell'appello non aveva pronunciato la chiesta devoluzione pur in presenza di un “arretro” del canone per oltre un quinquennio.

Il terzo ed ultimo mezzo, infine, contemplava la violazione degli artt. 1088 e 1682 del Codice in quanto, per espressa pattuizione del contratto enfiteutico il mancato pagamento dei canoni «in tutto o in parte o in ciascuno

³³¹ AsPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 32, 1850, b. 95.

di essi per il corso di anni tre» avrebbe comportato lo scioglimento dell'enfiteusi e la devoluzione. Tale circostanza in effetti si verificò, difatti, con la sentenza impugnata venne riconosciuto il credito di 6 annate per i canoni arretrati ma venne denegata la devoluzione.

Il primo mezzo portato alla cognizione dei giudici veniva rigettato sulla considerazione che il procuratore del Giojeni era andato oltre i limiti del mandato conferitogli: difatti, innanzi al primo giudice era stata chiesta una dilazione al fine di poter produrre i pagamenti eseguiti nei confronti dei terzi e per soddisfare la rata del canone al domino diretto ma era stato altresì dichiarato che il mancato pagamento avrebbe comportato lo scioglimento del contratto e la devoluzione del fondo. Secondo la Corte una conseguenza così grave non poteva produrre un'obbligazione nei confronti del Giojeni se non per espresso mandato.

La Suprema passava dunque all'esame congiunto degli ultimi due mezzi di impugnazione rilevando come, benché il Giojeni avesse prodotto taluni «ricavi di pagamento» tanto innanzi alla giustizia correzionale quanto al tribunale di appello, non risultavano soddisfatti i canoni dovuti rimanendo sempre «scoperto debitore per più di un triennio dell'intero canone» in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge sull'enfiteusi a mente della quale «l'enfiteuta è tenuto al pagamento del canone annuale, e mancando per tre anni debbe aver luogo la devoluzione del fondo enfiteutico». Il Tribunale di appello – prosegue la Corte – «non poté altrimenti giustificare la sua sentenza, se non che supponendo la esistenza di altri pagamenti fatti dalli accollatari». Tali «arbitrarie precisazioni», tuttavia, non possono giustificare la lesione dei diritti

acquistati dai domini diretti e, infatti, la Corte precisava che indipendentemente da queste era stabilito per contratto che il mancato pagamento del canone per un triennio avrebbe dato luogo a scioglimento e devoluzione: «Quindi il diritto del Sig. Platania era per patto espresso acquistato in qualunque caso mancavasi anche ad una sola rata dell'annuale canone». Avendo respinto la domanda di devoluzione, quindi, il tribunale di appello «ha violato ripetutamente non che la legge enfiteutica, sia altresì quella del contratto quindi la impugnata sentenza debbe annullarsi».

Molti dei giudizi riguardanti l'enfiteusi vedono tra le parti in causa la chiesa: a mero titolo esemplificativo si può citare la procedura instaurata tra i coniugi Girolamo Cirino e Rosalia Vella da una parte e il monastero di Santo Spirito di Girgenti (l'attuale Agrigento) dall'altra, avverso una decisione resa dalla prima camera della gran Corte civile di Palermo il 27 luglio 1843³³². Il relatore Vincenzo Nicoletti espone i fatti di causa premettendo che tra le parti fosse intercorsa una transazione, datata 5 dicembre 1835, con la quale veniva stabilito che i coniugi, nella qualità di enfiteuti dell'ex feudo di Petrusa, avrebbero dovuto al monastero la somma di once 534. Successivamente, tale somma venne dilazionata in once 50 annuali con la clausola risolutiva che, venuto meno il pagamento di anche un solo *catameno* sarebbe venuta meno la dilazione e si sarebbe potuto agire per l'intero. Veniva inoltre stabilito che anche il mancato pagamento di una sola annata del canone, cumulata con la quota mensile, avrebbe comportato lo scioglimento dell'enfiteusi e la devoluzione del fondo. L'attrice badessa, quindi, non essendo stato pagato dagli enfiteuti il canone e l'annata del canone per come stabilito nel patto

³³² AsPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 28, 1846, b. 157.

chiedeva venisse dichiarato lo «scioglimento dell'enfiteusi, la devoluzione del fondo Petrusa, ma coi miglioramenti, salvo il diritto di chiedere gli arretrati». Il Tribunale civile di Girgenti prima e la Corte civile di Palermo poi accolsero le domande avanzate dal monastero.

I coniugi Cimino e Vella, quindi, proposero ricorso in Corte suprema affidandolo ad un unico mezzo di impugnazione: violazione degli artt. 1689 e 1211 delle Leggi Civili, violazione della Legge *cum notissimi par. 6 Cod. de paescript. 30 vel 40 annor*, violazione dell'art. 1273 del Codice, parte prima, violazione e falsa applicazione dell'art. 1088 del Codice, parte prima e, infine, eccesso di potere che porta l'annullamento giusta gli artt. 124 e 137 della *Legge Organica*. I ricorrenti si dolevano del fatto che la gran Corte avesse violato l'art. 1689 non considerando che non si era verificato l'*attrasso di un biennio* avendo fatto gli stessi offerta reale dell'annata del canone: non poteva quindi darsi luogo a devoluzione mancando la condizione suddetta. Sempre secondo i ricorrenti, l'offerta reale di pagamento fu ingiustamente rifiutata dall'attrice e tale ingiusto rifiuto fu mantenuto dal giudice dell'appello che «così violò in uno tanto l'art. 1689, quanto l'art. 1211 Cod. p. I». Il ragionamento della gran Corte posto a fondamento della dichiarazione dell'invalidità dell'offerta si basava sulla considerazione che tale offerta risultava incompleta in quanto non conteneva anche il pagamento del canone annuale sospeso e maturato fin dal 1835 in violazione, secondo i ricorrenti, del paragrafo 6 della Legge *cum notissimi* che considerava ogni annata come un debito distinto e completo.

La violazione, invece, dell'art. 1088 e l'eccesso di potere veniva fatto risalire alla circostanza che detta offerta fosse estranea ai patti della transazione

mentre, viceversa, era stata espressamente pattuita. Il 7 luglio del 1845 l'intimata proponeva controricorso precisando che a mente della transazione fosse sufficiente, per aversi la devoluzione, il mancato pagamento degli arretrati per un biennio. La convenzione in esame, quindi, non incontrava il divieto di alcuna legge, anzi, rispondeva a quanto stabilito per l'enfiteusi dei fondi appartenenti alla chiesa. Il biennio, secondo la convenuta, era certamente scaduto e si era incorsi nella mora; nella transazione, peraltro, era previsto che l'annata maturata potesse cumularsi con la precedente rimasta sospesa. Nella vicenda esaminata si registra un alto livello di litigiosità, difatti, nel febbraio successivo i ricorrenti presentarono un ricorso suppletivo, in aggiunta all'unico mezzo del ricorso principale, lamentando nuovamente la violazione dell'art. 1689 «perché la legge antica e moderna richiedono un biennio o un triennio continuo, e non interrotto, così come fu stipulato nella transazione»; un ulteriore ricorso, sempre in febbraio, relativo all'eccesso di potere e alla violazione degli artt. 127 e 137 della *Legge Organica* in quanto l'attrice avrebbe domandato la caducità solo per l'*attrasso* del pagamento delle onces 50 dilazionate senza, però, domandare pagamento del biennio: il Tribunale civile e la Gran Corte, quindi, eccedendo i loro poteri, avrebbero confuso la questione decidendo sul ritardo del pagamento e sulle due annate riunite. Un quarto ricorso, infine, lamentava la violazione degli artt. 1115, 1179, 1189 e 1184 della parte prima del Codice ed eccesso di potere, mancanza di motivazione dell'art. 237 della *Legge Organica* e dell'art. 233 della procedura civile. Tali ricorsi, evidentemente posti a fini meramente dilatori e defatigatori non scoraggiarono la Corte suprema la quale esaminandoli congiuntamente «attesoché si oppongono e ripetono le stesse querele» rigettò i ricorsi

ribadendo, tra l'altro, che i patti e le convenzioni «sono fra le parti leggi private che li ligano inviolabilmente, e nell'enfiteusi è lecito ai contraenti regolarne le condizioni con qualunque patto che lor piaccia, purché niente contenghi di vietato. Art. 1682 Codice parte prima e Legge *cod. de jure emphiteuti*».

Le controversie relative all'enfiteusi – come già evidenziato – si legano a doppio filo anche con altre questioni giuridiche di cruciale importanza quali, ad esempio quelle relative alla validità dei contratti o al titolo giustificativo del contratto enfiteutico medesimo. Il riferimento è all'art. 1679 che richiedeva la forma scritta sia pubblica che privata per la prova dell'esistenza dell'enfiteusi. Il problema era tutt'altro che secondario se si tiene presente che, ad esempio, il concedente che intendeva chiedere la devoluzione del fondo per scadenza del termine in assenza di valido titolo, si sarebbe vista rigettata la domanda in quanto l'enfiteusi si presumeva perpetua se non era possibile dimostrare una diversa pattuizione.

La vicenda che più di altre sembra avere impegnato le aule dei tribunali, giunta per ben due volte alla cognizione della Suprema, è sicuramente quella tra il principe di Palagonia e il principe di Linguaglossa contro Francesco Revertente su un *attrasso* nel pagamento del canone dovuto al principe di Linguaglossa e fondato su ruolo censuario.

Nella vigenza del sistema feudale era in uso che i baroni facessero concessioni delle loro terre *ad libellum* legandole al pagamento di un canone enfiteutico. Dette concessioni, senza formalità, venivano semplicemente riportate nei libri baronali e, a seguito di diversi interventi legislativi, la semplice registrazione bastava ad attribuire al barone un credito liquido ed

esecutivo sulla base delle risultanze dei libri baronali medesimi³³³. Il ruolo censuario quindi, ovvero il certificato estratto dal libro baronale, in deroga a quanto stabilito dal *gins civile* faceva piena prova, idonea, pertanto, per la proposizione della domanda sul pagamento dei canoni o per la devoluzione del fondo. Prima della pubblicazione del codice, quindi, questo principio non sembrava essere stato messo in discussione e, solo successivamente, a rendere meno certa la sua applicazione fu l'art. 1285 delle Leggi Civili che prescriveva, invece, che «i registri e le carte domestiche» non facessero prova a favore di colui che le avesse scritte o prodotte in giudizio, in ciò riprendendo quanto stabilito dal diritto previgente. È proprio questo parallelismo tra la vecchia e nuova legislazione che in effetti indusse, dottrina e giurisprudenza³³⁴, a riconoscere a tutti gli effetti ai libri baronali l'efficacia probatoria da sempre attribuitale³³⁵.

Nella controversia in esame, il principe di Linguaglossa chiedeva la devoluzione del fondo posseduto da Francesco Re in qualità di enfiteuta. Il

³³³ Z. DOMINICI, *Trattato*, cit., p. 46.

³³⁴ Dello stesso tenore, con riferimento però alla forza probante del libro burgensatico, la sentenza resa dalla Corte suprema nella causa tra il Duca di Caccamo e Mariano Lo Cascio, riportata anche in S. JANNELLI, *Dell'enfiteusi*, cit., p. 91.

³³⁵ Secondo Dominici, l'efficacia probatoria del ruolo censuario era già un'eccezione a quanto disposto dalla L. 7 *Cod. de probation*, e, pertanto, non vi era ragione di dubitare che tale deroga non fosse presente anche sotto l'impero della novella legislazione, cfr. Z. DOMINICI, *Trattato*, cit., p. 47. Anche Jannelli è del medesimo parere: «che anzi l'uso generale di questi notamenti di concessioni nei libri addimosta, com'essi doveano essere rispettati, e la fede che lor doveasi tributare; eppure anche in quei tempi conoscevasi la regola che i libri privati non fan prova: la L. 7 *cod. de probat.* lo dice chiaro: or l'art. 1285 del codice non è che la ripetizione di questa legge, non può indi aver toccato la fede dovuta a ruoli censuari del pari che la disposizione onde trae origine non gli toccava: che se poi volesse riguardarsi sotto l'aspetto di una disposizione nuova, non può, senza vizio di retroattività, infrangere la fede a quelli atti, che l'avevan dalle leggi del tempo accordata», in S. JANNELLI, *Dell'enfiteusi*, cit., p.92.

tribunale civile adito accolse la domanda, confermata in appello dalla gran Corte civile di Palermo in data 17 febbraio 1831 a seguito dell'impugnazione promossa da Francesco Re. La Corte suprema, invece, investita della causa travolse le precedenti pronunce: dalle considerazioni svolte dai giudici, tuttavia, si apprende che l'annullamento non derivò dal fatto che non si potesse riconoscere fede ai ruoli censuari circa la titolarità del dominio eminente ma in quanto, detto ruolo era «carta informe» non rispondente ai requisiti minimi richiesti dal r.d. del 1825³³⁶. Il principio di diritto che si ricava dalla sentenza della Suprema è incentrato, quindi, non tanto sulla questione relativa all'efficacia dei ruoli censuari quanto sull'utilizzabilità degli stessi nel giudizio relativo allo scioglimento del contratto enfiteutico. Tale domanda, di natura petitoriale, necessitava – secondo l'opinione della Corte – della prova del contratto medesimo e non del dominio e andava verificato se il ruolo censuario, privo o meno dell'intitolazione, provava l'esistenza dell'enfiteusi e, nella specie, quali caratteristiche dovesse avere per dare un titolo certo al principe di Linguaglossa.

³³⁶ «Se poi rigettò l'eccezione d'inattendibilità del ruolo per ragion di merito, violò ed applicò male gli stessi reali Decreti del 27 ottobre 1825 e 10 gennaio 1827, dai quali e precisamente dal primo si determinano le condizioni tutte, che i ruoli ed i notamenti censuari deggiono contenere, ond'elevarsi al carattere di documento suscettibile di ricevere la intitolazione a nome del Re e della giustizia per mandarsi coattivamente ad esecuzione, condizioni, che nella copia comunicata al ricorrente nel giudizio del merito e prodotta in Corte Suprema, mancano assolutamente, non iscorgendosi da quella carta, nè chi fu il primo concessionario, nè il primo concedente, nè l'epoca della concessione, né la qualità e quantità del canone : insomma quella carta, come bene eccepiva il ricorrente, non ritiene alcun carattere di ruolo e notamento censuario.

Considerando, che avendo la Corte del merito ritenuto come a documento quella informe carta, che si faceva funzionare da ruolo censuario, violò ed applicò male la sanzione dei reali Decreti del 27 ottobre 1825 e 10 gennaio 1827», *ivi*.

Quello che emerge in questo caso specifico, tuttavia, è l'evidente contraddizione nel riconoscere ai libri baronali titolo efficace a rendere esecutivo il titolo ma non sufficiente a riconoscere in capo al barone il dominio diretto.

La complessa vicenda legata al feudo di Bifara, quindi, proseguiva presso la seconda camera della gran Corte civile di Palermo che, in linea di rinvio, accoglieva le domande formulate dai principi di Palagonia e Linguaglossa i quali, a sostegno della natura enfiteutica del fondo di Bifara, producevano i vari atti di traslazione dei primi concessionari stipulati a favore del sacerdote D'Amico nel 1781 e l'atto del 1817 nel quale risultava quale ultimo possessore delle terre Francesco Re.

Il giudice di rinvio, pertanto evidenziava come risultasse chiara la soggezione enfiteutica «di cui oggetto e di cui Re ha fatto ogni sforzo onde sottrarsene» e confermava i precedenti giudizi di merito.

Francesco Re, tuttavia, non demordeva e instaurava un secondo giudizio in Corte suprema affidandolo a ben sei mezzi di impugnazione.

La Corte, quindi, confermando la decisione del giudice di rinvio e riparando a quanto precedentemente statuito, sostenne che le concessioni enfiteutiche relative agli anni 1771 e 1776 e l'ulteriore documentazione prodotta dal principe di Palagonia, provavano ampiamente che le terre oggetto di causa fossero soggette al dominio eminente del principe, precisava inoltre che tale convincimento essendo fondato su questioni di fatto rimaneva escluso dalla censura della cassazione; la decisione della Corte di merito, difatti, trovò conforto nella documentazione prodotta a fondamento del diritto del principe;

non solo, la circostanza che detto fatto dovesse essere provato in giudizio, come richiesto da Re sulla base delle leggi del Digesto non poteva trovare accoglimento posto che dette leggi «non sono affatto invocabili nella specie».

Anche in relazione alla doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 1110 della parte prima del Codice – prescrivente l'inefficacia delle convenzioni provenienti da terzi – la Suprema chiariva che nessuna legge proibiva ai giudici di avvantaggiarsi di tali atti quando «servono a far conoscere la provenienza di una cosa».

In conclusione, la Corte suprema rigettava il ricorso, chiarendo che la decisione della Corte di rinvio non si servì solo del ruolo censuario per fare diritto delle domande del principe di Palagonia ma si servì, al fine di rafforzare il titolo del principe, di tutta la documentazione da questi prodotta.

Il principio formulato dalla Corte, in riforma del precedente reso tra le medesime parti, conferma l'orientamento costante³³⁷, seguito anche dalle Gran corti civili, che riconosceva al ruolo censuario l'efficacia probatoria, anche ai sensi dell'art. 1679, sufficiente a dimostrare l'enfiteusi³³⁸.

³³⁷ Dello stesso tenore la sentenza emessa nella causa tra il principe di Montevago e Sebastiano Traversa, in AsPa, Corte di cassazione, *sentenze civili*, 21 1842.

³³⁸ Nella vicenda esaminata, sebbene non venga messa in discussione l'efficacia probatoria del ruolo censuario, è stato necessario per il principe produrre ulteriore documentazione a riprova del possesso dei fondi a titolo di enfiteusi al fine di non vedersi respingere la sua legittima domanda. È difficilmente spiegabile, infatti, il ragionamento seguito dai giudici supremi nella loro prima decisione tenuto conto che il ruolo, malgrado privo di quei requisiti richiesti dai decreti regi del 1825 e del 1827, era di per sé sufficiente a provare la titolarità dell'enfiteusi già in quella sede.

4. Un messaggio nella bottiglia: il *Discorso* del 1923.

«Si chiude il tempio sacro della giustizia!». Con queste parole, il 27 ottobre del 1923, a distanza di oltre un secolo dalla istituzione della Corte suprema di giustizia di Palermo, nelle antiche aule di Palazzo Chiaramonte, veniva pronunciato dal marchese Leopoldo De Gregorio, già presidente della Corte di Appello di Palermo, un accorato discorso di commiato³³⁹. Era l'ultima udienza della Corte di Cassazione e l'emozionato oratore ne ripercorreva brevemente la storia dedicando «poche parole ai più illustri di coloro che hanno costituito il massimo esponente del Collegio Supremo».

Nel suo *Discorso* De Gregorio evidenzia come prima del 1819 la Sicilia non avesse mai conosciuto nel suo ordinamento una istituzione simile alla Corte suprema ma che «il primo accenno» era da rinvenire nella costituzione del Regno di Sicilia proposta dal Generale Parlamento del 1812³⁴⁰. Fu poi la Legge Organica del 1819, come già visto, a prevedere l'istituzione della Corte Suprema, gemella della corte partenopea già stabilita per Napoli, con la Legge del 1817 «modificandosi l'istituto importato con la legge del 20 maggio 1808 durante l'occupazione militare francese». Le attribuzioni della Corte suprema, sostituita poi dalla Corte di Cassazione nel 1861, erano più estese di quest'ultima – ricorda De Gregorio – essa, difatti, oltre a conoscere delle

³³⁹ L. DE GREGORIO, *La Corte di Cassazione di Palermo. Discorso letto nell'ultima udienza della Corte di Cassazione, 27 ottobre 1923*, in *Il Circolo Giuridico*, Anno LIV, fasc. XI-XII – 1923.

³⁴⁰ «Vi sarà in tutto il regno un Tribunale di Cassazione che risiederà in Palermo»; così recitavano i reali diplomi del 9 febbraio e del 25 maggio 1813 con i quali la Sicilia avrebbe avuto il suo Giudice supremo.

materie civili e penali aveva un potere “disciplinare”³⁴¹ su tutta la magistratura dell’Isola.

La Corte, consapevole del proprio ruolo di guida, nel corso della sua attività, seppe diventare un punto di riferimento: le pronunce, sempre più numerose, iniziarono ad essere elaborate con «grande dottrina e profondo studio, incominciarono a segnare, con criteri sicuri e di vera giustizia il retto indirizzo della decisione delle questioni controverse»³⁴².

Il *Discorso* sembra volerci suggerire che l’esperienza giuridica siciliana, specie agli inizi della parabola borbonica, è stata profondamente segnata dalla presenza della Corte suprema, una corte regolatrice in grado di porsi davvero all’altezza della funzione di «retta interpretazione della legge» ad essa assegnata e che questa, alle origini della sua istituzione, godesse di attribuzioni e prerogative perfino sconosciute rispetto a quelle riconosciutele, invece, ai tempi di De Gregorio.

Un esempio lo si ritrova nelle competenze in materia penale: difatti, nei casi di sentenze di condanna a morte o a pene perpetue, proferite «senza l’uniformità di sei voti» la Corte assumeva le funzioni di magistrato di revisione; e ancora, come visto, era ammesso il ricorso per eccesso di potere delle sentenze inappellabili del giudice di circondario. Altra differenza era nella natura “politica” di taluni incarichi che nel tempo le venivano affidati.

³⁴¹ Cfr. Cap. I, § 3.

³⁴² Come già fatto da La Mantia, nella sua opera di raccolta delle decisioni della Suprema (cfr. *supra*), anche De Gregorio analizza i primi anni di attività della Corte segnalando che: «rarissimi furono nei primi anni dell’istituzione i ricorsi: talché nel 1819 si trova una sola decisione e quattro nel 1820», cfr. L. DE GREGORIO, *La Corte di Cassazione*, cit., p. 2.

a) Gli «spiriti eletti della magistratura e del foro».

Il *Discorso*, quindi, torna sulle personalità che hanno composto l'organico della Corte soffermandosi su coloro i quali ricoprirono l'incarico di presidente o di procuratore generale; particolare attenzione viene dedicata ai già citati Giuseppe Artale, Francesco Sollima, Antonino Franco e Pasquale Calvi, la cui caratura, evidentemente, non era stata sbiadita dal trascorrere degli anni.

Il messaggio tramandato ai posteri ci consegna una memoria lucida, non contaminata dalla retorica di cui, viceversa, è pervaso il discorso: vengono quindi descritti i magistrati, uomini ai quali non viene fatto nessuno sconto (il caso Artale, la cui carriera fu irreversibilmente “macchiata” dalla vicenda Di Blasio³⁴³ ne è un esempio), che nel corso di un secolo hanno occupato a vario titolo gli scanni della magistratura suprema. Da Artale quindi, sul quale il relatore preferisce non soffermarsi, si passa «con legittimo orgoglio» a Francesco Sollima, al giurista filosofo Antonino Franco, ai procuratori generali Tommaso De Liso, Francesco Cupane e Filippo Craxi. Tra questi è Cupane a godere della maggior fama: questi, definito «dotto e stimatissimo giurista», era specializzato in diritto ecclesiastico e venne più volte investito di diversi incarichi fiduciari dal governo borbonico, uno tra questi fu quello di redigere una relazione per la ripartizione del terzo pensionabile fra i benefici di regio patronato, relazione che in seguito venne sanzionata dal re acquisendo forza di legge.

³⁴³ «del più antico di essi, del M.se Giuseppe Artale, che ebbe la presidenza dal 1819 al 1824 e poi dal 1834 al 1838 preferirei non parlare, perché egli, quantunque insigne giurista, ebbe però il torto di essere il giudice, che pronunziò la crudele sentenza di condanna a morte in seguito a tortura del giureconsulto Francesco Paolo Di Blasio», L. DE GREGORIO, *La Corte di Cassazione*, cit., p. 3.

Il periodo rivoluzionario, come detto, non interruppe i lavori della Corte e il governo provvisorio nominò Procuratore generale Gioacchino La Lumia, noto soprattutto per degli scritti sugli «arbitramenti» e su dei progetti di conciliazione in materia di promiscuità e di questioni feudali pubblicati nel 1846; Pasquale Calvi, il già più volte citato protagonista della rivoluzione del 1848, eccellente avvocato, autore delle difese del comune di Terranova contro il Duca di Monteleone in materia di diritto feudale, in un giudizio svoltosi proprio in Corte suprema e che furono persino pubblicate in tre volumi. Il *Discorso*, quindi, prosegue con la descrizione dell'avventurosa vita di Calvi, vita divisa tra le aule di giustizia, la reclusione a Favignana e alla Colombaia e il ministero degli Interni. È interessante notare come la relazione del marchese De Gregorio si sviluppi senza soluzione di continuità: i giudici della Corte, in ogni tempo e situazione politica, sembrerebbero aver lasciato un segno anche a distanza di secoli, una continuità non interrotta dai tumulti rivoluzionari e non intaccata dalle alterne vicende del regno. Per il periodo precedente alla rivoluzione del 1860 vengono ricordati i giudici Migliore, Nuccio e Nicastro che ricoprirono l'ufficio di presidente e quelli, forse più illustri – «preclari» come li definisce l'oratore – di Giuseppe Napolitani³⁴⁴ e Pietro Castiglia³⁴⁵, entrambi procuratori generali e noti avvocati prima di ricoprire incarichi in seno alla magistratura.

³⁴⁴ «Di Giuseppe Napolitani fu scritto che, da avvocato, prima di essere magistrato, seppe, quantunque più giovane di Francesco Franco, disputare a lui il primato “andandogli arditamente incontro, per nulla atterrito “da quel colosso” e “per la rigorosa e metodica disposizione degli argomenti, per serrata ed irresistibile dialettica, uguagliò se non vinse, col volger del tempo l'abilità del suo antagonista», ivi.

³⁴⁵ «Il nome poi di Pietro Castiglia è noto a qualunque magistrato od avvocato siciliano, sin dalla prima nostra infanzia noi lo abbiamo inteso indicare come quello di un vero luminaire della nostra magistratura», ivi.

Dal Calvi presidente, che dal balcone centrale dello Steri proclamò il risultato plebiscitario che volle l'Italia unita «con Vittorio Emanuele re Costituzionale» vengono passati in rassegna una sequela di nomi illustri che si susseguono nella memoria di De Gregorio: il giurista napoletano Antonio Lanzilli, il «dottissimo» Francesco Calcagno, cui successe per due anni il già citato Castiglia e, infine, nel 1880 il marchese Giovanni Maurigi³⁴⁶. Di quest'ultimo viene celebrata l'eloquenza e il coraggio nell'aver prestato la propria attività in difesa dei liberali sottoposti a processo nell'ultimo scorcio della dominazione borbonica; diresse, altresì, il «colossale processo contro i *pugnalatori*³⁴⁷». Come Procuratore generale dimostrò la propria indipendenza e non esitò a redigere due celebri requisitorie di rinvio a giudizio, la prima contro il Direttore dell'Ospedale Militare e del suo assistente, colpevoli di aver praticato la tortura su un soggetto affetto da sordomutismo e, la seconda, nei confronti di un luogotenente reo di aver appiccato il fuoco ad una casa, durante un'operazione per la cattura di un renitente alla leva, causando la

³⁴⁶ Giovanni Maurigi fu allievo di Giuseppe Napolitani per il campo civile e di Marocco per il campo penale.

Fu nominato consigliere di Corte d'appello a Palermo nell'agosto del 1862, quindi Procuratore generale. Nel 1864 Avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Palermo e, nel 1876, primo presidente della Corte d'appello. È del 1880 la sua nomina a primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo; cfr. <http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c/31c6de02d4363acb4125646f005d4b09?OpenDocument>.

³⁴⁷ «Fatti orribili funestarono ieri sera la città di Palermo: una mano di accoltellatori sbucava da diversi punti e quasi alla stessa ora, e in breve ben dodici vittime cadevano sotto il coltello dell'assassino. Le ferite sono tutte di arma da punta e taglio, quasi tutte al basso ventre: i feriti danno tutti gli stessi contrassegni dei feritori, i quali vestivano a un sol modo, erano di pari statura, sicché vi fu un momento che si poté credere essere uno solo l'assassino». Così il Giornale Ufficiale di Sicilia, del 2 ottobre 1862, rappresentava «la strage dei pugnalatori di Palermo». La vicenda, nota anche come *la notte dei pugnalatori* è descritta da Sciascia il quale individua una precisa «strategia della tensione» volta al ritorno dei Borbone al trono, in L. SCIASCIA, *I pugnalatori*, Adelphi, Milano, 2003.

morte di tre persone. In questa circostanza fu addirittura appoggiato da Pisanelli che si oppose alla destituzione chiesta dal Ministro della Guerra Della Rovere.

Il lungo piano sequenza *girato* da De Gregorio sembra voler rispondere ad una vera e propria scelta registica: si susseguono incessanti, infatti, i volti dei presidenti Pietro Crispo Floran, Nicola Ciampa, Giacomo Armò, Antonino Sangiorgi, Giuseppe Maielli³⁴⁸, Leonardo Maria Tommasi, Giorgio Masi, Giovanni Ferro Luzzi, Oreste Petrilli, Benedetto Scillamà, Filippo Riccobono, Luigi Beria d'Argentina, Giuseppe Martino, Pietro Ranieri. Di questi il relatore ricorda l'integrità di Ciampa, «profondo conoscitore del diritto antico e moderno», la «fulminea percezione» di Armò, «l'adamantina fermezza d'animo e la profonda conoscenza del diritto di Maielli», ritenuto addirittura il prototipo del perfetto magistrato. L'attenzione si sposta nuovamente sui procuratori generali quali Matteo Muratori, Domenico Bartoli, Carlo Bussola, Giuseppe De Marinis, Francesco Penserini, Ludovico Mortara, Genesio De Arcayne, Guglielmo Vacca, Giovanni Capotorti, Salvatore Pagliano, Michele Landolfi, Gabriele Fagella e Luigi Scotti³⁴⁹.

³⁴⁸ Giuseppe Maielli fu l'estensore della nota sentenza resa dalla Cassazione romana il 9 marzo 1887 relativa al c.d. *jus deambulandi*; la vicenda verteva sull'uso pubblico di Villa Borghese e vedeva contrapposti la famiglia Borghese da un lato e il Comune di Roma dall'altro. La sentenza in esame riconobbe il diritto della popolazione romana di "passeggiare" nei parchi della villa; cfr. Cass. Roma, 9 marzo 1887, in *Foro Italiano*, 1887, p. 2, c. 458; E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Giuffrè, 2006; A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e «beni comuni». Il nodo della tutela*, Giappichelli, Torino 2013, p.51 e ss.

³⁴⁹ Di questi, prosegue De Gregorio, solo Muratori, Bartoli, Bussola, De Marinis e De Arcayne occuparono intensamente il loro ufficio in quanto gli altri svolgevano contemporaneamente altri incarichi, cfr. L. DE GREGORIO, *La Corte di Cassazione*, cit., p. 6.

In questa ideale galleria di volti trovano spazio anche gli avvocati che «per così lungo tempo hanno contribuito con la forza delle loro argomentazioni, con la loro grande cultura e col fascino della loro eloquenza al funzionamento del Supremo organo giudiziario»: Turretta, Pasqualino, Foderà, Scimonelli, Francesco Franco, Agnetta, Scoppa, Viola ed i più recenti Di Marco, Deltignoso, Maltese, Todaro, Radicella, Lanza e Ziino.

«Si chiude il tempio sacro della giustizia: ma la luce purissima, che da esso è emanata rimane e rimarrà limpida e imperitura!».

APPENDICI

I. La composizione della Suprema (1819-1860).

Anno	Composizione
1819	<p>Giuseppe Artale – Presidente Bonaventura Rossi – Vice Presidente Francesco Scrofani, Antonio Mastropaolo, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Gaspare Denti, Raffaele Di Benedetto - Consiglieri Francesco Cupane di Mirto in Messina – Procuratore Generale del Re; Francesco Saverio Marchese - Cancelliere Salvatore Diliberto di Palermo – Sostituto Cancelliere esercente funzioni Regio Procuratore Generale del Re Tommaso De Liso</p>
1820	<p>Giuseppe Artale – Presidente Bonaventura Rossi – Vice Presidente Francesco Cupane di Mirto in Messina – Procuratore Generale del Re Francesco Scrofani, Antonio Mastropaolo, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Raffaele Di Benedetto, Gaspare Denti - Consiglieri esercente funzioni Regio Procuratore Generale del Re Tommaso De Liso</p>
1821	<p>Giuseppe Artale – Presidente Bonaventura Rossi – Vice Presidente Gaspare Leone - <u>Procuratore Generale del Re presso Corte dei Conti Supplente</u> Francesco Scrofani, Antonio Mastropaolo, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Raffaele Di Benedetto, Gaspare Denti (<i>muore nel 1821</i>), Niccolò Gatto, Cesare Raimondi - Consiglieri (P); Francesco Martorana – <u>Consigliere della Gran Corte dei Conti Supplente</u> Francesco Cupane - Procuratore Generale del Re Maurizio Ponza – Cancelliere Gaspare Manzoni/e – Avvocato Generale Antonino Maria Del Bono - <u>Presidente della Gran Corte dei Conti Supplente</u></p>
1822	Mancante
1823	<p>Antonino Maria Del Bono - <u>Presidente della Gran Corte dei Conti</u> Supplente funzionante da Presidente; Antonino Monastero <u>Vice Presidente della Gran Corte dei Conti e Pres. Graduato della stessa Supplente</u>; Niccolò Gatto, Cesare Raimondi, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Raffaele Di Benedetto - Consiglieri Gaspare Manzoni/e – Avvocato Generale Francesco Pasqualino - Regio Procuratore Generale del Re</p>

1824	<p>Francesco Sollima – Presidente Niccolò Gatto – Avv. Generale Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente; Francesco Martinez di Palermo, Salvatore Palizzolo, Michele Pasciuta, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Cesare Raimondi – Consiglieri Santi Migliore di Borgetto in Palermo – Consigliere al seguito; Gaspere Manzone - Regio Procuratore Generale; Domenico Stella - Vice Cancelliere</p>
1825	<p>Francesco Sollima – Presidente Niccolò Gatto – Avv. Generale Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente; Francesco Martinez di Palermo, Salvatore Palizzolo, Michele Pasciuta, Gioacchino Barbera, Luigi Mannamo, Cesare Raimondi – Consiglieri Santi Migliore di Borgetto in Palermo – Consigliere al seguito; Gaspere Manzone - Regio Procuratore Generale; Domenico Stella - Vice Cancelliere</p>
1826	<p>Francesco Sollima – Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Michele Pasciuta, Salvatore Palizzolo, Cesare Raimondi, Paolo Stazzone marchese di Buonfornello, Salvatore Batolo, Giovanni Mancuso, Giovan Batta Baldi, Francesco Martines – Consiglieri Santi Migliore – Consigliere al seguito Francesco Martorana – Avvocato Generale Gaspere Manzone – Regio Procuratore Generale Maurizio Ponza - Cancelliere Giovanni Larosa Arnò di Palermo – Segretario dell'Ufficio del Procuratore Generale del Re (N);</p>
1827	<p>Francesco Sollima – Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente; Francesco Cupane di Mirto in Messina – Procuratore Generale del Re Giovanni Cassisi di Milazzo in Messina, Salvatore Batolo, Giovanni Mancuso – Michele Pasciuta (<i>muore nel 1827</i>), Giovanni Batta Baldi, Paolo Stazzone, Giovan Francesco Martinez, Consiglieri; Domenico Stella - Vice Cancelliere (<i>muore nel 1827</i>); Francesco Martorana - Avvocato Generale</p>
1828	<p>Francesco Sollima – Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Felice Todaro – Vice Presidente</p>

	<p>Francesco Martines, Salvatore Palizzolo, Paolo Stazzone, Salvatore Batolo, Giovan Batta Baldi, Giovanni Mancuso, Domenico Mastrantonio, Giovanni Cassisi – Consiglieri Lorenzo Lima di Palermo – Vice Cancelliere</p>
1829	<p>Francesco Sollima – Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Felice Todaro – Vice Presidente Francesco Martines, Salvatore Palizzolo, Paolo Stazzone, Salvatore Batolo, Giovan Batta Baldi, Giovanni Mancuso, Domenico Mastrantonio, Giovanni Cassisi – Consiglieri Santi Migliore di Borgetto in Palermo – Consigliere al seguito Francesco Cupane – Procuratore Generale Lorenzo Lima di Palermo – Vice Cancelliere Supplenti: Antonino Della Rovere – Procuratore Generale del re presso la Gran Corte dei Conti, Mariano Cannizzaro – Presidente della Gran Corte dei Conti, Antonino Monastero – Vice Presidente della Gran Corte dei Conti</p>
1830	<p>Francesco Sollima - Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Francesco Martines, Giovan Batta Baldi, Giovanni Mancuso, Domenico Mastrantonio, Salvatore Palizzolo, Salvatore Batolo Salvatore Ognibene di Monreale in Palermo – Giovanni Cassisi Consigliere Santi Migliore – Consigliere al seguito Francesco Martorana – Avvocato Generale Giuseppe Bongiardino Cancelliere Lorenzo Lima – Vice Cancelliere</p>
1831	<p>Francesco Sollima - Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Francesco Martines, Giovan Batta Baldi, Giovanni Mancuso, Domenico Mastrantonio, Salvatore Palizzolo, Salvatore Batolo Ferdinando Lumia di Canicattì – Cancelliere</p>
1832	<p>Francesco Sollima – Presidente Raffaele Di Benedetto - Vice Presidente Bartolomeo D'Ondes Cons. col grado e onori di Vice Pres. Paolo Stazzone, Salvatore Batolo, Giovanni Cassisi, Giovanni Batta Baldi - Consiglieri, Santi Migliore Consigliere al seguito; Martorana Avv. Gen.</p>
1833	<p>Francesco Sollima – Presidente Raffaele Di Benedetto - Vice Presidente</p>

	<p>Bartolomeo D'Ondes Cons. col grado e onori di Vice Pres. Paolo Stazzone, Salvatore Batolo, Giovanni Cassisi, Giovanni Batta Baldi - Consiglieri, Santi Migliore Consigliere al seguito; Martorana Avv. Gen.</p>
1834	<p>Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente, funzionante da Pres. Giovanni Mancuso Presidente della Gran Corte Civile di Palermo Vice Presidente (supplente); Bartolomeo D'Ondes - Consigliere col grado e onori di Vice Pres. Filippo Crascì di Salvatore in Messina, Salvatore Batolo, Giovanni Cassisi – Consiglieri; Santi Migliore – Consigliere al seguito Nicola Antonio Gerbino – Vice Pres. Gran Corte dei Conti (supplente); Michele Fardella – Giudice della G.C.Civile di Palermo con gradi ed onori di Vice Pres. della stessa (supplente)(P); Paolo Zanghì – Giudice della G.C.Civile di Palermo (supplente) Giovannbattista Baldi – Consigliere (funzionante anche da PM) Lorenzo Lima – Vice cancelliere funzionante da cancelliere</p>
1835	<p>Giuseppe Artale – Presidente Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Filippo Crascì, Francesco Martines, Giovan Batta Baldi, Antonino Malvica, Giuseppe Mannino, Mauro Tumminelli – Consiglieri Santi Migliore – Consigliere al seguito Bartolomeo D'Ondes - Consigliere col grado e onori di Vice Pres. Francesco Cupane – Procuratore Generale del re Ferdinando Lumia - Cancelliere</p>
1836	<p>Raffaele Di Benedetto – Vice Presidente Filippo Crascì, Francesco Martines, Giovan Batta Baldi, Giuseppe Mannino, Mauro Tumminelli - Consiglieri Santi Migliore di Borgetto in Palermo – Consigliere (passa da Consigliere al seguito a Consigliere ordinario giusta decreto 19.6.1836); Mauro Tumminelli <i>(passa da Consigliere in Corte Suprema ad Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti ed Agente del Contenzioso in sostituzione del defunto Domenico Mastrantonio, giusta decreto del 10.1.1836)</i> Carlo Papa di Modica in Noto – Emanuele Alaja Consiglieri Supplenti (giusta decreto 19.6.1836) Paolo Cumbo, <i>Procuratore Generale Sostituto funzionante da Proc. Gen. presso la Gran Corte civile di Catania ottiene grado e onori di Consigliere in Corte Suprema, decreto del 19.6.1836)</i></p>

1837	<p>Antonino Franco di Trapani – Presidente; Salvatore Ognibene di Monreale in Palermo – Vice Presidente <i>cessa della commissione di Proc. Gen. Presso la G.C.Civile di Palermo occupando il posto del Cons. Giuseppe Mannino, defunto, con titolo e onori di Avvocato Generale della C.S.G. d. 22.5.1837</i>;</p> <p>Filippo Crascì di Salvatore in Messina – Avvocato Generale; Vincenzo Nicoletti di Pietrapersia in Caltanissetta; Giovanbattista Corona di Castrogiovanni in Caltanissetta; Euplio Carbonaro di Catania; Michele Muccio di Modica in Noto – Consiglieri; Paolo Cumbo <i>da Consigliere supplente a consigliere proprietario con missione di Procuratore Generale presso la G.C. Civile di Palermo in luogo di Ognibene (decreto 22.5.1837)</i>; Paolino Nicastro, <i>Proc. Gen. Sostituto presso la G.C.Civile di Palermo è promosso a Consigliere della Corte Suprema in missione di Proc. Gen. Presso la G.C.Civile di Catania (d. 22.5.1837)</i></p>
1838	<p>Antonino Franco – Presidente Salvatore Ognibene – Vice Presidente Francesco Martines – Consigliere funzionante da Presidente Giovan Batta Baldi, Filippo Craxì (<i>poi Avvocato Generale</i>), Santi Migliore, Euplio Carbonaro Giovan Batta Corona, Vincenzo Nicoletti - Consiglieri Giovanni Cassisi di Milazzo in Messina – Vice Presidente Supplenti: Salvatore Indica – Consigliere della Gran Corte dei Conti; Carlo Papa – Consigliere Supplente; Benedetto Carapezza – Giudice della Gran Corte Civile di Palermo; Michele Muccio – Supplente; Gaetano Vanni – Supplente Francesco Cupane – Procuratore Generale Salvatore Diliberto – Cancelliere Sostituto</p>
1839	<p>Antonino Franco – Presidente Santi Migliore, Euplio Carbonaro Giovan Batta Corona, Vincenzo Nicoletti, Domenico De Rosa di Bisignano in Cosenza, Dionisio Pascucci di Dentecane in Avellino, Riccardo Tondi di Sansevero in Foggia – Consiglieri; Antonio Lombardo di Palermo – Consigliere</p>
1840	<p>Francesco Martinez di Palermo – Vice Presidente Filippo Crascì – Procuratore Generale del Re Santi Migliore Avvocato Generale Carlo Papa di Modica in Noto - Consigliere al seguito Pasquale Perrone, Giuseppe Sabatini – Consiglieri</p>
1841	<p>Antonino Franco – Presidente Salvatore Ognibene – Vice Presidente Francesco Martines – Consigliere col grado e onori di Vice Pres.</p>

	Paolo Ventura; Scipione Iocca; Carmine Ferrarelli; Giovan Batta Corona; Riccardo Tondi, Michele Miuccio, Vincenzo Nicoletti, Dionisio Pascucci - Consiglieri
1842	Antonino Franco – Presidente Salvatore Ognibene – Vice Presidente Giovan Batta Corona, Michele Muccio, Vincenzo Nicoletti, Dionisio Pascucci, Riccardo Tondi, Giuseppe Sabatini, Carmine Ferrarelli, Pasquale Perrone – Consiglieri Santi Migliore - Avv. Gen. Cirino Caruso – Commesso giurato funzionante da Cancelliere
1843	Antonino Franco – Presidente Salvatore Ognibene – Vice Presidente Giovan Batta Corona, Michele Miuccio, Vincenzo Nicoletti, Dionisio Pascucci, Riccardo Tondi, Giuseppe Sabatini, Carmine Ferrarelli, Pasquale Perrone, Paolo Ventura – Consiglieri Carlo Papa – Consigliere al seguito Filippo Craxi – Proc. Gen. del re Cirino Caruso – Commesso giurato funzionante da Cancelliere Tommaso Albinari (?) – Consigliere
1844	Antonino Franco – Presidente Giovan Batta Corona, Michele Miuccio, Vincenzo Nicoletti, Dionisio Pascucci, Riccardo Tondi, Giuseppe Sabatini - Consiglieri Santi Migliore – Avvocato Generale Cirio Caruso – Cancelliere Sostituto
1845	Antonino Franco – Presidente Salvatore Ognibene – Vice Presidente Giovan Batta Corona, Michele Muccio, Vincenzo Nicoletti, Dionisio Pascucci, Riccardo Tondi, Giuseppe Sabatini, Paolo Ventura, Carmine Ferrarelli - Consiglieri Carlo Papa – Consigliere al seguito Filippo Crascì – Proc. Gen. del re Santi Migliore – Avvocato Generale Ferdinando Lumia – Cancelliere Supplenti: marchese Giovanbattista Guccia – Vice Presidente Gran Corte dei Conti
1846	Antonino Franco – Presidente Salvatore Ognibene – Vice Presidente

	<p>Giovan Batta Corona, Michele Muccio, Vincenzo Nicoletti, Dionisio Pascucci, Riccardo Tondi, Giuseppe Sabatini, Paolo Ventura, Carmine Ferrarelli - Consiglieri</p> <p>Carlo Papa – Consigliere al seguito</p> <p>Filippo Crascì – Proc. Gen. del re</p> <p>Cirio Caruso – Cancelliere Sostituto</p>
1847	<p>Michele Muccio di Modica in Noto – Vice Presidente</p> <p>Gioacchino Lumia – Avvocato Generale</p> <p>Paolo Zanghì, Vincenzo Costantini, Giovan Batta Corona, Giuseppe Sabatini, Paolo Ventura, Nicolò Sciales– Consiglieri</p> <p>Cirio Caruso – Cancelliere Sostituto</p>
1848	<p>Pasquale Calvi - Presidente</p> <p>Salvatore Ognibene – Primo Vice Presidente</p> <p>Michele Muccio – Vice Presidente</p> <p>Giovan Batta Corona, Vincenzo Nicoletti (<i>poi Avvocato Generale</i>), Giuseppe Pagano La Rosa, Paolo Ventura, Nicolò Sciales, Gaetano Pirajno (<i>talvolta funzionante da sostituto Custode della Legge</i>), Filippo Majorana, Paolo Zanghì, Colidonio Errante, Stefano Bonelli, Vincenzo Calcagno – Consiglieri; Giovanni Rizzotto – Consigliere supplente</p> <p>Carlo Papa – Consigliere al seguito</p> <p>Filippo Santocanale – Sostituto Custode della Legge</p> <p>Gioacchino Lumia – Custode della Legge</p> <p>Cirino Caruso – Sostituto Cancelliere</p> <p>Supplenti: Paolino Nicastro – Proc. Gen. del re presso la Gran Corte dei Conti</p> <p>barone di Montenero Antonino Galbo – Consigliere presso la Gran Corte dei Conti</p> <p>Gregorio Damiani, Silvestro Picardi – Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti</p> <p>Luigi Girgenti – Consigliere presso la Gran Corte dei Conti</p>
1849	<p>Pasquale Calvi - Presidente</p> <p>Michele Muccio – Vice Presidente (<i>anche funzionante da Presidente</i>)</p> <p>Giuseppe Pagano La Rosa, Nicolò Sciales, Filippo Majorana, Gaetano Pirajno, Gaetano Pisano, Stefano Bonelli, Vincenzo Calcagno, Calidonio Errante, Paolo Zanghì, Giovanbattista Corona, Felice Genovese – Consiglieri</p> <p>Giovanni Rizzotti – Consigliere Supplente</p> <p>Pietro Ventimiglia - Supplente</p> <p>Luigi Drago (G.C. Civile) – Supplente</p> <p>Antonino Galbo marchese di Montenero – Consigliere Gran Corte dei Conti Supplente</p>

	Vincenzo Nicoletti – Avvocato Generale (<i>Consigliere sostituito all'Avvocato Generale funzionante da Procuratore Generale</i>) Cirino Caruso – Sostituto Cancelliere
1850	Michele Muccio – Vice Presidente funzionante da Presidente Luigi Girgenti Vice Presidente Gran Corte dei Conti (<i>supplente</i>) Giovannibattista Corona, Vincenzo Nicoletti, Giuseppe Pagano La Rosa, Filippo Majorana, Paolo Zanghì, Gaetano Pirajno, Felice Genovese – Consiglieri ; Michelangelo La Rosa - Avv. Gen. Funzionante da Procuratore Gen. Cirino Caruso – Sostituto Cancelliere
1851	Michele Muccio – Vice Presidente funzionante da Presidente Giovan Batta Corona, Vincenzo Nicoletti, Giuseppe Pagano La Rosa, Filippo Majorana, Paolo Zanghì, Gaetano Pirajno, Felice Genovese, Pietro Calì, Giuseppe Saija, Nicolò Sciales – Consiglieri Domenico Corvaja – Consigliere con grado e onori di Vice Presidente Michelangelo La Rosa – Avvocato Generale funzionante da Procuratore Generale Cirino Caruso – Sostituto Cancelliere
1852	Michele Muccio – Vice Presidente funzionante da Presidente Giovan Batta Corona, Vincenzo Nicoletti, Giuseppe Pagano La Rosa, Filippo Majorana, Paolo Zanghì, Gaetano Pirajno, Felice Genovese, Pietro Calì, Giuseppe Saija, Nicolò Sciales – Consiglieri Domenico Corvaja – Consigliere con grado e onori di Vice Presidente Michelangelo La Rosa – Avvocato Generale funzionante da Procuratore Generale Cirino Caruso – Sostituto Cancelliere
1853	Michele Muccio – Presidente Domenico Corvaja – graduato Vice Presidente Giovanni Rizzotti – Consigliere con grado e onori di Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti Giuseppe Pagano La Rosa, Nicolò Sciales, Filippo Majorana, Pasquale Noce, Giuseppe Filippone - Consiglieri Pietro Cirino – giudice della Gran Corte Civile destinato a servire in Corte Suprema Francesco Calcagno – Consigliere funzionante da Pubblico Ministero Cirino Caruso – Vice Cancelliere Supplenti: Pietro Scrofani – Vice Presidente della Gran Corte dei Conti Gaetano Milazzo – Consigliere della Gran Corte dei Conti
1854	Michele Muccio – Presidente Domenico Corvaja – graduato Vice Presidente

	<p>Giovanni Rizzotti – Consigliere con grado e onori di Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti</p> <p>Giuseppe Pagano La Rosa, Nicolò Sciales, Filippo Majorana, Pasquale Noce, Giuseppe Filippone - Consiglieri</p> <p>Pietro Cirino – giudice della Gran Corte Civile destinato a servire in Corte Suprema</p> <p>Francesco Calcagno – Consigliere funzionante da Pubblico Ministero</p> <p>Cirino Caruso – Vice Cancelliere</p> <p>Supplenti: Pietro Scrofani – Vice Presidente della Gran Corte dei Conti</p> <p>Gaetano Milazzo – Consigliere della Gran Corte dei Conti</p>
1855	<p>Michele Muccio – Presidente;</p> <p>Domenico Corvaja, Giuseppe Pagano La Rosa, Nicolò Sciales, Filippo Majorana, Giovanni Rizzotti, Pasquale Noce, Giuseppe Filippone, Francesco Calcagno, Pietro Cirino - Consiglieri,</p> <p>Giuseppe Napolitani - Avvocato Generale</p>
1856	<p>Michele Muccio – Presidente;</p> <p>Domenico Corvaja, Giuseppe Pagano La Rosa, Nicolò Sciales, Filippo Majorana, Giovanni Rizzotti, Pasquale Noce, Giuseppe Filippone, Francesco Calcagno, Pietro Cirino - Consiglieri,</p> <p>Giuseppe Napolitani - Avvocato Generale</p>
1857	<p>Paolino Nicastro – Presidente</p> <p>Giuseppe Pagano La Rosa – Vice Presidente</p> <p>Pietro Cali, Giuseppe Filippone, Francesco Calcagno, Pietro Cirino, Michelangelo Civiletti, Filippo Majorana, Giuseppe Palazzolo, Fortunato Iannelli – Consiglieri</p> <p>Nicolò Sciales – Avvocato Generale</p> <p>Supplenti: Euplio Carbonaro – Vice Presidente della Gran Corte dei Conti</p> <p>Giuseppe Melazzo – Consigliere della Gran Corte dei Conti</p> <p>Giuseppe Napolitani – graduato Procuratore Generale del re</p> <p>Giuseppe Arista – giudice della Gran Corte Civile</p> <p>Giuseppe Puleo - giudice della Gran Corte Civile</p> <p>Salvatore Schiavo – giudice della Gran Corte Civile</p> <p>Cirino Caruso – Vice Cancelliere</p>
1858	<p>Paolino Nicastro - Presidente</p> <p>Giuseppe Pagano La Rosa – Vice Presidente (<i>funzionante da Presidente</i>)</p> <p>Giovanni Rizzotti – Consigliere con grado e onori di Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti</p> <p>Filippo Majorana, Pietro Cali, Giuseppe Filippone, Francesco Calcagno, Pietro Cirino, Michelangelo Civiletti – Consiglieri</p>

	Cirino Caruso – Vice Cancelliere
1859	<p>Paolino Nicasastro - Presidente</p> <p>Giuseppe Pagano La Rosa – Vice Presidente (<i>funzionante da Presidente</i>)</p> <p>Giovanni Rizzotti – Consigliere con grado e onori di Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti</p> <p>Filippo Majorana, Pietro Calì, Giuseppe Filippone, Francesco Calcagno, Pietro Cirino, Michelangelo Civiletti – Consiglieri</p> <p>Giuseppe Castagna – giudice della Gran Corte Civile destinato a servire in Corte Suprema</p> <p>Giuseppe Napolitani – Procuratore Generale</p> <p>Cirino Caruso – Vice Cancelliere</p> <p>Euplio Carbonaro – Presidente della Gran Corte dei Conti supplente funzionante da Presidente</p> <p>Giovanbattista Ponte – giudice della Gran Corte Civile</p>
1860	<p>Vengono destituiti con decreto 3.08.1860 Francesco Majolino, Fortunato Jannelli, Raffaele Foderà, Sebastiano Barbagallo, Gioachino Giandolia, Angelo Aronne, Antonino Calabrò, Francesco Salvo, Luigi Prestipino, Giuseppe Galici Galletti, Antonino Calabrese, in pari data vengono nominati: Vincenzo Errante, Benedetto Castiglia, Giovanni Interdonato, Francesco Calcagno, Pietro Cirino, Giuseppe Natoli, Filadelfo Faro – Consiglieri; 2.09.1860 Vice Presidente Antonio Agnetta (deceduto) succede Pietro Ventimiglia; Vincenzo Errante a Filadelfo Faro, Salvatore Schiavo a Benedetto Castiglia, Antonino Giaconia a Francesco Calcagno, il quale è promosso Avvocato Generale, Gabriele Carnazza ad Errante, Vincenzo Cacioppo a Giuseppe Natoli, oltre ai neoeletti Pietro Castiglia, Giuseppe Puleo, Giuseppe Vinci Orlando</p>

II. I magistrati.

ALAJA Emanuele
CONSIGLIERE SUPPLENTE
Giusta Decreto 19.6.1836

ALBINARI Tommaso
CONSIGLIERE
1843

ARISTA Giuseppe
GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE
1857

ARTALE Giuseppe
PRESIDENTE
1819 – 1820 – 1821 – 1835

BALDI Giovanni Battista
CONSIGLIERE
1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834 (funzionante da PM) – 1835 – 1836 – 1838

BARBERA Gioacchino
CONSIGLIERE
1819 – 1820 – 1821 – 1823 – 1824 – 1825

BATOLO Salvatore
CONSIGLIERE
1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834

BONELLI Stefano
CONSIGLIERE
1848 – 1849

BONGIARDINO Giuseppe
CANCELLIERE
1830

CALCAGNO Francesco
CONSIGLIERE funzionante da PUBBLICO MINISTERO
1853 – 1854
CONSIGLIERE

1855 – 1857 – 1858 – 1859

CALCAGNO Vincenzo

CONSIGLIERE

1848 – 1849

CALÌ Pietro

CONSIGLIERE

1851 – 1852 – 1857 – 1858 – 1859

CALVI Pasquale

PRESIDENTE

1848 – 1849

CANNIZZARO Mariano

SUPPLENTE PRESIDENTE della GRAN CORTE dei CONTI

1829

CARAPEZZA Benedetto

GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE di PALERMO

1838

CARBONARO Euplio

CONSIGLIERE

1837 – 1838 – 1839

VICE PRESIDENTE della GRAN CORTE DEI CONTI SUPPLENTE

1857

PRESIDENTE della GRAN CORTE DEI CONTI SUPPLENTE *funzionante da*

PRESIDENTE

1859

CARUSO Cirino

COMMESSO GIURATO funzionante da CANCELLIERE

1842 – 1843 – 1844 – 1846 – 1847

SOSTITUTO CANCELLIERE

1848 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852

VICE CANCELLIERE

1853 – 1854 – 1857 – 1858 – 1859

CASSISI Giovanni

CONSIGLIERE

1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1832 – 1833 – 1834

VICE PRESIDENTE

1838

CASTAGNA Giuseppe

GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE DESTINATO A SERVIRE IN
CORTE SUPREMA

1859

CIRINO Pietro

GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE DESTINATO A SERVIRE IN
CORTE SUPREMA

1853 – 1854

CONSIGLIERE

1855 – 1857 – 1858 – 1859

CIVILETTI Michelangelo

CONSIGLIERE

1857 – 1858 – 1859

CORONA Gianbattista

CONSIGLIERE

1837 – 1838 – 1839 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846 – 1847 – 1848 –
1849 – 1850 – 1851 – 1852

CORVAJA Domenico

CONSIGLIERE con GRADO e ONORI di VICE PRESIDENTE

1851 – 1852

GRADUATO VICE PRESIDENTE

1853 – 1854

CONSIGLIERE

1855

COSTANTINI Vincenzo

CONSIGLIERE

1847

CRASCI Filippo

CONSIGLIERE

1834 – 1835 – 1836 - 1838

AVVOCATO GENERALE

1837

PROCURATORE GENERALE del RE

1840 – 1843 - 1845 – 1846

CONSIGLIERE

1838 (*poi ancora* AVVOCATO GENERALE)

PROCURATORE GENERALE del RE

1843

CUMBO Paolo

PROCURATORE GENERALE SOSTITUITO funzionante da PROCURATORE GENERALE presso la GRAN CORTE CIVILE di CATANIA ottiene GRADO e ONORI di CONSIGLIERE in CORTE SUPREMA

Decreto 19.6.1836

CONSIGLIERE PROPRIETARIO con MISSIONE di PROCURATORE GENERALE presso la GRAN CORTE CIVILE di PALERMO

Decreto 22.5.1837

CUPANE Francesco

PROCURATORE GENERALE del RE

1819 – 1820 – 1821 – 1827 – 1835

PROCURATORE GENERALE

1829 – 1838

DAMIANI Gregorio

AVVOCATO GENERALE della GRAN CORTE dei CONTI

1848

DE LISO Tommaso

Esercente funzioni REGIO PROCURATORE GENERALE del RE

1819 – 1820

DE ROSA Domenico

CONSIGLIERE

1839

DEL BONO Antonino Maria

PRESIDENTE della GRAN CORTE DEI CONTI SUPPLENTE

1821 – 1823

DELLA ROVERE Antonio

SUPPLENTE PROCURATORE GENERALE del RE presso la GRAN CORTE dei CONTI

1829

DENTI Gaspare

CONSIGLIERE

1819 – 1820 – 1821

DI BENEDETTO Raffaele

CONSIGLIERE

1819 – 1820 – 1821 – 1823

VICE PRESIDENTE

1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1835 –
1836

VICE PRES. *Funzionante da* PRESIDENTE

1834

DILIBERTO Salvatore

SOSTITUTO CANCELLIERE

1819 – 1838

D'ONDES Bartolomeo

CONSIGLIERE COL GRADO E ONORI di

VICE PRESIDENTE

1832 – 1833 – 1834 – 1835

DRAGO Luigi

CONSIGLIERE della GRAN CORTE CIVILE SUPPLENTE

1849

ERRANTE Cloridoro

CONSIGLIERE

1848 – 1849

FARDELLA Michele

SUPPLENTE GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE di PALERMO con
GRADI e ONORI di VICE PRESIDENTE della STESSA

1834

FERRARELLI Carmine

CONSIGLIERE

1841 – 1842 – 1843 – 1845 – 1846

FILIPPONE Giuseppe

CONSIGLIERE

1853 – 1854 – 1855 – 1857 – 1858 – 1859

FRANCO Antonino

PRESIDENTE

1837 – 1838 – 1839 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846

GALBO Antonino

CONSIGLIERE presso la GRAN CORTE dei CONTI
1848

CONSIGLIERE presso la GRAN CORTE dei CONTI SUPPLENTE
1849

GATTO Niccolò

CONSIGLIERE

1821 – 1823

AVVOCATO GENERALE

1824 – 1825

GENOVESE Felice

CONSIGLIERE

1849 – 1850 – 1851 – 1852

GERBINO Antonio Nicola

SUPPLENTE VICE PRESIDENTE della GRAN CORTE dei CONTI

1834

GIRGENTI Luigi

CONSIGLIERE presso la GRAN CORTE dei CONTI

1848

VICE PRESIDENTE della GRAN CORTE dei CONTI SUPPLENTE

1850

GUCCIA Giambattista

SUPPLENTE VICE PRESIDENTE GRAN CORTE dei CONTI

1845

IANNELLI Fortunato

CONSIGLIERE

1857

INDICA Salvatore

SUPPLENTE CONSIGLIERE della GRAN CORTE dei CONTI

1838

IOCCA Scipione

CONSIGLIERE

1841

LA ROSA ARNÒ Giovanni

SEGRETARIO dell'UFFICIO del PROCURATORE GENERALE del RE

1826

LA ROSA Michelangelo

AVVOCATO GENERALE funzionante da PROCURATORE GENERALE

1850 – 1851 – 1852

LEONE Gaspare

PROCURATORE GENERALE del RE presso CORTE dei CONTI
SUPPLENTE

1821

LIMA Lorenzo

VICE CANCELLIERE

1828 – 1829 – 1830

VICE CANCELLIERE *funzionante da* CANCELLIERE

1834

LOMBARDO Antonio

CONSIGLIERE

1839

LUMIA Ferdinando

CANCELLIERE

1831 – 1835 – 1845

LUMIA Gioacchino

AVVOCATO GENERALE

1847

CUSTODE della LEGGE

1848

MAJORANA Filippo

CONSIGLIERE

1848 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1857 – 1858 – 1859

MALVICA Antonino

CONSIGLIERE

1835

MANCUSO Giovanni

CONSIGLIERE

1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831

PRESIDENTE della GRAN CORTE CIVILE di PALERMO – V. PRES.
(SUPPLENTE)
1834

MANNAMO Luigi
CONSIGLIERE
1819 – 1820 – 1821 – 1823 – 1824 – 1825

MANNINO Giuseppe
CONSIGLIERE
1835 – 1836

MANZONI/E Gaspare
AVVOCATO GENERALE
1821 – 1823
REGIO PROCURATORE GENERALE
1824 – 1825 – 1826

MARCHESE Francesco Saverio
CANCELLIERE
1819

MARTINEZ Francesco
CONSIGLIERE
1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831 – 1835 – 1836
CONSIGLIERE *funzionante da* PRESIDENTE
1838
CONSIGLIERE COL GRADO E ONORI di
VICE PRESIDENTE
1841

MARTORANA Francesco
CONSIGLIERE della CORTE dei CONTI SUPPLENTE
1821
AVVOCATO GENERALE
1826 – 1827 – 1830 – 1832 – 1833

MASTRANTONIO Domenico
CONSIGLIERE
1828 – 1829 – 1830 – 1831

MASTROPAOLO Antonio
CONSIGLIERE

1819 – 1820 – 1821

MIGLIORE Santi

CONSIGLIERE AL SEGUITO

1824 – 1825 – 1826 – 1829 – 1830 – 1832 – 1833 – 1834 – 1835

CONSIGLIERE ORDINARIO Giusta Decreto 19.6.1836

CONSIGLIERE

1838 – 1839

AVVOCATO GENERALE

1840 – 1842 – 1844 – 1845

MELAZZO Giuseppe

CONSIGLIERE della GRAN CORTE dei CONTI

1857

MILAZZO Gaetano

CONSIGLIERE della GRAN CORTE dei CONTI

1853 – 1854

MONASTERO Antonino

VICE PRESIDENTE della GRAN CORTE dei CONTI E PRESIDENTE

GRADUATO della STESSA SUPPLENTE

1823

VICE PRESIDENTE della GRAN CORTE DEI CONTI SUPPLENTE

1829

MUCCIO Michele

CONSIGLIERE

1837 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846

SUPPLENTE GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE di PALERMO

1838

VICE PRESIDENTE

1847 – 1848

VICE PRESIDENTE *anche funzionante da* PRESIDENTE

1849 – 1850 – 1851 – 1852

PRESIDENTE

1853 – 1854 – 1855

NAPOLITANI Giuseppe

AVVOCATO GENERALE

1855

GRADUATO PROCURATORE GENERALE DEL RE

1857

PROCURATORE GENERALE
1859

NICASTRO Paolino

CONSIGLIERE della CORTE SUPREMA in missione di PROCURATORE GENERALE presso la GRAN CORTE CIVILE di CATANIA

Decreto 22.5.1837

PROCURATORE GENERALE presso la GRAN CORTE dei CONTI SUPPLENTE

1848

PRESIDENTE

1857 – 1858 – 1859

NICOLETTI Vincenzo

CONSIGLIERE

1837 – 1838 – 1839 – 1840 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846 – 1848 (*poi* AVVOCATO GENERALE) – 1850 – 1851 – 1852

AVVOCATO GENERALE (*Consigliere sostituito all' Avvocato Generale funzionante da PROCURATORE GENERALE*)

1849

NOCE Pasquale

CONSIGLIERE

1853 – 1854 – 1855

OGNIBENE Salvatore

CONSIGLIERE

1830

VICEPRESIDENTE *cessa della commissione di Proc. Gen. Presso la G.C.Civile di Palermo occupando il posto del Cons. Giuseppe Mannino, defunto, con titolo e onori di Avvocato Generale della C.S.G. d. 22.5.1837*

1837

PRIMO VICE PRESIDENTE

1848

PAGANO LA ROSA Giuseppe

CONSIGLIERE

1848 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855

VICE PRESIDENTE

1857

VICE PRESIDENTE *funzionante da* PRESIDENTE

1858 – 1859

PALAZZOLO Giuseppe
CONSIGLIERE
1857

PALIZZOLO Salvatore
CONSIGLIERE
1824 – 1825 – 1826 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831

PAPA Carlo
CONSIGLIERE SUPPLENTE
Giusta Decreto 19.6.1836 – 1838
CONSIGLIERE AL SEGUITO
1840 – 1843 – 1845 – 1846 – 1848

PASCIUTA Michele
CONSIGLIERE
1824 – 1825 – 1826 – 1827

PASCUCCI Dionisio
CONSIGLIERE
1839 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846

PASQUALINO Francesco
REGIO PROCURATORE GENERALE del RE
1823

PERRONE Pasquale
CONSIGLIERE
1840 – 1842 – 1843

PICARDI Silvestro
AVVOCATO GENERALE della GRAN CORTE dei CONTI
1848

PIRAJNO Gaetano
CONSIGLIERE (*talvolta funzionante da* SOSTITUTO CUSTODE della LEGGE)
1848
CONSIGLIERE
1849 – 1850 – 1851 – 1852

PONTE Giovanbattista
GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE
1859

PONZA Maurizio

CANCELLIERE

1821 – 1826

PULEO Giuseppe

GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE

1857

RAIMONDI Cesare

CONSIGLIERE

1821 – 1823 – 1824 – 1825 – 1826

RIZZOTTI Giovanni

CONSIGLIERE SUPPLENTE

1848 – 1849

CONSIGLIERE con GRADO e ONORI di AVVOCATO GENERALE della
GRAN

CORTE CIVILE di PALERMO

1853 – 1854 – 1858 – 1859

CONSIGLIERE

1855

ROSSI Bonaventura

VICE PRESIDENTE

1819 – 1820 – 1821

SABATINI Giuseppe

CONSIGLIERE

1840 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846 – 1847

SAIJA Giuseppe

CONSIGLIERE

1851 – 1852

SANTOCANALE Filippo

SOSTITUTO CUSTODE della LEGGE

1848

SCHIAVO Salvatore

GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE

1857

SCIALES Nicolò

CONSIGLIERE
1847 – 1848 – 1849 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855
AVVOCATO GENERALE
1857

SCROFANI Francesco
CONSIGLIERE
1819 – 1820 – 1821

SCROFANI Pietro
VICE PRESIDENTE della GRAN CORTE dei CONTI SUPPLENTE
1853 – 1854

SOLLIMA Francesco
PRESIDENTE
1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1830 – 1831 – 1832 – 1833

STAZZONE Paolo
CONSIGLIERE
1826 – 1827 – 1828 – 1829 – 1832 – 1833

STELLA Domenico
VICE CANCELLIERE
1824 – 1825 – 1827

TODARO Felice
VICE PRESIDENTE
1828 – 1829

TONDI Riccardo
CONSIGLIERE
1839 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846

TUMMINELLI Mauro
CONSIGLIERE
1835 *passa da Consigliere in Corte Suprema ad AVVOCATO GENERALE della GRAN CORTE dei CONTI ed AGENTE del CONTENZIOSO in sostituzione del defunto Domenico Mastrantonio*
Giusta Decreto del 10.1.1836

VANNI Gaetano
SUPPLENTE GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE di PALERMO
1838

VENTIMIGLIA Pietro
CONSIGLIERE SUPPLENTE
1849

VENTURA Paolo
CONSIGLIERE
1841 – 1843 – 1845 – 1846 – 1847 – 1848

ZANGHÌ Paolo
SUPPLENTE GIUDICE della GRAN CORTE CIVILE di PALERMO
1834
CONSIGLIERE
1847 – 1848 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852

FONTI NORMATIVE

Legge che conferma i privilegi de' Siciliani, combinandone l'osservanza coll'unità delle istituzioni politiche stabilite per base del Regno delle Due Sicilie, n. 565, in Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1816, semestre II.

Decreto sull'amministrazione civile de' dominj oltre il Faro dell'11 ottobre 1817, n.932, in Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1817 semestre II (da luglio a tutto dicembre), Napoli, 1817.

Supplimento alla collezione delle leggi, o sia, Raccolta dei reali rescritti e atti ministeriali, e delle decisioni della Corte suprema di giustizia...: serie delle decisioni criminali, Napoli, Stamperia della Segreteria di Stato, 1818

Legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominj oltre il Faro – 7 giugno 1819 n. 1612, in Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1819 semestre I (da Gennaio a tutto Giugno), Stamperia reale, Napoli, 1819.

Legge per l'abolizione de' poteri giudiziarij ne' dominj oltre il Faro – 22 dicembre 1818 n. 1422, in Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Stamperia Reale, Napoli, 1819.

Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie del 13 marzo 1820.

Decreto che aumenta il numero de' patrocinatori presso i collegi giudiziarij in Palermo, N. 2200, in Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Anno 1828, semestre II.

Legge che fissa l'epoca in cui l'antica legislazione cessa di aver vigore circa le materie contenute nel nuovo codice, n. 1595, in Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Stamperia Reale, Napoli, I.

Regolamento per la disciplina dell'autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro del 2 dicembre 1829

Ristampa delle proteste, avvisi, ed opuscoli clandestinamente pubblicati pria del 12 gennaio 1848 e che fan parte della Rivoluzione siciliana. Dalla Stamperia Carini, Nell'entrata del Teatro S. Ferdinando, 1848.

Decreto di nomina del Sig. Calvi a Presidente della Corte Suprema – 29 giugno 1860 n. 332, in Collezione delle leggi, decreti e disposizioni governative.

FONTI ARCHIVISTICHE

Archivio di Stato di Palermo

ASPa, Corte di Cassazione, *Libro di voti segreti e scrupoli dei gran giudici del Supremo Tribunale di giustizia, 1816-1819*, 580.

ASPa, Corte di Cassazione, *Pandetta del protocollo generale per materia e oggetto diverso*, 581.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 1, 1819 – 1821.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 3, 1823.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 4, 1824.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 5, 1825.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 6, 1826.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 7, 1827.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 8, 1828.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 9, 1829.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 10, 1830.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 11, 1831.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 14, 1834.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 15, 1835.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 16, 1836.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 17, 1837.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 18, 1838.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 19, 1839.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 20, 1840.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 20 bis, 1841.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 21, 1842.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 22, 1843 (gennaio – luglio).

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 24, 1844 (gennaio – marzo).

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 27, 1845.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 28, 1846.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 30, 1848.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 31, 1849.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 32, 1850.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 33, 1851.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 35, 1853.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 36, 1854.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 37, 1855.

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 40, 1857 (gennaio-luglio)

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 43, 1859 (gennaio-luglio).

ASPa, Corte di Cassazione, *sentenze civili*, 46, 1861.

ASPa, Corte di Cassazione, *Pandetta del registro generale delle cause civili*, 560, 1846 – 1851.

ASPa, Corte di Cassazione, *Protocollo generale che contiene la notizia cronologica di tutti gli affari che per via della corrispondenza si trasmettono nell'Ufficio, 1819-1824*, 663.

ASPa, Corte di Cassazione, *Pandetta del protocollo generale per materie e oggetti diversi*, 581, 1819 – 1825.

ASPa, Corte di Cassazione, *Atti processuali penali*, 267, 1823.

ASPa, Corte di Cassazione, *Atti processuali penali*, 275, 1827.

ASPa, Corte di Cassazione, *Giornale delle massime di giurisprudenza raccolta delle decisioni della Corte suprema di giustizia di Palermo*, 781, 1840 – 1842.

AsPa, Corte di Cassazione, *Giornale delle massime di giurisprudenza della Corte suprema 1841-1842*, 782, 1842.

ASPa, Corte di Cassazione, *Procura generale del re presso la Corte di Cassazione, fascicoli personali di magistrati e funzionari a riposo o defunti*, 958, 1833 – 1834.

Archivio di Stato di Napoli

ASNa, *Ministero Grazia e Giustizia, Affari di Sicilia, Affari penali*, 1832.

FONTI

BOULET M., *Cenno sull'estinto consigliere e cavaliere D. Francesco Sohyra, cavaliere di Malta...scritto dalla di lui nipote la Sig.ra viscontessa Marianna di Boulet*, Giuseppe Pappalardo, Messina, 1840.

CALVI P., *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848*, Londra, 1851.

CALVI P., *Cenni sulla necessità delle manifatture in Sicilia*, in «*Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia*», IX, 1825.

CANOFARI G., *Vita del Cav. Francesco Canofari*, Londra, 1846.

CAPOZZO G., *La legge organica dell'ordine giudiziario pei reali dominj oltre il Faro... con apposite note*, Pedone, Palermo, 1845.

CAPUANO L., *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di giustizia di Napoli*, Napoli, 1861.

COLLETTA P., *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, tomo IV, Tipografia Elvetica, Capolago, 1834.

DE GREGORIO L., *La Corte di Cassazione di Palermo. Discorso letto nell'ultima udienza della Corte di Cassazione, 27 ottobre 1923*, in *Il Circolo Giuridico*, Anno LIV, fasc. XI-XII – 1923.

- DI GIOVANNI V., *Scritti letterari e filosofici di Antonino Franco pubblicati a cura di Vincenzo Di Giovanni*, Palermo, 1875.
- DOMINICI Z., *Trattato dell'enfiteusi*, Palermo, Stamperia Carini, 1843.
- DUMAS A., *I Borboni di Napoli*, Volume VII, Stabilimento Tipografico del Plebiscito Chiaia 63, Napoli, 1863
- DUSCIO F., *Trattato della enfiteusi, contenente la teorica su tal contratto e numerose teorie novelle su quei ad esso intimamente connessi, sulle obbligazioni e su di altre importanti parti della legislazione civile*, Pietro Giuntini, Catania, 1852.
- DUSCIO-VECCHIO, *Della enfiteusi, o comentario del titolo 9° nel libro 3° delle Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, Catania, Pietro Giuntini, I, 1845
- FERRO – DE CARO – GRIMALDI – DOMINICI, *Decisioni della Gran Corte civile di Palermo compilate e con note ed osservazioni degli avvocati Ferro, De Caro Grimaldi e Dominici, Volume primo*, Palermo, presso Lorenzo Dato, 1838.
- GALLO C.D. – OLIVA G., *Gli annali della città di Messina*, Vol. VI, Messina, 1893
- JANNELLI S., *Dell'enfiteusi. Comento al tit. IX L. III della Iª parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Francesco Lao, Palermo, 1845.
- LA MANTIA V., *Francesco Paolo Di Blasi giureconsulto del secolo XVIII*, in *Arch. stor. ital.*, s. 4, XVII, 1886.

LA MANTIA V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti, Volume secondo, Parte seconda*, Tipografia di Bernardo Virzì, Palermo, 1874.

LA MANTIA V., *Decisioni della Corte Suprema di Sicilia dall'anno 1819 al 1858*, Volume Primo, Palermo, 1858.

LABATE V., *Un decennio di Carboneria in Sicilia (1821-1831)*, Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati & C., 1904.

MALVICA L., *Effemeridi scientifiche e letterarie e lavori del R. Istituto d'Incoraggiamento per la Sicilia*, t. IX a. III, Palermo, Reale Stamperia, 1834

MANGO A. DI CASALGERARDO, *Nobiliario di Sicilia. Notizie e stemmi relativi alle famiglie nobili siciliane*, Palermo, A. Reber, 1912.

MISTRETTA F., *Per la inaugurazione del nuovo anno giuridico. Orazione censoria del Cavaliere Francesco Mistretta, Consigliere della Corte Suprema di giustizia in missione di Procuratore Generale del Re presso la G. C. Civile in Messina pronunziata all'udienza del 2 gennaio 1852*, Messina 1852.

NICOLINI N., *Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, Mansi, Livorno, 1844.

PALERMO G. e G. DI MARZO FERRO, *Guida istruttiva per Palermo e suoi dintorni riprodotta su quella del Cav. D. Gaspare Palermo dal beneficiale Girolamo Di Marzo Ferro*, Tipografia P. Pensante, 1858.

PALIZZOLO GRAVINA V., *Il blasone di Sicilia, ossia Raccolta araldica*, Visconti & Huber Editore, 1875.

RISERVATO G., *Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817, col confronto di quella del 7 giugno 1819 pe' domini al di là del faro, corredata di tutte le disposizioni contenute ne' decreti, rescritti, ministeriali e circolari che hanno modificato, ampliato o rischiarato gli articoli della medesima*, Francesco Rossi Editore, Napoli, 1847.

SERRAO A. F., *Del modo di procedere nella suprema corte di giustizia. Saggio di Andrea Filelfo Serrao. Avvocato presso la Suprema Corte di Giustizia di Napoli*, Dalla Stamperia di R. Manzi, 1827.

TALAMO G., *I martiri delle persecuzioni del marchese Artale. Cenno storico*, Messina, 1878.

UZZO N., *Trattato sull'enfiteusi*, Pedone Lauriel, Palermo, 1859.

VENTIMIGLIA R., *Collezione delle Leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838*, Volumi Primo e Terzo, Stamperia all'insegna del Leone, Catania, 1839.

ZANGHÌ P., *Opere diverse di Paolo Zanghì*, Stamperia Giuseppe Fiumara, Messina, 1840.

BIBLIOGRAFIA

ABBAMONTE O., *Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell'equilibrio istituzionale delle Sicilie*, Napoli, ESI, 1997.

ALPA G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma – Bari, 2000.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino, Giappichelli, 2005.

ASTUTI G., *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, ora in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Esi, Napoli, 1984, vol. II.

BIROCCHI I., CORTESE E., MATTONE A., MILETTI M., *Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo*, 2 VOLL., Bologna, Il Mulino, 2013.

CABERLOTTO E., *Cassazione e Corte di cassazione*, voce del *Digesto*, Torino, 1887-1896.

CALABRÒ V., *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885)*, Giuffrè, Milano 2002.

CALAMANDREI - FURNO, *voce Cassazione civile in Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1958.

CALAMANDREI P., *La Cassazione civile, vol. I, Storia e Legislazioni*, Milano – Torino – Roma, 1920.

CAPPELLINI P., *Storie di concetti giuridici*, Torino, 2010.

CAPPUCCIO A., «L'assoluta necessità» delle eccezioni: *Gran Corti e procedure criminali tra norma e prassi nella Sicilia dei Borbone*, in F. COLAO-L. LACCHÈ-C. STORTI STORCHI (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2015.

CAPPUCCIO A., «Assicurare la giustizia»: le alterne vicende dell'ordinamento giudiziario “ne’ reali dominj oltre il Faro”, in *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo* diretta da F. MASTROBERTI – G. PACE GRAVINA, *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, a cura di F. MASTROBERTI – S. VINCI, Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

CAPPUCCIO A., *Dalle università del sapere all'università della scienza: la formazione del giurista siciliano nel secolo XIX*, in G. PACE GRAVINA (a cura di), *Il "giureconsulto della politica". Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Eum, Macerata, 2013.

- CAPPUCCIO A., *La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia*, in F. MIGLIORINO – G. PACE GRAVINA (a cura di), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Il Mulino, Bologna, 2013.
- CAPPUCCIO A., *Pasquale Calvi*, in S. BORSACCHI – G. S. PENE VIDARI (a cura di), *Avvocati che fecero l'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2011.
- CASTELLANO C., *Il mestiere di giudice: magistrati tra i francesi e i Borboni, 1799-1848*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- CASTELLANO C., *Tra Francia e Italia. L'ordinamento giudiziario della Restaurazione in Piemonte e nelle Due Sicilie*, in R. ROMANELLI (a cura di), *Magistratura e potere nella storia d'Europa*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- CATTANEO M.A., *Illuminismo e legislazione*, Milano, 1966.
- CAVANNA A., *Scritti (1968-2002)*, II, Jovene, Napoli, 2007.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa*, II, A. Giuffrè, Milano 2005.
- CAVANNA A., *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, 1, 2001.
- CAVANNA A., *Influenze francesi e continuità di aperture nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in AA.VV., *Studi di storia del diritto*, III, Giuffrè, Milano, 2001.
- CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino, 2011.

CINGARI G., *Gli ultimi borboni*, in *Storia della Sicilia*, vol. VII, Ed. Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo, 1977.

CIPRIANI F., *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie, introduzione al Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, in *Testi e documenti per la storia del processo* a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, Milano, 2004.

COCCHIARA M. A., *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano, 2003.

COCCHIARA M. A., *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Giuffrè, 1999.

CONDORELLI M., *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, Bonanno, Catania, 1982.

CORTESE N., *La prima rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1951.

COSTA P., *Di che cosa fa storia la storia della giustizia? Qualche considerazione di metodo*, in L. LACCHÈ - M. MECCARELLI (a cura di) *Storia della giustizia e storia del diritto. Prospettive europee di ricerca*, Eum, Macerata, 2012.

D' ADDIO M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, 1966.

DANUSSO C., *Giustizia civile nel lombardo – veneto*, in C. DANUSSO e C. STORTI STORCHI (a cura di) *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, Giuffrè, Milano, 2006.

DE MARTINO A., *Aspetti di storia della Cassazione nell'esperienza giuridica del Mezzogiorno preunitario*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007.

DE MARTINO A., *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Giappichelli, Torino, 2003.

DE MARTINO A., *Per la storia della Cassazione a Napoli*, in A. MAZZACANE-C. VANO (a cura di) *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli, 1994.

DE ROSA F., *La Consulta Generale del Regno delle due Sicilie e la riforma della Cassazione (1835-1843)*, in P. MAFFEI – G. M. VARANINI (a cura di), *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze University press, 2014.

DE SALVO P., *La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell'Ottocento*, A. Giuffrè, Milano, 2002.

DEZZA E., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Led, Milano, 1992.

- DI CARA V., *Élite di periferia. Conflitti locali e carboneria a Caltagirone tra monarchia amministrativa e guerra indipendentista*, Lussografica, Caltanissetta, 2004.
- DI MATTEO S., *Storia della Sicilia: dalla preistoria ai giorni nostri*, Arbor, 2006
- DI PORTO A., *Res in usu pubblico e «beni comuni». Il nodo della tutela*, Giappichelli, Torino 2013.
- DI SIMONE M.R., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Giuffrè, Milano, 2006.
- DUVE T., *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2014.
- FACINEROSO A., *Il cavaliere errante. Pasquale Calvi tra rivoluzione ed esilio (1848-1867)*, Gruppo Editoriale Bonanno S.r.l., Acireale – Roma, 2013.
- FACINEROSO A., *Pasquale Calvi tra rivoluzione ed esilio*, in *Polo Sud: semestrale di studi storici*: 1, 1, 2012, Ed. it., Firenze, 2012.
- FALZONE F., *La Sicilia tra il Sette e l'Ottocento*, Palermo 1965.
- FEOLA R., *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Due Sicilie*, Jovene, Napoli, 1977.
- FERRANTE R., *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2012.

- FINZI E., *Recensione a P. Calamandrei, La Cassazione Civile, I, Storia e legislazione: II, Disegno generale dell'Istituto*, Torino, 1920, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"* LXXXVII, 1922.
- FUSARPOLIE., «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Giuffrè, 2006.
- GHISALBERTI G., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia* (1979), Laterza, III ed., Roma-Bari, 1993.
- GIARRIZZO G., *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in *Riv. stor. ital.*, LXXIX, 1967.
- GODECHOT J., *Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, 1951.
- GRANATA S. A., *Le Reali Società economiche siciliane. Un tentativo di modernizzazione borbonica (1831-1861)*, Acireale-Roma, 2008.
- GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001.
- GROSSI P., «*Un altro modo di possedere*»: *l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977.
- GROSSI P., *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5-6, 1976-77, *Itinerari moderni della proprietà*, tomo I.

- GROSSI P., *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli, Morano, 1963.
- GUARNOTTA C., *Pasquale Calvi e il Risorgimento siciliano*, in *La Sicilia nel Risorgimento siciliano*, 1931.
- HALPERIN J. L., *Le tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*, Paris, 1987.
- LANDI G., *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, tomo I - II, Giuffrè, Milano, 1977.
- MASCIARI F., *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle Leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli, 2006.
- MASTROBERTI F., *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, I. Le Gran Corti civili (1817-1865)*, Satura, Napoli, 2010.
- MASTROBERTI F., *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari, 2005.
- M. MECCARELLI – P. PALCHETTI (a cura di), *Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global*, Carlos III University of Madrid, Madrid, 2015.

MECCARELLI M., *Le corti di cassazione nell'Italia unita: profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano 2005.

MECCARELLI M., *Identità e funzioni delle corti supreme in Europa al tempo delle codificazioni: (A proposito di L. Montazel, *Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, Frankfurt am Main, 1998*), A. Giuffrè, Milano, 1998.*

MECCARELLI M., *Impieghi dell'idea francese di cassation nell'Italia post-unitaria (9 dicembre 2005)*, in *Forum Historiae Iuris*, <http://www.forhistiur.de/2005-12-meccarelli/>.

MENICONI A., *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna, 2012.

MENICONI A., *L'Unificazione*, in *Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani*, Roma, 2011.

MILETTI N.M., *Stylus Iudicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998

NICOTRI G., *Pasquale Calvi e il Risorgimento siciliano*, Trimarchi, Palermo, 1914.

NICOTRI G., *Mazzini, Calvi e la preparazione repubblicana in Sicilia prima del 1860*, Roma, 1911.

NOVARESE D., *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di codice penale" del 1813*, A. Giuffrè, Milano, 2000.

NOVARESE D., *Dall'esperienza francese alla Restaurazione. La genesi del "Codice per lo Regno delle Due Sicilie"*, Parte seconda, *leggi penali (1819)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXVII, 1997.

PACE GRAVINA G., *"In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi": un istituto delle Leggi Civili del 1819 nella lettura dei giuristi isolani*, in *Historia et ius*, Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, Numero 9/2016.

PACE GRAVINA G., *Il Codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., Acireale – Roma, 2015.

PACE GRAVINA G., *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, in *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, a cura di F. MIGLIORINO E G. PACE GRAVINA, Il Mulino, Bologna, 2013.

PACE GRAVINA G., *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 42 (2013),

PACE GRAVINA G. (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza della regia Università degli Studi di Messina (1908-1946)*, Messina, Gbm, 2009

- PADOA SCHIOPPA U., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007
- PALMERI N., *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, (1847), Palermo, 1972
- PANZAROLA A., *La cassazione civile giudice del merito, volume primo, Cassazione e terza istanza*, Aracne, Roma, 2003.
- PETRONIO U., *Attività giuridica e giurisprudenza in Francia dopo il code civil*, in Riv. Dir. Civ. 2011.
- PETRONIO U., *La nozione di code civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa completezza)*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVII 1998.
- PIZZORUSSO A., voce *Corte di Cassazione*, in *Enc. Giur. Treccani*, IX, 1988.
- PONTIERI E., *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, ESI, Napoli, 1965.
- PONTIERI E., *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Firenze 1943.
- RECUPERO S., *La città di Milazzo nel Risorgimento italiano: Itinerario storico 1847-1918*, Opere Nuove, 1961.
- RENDA F., *Storia della Sicilia dalle origini ai nostri giorni*, Volume secondo, Palermo, 2003.

- ROMEO R., *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, 2001.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, VOL. II, Giuffrè, Milano, 1968.
- SARACENO P., *Storia della magistratura italiana. Le origini. La magistratura del Regno di Sardegna*, Roma, 1993.
- SARACENO P., *Alta magistratura e politica della integrazione. Linee di un'analisi socio-politica dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, 1979.
- SATTA S., *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1966, II, 2.
- SATTA S., *Corte di cassazione*, voce dell'*Enciclopedia del Diritto*, Milano, X, 1962.
- SCARSELLI G., *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in www.judicium.it, 2010
- SCARSELLI G., *Ordinamento giudiziario e forense*, Terza Edizione, Giuffrè, Milano, 2010.
- SCIACCA E., *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Bonanno, Catania, 1962.
- SCIASCIA L., *I pugnalatori*, Adelphi, Milano, 2003.
- SCIASCIA L., *Il Consiglio d'Egitto*, Torino, 1963.
- SCICHILONE G., voce *Calvi Pasquale*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVII, Roma, 1974

- SCIUMÈ A., *Introduzione a I progetti del Codice di Commercio del Regno Italico (1806-1808)*, a cura di A. SCIUMÈ, Milano, 1999.
- SCIUMÈ A., *Fra revisione e cassazione: modelli di organizzazione giudiziaria e politica dell'Unificazione nella Lombardia postunitaria*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996.
- SCIUTI RUSSI V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983.
- SINDONI A., *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale*, Ed. Studium, 1984.
- SOLIMANO S., *Tendenze della civilistica postunitaria*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2012.
- SOLIMANO S., *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *forum historiae iuris*, 19 maggio 2005, in *Il bicentenario del Codice napoleonico. Atti dei convegni Lincei*, Roma 20 dicembre 2004, Bardi, Roma, 2006.
- SPARTISANO G., *Lo Steri e l'architettura del Trecento in Sicilia*, Flaccovio editore, Palermo, 1972.
- SPECIALE G., *Appunti sulla giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secoli XVI-XVIII)*, in M. CAVINA (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012.

TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991.

TARUFFO M., *Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XII, n. 1, giugno 1982.

TRIFONE G.P., *Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto*, in O ABBAMONTE (a cura di), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Giappichelli, Torino, 2015.

VIORA M., *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione (1929)*, III ed., Torino 1967.